This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

UC-NRLF
$B 195 627

SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
FIAT LVX
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS

UNIV. OF CALIFORNIA

OPUSCOLI

SU VARI ARGOMENTI

DI DIRITTO FILOSOFICO

DI

G. D. ROMAGNOSI

SECONDA EDIZIONE.

PRATO

NELLA STAMPERIA GUASTI

1835.

UNIV. OF
CALIFORNIA

TC236
R6
1835

DISCORSO

SUL

SOGGETTO E L' IMPORTANZA

DELLO STUDIO

DELL' ALTA LEGISLAZIONE

Alter Jurisconsulti in casibus decidendis oculus est nomothesia.

LEIBNITZ.

Quando l'immortale Leibnizio disse che il secondo occhio del giureconsulto per decidere i casi pratici si è la *nomotesia*, ossia la scienza eminente della legislazione dedotta dall' intero complesso de' suoi motivi di fatto e di ragione, esso ebbe in mira di accennare la vera e la sana giurisprudenza; vale a dire quella scienza e quell' arte che, abbracciando le cose e le dottrine nei loro pieni e naturali principj e nelle loro pratiche conseguenze, fa sì che le leggi sieno applicate e supplite con tutte quelle vedute di ragion naturale e politica che le dettarono, o almeno dettare ed animare le dovevano, e non mai volle accennare quella scienza, e quell'arte la quale simile al letto di Procuste o mutila coll' abuso delle dicotomie e con un senso puerile e meschino dato alle leggi, il giusto e l'utile pubblico, ovvero lo trascina con una feroce tortura per agguagliarlo a vaghe e temerarie teorie ristrette a sole vedute astratte e generali preconcepite dall'ignoranza e dalla presunzione.

807381

La homofesia considerata come *sciensa* consiste nella cognizione « di fatto e di ragione di quel sistema che ser« vir dee di norma alla legislazione civile criminale, ed « alla pubblica amministrazione ». Esso vien conformato e regolato dalla giustizia legislativa che da Aristotile fu denominata architettonica, dai giureconsulti giustizia legale, e che io chiamai giustizia pubblica teoretica (1).

La massima fondamentale, ossia il principio della medesima, disse Leibnizio, è l'utilità dello Stato. Il bene dei cittadini ne forma lo scopo e la materia; la costituzione e l'amministrazione dello Stato ne costituiscono il mezzo.

E qui appunto specificò il soggetto positivo, e le parti principali del secondo studio del giureconsulto, indicando cioè il diritto pubblico interno e la ragion di Stato, e la scienza conosciuta in oggi col nome di pubblica amministrazione. *Bonum regiminis consistit in jure publico et tali caeterarum quoque legum formatione ut mutatio praecaveatur*. Il diritto pubblico qui annunziato si è l'interno riguardante le costituzioni dello Stato, e quindi le rispettive competenze delle autorità costituite. Le altre leggi dirette a prevenire le mutazioni del governo si riferiscono evidentemente alla *ragion di Stato;* imperocchè, secondo la opinione comune del secolo in cui Leibnizio scriveva, la ragion di Stato aver dee per massimo oggetto di mantenere un dato popolo in quella costituzione e forma di governo, a cui fu assoggettato, e per conseguenza la prima cura dei governanti consister deve nel prevenire cogli ordini e colle leggi quelle cagioni, le quali provocar possono la mutazione.

Bonum civium (prosegue egli) *consistit in* Ε'υδαιμονια, *et* αυταρκεια *seu bonis animi et fortunae... Ad* Ε'υδαιμονιαν *seu virtutem pertinent omnes ordinationes politicae, in primis quibus educatio et conservatio tamquam principia malorum et bonorum morum formantur, item proemia*

(1) Introduzione allo studio del diritto pubblico universale §. 275.

virtutibus ; poenae vitiis . Ad αυταρκειαν pertinent leges de commerciis , manifacturis sumptuariae etc. Ad utramque simul pertinent leges quae jus privatum et judicia formant; nam si cuilibet jus suum tribuitur, evitantur peccata retinentium et paupertas ammittentium .

Danda autem opera non solum ut cuilibet jus suum tribuatur, sed et cito , quo pertinent ordinationes processus (1) .

Da questo passo risulta primieramente che la seconda parte della nomotesia fu da lui assegnata all' amministrazione pubblica in relazione al cittadino, come la prima fu assegnata alla costituzione, ed all' amministrazione pubblica in relazione allo Stato considerato come persona morale ed individua. Questa divisione fondata sulle grandi e reali relazioni che il corpo sociale sostiene , abbraccia le parti massime della nomotesia ad uso del giureconsulto, e quindi del magistrato e dell'amministratore instruito. All'amministrazione pubblica in relazione al cittadino riferì tutte le leggi , ed i regolamenti che riguardano tanto il sistema della pubblica economia , quanto il sistema della pubblica educazione , perocchè i beni del corpo e dell' animo costituiscono il bene del cittadino .

Ma l' una e l'altra parte debbono necessariamente avere una tutela che ne assicuri l'esecuzione. Per la qual cosa un terzo sistema comune viene in soccorso , e quasi linea custodita di difesa circonda l' una e l' altra parte per prevenire i disordini , per correggerli e ristabilire quell'equilibrio salutare che forma la vita, e la prosperità dello Stato. A ciò appartiene l'amministrazione della giustizia civile , criminale ed amministrativa che forma la parte tutelare della pubblica amministrazione , la quale occupandosi colla forza , e colla autorità nel contenere le azioni divergenti secondo l' ordine pubblico interno , e nel ripararne i danni fu con ragione riguardata da Leibnizio appartenere tanto all' amministrazione pubblica in relazione

(1) *Nova methodus discendae , docendaeque jurisprudentiae* §. 77.

allo Stato, quanto all' amministrazione pubblica in relazione al cittadino. Eccovi, in breve, i grandi oggetti dello studio dell' alta legislazione.

Colui che ha fornita la mente dei principii e delle regole di ragione e di autorità, riguardanti tutti questi rami, colui che acquistò l'arte e l' abitudine di dedurne le conseguenze, e di determinare ciò che è di ragione nei varj casi occorrenti, può solo meritare il nome di vero giureconsulto pratico ed illuminato. *Hunc ego* (proseguirò col lodato Leibnizio), *verum juris philosophum, hunc justitiae sacerdotem, hunc juris gentium; et quod ex eo pendet publici atque divini consultum dixero; cui possit committi res publica; quem neque ineptae status ratiunculae ad novandum impellant, neque a promovenda publica salute inanis juridicarum quarumdam spinarum metus deterreant. Concident sponte sua Machiavellistarum convicia (ipsi se politicos, et si diis placet, etiam statistas vocant) qui jurisconsultos rerum imperitos cautelarum scientes, ineptos legulejos vocant: desinentque principes gulonum quorumdam aulicorum consilia, aut verius jugum pati, quando egregius vir auctoritate eloquentia munitus consiliis suis non aequitatem magis, quam utilitatem (inseparabiles recte aestimanti socias) circumponet* (1).

Uomini di tal fatta furono certamente presso i Romani un Papiniano, un Ulpiano, un Paolo che associati ai consigli degl' Imperatori spinsero ad un sommo grado la civile giurisprudenza, e con ottimi pareri ressero l' amministrazione del romano impero.

Tali furono per sapere in Inghilterra un Bacone da Verulamio, in Italia un Sarpi, un Turamini, un Vico; in Francia un Daguessau, un Lamoignon, un Talon, un Montesquieu; e in ultimo un Portalis, e qualche altro.

Le cose dette fin qui bastar potrebbero per ravvisar l' oggetto di questa scuola, e la di lei alta ed estesa importanza. Ma l' aspetto suo non presentandosi a tutti egual-

(1) *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae* §. 99.

mente spiegato; e le ragioni della importanza, o non ben sentendosi, o venendo dissimulate, io mi veggo costretto a svilupparle più specialmente.

Per la qual cosa io passerò a dimostrarvi la necessità dello studio dell' alta legislazione:

Per ragione comune agli studj pubblici legali.

Per ragione propria della pubblica amministrazione.

Per ragione speciale alle circostanze della nuova riforma del sistema di legislazione e di amministrazione del regno.

Ho detto in primo luogo che la importanza dello studio dell' alta legislazione, quale sopra fu disegnata, vien dimostrata per ragione *comune* agli studj pubblici legali. Tre elementi insieme combinati debbono essere qui presi in considerazione. Il primo è l' interesse che può determinare il governo nello stabilire e mantenere gli studj legali: il secondo i *rapporti essenziali* delle materie legali considerate in tutte le loro ramificazioni: il terzo il bisogno delle menti che si debbono erudire.

L' interesse che può determinare il governo a stabilire e mantenere l' istruzione legale è quello stesso che può determinarlo a stabilire e mantenere le leggi. L' azione prima delle leggi si è quella di illuminare e dirigere colla loro promulgazione le azioni dei cittadini, onde ottenere quella triplice unità di mire, d' interessi e di azioni che è essenziale alla vita e al fine del corpo politico. Ma siccome ciò non si può conseguire senza l' azione dei pubblici funzionarj, così è necessario illuminare e dirigere l' azione dei pubblici funzionarj in modo che servano il più che si può alle leggi, e non abusino di quegli arbitrj che l' insuperabile limitazione umana costringe a lasciar ad essi nell' esercizio della loro autorità.

E siccome nè i cittadini, nè i pubblici funzionarj non potrebbero agire colla triplice unità sopra espressa senza la precedente cognizione d' una norma comune legislativa e di ragione, così il governo è costretto ad ordinare gli studj legali in modo che coll' aiuto dell' istruzione pubblica si possa rettamente ragionare, giudicare e provvedere specialmente in tutti quei casi, ne' quali la ragione e la pru-

denza debbono servire di supplimento e di sussidio alle ordinazioni della legge. E chi non sa difatti che le leggi non possono statuire su tutti i casi isolati contingibili, e meno poi sulla complicazione moltiforme dei varj casi? Risulta dunque vie maggiormente la necessità d' una istruzione supplementare alla legislazione, col soccorso della quale si possono dirigere gli affari civili, criminali ed amministrativi secondo l' intento che il legislatore si propose. Ecco pertanto come e quanto sia interessante per il governo lo stabilimento e la conservazione degli studj legali. Essi formano l' ultimo e necessario complemento della legislazione.

Ma se alla legislazione è necessaria l' instituzione supplementare degli studj legali, perchè il legislatore non può, nè deve senza grave inconveniente, dir tutto, e provvedere a tutto, ma è astretto a confidarsi necessariamente ai lumi ed alla prudenza dei funzionarj pubblici e dei cittadini; e se questi senza una norma precedente, unica e sicura non possono agire con giustizia e con prudenza; se una tale norma non si può nè conoscere, nè fissare senza la cognizione dello scopo e delle ragioni che dettarono le leggi medesime, egli è dunque manifesto che gli studj legali dovranno precipuamente versare sulla *ragione* filosofica, e su i motivi delle leggi, unendovi la parte dispositiva. In questa maniera l' istruzione legale formerà veramente l'ultimo complemento della legislazione, e servirà all' amministrazione degli affari.

Da tutto ciò ne segue che la scienza legale civile, criminale ed amministrativa si dee riguardare come una scienza di *ragione* e di *autorità*.

La *ragione* si appoggia allo *stato*, ed ai *rapporti reali* delle cose; l' *autorità* alla *volontà* di chi comanda. È proprio della *filosofia* l' investigare lo stato, i rapporti e le cagioni necessarie delle cose: è proprio della *storia* il certificare quale sia di fatto la volontà di chi comanda. La ragione aiuta la storia nell' indagare i motivi non palesi che hanno dettata una tale o tal altra deliberazione. Il determinare lo spirito positivo delle leggi anche nelle diverse

epoche delle civili società e nei diversi paesi, appartiene appunto a questa parte della ragione *storica legale*.

Il dimostrare i principj di ordine e di giustizia dedotti da questi fondamenti appartiene alla parte teorica e filosofica, che sotto di questo aspetto dir si potrebbe *positiva*.

E siccome essa supplisce alla legge con deduzioni tratte da fondamenti positivi specialmente in tutti que' luoghi, e in quelle contingenze che non furono espressamente regolate dal testo della legge; così volendo adempiere alle condizioni del pubblico servizio e della maggiore brevità e profitto degli studiosi, l'esposizione della parte *teorico* positiva delle leggi deve costituire il fondo più esteso di questa parte dell'istruzione pubblica legale; avvegnachè per apprendere il materiale contenuto del testo non occorrono che occhi e memoria.

La cognizione eminente di un ordine qualunque di cose sta nella cognizione dello spirito dell' ordine medesimo. La cognizione poi dello spirito sta nella cognizione dei rapporti che passano fra i mezzi e il fine. Perlochè si posseggono eminentemente tutte le conseguenze e tutte le disposizioni quando si conosce la ragione generale dei mezzi e del fine, cioè quando si conoscono le cose (e quindi le leggi e i regolamenti) *per causas*.

Allorchè pertanto nelle materie di legislazione si sappiano così le cose, si possiede eminentemente la scienza e l' arte della cosa pubblica. E però accadendo qualunque caso impensato, ogni pubblico funzionario dice a se medesimo: questo è *il fine* stabile proposto alle mie incombenze: la cosa quindi che in questo caso io debbo ottenere o evitare è questa: le circostanze che ostano o giovano sono queste. Mi rimane dunque questo o quell' altro partito da prendere.

Il talento di formare questo calcolo e di prendere piuttosto l' uno che l' altro partito, forma il merito maggiore del funzionario pubblico. Ma senza il corredo della scienza eminente della cosa pubblica, come mai potrebbe un amministratore dotato del miglior ingegno ed animato del più

vivo zelo per il pubblico servigio in molti casi importantissimi procedere colla speranza d' una buona riuscita ?

È dunque evidente che tanto in vista del servigio pubblico, quanto in vista dei rapporti scientifici delle cose, è tanto necessaria all' istruzion pubblica legale, e specialmente amministrativa, a cognizione della parte teoretica e filosofica della dottrina, quanto è essenziale la dottrina medesima.

E siccome tutti i rami di legislazione sono connessi e formano un sol tutto, così è indispensabile di conoscere tutte le loro procedenze.

È dunque dimostrato che per soddisfare ai moltiplici fini, a cui tender dee l' istruzione pubblica legale è necessaria la dottrina teorica sì razionale che positiva della scienza dell' alta legislazione; e quindi tutta la dottrina storica che la precede e la precettiva che la segue. Lo esige il pubblico servigio perchè senza di essa l' amministrazione rimane senza unità e molte volte senza guida, e quindi riesce necessariamente incerta, fluttuante e incapace a dare nuove provvidenze dove abbisognano, e di mantenere le antecedenti quantunque buone, e di correggere le viziose.

Lo esige l' economia dello Stato che non dovendo moltiplicare senza necessità le pubbliche spese, e volendo nello stesso tempo ottenere la migliore istruzione, deve prescrivere un metodo eminentemente utile, e quindi apportatore di brevi e fecondi principj che racchiudono il massimo valore direttivo.

Lo esige l' economia di tempo, e di spese dei privati, i quali conseguendo nella maniera la più breve e la più proficua il benefizio d' una istruzione bastevole a dirigerli, hanno tutto il campo di impiegare il loro tempo in altre utili faccende, e si trovano muniti dei sussidj valevoli a percorrere tutto il campo della dottrina.

Ecco pertanto come colla combinazione degli elementi suindicati si viene a soddisfare alle condizioni ed al fine speciale degli studj legali. E però considerando la scienza dell' alta legislazione come un ramo comune di codesti studj, ne viene che per soddisfare alle esigenze dello sta-

to, ed al fine della istruzione è necessario di unire la parte teorica sì razionale che positiva alla parte precettiva e dispositiva.

Ma se consideriamo l' alta legislazione come una scienza che deve versare specialmente sull' ordine amministrativo, e prendiamo in considerazione il *fine proprio* di questa scienza. *cresce sempre più* la ragione, onde usare del metodo sopra indicato. Se le dottrine riguardanti l' amministrazione pubblica hanno molte cose comuni colle altre dottrine legali, esse hanno nello stesso tempo certi caratteri proprj che esigono un maggior soccorso di principj e di teorie.

Oltrechè l'amministrazione pubblica ha un gran numero di funzioni abituali, che a lei sono tutte proprie (nel mentre che l'amministrazione della giustizia civile e criminale non ha che funzioni eventuali), essa ha di più una folla di oggetti essenzialmente variabili colle circostanze economiche e politiche dello Stato. Esse quanto meno possono essere regolate da leggi o da ordinazioni fisse, tanto più abbisognano d' un criterio e di un corredo di principj dal canto dell' amministratore. Qui l' amministrazione pubblica dee direttamente agire; là deve semplicemente sorvegliare; qua deve contentarsi di mantenere solamente l' equilibrio dei lumi e delle forze; là deve incoraggire e proteggere; qua deve soccorrere; là giudicare; e nel mentre che prima in un oggetto non doveva esercitare che mezzi indiretti, deve dappoi usare provvidenze ed un'azione diretta. Converrebbe ignorare del tutto cosa sia la pubblica amministrazione per ignorare del pari la moltiplice varietà e la incessante mutabilità delle sue provvidenze particolari.

Ma ad onta di tutto ciò non è men vero che ogni amministratore deve sempre essere *esecutore*, e mai autore di leggi, subordinato e non indipendente. Nelle cose stesse nelle quali si potesse credere autorizzato in vista dei bisogni variabili dello Stato ad agire secondo le circostanze politiche, e secondo la necessità dei luoghi e dei tempi, egli non può sottrarsi dall' impero della legge e delle massime che regolano la cosa pubblica.

Ma se egli non conosce la *teoria e lo spirito* delle leggi fatte; se non conosce i *grandi principj* della legislazione di Stato, i rapporti del governo, lo spirito delle sue instituzioni, gli oggetti esistenti della cosa pubblica, come potrà egli supplire in tutti i casi, ed operare giusta il fine della legge medesima? Potrà forse tendere ad uno scopo che egli ignora? Forse potrà percorrere una strada che egli non conosce? Consulterà egli il testo d' una legge e di un regolamento? Ma il testo tace sul caso, e non dispone che in altri casi particolari. Manca talvolta una legge o un regolamento apposito. Forse consulterà il suo buon senso? Ma col solo buon senso si indovina forse un' intenzione del governo che si appoggia su vaste, moltiplici e profonde combinazioni, tessute non su principj speculativi, che il privato può indovinare, ma su circostanze di fatto raccolte dallo stato presente del governo e della nazione?

Che cosa dunque ne avverrà? Egli o non farà nulla, o farà male. Posto fuori della sfera dei lumi eminenti della pubblica amministrazione, egli sarà come un cieco che o teme di avanzare un passo o lo avanza a caso. Gli errori adunque, gli arbitrj, le nocive provvidenze ne verranno di conseguenza. Ma chi paga gli errori d' un amministratore fuorchè il popolo? Chi ne soffre se non il corpo morale dello Stato?

Supponiamo per lo contrario il funzionario pubblico fornito dei lumi eminenti di fatto e di ragione di cui noi inculchiamo la necessità, ed allora egli ragionerà ed agirà con cognizione o con ordine come sopra fu dimostrato. Dalla natura pertanto degli affari amministrativi si conferma la necessità d' una dottrina teorica, ossia d' una scienza formale dedotta da principj di ragione e di autorità, onde rendere ogni amministratore pubblico capace ad esercitare convenevolmente le sue funzioni.

Gli stessi motivi servono molto più a coloro che sono associati ai lavori *legislativi* sia per progettare nuove leggi, sia per correggere o interpretare quelle che furono già promulgate.

I legislatori della Francia furono così penetrati della

necessità d' un' istruzione, la quale preparasse con sicura deduzione e sviluppasse con ordine le dottrine che dimostrano lo spirito della scienza amministrativa, e ne assegnano gli eminenti principj, che nei motivi addotti per fondarne la scuola si espressero nei seguenti termini:

« S'il est evident que dans ces nouvelles écoles le gou-
« vernement veut former des magistrats et des jurisconsul-
« tes, il ne l'est pas moins qu'il a voulu former aussi des
« administrateurs, des hommes d'état, des législateurs:
« fonctions importantes aux quelles on est trop souvent
« parvenu avant de les avoir apprises, et qui, cependant,
« tiennent aussi à des principes certains que ni L'EXPÉRIENCE
« NI LE MEILLEUR NATUREL NE PEUVENT SUPPLÉER. »

« Dans la société civile, depuis le chef de la nation
« jusq'au dernier père de famille, depuis le ministre d'é-
« tat jusqu'au maire de la plus petite commune, tout est
« administrateur, tout a une administration; et cependant
« il est connu de tous ceux qui ont administré que rien
« n'est plus rare en France qu'un bon administrateur,
« parce que cet état exige beaucoup d'application et de
« travail. »

« Que sera ce s'il faut encore qu'un homme devine
« lentement et peniblement, dans l'exercice même de ses
« fonctions, quelques principes généraux, mais feconds,
« qu'il aurait pu apprendre en peu de temps dans le cours
« de ses études? »

« Enseigner dans les écoles de droit les principes d'une
« bonne administration c'est donc enseigner une chose utile
« à tous les citoyens, et indispensabile à tout homme qui
« remplit des fonctions publiques; c'est peut-être la partie
« ou le développement le plus essentiel du droit public
« français. » (1).

Per questo motivo l' oratore del governo si rallegrava che esistesse un corpo di leggi amministrative che potessero servir di fondamento alla pubblica instruzione.

(1) Motivi della legge relativa alle scuole di diritto esposti nella seduta del 21 ventoso anno 12 avanti il tribunato.

« Les lois d' administration publique ne pouvaient être « apprises nulle part; elles étaient en quelque sorte ense- « velies ou concentrées dans les bureaux et dans la corre- « spondance des administrations; ce n'était qu'en admini- « strant immediatement qu'on pouvait se former à leur « connaissance et à leur application. Cette lacune disparaî- « tra dans les nouveaux établissements; les jeunes gens « apprendront ainsi à lier les connaissances génerales du « droit avec la legislation administrative; et ceux qui se « destineront à cette dernière n'y entreront pas sans les « lumières qui doivent y diriger sûrement leurs pas. » (1)

Chi oserà pertanto dopo tutte queste considerazioni di ragione e di autorità sostenere essere inutile una scuola in cui s' insegnino le materie amministrative? Chi oserà asserire che colla pratica sola s' impara tutto ciò che fa d'uopo per formare un buon amministratore? « Comment (soggiungerò « con un altro scrittore) marcher d'un pas ferme, et ne point « errer au milieu de tant de sentiers divers, sans une guide « sûre qui dirige vos pas? Comment embrasser la carrière « administrative, carrière immense, si compliquée et si « utile sans avoir préalablement l'instruction necessaire à « l'administrateur? Croit-on pouvoir s'instruire quand une « fois appellé à l'administration, tous les momens sont oc- « cupés aux affaires publiques? et de quelle manière pour- « ra-t-on même répondre à la confiance du gouvernement? « On exigerait dans les arts mecaniques, qui sont sans « conséquence pour les hommes, une instruction préalable, « et pour l' administration on n'exigerait pas les études et « les connaissances qui seules doivent en ouvrir l'entrée? « Cependant on va être chargé d'une partie de l'autorité; « la tranquillité des citoyens va dependre des décisions « qu'on prendra; le bonheur public et la salut de l'état « vont reposer en partie sur la portion de pouvoir qu'on « va exercer, et qui est une branche du faisceau public! « *L' administration est une science, et un art. L' art le*

(1) Esposizione dei motivi sulla legge relativa alle scuole di diritto al corpo legislativo seduta 16 ventoso anno 12.

« *plus difficile serait-il donc le seul qu'il ne faudrait pas* « *étudier*, disait le profonde Mirabeau? « N'en doutons « pas un moment, il est encore plus important pour l'état « d'avoir de bons administrateurs que de bons juges, car, « plus l'administration sera sage et ferme tout ensemble, « plus elle sera eclairée, mieux elle sera instruite de ses « devoirs, plus les hommes devenant meilleurs, moins « alors il y aura de procèe entre eux ou de délits a punir.

« Aussi, parmi les études propres à faire des citoyens « utiles, on doit apporter le plus de soin à celles qui doi- « vent former des administrateurs, et consequemment des « hommes d'état, parce que les besoins de l'état et les « affaires publiques exigent encore que plus d'hommes s'y « adonnent, et une garantie plus grande dans ceux qui s'y « livrent. » (1)

Quando si parla della necessità d'un'istruzione pubblica delle cose amministrative non si parla della cognizione materiale delle leggi politiche amministrative, rurali, finanziere, militari, marittime, e dei regolamenti di amministrazione pubblica su l'agricoltura, il commercio, l'industria, la proprietà, le miniere, la navigazione interna, i soccorsi e i lavori pubblici, quelli sulla polizia, l'istruzione pubblica, i culti, i forestieri, le decisioni o i pareri del Consiglio di Stato, le leggi civili, penali, commerciali, la procedura e i rapporti che le leggi amministrative hanno colle giudiziarie. Io accordo che se per formare un buon amministratore anche di ordine superiore bastasse questa cognizione sarebbe inutile una scuola. Ma tutte queste cognizioni, nelle quali non fa d'uopo che d'occhi e di memoria, non bastano, come sopra si è dimostrato; e però senza d'una grossolana ignoranza delle condizioni necessarie a formare un buon amministratore non si può impugnare la utilità, anzi la necessità d'uno studio, nel quale siffatti oggetti vengono trattati con fondamenti di ragione e di autorità.

Ciò non è ancor tutto. Se vi fu, e vi può essere mai

(1) De l'importance d'un code administratif.

circostanza nella quale la cognizione delle grandi teorie legislative ed amministrative è necessaria, egli è certamente quello d' una totale riforma d' uno stato sì per creare che per applicare il nuovo sistema. Niuno ignora che tanto l' impero francese, quanto il regno d' Italia si trovano in questo stato di riforma.

Ma queste riforme sono l' opera degli uomini, e però eseguir non si possono che *successivamente*. Esse sono tanto più numerose ed estese quanto maggiore è il numero degli oggetti e più ampia la sfera delle cose che possono meritare l' attenzione del governo. Questo numero poi e questa ampiezza è proporzionale al grado di civile raffinamento, in cui una nazione ritrovasi collocata.

Da ciò ne viene che lo stato di riforma totale è sottomesso necessariamente all'*azione del tempo* sì perchè conviene agire con ordine, e quindi per intervalli, incominciando dalle instituzioni fondamentali dell' ordine politico e civile, e sì perchè fino ad un certo punto conviene rispettare la forza delle circostanze contrarie, e consultare anche l' esperienza, onde effettuare con successo la riforma medesima.

Ma durante questi intervalli, conviene ciò non ostante camminare. Il corpo vivente dello stato non può a guisa di macchina priva di vita arrestarsi in una mortale inazione. Convien dunque amministrare, agire, provvedere. Ora se dopo che uno stato si trova di già costituito ed avviato, è necessaria la cognizione eminente della ragion pubblica sì razionale che positiva; quanto più crescerà questa necessità nel periodo d' una riforma totale? Quale architetto potrà mai elevare un vasto e complicato edifizio senza la precedente concezione di un piano, e senza conoscere le leggi della solidità, della comodità e dell' armonia architettonica? Come potranno le persone che egli chiama in aiuto, o che succedono a lui, continuare la fabbrica, armonizzare la struttura delle parti se non conoscono tutto il disegno, le ragioni e gli usi dalle parti diverse?

Questa speciale necessità d' una instruzione eminente dedotta dai grandi principj di stato, combinati colle attuali

circostanze pubbliche d' una nazione, si fa sentire anche nel caso che uno stato riceva le sue riforme dal genio d'un fondatore, o le vada imitando da un altro popolo. Se le parti della riforma si succedono necessariamente per intervalli; se l' unità dello spirito necessaria all' unità dell' intento dev' essere conservata; se coll' eseguire una parte della riforma conviene preparare l'addentellato dell' altra, sarà dunque necessario che tutti i cooperatori ed esecutori conoscano le ragioni eminenti del sistema partecipato tanto nel suo scopo, quanto nell' ordine dei mezzi sì effettuati che da effettuarsi, onde non agire alla cieca e prolungare senza necessità gli errori, le resistenze, e le pene d' un tirocinio politico, sempre umiliante e sempre nocivo all' amministrazione d' uno Stato.

Da queste grandi ed importanti considerazioni fu certamente mossa la provvida mente di S. A. I. il Principe Vice-Re allorchè si degnò di decretare l' erezione d' una cattedra di alta legislazione. Egli ben vidde che il genio e la potenza del suo augusto Genitore nel creare un nuovo stato, e un nuovo governo in Italia, chiamò tutto ad un tratto la miglior parte della nazione ad una sfera quanto luminosa, altrettanto inaspettata per lei; e che in conseguenza questo benefizio dovette riescire *superiore* al grado dei lumi e degli usi in cui trovavasi collocata. Per la qual cosa ella sentì più specialmente la necessità di stabilire un genere d' istruzione, che aprisse le grandi vedute legislative ed amministrative, onde così pareggiare lo spirito dei pubblici funzionarj, e dei cittadini di qualunque ordine col grande sistema che si va sviluppando. Egli ben comprese che senza di queste vedute non solamente il regno d' Italia non potrebbe mai giungere a quello scopo che il suo augusto fondatore si propose; ma sventuratamente si lascerebbe un grande vantaggio a quello spirito di opposizione che nasce sempre dalle vecchie abitudini, e dagli interessi contrari che una nuova forma di governo e di leggi non può a meno di provocare. La forza dell' opinione è finalmente la forza di uno stato ben costituito. Quando l' opinione trovasi al di sotto del sistema, non si può nè

apprezzare nè far valere la sua bontà. Allora si attribuiscono al sistema i difetti degli esecutori: allora si moltiplicano le resistenze: allora si trascorre precipitosamente a riforme o distruttive o inconciliabili colle nuove provvidenze, o si paralizza il corso degli affari con un' inerzia disdegnosa.

Ma se per lo contrario mediante la luce vittoriosa della istruzione si pongono in evidenza tutte le parti del nuovo ordine delle cose; se si fa sentire l' importanza del fine e la bontà, l' armonia, l' ordine dei mezzi, le mire leali e benefiche del legislatore; se in una parola si pareggiano i lumi della nazione colle sue circostanze, ne sorge finalmente l' opinione conforme allo spirito del governo, si diminuiscono le resistenze, si tolgono le cattive prevenzioni, si prevengono le ingiuste decisioni, le male intese provvidenze: si assegnano alla ragion di stato le sue basi fisse, alla ragione amministrativa le sue norme esecutrici, e così per il miglior mezzo possibile, qual è quello d' una mossa spontanea derivante dall' opinione, si concilia rispetto ed ubbidienza volonterosa al governo, e si fa benedire la mano che lo fondò, e quella che lo dirige.

RAGGUAGLIO

Dell' opera dell' Ab. F. Maria Franceschinis *intitolata « Introduzione allo studio della Legislazione dedotta dai principj dell' ordine . »*

Il sig. Cav. Prof. dopo di aver notato gl' imperfetti barlumi politici dei Padri nostri, ci avvisa di avere egli intrapreso a scrivere intorno alla politica in modo che l' *Italia avesse un' opera* ragionata, compiuta, e sicura. « Montesquieu (egli dice) acuto ingegno quant' altri mai, quanto spesso non è falso, oscuro ed incostante! Credo che il solo primo libro della di lui opera abbastanza palesi la poca esattezza della di lui metafisica. Grozio che poco pure metafisico si mostra, ad ogni passo dai *Coccei* è contraddetto; e Puffendorfio, che assai meno vale, ad ogni momento da Barbeirac è raddirizzato. Pure questi passano per maestri di coloro che sanno, e i nomi degli Agostini, dei Tommasi e quelli dei Suarez, dei Vittoria e di molti altri illustri scolastici che delle leggi scrissero e di pubblico diritto, dai quali Leibnizio medesimo confessava che molto oro di cognizione ne trassero gli scrittori dei suoi giorni, sono appresso gli amatori delle sociali istituzioni e della scienza del governare tenuti in conto di nomi barbari che nulla di quello vedessero che fu dai felici ingegni dei nostri tempi asserito e dichiarato. Che se di buona fede sen facesse il confronto, sentirebbesi senza pena *quanto quelli a questi sovrastino*, e conoscerebbesi che nulla quasi in punto di diritto, sia naturale, sia pubblico, sia politico, fu da essi prodotto che quegli antichi non l' avessero già scritto. »

« Tutte queste cose nell' animo ravvolgendo ed accor-

gendomi che la scienza della legislazione era le più volte nelle mani caduta di chi o di sane intenzioni mancava, o le cose travolgeva a seconda del guasto effetto; o di chi di giusta metafisica mal provveduto non sapeva ai veri principj risalire e seguirli nel corso e nella concatenazione delle conseguenze; e ben anche talvolta di quelli che dello spirito di scienza e di dimostrazione abusando, volevano a generali principj ridurre le cose che nol possono, perchè su particolari fatti si appoggiano, come singolarmente alla politica economia addiviene, tanto oggi giorno di moda; deliberai tentare di scrivere intorno a sì vasto e nobile argomento in modo che tali scogli evitassi, e l'*Italia* avesse un' *opera ragionata e compiuta su di esso e sicura*. »

Vasto e profondo lavoro egli è questo: ma l'autore soggiunge: « Io lo conobbi, e non mi sgomentai. Il vigor dell' età, se non del temperamento quando ad essa mi accinsi, l' essere conscio a me stesso della rettitudine delle mie intenzioni, e dell' amor sincero per la sana morale e la vera religione; non che la confidenza pei lungamente professati studj, non senza qualche buon esito della metafisica e delle matematiche di potere afferrare i veri principj e porre della geometria nei ragionamenti e nelle deduzioni; e finalmente l' essermi non mediocremente esercitato nei modi del colto scrivere e nell' amenità delle muse, persuadendomi che con chiarezza e non affatto rozzamente potrei esporre i miei pensamenti, mi resero ardito e mi lusingarono che tutte insieme le dette cose supplirebbero in molta parte il difetto grandissimo d' ingegno a tanta opera necessario, e potrei il doppio oggetto in qualche modo conseguire di offrire l' intero sistema della legislazione immune da ogni perniciosa massima e da' veri principj dimostrativamente dedotto, non che sviluppato in maniera abbastanza nitida, nè del tutto incolta. »

Narra l'autore di aver dato principio al suo lavoro prima dei passati rivolgimenti, e di averlo poscia interrotto; ma passate, egli dice, queste belle contrade sotto la felice dominazione austriaca, ricoveratomi dopo alcun tempo nella capitale della medesima, potei dar libero sfogo

alle mie idee, ma per cooperare più prontamente al desiderato ritorno degli animi alle debite civili subordinazioni anzichè ripigliare l'intermesso voluminoso lavoro, altra opera scrissi che intitolava *la Sovranità;* quando sul punto di darla alle stampe toccò alla mia patria, come a tutte queste provincie, di essere unite al nuovo regno d'Italia; per lo che mi convenne ripatriare e ripigliare in seguito nell'università di Padova, l'insegnamento delle matematiche scienze, in altra università professate, e insiememente occuparmi in estraordinarie commissioni della sistemazione dei fiumi. Per la qual cosa, ed altresì perchè l'epoca, nel cielo sotto cui viveva, non parevami ancor opportuna alla pubblicazione di sì fatte opere, nulla ne feci, e tanto più che la rivoluzione o per meglio dire lo spirito di essa non erasi già estinto, ma si era tutto, come un gran ministro asserì, in un sol uomo concentrato. »

« Ora poichè da varj anni viviamo sotto il paterno austriaco governo, il quale nell'esserci tolto, lasciato aveva in noi tanto rammarico e tanto desiderio di se, e che gli animi generalmente ammaestrati dall'eloquente esperienza de' mali, riposati sono e tranquilli e disposti a sentire le voci della ragione e dell'ordine, deliberai di continuare la mia fatica sì che fosse a molti, ingannati e confusi dalla da tanti anni ingenerata perturbazione d'idee, di conforto e di guida a ricomporsi nelle convenienti disposizioni per mantenersi docili, volenterosi nelle sociali dipendenze. »

Dei due primi volumi di quest'opera fu già reso contezza nel tomo 45° quaderno di Gennajo 1828 pag. 116, della *Biblioteca Italiana*. Nel primo libro del terzo volume si tratta dell'esame delle più celebri antiche costituzioni. Nel secondo, delle più celebri costituzioni moderne. Nel terzo, dei costumi e del carattere delle nazioni. Con questo volume si chiude l'opera. L'autore aveva da prima divisato di esporre il disegno del grande trattato a cui quest'opera serve d'introduzione; ma egli cangiò poi il suo proposito e così conchiuse: « E qui ponendo fine alla nostra *Introduzione allo studio della legislazione dedotta dai*

principj dell' ordine nella quale ci eravamo proposti di esporre *tutto quello* che è necessario sapersi da chi venisse incaricato dell' augusto ministero di costituire in miglior ordine civile una nazione mal composta, e di darle sovra ogni oggetto le migliori leggi e migliori ordinazioni e le istituzioni migliori, dovremmo esporre il disegno di tutta l' opera. Ma pensammo che meglio convenisse preporlo al primo volume della prima parte dell' opera che non tarderà molto a vedere la luce. In essa pure differimmo a dar conto di varie politiche costituzioni di cui avremmo voluto parlare in quest' ultimo volume; ma giudicammo essendo questo abbastanza cresciuto di mole il discorrere di esse quando proporrassi la questione, ridotta ai suoi giusti termini, della bontà relativa dei governi onde definire qual sia da preferirsi.

Egli nell'erigersi a relatore e giudice delle morte e delle vive costituzioni e legislazioni doveva certamente aver dinanzi qualche modello di ragione onde pronunziare le sue sentenze. Ora si domanda quale sia questo modello? — L'ordine universale, ei risponde, col quale Dio stesso doveva architettare e amministrare l' universo (veggasi il libro I del tomo primo (1).) — Bella, magnifica, e sublime si è la mira di trarre le norme sì dell'ordinamento delle società e dei governi, che della loro amministrazione pubblica dall' idea archetipa di un ordine supremo raffigurato anticipatamente come modello razionale; ma questa platonica elevazione si può forse tentare in modo *ragionato*, *compiuto e sicuro* onde poter dire ai principi ed ai popoli: ecco il codice supremo al quale dovete conformare la vostra posizione e le vostre leggi? — Somma ventura sarebbe

(1) Tutto quello di meglio che alla maniera di Platone vien detto dal sig. Cavalier professore, fu nel XVI secolo esposto da *Alessandro Turamini* professore in Siena nell' opera intitolata *ad Rubricam de legibus*, in una guisa più succinta e più luminosa. Chi bramasse di leggerne l'estratto può vederlo in un *discorso sulla vita e gli scritti di Alessandro Turamini* stampato a Milano nel 1801 presso Marelli.

certamente quella di poter trarre direttamente dal Cielo i dettami autorevoli della politica: ma pur troppo noi siamo condannati a procedere nella politica come nelle altre scienze ed arti umane. Noi possiamo, a dir vero, porre come principio che tuttociò che è di ordinazione naturale necessaria riputare si dee di ordinazione divina; ma nello stesso tempo siamo necessariamente condotti a studiare in via di fatto le esigenze naturali, costanti e variabili degli uomini e dei governi onde determinare il modo delle leggi e dell' amministrazione. Un archetipo platonico diviene dunque padre o di gratuite, o di erronee dottrine.

L' autore ci promise un'opera *ragionata e sicura*. Ma gli articoli dell' ordine normale, cui intese, furono da lui *trattenuti in petto*; nè mai ci fu dato di ravvisarli esposti in modo *ragionato e sicuro*. A fronte delle passioni conveniva dedurre questi articoli della vera necessità naturale, dimostrandoli come mezzi necessarj o come altrettante necessità di mezzo onde ottenere il migliore intento proposto. Ciò fatto si sarebbe stabilito un criterio sicuro, ed un modulo autorevole onde tessere i dovuti paragoni e giudicare dei fatti pratici dei popoli e dei governi.

Non conveniva poi far uso di argomenti popolari di plausibile convenienza o tratti da volgari analogie, ma dovevansi impiegare leggi d'imperiosa necessità le quali racchiudessero una prepotente sanzione. Non conveniva nemmeno assumere il tuono e l' andamento dei pergami, ma usare modi che costringessero l' assenso dei leggitori.

Gli argomenti compresi nei tre libri componenti l' ultimo volume si trovano indicati nei respettivi capitoli. Sotto il libro primo si accennano i seguenti, cioè:

I. Massime generali per ben costruire qualsiasi governo derivate dai principj dell' ordine. — II. Delle costituzioni primitive essenzialmente imperfette. III. L'eguaglianza assoluta di fortune o di beni in una politica associazione è ella possibile? E quando pure il fosse, sarebbe ella all' umana specie vantaggiosa? — IV. Delle principali antiche costituzioni e prima di quella degli Egizj. — V. Della costituzione dei Persiani da Ciro in poi. VI. Considerazione

sopra la Persiana Monarchia. — VII. Del Governo dei Cartaginesi. — VIII. Della costituzione di Atene. — IX. Del Governo di Sparta, o della costituzione di Licurgo. — X. Delle leggi e delle instituzioni di Licurgo o dei costumi dei Lacedemoni. — XI. Considerazione sopra la legislazione di Licurgo. — XII. Del governo degli antichi Romani. — XIII. Cagioni della grandezza dell' Impero dei Romani. XIV. Della decadenza della Romana dominazione. XV. Della costituzione o del governo del popolo ebreo.

Nel libro secondo troviamo le seguenti rubriche dei respettivi capitoli, cioè:

I. Del Governo della Francia anteriore alla celebre rivoluzione. — II. Incidenza sopra il governo feudale singolarmente della Francia. III. Continuazione del capitolo primo. — IV. Continuazione dello stesso argomento. — V. La Francia era uno stato puramente monarchico. — VI. Della costituzione inglese. — VII. Dell' attuale costituzione d' Inghilterra. — VIII. Del governo veneto. — IX. Continuazione dello stesso argomento. — X. Dei governi federativi e particolarmente della costituzione dell' antico impero germanico.

Finalmente nel terzo libro troviamo segnato le rubriche dei capitoli come segue. 1.° Dei costumi e del carattere dei Selvaggi. — 2.° Dei costumi e del carattere dei barbari. — 3.° Continuazione dello stesso argomento. — 4.° Dei costumi e del carattere delle nazioni in intera civiltà costituite. — 5.° Delle cause fisiche che agiscono sugli uomini, ed hanno non lieve influenza sui costumi e sul carattere delle nazioni. — 6.° Dell' influenza delle cause morali sul carattere e sui costumi delle nazioni. — 7.° Del governo. — 8.° Della influenza della Religione sul carattere delle nazioni. — 9.° Della coltura di ogni maniera di cognizioni e di sapere. — 10.° Dell' influenza dei pregiudizj e della pubblica opinione sui caratteri e sui costumi nazionali ed individuali. — 11.° Di molti costumi ed usi delle nazioni. — 12.° Dell' influenza degli spettacoli sul carattere e sui costumi delle nazioni.

I limiti di quest' articolo non ci permettono di riferire

particolarmente le sentenze dell' autore sugli argomenti sovra annotati. Diremo soltanto in generale che dal complesso apparisce essersi egli proposto di discorrere delle costituzioni e delle leggi, quali furono e sono, e quali dovettero e debbono essere. Quanto al *fatto* volendone dar ragione, è per se manifesto che ciò far non si poteva se non col mezzo di quella civile filosofia la quale insegna in che consista e come proceda la vita degli Stati. Quanto poi alle *norme di ragione*, non solamente convien conoscere ciò che è buono in astratto, ma ciò che è fattibile ni concreto, consultando le leggi dell'umana natura posta in dati luoghi, e con date tradizioni. Chiunque si assume di fare un trattato sull' arte di conservar la salute, dee certamente ben conoscere la fisiologia ossia le leggi della vita considerata nelle successive età, in dati luoghi e con date circostanze.

Senza di questo corredo non si può che dissertare in astratto, ma non mai maturamente giudicare nè de' suoi motori nè della opportunità dei governi e delle leggi. Di questo corredo mancava appunto il Montesquieu e quindi egli manifestò più il suo spirito sulle leggi, che lo spirito delle leggi medesime. Per la qual cosa a lui rimase presso la susseguente età solo quel merito che dal commentario di Destutt Tracy lasciato gli venne e che andrà scemando ancora.

A tali angustie non sarebbe il Montesqueiu stato ridotto se avesse scritto il suo libro con fatti o ragioni dedotte dallo studio della vita degli stati; se avesse ben comprese le condizioni essenziali della vera politica: se avesse sentita la forza progressiva dei tempi dell'umano incivilimento; in breve se egli fosse stato bene istrutto nella civile filosofia. Ma questa a lui mancò; e però se l' opera *dello spirito delle leggi* può dall' una parte considerarsi come un pregevolissimo tentativo in cui brillano molti tratti particolari pieni d' accorgimento e soprattutto uno stile magico, essa dall' altra non servì propriamente che di stimolo a posteriori ricerche. L' esempio di Montesquieu essere dee di avviso a chi viene dopo di lui a non affron-

tare il suo tema senza il corredo di una consumata civile filosofia.

Di questa filosofia non ci venne fatto d' incontrare le somme deduzioni nell' opera del sig. Abate cavalier Professore. Come mai per esempio, se ne fosse stato istrutto, avrebb' egli potuto persino dimenticare il governo patriarcale, in cui alla patria potestà furono annessi tutti i supremi diritti, ed una potenza per lunga serie di secoli protratta, la quale a poco a poco si andò attenuando in proporzione che la civile potenza si andava rinforzando e diede origine ora sotto di un' aspetto, ed ora sotto di un altro a certe repubbliche ed a certe monarchie? — Noi crediamo debito nostro il prevenirne il sig. Professore onde egli possa in tempo provvedere all' uopo postochè ci preconizza imminete l' immenso lavoro al quale i tre tomi annunziati servono d' introduzione.

Un altro avviso crediamo pure necessario, e questo si è, che parlando dei governi e delle leggi di parecchi popoli situati in luoghi e tempi diversi, si debbono esporre le notizie loro con quell' ordine successivo e collegato col quale si verificarono. Lo stato susseguente ha sempre la sua ragione nell' antecedente, e perciò quando i fatti conoscere si vogliano filosoficamente non si possono sopprimere nè le respettive vicende, nè le successive forme giusta l' ordine col quale essi fatti avvennero.

Amando noi di considerare il libro del sig. Professore come una semplice proposta, non gl' imputeremo che egli parlando dell' Europa cui più importa di studiare abbia trasandate le più importanti notizie dei governi e delle leggi del medio evo, dal quale ereditammo tante cose e buone e tristi, e delle quali convenne e conviene tuttavia tener conto nelle riforme. Speriamo quindi che allorquando l' autore pubblicherà il suo lavoro verrà riempiuta una tanta lacuna.

Oltracciò esponendo la parte storica dei governi e delle leggi vedrà l' autore quanto necessario sia il riferire i testimonj e gli scritti che trattarono di proposito di questa storia. Ogni lettore dee potere essere giudice e giudice accertato; e niuno scrittore in cose di fatto da lui non vedute

ha dritto di essere creduto sulla parola . Passando poi ai maestri di questa scienza, noi confessiamo essere certamente stimabili i nomi qualche rara volta citati in questa Introduzione . Ma perchè mai l' autore non pensò egli che da cinquant' anni in qua si sono fatte altre più profonde ricerche storiche , che furono dissotterrati monumenti , e dimostrati principj i quali a tempo di Montesquieu , di Fergusson e di altri di pari età erano sconosciuti ?

Finalmente noi osiamo invitare il benemerito sig. Professore se alla scienza della legislazione da lui proposta convenga la forma di orazione da lui usata . Forsechè cogli enormi periodi, i quali fanno trasvolare l' attenzione onde cogliere il concetto complessivo del discorso, effettuare si può un' istruzione ragionata e sicura ? Tutti i grandi maestri di stile non concederanno certamente essere questo il modo acconcio nè alla materia , nè all' effetto che si dee produrre .

L' amore pel buon esito del grande disegno propostosi dal sig. Cavaliere ci rese coraggiosi ad esporre questi nostri avvertimenti, professandoci nel resto sinceri estimatori del suo discernimento e della sua dottrina .

DISCORSO

Sull' amore delle Donne considerato come motore precipuo della legislazione, letto nella Società letteraria di Piacenza nella sessione pubblica de' 23 giugno 1789 da Giandomenico Romagnosi *socio di essa* (*).

Un Paradosso suggerito dal cuore e accozzato dalla immaginazione di un uomo caldo di sociale entusiasmo, e di affettuosa piena l' anima traboccante verso di quella metà del genere umano nella quale la natura riunì i vezzi, e la debolezza (1): un Paradosso da tutti gli animati colori di una eloquenza laudatrice, e dalla fermezza di un trono decisivo accompagnato, atto ad abbagliare, ed a sedurre il giovane e sensibil leggitore, eziandio non volgare, ed a spremergli sospiri illegittimi di piacere: un Paradosso in fine, dal quale un pensatore elevato ed umano può, per contrapposte relazioni, ritrar profitto a pro delle morali e politiche dottrine, egli è a mio giudizio, o signori, il pensiero di uno de' più bei genj e celebri scrittori di questo secolo, di volere elevare l'amore delle donne fino al segno di formarne un *principal motore* della legislazione, a spingere alle più illustri ed utili azioni gl' individui di uno stato al felice vivere per leggi, ed amministrazione coordinato. Accoppiare infatti la maestà accigliata e reverenda delle leggi col sorriso di Venere, quale, umanamente parlando, più lusinghiera forma di governare degli uomini? Quale spettacolo atto maggiormente a penetrare ad un tempo di rispetto, ed a pungere di dilettevol desio, quanto

(*) Trento 1792. Per Giambattista Monanni Stamp. Vescovile con permissione.

(1) Il avoit deux passions qui pouvoient deranger le Financier le plus opulent, l' amour des femmes et l'envie de faire du bien.

Preface ou Essai sur la vie et les ouvrages de M. Helvetius:

lo scorgere da una parte un legislatore sul trono dettante gli oracoli, d' onde pendono le sorti de' cittadini, e dall' altra l' unifica natura nel santuario suo, intenta a riparare i danni di morte, dintornare la docile materia in figura di leggiadra donna, e destinarla quindi, e porgerla qual premio alla sociale virtù? Ma queste fantasie sono forse nel sistema di una raffinata civiltà e presso grandi nazioni praticabili, o non piuttosto da ascriversi nel novero de' vani progetti, e delle ardite ed amabili chimere?

Mio disegno è appunto nell'odierno ragionamento su di questo progetto intrattenervi, ed al lume di ben ponderato esame dimostrarvi (per quanto la fievolezza del dir mio, e la brevità del tempo me lo permetteranno) in primo luogo la di lui inconciliabile indole colla forma de' costumi, e dei governi nostri. In secondo luogo ch' egli leggesi d'ogni argomento dimostrante totalmente sfornito, e per ultimo, che egli racchiude, ardisco fin dire, un' incompatibilità positiva in ogni sistema di politico governamento, la quale ultima parte siccome riesce a me impossibile a trattare entro un breve giro di tempo, così, se non per cenni verrà in fine da me indicata.

Se taluno delle più dilicate convenienze fino discernitore e scrupoloso amico non trovasse dicevole, che un uomo a me simile di annosa fermezza e di autorevole sperienza sfornito erigersi ardisca trattatore dell' amorosa passione, e contro di lei vibri morali e politici decreti, egli più addentro pensi, e vedrà che anzi tali difetti in me volger debbano a maggiore trionfo della verità; imperocchè quanto più il cor mio stimar debbasi sgombro dalla virtuosa bile dell' adulta austerità, quanto più presumerlo si deve pronto alle convulsioni della tenerezza, tanto più le sentenze di proscrizione da me pronunciate contro dell'amore accogliere debbonsi quali testimonianze irrefragabili da me rese al vero, forse mio malgrado; e scernere dovrassi nella sconfitta delle obbiezioni, fors' anche quella della segreta mia sensibilità.

Non ignoro però, anzi mi è forza confessare la difficoltà del mio assunto, e additare da lungi gli scogli celebri per i

moltiplici naufragj di coloro, che lo trattarono. Due classi di spiriti disapproveranno mai sempre ogni sensata, e solida idea, che taluno recar possa sull' amore. I primi sono gli spiriti frivoli, o dissoluti, il criterio de' quali reso ludibrio de' capricci di una sregolata fantasia, e schiavo di una moda arbitraria, aspergono di ridicolo ogni pensiero che oltrepassi la corta sfera de' loro folli immaginamenti. I secondi sono quei tetri e duri uomini, virtuosi per altro nel fondo delle loro intenzioni, i quali delle loro immaginarie perfezioni invasati, ritrovano licenzioso qualunque sentimento, sul quale stese non veggono le nere tinte del fosco loro umore. Questi scossi e scandalizzati da alcuni inconvenienti delle passioni umane, le vorrebbero dal cuore sbandite, simili a colui, che spaventato da' mali cagionati dalla caduta de' corpi augurasse, che in natura fosse spenta la gravità, e l' Universo tutto al suo fine piombasse infranto. I primi altro non meritano che il compatimento umiliante da ogni illuminato uom professato per quegli umani insetti, i quali aggirandosi mai sempre irrequieti entro il vortice delle opinioni, non sanno giammai stabilmente posarsi su di una verità. A' secondi si può tranquillamente perdonare senza seguirgli, affine di usare indulgenza alla bontà delle loro intenzioni.

Buon per me però, che fra il novero degli ascoltatori coltissimi che mi seggono a fronte (al giudizio de' quali mi sottopongo) non ne debbo nè dell' una, nè dell' altra specie temere. Troppo avveduti eglino giustificheranno eziandio la scelta del mio argomento, poichè eglino ben veggono, che se le passioni decidono del quieto o turbato nostro vivere; se la natura ed energia loro determinano le politiche leggi, e decidono de' mezzi di eseguirle in società, non avvi oggetto più importante pel filosofo, pel legislatore, e per ogni uomo in fine che al ben vivere aspiri, quanto la cognizione dell' indole, degli effetti e della sfera d' influenza della passione più attiva, ed universale.

I.

Dissi in primo luogo, che il divisamento proposto è inconciliabile colla forma de' costumi e de' governi nostri. Ciò è tanto chiaro, che non sembrami nemmeno prezzo dell' opera arrestarmi a dimostrarlo. Chi non sa infatti, che la religione nostra soprannaturale su di questo oggetto non ci presenta che un sistema di riserbo il più severo? Ella inceppa il nascimento ed i progressi dell' amore entro i confini di una indissolubile monogamia. Fuori di lei tutto è delitto; e gli anatemi religiosi stanno ad ogni intorno terribilmente sospesi per minacciare non solo gli atti, ma persino i reconditi desiderj de' figli della natura, i quali nel segreto del loro cuore osassero sospirare per la beltà: che più? Il lume stesso delle tede nuziali viene reso smorto, ed offuscato dal contrapposto splendor celeste onde le idee nostre religiose cingono il sovrumano verginal celibato, ammirato per ogni dove quale il più eccellente, ed il più accetto all' Essere Supremo. Pieno di sacra riverenza verso sì misteriose sanzioni, mi crederei un politico non timorato, se rammentassi tutte le cure, tutte le declamazioni dei filosofi e dei legislatori di Palestina, di Sparta, d' Atene e del restante della Grecia, dei Germani antichi, e di Roma pagana per fomentare, ed agevolare le spinte alla popolazione. Non senza un fremito di scandalo ardirei recare in paragone il dogma della religione de' maghi di Persia, assicurante, che l' azione più grata alla Divinità era di fare un figlio, di coltivare un campo, e di piantare un arbore, dogma appoggiato forse agli insegnamenti del Zend-a-Vesta epilogati nel Sader. « Prendi, egli dice, una moglie nella tua gioventù: questo mondo non è che un passaggio, bisogna che il tuo figlio ti segua, e la catena degli Esseri non sia interrotta ». A tutto questo se aggiungansi i sopravvenuti nostri regolamenti di militare e di ecclesiastica disciplina, da' quali il sacerdote astretto viene al celibato, ed al guerriero malagevolissimo rendesi il matrimonio per omettere una folla d' usi, d' opi-

nioni, e di leggi civili tutte confluenti allo stesso punto, tutto dà a divedere coll' evidenza maggiore, che il progetto del mentovato filosofo, non si potrebbe fra di noi proporre, nemmeno quale problema, senza la taccia di novator politico e di pie orecchie offensore e profano.

II.

Più oltre per tanto non occupandomi delle opinioni, e leggi nostre riguardanti questo oggetto, più acconcio a me fia entrare a discutere gli argomenti e a valutare tutte le prove sulle quali il sig. Elvezio poggia la sua opinione. Affine però di farvi voi stessi giudici di lei e di risparmiarmi in seguito una ripetizione di passi autorizzanti la genuina esposizione degli obbietti, io stimo necessario di recarla in mezzo colle di lui parole istesse. Discaro, io mi avviso, non vi riescirà quest' ufficio, sì perchè per voi stessi vedrete tutto il tessuto del discorso dell' autore, e sì perchè avrete un saggio della sua maniera di presentare i suoi pensamenti.

Ma prima di maggiormente inoltrarmi nella controversia, permettete, o Signori, al cuor mio uno sfogo che la tenuità mia e la celebrità di Elvezio esigono. Io non so ben dirvi quanto m' incresca il dover censurare, e combattere un uomo celebre in tutta l' Europa, stimato ed amato da ogni imparziale leggitore, e che fu di costumi indulgente e benefico, di maniere dolcissimo ed affettuoso, d'ingegno per lo più vasto ed utile, i di cui sentimenti respirano la più tenera benevolenza ed umanità, e lo stile ha la maestosa bellezza di una amenissima e robusta primavera. Quanto amerei invece di sempre poterlo seguire, ed ammirare! Ma i sagri inviolabili diritti del vero, e l' importanza del subbietto sul quale l' errore si versa, mi inducono a fare violenza all' amoroso rispetto che sento per lui, e ad armarmi di censura. Odioso ma necessario magistero pell' uomo fallibile a rivendicare i diritti della ragione e della virtù dalle sconoscenze e dai torti dell' ignoranza e delle passioni. Guai però a quei meschini o perfidi

controversisti, i quali invece di prendere di mira i reali pensamenti degli scrittori, si occupano solo nel bersagliare un mutilato ed informe frammento, o con maliziosi ravvolgimenti tramutarne il senso, avvisandosi con tale superchieria di umiliare i loro avversarj, e di imporre a' leggitori. A costoro non debbonsi che le ire, e le proscrizioni dello zelo vendicatore della realtà delle cose e del merito e quella indignazione sprezzante, che sola esser può la ricompensa della invidiosa loro mala fede, e della miserabile e prosuntuosa loro limitazione.

Senza dissimulare pertanto la forza della tesi riprovata, e senza asconderne la derivazione genuina di que' principj su de' quali all' illustre filosofo piacque di appoggiarla, egli è manifesto, che a tal segno fu egli guidato da un sistema, il quale della passione la più materiale, vale a dire del piacere delle fisiche sensazioni, forma la fondamentale cagione ed il principio di tutte le altre. È mestieri confessarlo: egli somministra all' imparziale lettore un esempio di deviamenti, a' quali la manìa delle ipotesi può le menti nostre trascinare. Codesto autore rassomiglia a quei fisici, i quali occupati ad istudiare le proprietà della calamita e de' corpi elettrici, ne hanno la fantasia ripiena tanto, che tutto il sistema di natura spiegano mercè il magnetismo e la elettricità, sforzando in tal maniera tanti e sì svariati fenomeni a ripiegarsi, ed a sottomettersi ad un solo. Colpito dalla estensione della fisica sensibilità, egli obblia tutte le altre parti del morale istinto, o almeno delle modificazioni più elevate, e provocate, se m' è permesso dire così, dalla fisica sensibilità, a segno di voler derivare, o far dipendere l' ambizione e l' avarizia dal piacere dei fisici godimenti presi nel senso il più *concreto*, nel tempo che queste passioni di loro si privano. Quindi l' amore, che di questa sensibilità va mescolato, e partecipante cotanto, doveva avere molta parte nell' ipotesi di quell' autore. Egli quindi ci dipinse questa passione come una sorgente di talenti, una cagione precipua delle belle azioni, e guari non manca ch' egli non l' eriga alla sacra dignità di virtù.

Alla confermazione genuina del fin qui esposto, ecco

le di lui parole istesse : « E perchè mai i Cretesi, i Beozj, e generalmente tutti i popoli più dediti all' *amore*, sono stati i più *coraggiosi ?* Perchè in quei paesi le donne non accordavano i loro favori che ai più valenti, e perchè i piaceri dell' amore, come riflettono Plutarco e Platone, sono i più proprj ad elevare l' animo dei popoli, e sono la più degna ricompensa degli eroi e degli uomini virtuosi ».

« Forse indotto da questo motivo il Senato Romano, vile adulatore di Cesare, volle, al riferire di alcuni storici, accordargli il diritto di godimento su tutte le dame romane; e questo era altresì quello, che a tenore de' greci costumi faceva dire Platone, che la più bella persona doveva nel sortire dalla battaglia, essere la ricompensa del più valoroso : progetto del quale Epaminonda medesimo aveva avuta qualche idea, conciosiachè nella battaglia di Leuttra, egli collocò l' amante a fianco della sua bella, pratica ch' egli riguardò mai sempre affatto acconcia ad assicurare successi militari. Qual potere infatti non hanno sopra di noi i piaceri dei sensi? Del battaglion sacro de' Tebani ne formarono un battaglione invincibile; eglino inspiravano agli antichi popoli il più gran coraggio, allorchè i vincitori fra loro dividevansi le ricchezze, e le donne de' vinti; infine eglino formarono il carattere di que' Sanniti virtuosi, presso de' quali la beltà maggiore era il premio della maggiore virtù ».

« Affine di assicurarci di questa verità, mercè un più circostanziato esercizio, si esamini con quali mezzi il famoso Licurgo apportò ne' cuori de' suoi concittadini l' entusiasmo, e dirò così, la febbre della virtù, e si vedrà che se verun popolo non sorpassò i Lacedemoni in coraggio, ciò avvenne, perchè non fuvvi popolo veruno che onorasse maggiormente la virtù e meglio sapesse ricompensare il valore. E qui si rammentino quelle solenni feste nelle quali, a norma delle leggi di Licurgo, le belle e giovani Spartane per metà sol vestite, danzando avanzavansi in mezzo all' assemblea del popolo; là era che in presenza di tutta la nazione, elleno insultavano con satirici modi coloro che nella guerra avevano manifestata qualche debo-

lezza, e ad un tempo stesso celebravano colle loro canzoni i giovani guerrieri che eransi segnalati con qualche strepitosa impresa. Ora chi può dubitare che il vile reso bersaglio avanti a tutto un popolo delle amare derisioni di quelle fanciulle, in preda a' tormenti della vergogna, e della confusione, non dovesse essere divorato dal più crudele pentimento? Qual trionfo all' opposto pel giovane eroe che riceveva la palma della gloria dalle mani della beltà, che leggeva la stima sulla fronte de' vecchi, l'amore negli occhi delle donzelle, e la sicurezza di quei favori, la sola speranza de' quali è anch' essa un piacere! Può egli dubitarsi che allora cotesto giovane guerriero non fosse ebbro di virtù? Perciò gli Spartani, sempre impazienti di combattere precipitavansi con furore sulle nemiche squadre, e ad ogni intorno cinti dalla morte, altra cosa non ravvisavano che la gloria. Tutto in quella legislazione concorreva a trasformare gli uomini in altrettanti eroi. Ma per istabilirla in tale guisa era mestieri che Licurgo, convinto che il piacere sia l' unico ed universal motore degli uomini, sentito avesse che le donne, le quali in ogni altro paese simili ai fiori di un bel giardino, fatte non sembravano che per essere ornamento alla terra e piacere degli occhi, potevano a più nobile uso essere impiegate: che questo sesso presso quasi tutti i popoli del mondo avvilito e degradato, poteva entrare in comunione di gloria cogli uomini, dividere con essi gli allori che loro cogliere faceva, e divenire in fine una delle più *possenti molle* della legislazione. »

« In effetto se il piacere d' amore è negli uomini di tutti il più vivace, qual germe fecondo di coraggio sta chiuso in lui, e quale ardore per la virtù non può egli dal desio delle donne essere ispirato? »

« Chiunque su di questo argomento intraprenderà attento esame, sentirà che se l'assemblea degli Spartani fosse stata vieppiù numerosa, se il vile vi fosse stato coperto dell' ignominia maggiore, e fosse stato fattibile di palesare rispetto ed omaggio più grandi al valore, Sparta avrebbe spinto ancor più lungi l' entusiasmo della virtù. »

« Supponiamo per provarlo, che penetrando se m' è

permesso il dirlo, più innanzi nelle vedute della natura; immaginato si fosse che la medesima ornando le donne belle di tanti vezzi, ed annettendo il più gran piacere al godimento loro, la natura dico ne avesse voluto fare la ricompensa della più sublime virtù; e supponiamo altresì che all'esempio di quelle vergini dell'antichità consacrate a Iside, od a Vesta, le Spartane più belle fossero state consecrate al merito, che presentate all' assemblea, senza ingombro veruno che togliesse la vista della ben modellata loro struttura, e dei corretti dintorni, fossero state rapite dai guerrieri, come premio del loro coraggio, e quei giovani eroi avessero nel momento stesso provata la duplice ebrietà dell' amore, e della gloria; comunque bizzarra, e comunque da' costumi nostri rimota fosse una tale legislazione, egli è certo, che ella avrebbe resi i Lacedemoni più valenti e virtuosi ancora: conciosiachè la forza della virtù è sempre proporzionata ai gradi del piacere che a lei viene quale ricompensa assegnato ».

« Io osserverò a questo proposito, che una istruzione in apparenza tanto bizzarra, è in uso nel regno di Bisnagar, del quale Narsinga è la capitale. Per far sorgere maggiore il coraggio de' suoi guerrieri, il re di quell' impero, al riferire dei viaggiatori, compra, alimenta, e adorna nella foggia la più galante e magnifica alcune donne vezzose destinate unicamente a' piaceri di que' guerrieri, i quali segnalati si sono per qualche alta impresa. Mercè di un tal uso egli inspira a' sudditi suoi il maggior coraggio, ed attrae alla sua corte tutti i guerrieri de' vicini popoli, che lusingati dalla speranza di godere de' favori di quelle belle donne, abbandonano i loro paesi, e stabilisconsi a Narsinga, ove alimentansi sol della carne di leone e delle tigri, e del sangue di quegli animali fanno la loro unica bevanda ».

« Egli risulta dagli esempj sopra riferiti, che le pene ed i piaceri de' sensi possono ispirarci ogni guisa di passioni, di sentimenti, e di virtù; ed egli è perciò che senza ricorrere a' secoli, e paesi remoti io citerò per ultima prova di questa verità que' secoli di cavalleria, ne' quali

le donne ad un tempo stesso addottrinavano i novizj cavalieri nell' arte di amore e nel catechismo ».

« Se in que' tempi, come riflette il Machiavello, ed allorquando i Francesi discesero in Italia parvero sì coraggiosi e terribili alla posterità dei Romani, ciò fu perchè eglino erano animati dal valor più grande. E come mai essere nol potevano? Le donne, aggiunge cotesto storico, non accordavano i loro favori fuorchè a quelli di loro che erano i più valorosi. Le prove che elleno esigevano per giudicare del merito di un amante, e della tenerezza di lui, erano di fare prigionieri alla guerra, di tentare una scalata e di togliere un posto agli inimici: esse amavano piuttosto veder perire il loro amante di quello che vederlo fuggire. Un cavaliere era allora tenuto a combattere per sostenere la beltà della sua dama, e l'eccesso della propria tenerezza. Le spedizioni de' cavalieri formavano perpetuamente il soggetto delle conversazioni e de' romanzi. Da per tutto la galanteria veniva raccomandata. I poeti volevano che in mezzo de' combattimenti e de' perigli un cavaliere avesse sempre presente alla sua fantasia l' effige della sua dama. Ne' tornei prima di suonare il segno della carica eglino volevano che avesse gli occhi intenti nella sua amante, come lo comprova questa ballata:

« Servi d' amor mirate dolcemente
« I palchi: ivi di Cielo angeli accolti,
« Giostrerete allor forti, e lietamente,
« E carezze ed onori avrete molti (1).

Ogni cosa allora predicava l' amore: e qual motore più possente per dare impulso alle anime? Il camminare, gli sguardi ed i minimi gesti della beltà non formano eglino l' incanto, e l' ebrietà de' sensi? Le donne non possono

(1) Servants d' amour; regardez doucement
Aux eschaffauds. Anges de Paradis.
Lors joustrerez fort, et joyeusement,
Et vous serez honores, et cheris.

forse a lor talento creare certe anime e corpi negli imbecilli, e nei deboli? La Fenicia non ha forse sotto il nome di Venere e di Astarte eretti molti altari alla beltà? . . ».

« La conclusione generale di quello che ho detto sull'origine delle passioni ella è, che i dolori ed i piaceri dei sensi fanno operare e pensare gli uomini, e sono i soli principj di forza e di attività motori del mondo morale (1) . »

Egli soggiunge altrove ragionando del governo francese, la forma del quale è applicabile a molti altri de' giorni nostri, i seguenti termini — la via dell'ambizione attesa la forma del nostro governo è chiusa alla maggior parte dei cittadini, onde loro non rimane (si noti bene) onde loro non rimane che quella del piacere. Fra i piaceri quello dell'amore è senza dubbio il più vivace . . . senza dubbio l'uomo s'innalzerebbe alle più grandi imprese, se egli avesse l'amore per precettore, e che la mano della beltà spargesse entro le nostre anime i germi dello spirito e della virtù.

In tal guisa, o signori, il filosofo francese promove, ed argomentasi di provare il suo pensamento. Ma se al fervido immaginare di cotesto scrittore passionato contrappongasi il ponderato esame della pacata argomentatrice ragione, quante osservazioni non sorgono ad affievolire e ad annullare il di lui politico amoroso sogno! Invano gli ornamenti della voluttà, ed i sofismi di una affascinata ragione sorgono ad assiepare, dirò così, ed ascondere l'assurdo entro le più folte ombre. La immutabile vittoriosa verità avanzantesi con fermezza entro l'incantato santuario del preteso idolo, ne sfronda, e sbandisce da ogni parte le profane decorazioni, e per virtù possente di disinganno, dissipando il prestigio, ne mostra al chiaro giorno la miseria e le ruine.

Ed a ciò esperimentare, io osservo in primo luogo che egli non reca a favore dell'opinione sua argomento veruno, il quale appellar si possa col nome di vera prova. Non

(1) De l'Esprit disc. 3 cap. 15.

generali teoriche dottrine, com' era di dovere, promovendo una generale politica opinione e un principio, il quale deve essere per ciò stesso superiore alle vicende, ed alle eccezioni di particolari avvenimenti. Queste dottrine fondate sulle naturali leggi dell' amore, mostrar dovrebbero come questo sentimento retto e modificato dal legislatore, servir possa al divisato fine della pubblica prosperità e del nazionale potere, e in lui si riscontrino i tre evidenti attributi essenziali a qualunque precipuo motore di politico, io voglio dire l' *universalità*, la *costanza*, e la *flessibilità* alle circostanze ed agli atti sociali. Qui manca l' analisi accurata di speciali politiche azioni e governi, la quale escludendo tutte le altre circostanti combinazioni, alle quali i fatti, o in tutto, o in parte attribuir si potessero, ne fissi esclusivamente l' origine dell' amore; ma invece con un' estrema fiducia, e direi quasi indolenza sicura, egli getta avanti al suo lettore un gruppo di pochi concreti fatti, come se non cadesse questione sulla forza loro di dimostrare. Ma come egli è mai possibile in mezzo alle sempre recondite complicatissime, e sfuggevoli sorgenti de' politici fenomeni tanta trascuranza usare, e tanta fiducia? E non è forse indubitabil cosa, che il carattere, le passioni, e gli atti di un popolo sono (per servirmi di una matematica espressione) in ragion composta del clima, del governo, della religione, della posizione accidentale, dell' educazione, delle vicende, del giro de' secoli, e di parecchie altre circostanze? E come egli dunque ci assicurerà l' autore francese, che l' amore accagionar debbasi dei fatti da lui attribuitigli?

Ma qui non si arresta, anzi più oltre l' opposizion mia si avanza. Dico positivamente, che di quel coraggio celebrato in generale ne' Beozj (poichè del fatto di Leuttra dirò in appresso) negli Spartani, e negli altri antichi popoli greci, non l' amore ma la passione della gloria unita alla libertà ne furono le vere cagioni. Non v' ha conoscitore veruno del cuore umano, e specialmente di morale politica, che ignori, la libertà del governo essere il fondamento delle grandi azioni, e de' progressi d' ogni scienza ed arte.

Conciosiachè scuotendo ad ogni intorno gli aggravanti e deprimenti pesi, dirò così, del timore, non delle leggi, ma del dispotico potere, e comunicando alle anime quel nobile ardire e quel maschio vigore che le rende atte alle più sublimi imprese, ricevono allora dalla passione della gloria la più gagliarda spinta, e la mossa la più vittoriosa. Per l'altra parte ammessa questa medesima libertà, per naturale conseguenza ne risulta, che il popolo il quale ne gode, può a modo suo e senza tema abbandonarsi a' piaceri dell' amore; la qual cosa vera essendo, ragionare alla foggia del pensator francese sarebbe un avvolgere confusamente in uno le cagioni e gli effetti, ed assumere gli effetti invece delle medesime cagioni. Questo è appunto quello che fra' Greci avvenne e che vienci con aperta prova dimostrato dall' epoca che seguì dappresso la guerra del Peloponneso, la quale dagli storici e dai politici segnata viene come fatale alla greca libertà. E perchè se egli era l'amore uno de' possenti principj, il quale rendeva gli accennati fra' Greci virtuosi e coraggiosi, se egli era un possente animatore stimolo, non operò in guisa da non concedere, che quei popoli i quali egli pria animò, degenerassero in siffatto modo, e così tutto ad un tratto dalla primiera politica virtù? La costituzione che premiavali coll' amore giusta la supposizione avversaria, sussisteva pur tuttavia? L' introduzione delle ricchezze nelle repubbliche povere, sembrava anzi favorirlo, che scemarne le attrattive: e perchè, solo ripeto, tuttavia esistente non produsse gli antichi effetti?

Forse dirà ch'egli era bensì l'amore, *ma non da se*, ed invece collegato colla libertà, e colla passione della gloria che sublimava le civili e guerriere virtù di que' popoli?

Ma ponendo mente alle altre cagioni circostanti, l'azione cospirante delle quali mi viene con questa opposizione accordata e le quali da se sole produr potevano quegli effetti, come videsi nei Romani, come riescirà egli a dimostrarci, che l' amore delle donne vi aveva egli medesimo gran parte? Si noti bene, ora è intenzion mia di far sentire che il celebre scrittore *non prova* il suo assunto. Ad altre

circostanze mi riserbo di provare che egli promove un falso sistema. Affine di riescire nel divisamento suo, l' una delle due cose dimostrar doveva, cioè, o che poste le date circostanze di que' governi non si potevano ottenere le tàli azioni virtuose, se non mercè anche l'amore, e ciò eseguir dovevasi con un metodo di *esclusione*, o invece con risaltante accuratezza doveva far ispiccare che le azioni medesime recavano seco un' impronta ed una derivazione talmente immediata da quella passione, che era forza di quegli effetti anch' essa accagionare; altrimenti se vogliamo ne' rispettivi casi o dall' una, o dall' altra di queste cose prescindere, noi distruggiamo ogni fondamento di connessione e di contrassegno, onde conoscere le cagioni e gli effetti, e gli uni alle altre attribuire. Ora ha egli o l'uno o l'altro metodo praticato? Nulla di tutto questo; e perciò la di lui opinione per un essenziale mancamento di prove giace senza forza di persuasione.

Ma esaminando partitamente quello che il lodato filosofo ci reca e de' Tebani, e de' Lacedemoni, quanto quell' aura, dirò così, di probabilità, ch' egli aveva tentato di sollevare, viene affievolita, o dirò meglio, dissipata? Chi in fatti oserebbe affermare che ne' governi nostri la passione d' amore venga dalle leggi quale impulsiva cagione impiegata? Eppure se in una battaglia si collocasse a fianco del costumato guerriero, non dico l' amante ma la moglie ed anco la madre, quanto la difesa di sì care vite non moverebbe i combattenti a più grandi sforzi di valore! Eppure questa è la circostanza della battaglia di Leuttra, nella quale il sig. Elvezio fa più di forza, questo il precipuo fatto ch' egli reca de' Tebani, fatto singolare, fatto staccato, fatto per conseguenza equivoco ad avvalorare la generale idea dell' amore considerato come motor precipuo di una legislazione. E qui ragionando de' Beozj, non è affatto fuor di proposito osservare, che rammentare Epaminonda, dopo quello che Diodoro Siculo ci lasciò scritto di lui, non era per avventura del tutto acconcio alle mire dello zelo amoroso del sig. Elvezio. Nel mentre che Epaminonda generale de' Tebani (dice quello storico) ferito

da un colpo mortale, era per morire, gli si fa innanzi Pelopida, e dice, — Amico tu mori così senza figli. No, rispose Epaminonda, ne lascio due: la vittoria di Leuttra e quella di Mantinea sono i due figli ch' io lascio alla patria — (1). Felice età, fortunata repubblica (qui esclama il cavalier Filangieri) dove la riproduzione è il primo dovere, e dove un uomo che muore senza figli, ha bisogno di due vittorie per lavare questa macchia (2)!

Ma ritornando all' ufizio mio polemico, quanto poi meno scorgesi l' autore che oppugno riescire a provarci la possibilità d' impiegare l'amore con utile ed universale effetto ne' governi, coll' addurci l' esempio di Sparta! Le istituzioni di Licurgo, se ben addentro vengano esaminate, sembravano fatte piuttosto per rintuzzare, anzichè per isvegliare il gusto de' fisici godimenti. Dipingerci i Lacedemoni voluttuosi, e come abbandonati alla mollezza? Qual visione! E quale benchè mediocre erudito ignora la scabra fierezza, la intensa povertà, l' ardor sommo per la gloria, l'entusiastico amor della patria di quel maraviglioso popolo; eroismo giunto fino al segno di guidare al tempio coronata di fiori ed in aria di esultazione la madre che aveva perduto il figlio alla battaglia, e di far desolare disperata quella che lo vedeva ritornare non vincitore, ma salvo fra le sue braccia. Licurgo in fatti conosceva sì bene la rigida durezza onde le di lui leggi informavano quel popolo, che egli usò di più singolari e sollecitanti mezzi per guidarlo al matrimonio.

E qui appunto, ove della strana e maravigliosa costituzione di Sparta si fa parola, mi si conceda di osservare, che egli pare inopportuno recarla in mezzo a motivo appunto di tale di lei singolarità. Sparta era costituita per essere guerriera, e quindi non per essere esempio *universale*, ed ottimo di legislazione. Sparta (come dissi altra volta ragionando a voi o socj prestantissimi) riguarderassi bensì da chi retto giudica, come fenomeno ammirabile e

(1) Diod. Sicul. Lib. 15, C. 87.
(2) Scienza della Legislazione Lib. 2, Cap. I.

straordinario del mondo morale, ma non mai come modello da imitarsi per intero dal politico savio ed avveduto: conciossiachè volendo egli gli uomini per quanto è possibile universalmente e perennemente felici, tenta gittare le basi del governo suo sulle fondamentali e costanti leggi della natura umana e de' bisogni di lei, e non di appuntellare con isforzo gli uomini, come fece Licurgo, su i più sublimi gradi dell' eroismo .

Non credo essere necessario a quest'effetto di far parola del governo tebano , e molto meno de' secoli della cavalleria , i quali a bello studio sotto silenzio ho sempre trasandati ; imperocchè in quanto a Tebe , quella di lei mal ferma costituzione di governo, onde soventi volte pel corso di parecchi anni vivea senza i suoi Beotarchi, ed in una specie di legale anarchia , mi dispensa da ragionarne come di un governo esemplare . Per quello poi che riguarda i fatti della cavalleria , non è egli vergogna recarli in esempio ad un politico , come l' autore francese , il quale studia di formare l' ottimo e ben collegato sistema di leggi , fondandolo nell' armonia de' privati interessi , e dandogli per iscopo la maggior somma possibile delle particolari felicità ? E chi è forestiere cotanto nella storia da ignorare che le barbare stranezze di que' secoli di ferro , e che i discendenti dalla società di Wickingar , ci offrono piuttosto una folla di effetti svantaggiosi al politico bene , e tali da recarci in orrore ogni amoroso fanatismo ?

Tutto questo però è ancor poco ; voglio essere coll' autor celebre liberale , e concedergli per un momento che i tratti di antica storia da lui allegati provino veramente che le gesta rammemorate riconoscer debbono la derivazione loro dall' amore. Ora ciò supponendo a quali politiche virtù ce lo avrebbe egli dimostrato acconcio , ed efficace ? Si verificherebbe egli il generale assunto che questa passione possa essere come un precipuo, e generale mobile nel buon governo adoperata ? Se a me fosse concesso di giovarmi delle fantasie di poetica immaginativa , e del magistero dell' arte pittoresca , io rappresenterei tutto quello che dall' illustre scrittore è stato detto sull' amore mercè uno spa-

zioso quadro, entro il quale si vedesse un ampio deserto di aspetto squallido e muto, sottoposto ad un aere rischiarato soltanto da un barlume di colore fra il livido, ed il rosseggiante. Nel mezzo della tela affollerei tutti que' funesti eroi, e guerrieri ardenti, ammirati perchè seppero nuocere con arte, ed uccidere con metodico furore spiranti dallo sguardo la dura asprezza e la cruda indole omicida del ferro entro il quale si veggono chiusi. Nello spazio poi, che alla sinistra stendesi de' risguardanti, e dietro alle spalle degli armati, collocherei vari confusi ammassi di estinti, e mutilati corpi stesi sul suolo, e quali di essi mordendo la terra insanguinata, quali colla faccia al ciel rivolta brutta di polvere e di sangue, e stretto tuttavia il ferro, sembrassero dallo spento sguardo spirare la vendetta, e quali finalmente alla rinfusa avvolti, tronchi, ed ammassati, al discosto lume delle fiamme avvampanti le città, ed i villaggi, presentassero tutte le ire della guerra, e i trionfi della morte. Qua e là fra gli interposti vacui intervalli situerei i Genj delle arti, delle scienze, e della politica, quali sedenti su i frantumi de' ruinati monumenti e delle carte lacere, e chi di essi con ambe le mani coprendosi per cordoglio il volto, e chi lacerandosi il crine, e quali per dolor muto al suol prostesi, o la fronte poggiando sui venerati avanzi esprimessero sotto tutte le guise il lutto e la disperazione. A destra del quadro situerei l' umanità fuggente, e colle mani alzate al cielo, che pallida in volto, irte le chiome, dolente e spaventato lo sguardo, con precipitoso corso si allontanasse dallo stuolo guerriero che contro di lei si avanza. Ma soprattutto nella parte più sublime della tela, io vorrei fra bizzarri, e tempestosi volumi di nuvole sospeso l' amore, il quale d' iraconda compiacenza animato il sembiante, colla spada alla mano, comandasse ai demonj del terrore, e della desolazione, i quali più sotto di lui, e sovra il capo dei guerrieri volteggiassero su negre piume e sanguigne l' uno foriero e l' altro seguace della turba devastatrice. Quale strana ed inaudita maniera, sento esclamare, di esprimere e di simboleggiare l' amore, o a dir meglio, quale assurda ferocia, e impero

micidiale attribuito a quel Nume che presiede alla riproduzione de' viventi, ed alle attrattive della colleganza! Non è mestieri che io giustifichi, che adunando i fatti e le circostanze addotte dal filosofo francese risulta, essere stato così da lui medesimo atteggiato nell'intero, ed unico tratto ove di lui espressamente egli ragiona, ed il quale io mi recai a dovere di recitarvi. Voi udiste che egli non ce lo dipinge che fra le armi Cretesi, Tebane, Spartane, Sannite, Indiane, e della cavalleria de' secoli barbari, e nulla più, facendoci in certa guisa presentire, che il legislatore non possa giovarsi delle di lui punture, se non per istimolare il caldo fianco del giovine soldato o alla difesa della patria o al nazionale latrocinio, appellato volgarmente col nome di conquista.

Ma egli è forse il soldato la sola persona che utili e grandi cose eseguir possa per la patria, e il quale contemplato esser debba unicamente nelle provide disposizioni del legislatore? Lo stato di guerra è forse quello, che precipuamente formar debba la nazionale occupazione e felicità? O non piuttosto lo scopo dell'ottimo sistema legislativo essendo di procurare la massima, e perenne pacifica proprietà, riguardar devesi il mestiere di trucidarsi come uno di quei mali, i quali è forza di subire per difendere il deposito della nazional felicità, e della sociale esistenza dalle violenze, e dall'urto delle altrui passioni? Ora se il tranquillo e sereno godimento de' beni dell'ordine civile è il vero fine inteso dalle leggi d'ogni buon governo, e se a confessione dell'Elvezio stesso, tutto quello che con estensione e forza può interessare tutto il pubblico, si riduce al *commercio*, alla *politica*, alla *guerra*, alla *legislazione*, alle *scienze*, alle *arti* (1), oltre la quale enumerazione, niun'altra cosa veramente importante per una nazione può rinvenirsi, con quale impulso animerà egli coloro, che la loro vita consacrano in tali affari, onde piena di vigilanza e di attività quieta, fiorente ed illustre assai rendono la nazione? Come premierà egli i fatti di tutti cotesti, che io

(1) Esprit, disc. 2, cap. 8.

appello con Tullio, eroi della pace? Forse coll' amore? Fingiamo che tutto ciò si tenti, ed osserviamo se per verità lo si possa ad effetto ridurre.

A questo passo sento arrestarmi da una osservazione di fatto, piuttosto che da una obbiezione, la quale in verità nonè del filosofo francese, ma di parecchi altri scrittori, e quanto comune altrettanto adottata. Abbenchè essa non affronti direttamente la tesi mia, pure potendo indurre una certa contraria prevenzione, e dirò così, fondamento d' avversario argomentare, io stimo acconcio recarla in mezzo, ed opporvi le mie riflessioni. Gli uomini più celebri, dicesi, nelle scienze, nelle arti, nella politica, e nella guerrra arsero assai del fuoco amoroso. E quale conseguenza, io rispondo, si vorrebbe dedurre, se alcuni saggi nol furono sempre in tutto, per servirmi dell'espressione di un antico filosofo? Forse che altro non vi mancava, che di guidare questa forza di già esistente, per produrre grandi effetti? Io dico alcuni saggi, poichè fra coloro, che veramente sublimi conquistatori, e sommi genj nelle scienze e nelle arti divennero, fra coloro, che con costanza durevol bene agli stati recarono, non può tale debolezza citarsi come grave ed esteso esempio. La medesima loro grandezza è quella che di ciò ci fa indubitata fede, poichè se gli amorosi affanni, e soprattutto quella intolleranza di ogni altra occupazione di spirito propria dell' amore, avesse incatenata l' attenzione loro, non sarebbero al certo saliti a tanta altezza di scoperte e di gloria. E quindi per naturale illazione giova dedurre, che se furonvi degli uomini veramente grandi tocchi da tale passione, dessa fu piuttosto una distrazione passeggiera di temperamento, che un affetto profondo e durevole di spirito e di cuore, e tale per conseguenza, che essere non potea un gagliardo sprone onde avanzarsi nell' illustre carriera delle scienze, delle arti e della virtù. E che! Forse allorquando Demostene e Tullio tuonando oratori e magistrati, l' uno per iscuotere l' ateniese indolenza contro le intraprese di Filippo, e l'altro la vigilanza del Senato romano contro le trame di Catilina, avrebbero potuto avere

l' amore a fianco, che somministrasse loro i tratti di quella loro patriottica e vittoriosa eloquenza? Forse, discendendo dalla tribuna, avrebbero ansiosi bramato di correre all' aspettato e proposto premio di qualche bella, che loro rasciugasse la fronte da' sudori della declamazione? Allorchè i Leibnitz, i Newtoni, gli Euclidi, gli Archimedi nelle ore solitarie e taciturne entro i loro gabinetti, fra i pallori e le vigilie della meditazione, di calcolo armati affrontavano l' infinito, scorgevano forse al fine delle loro equazioni, errarsi avanti gli occhi la molle bianchezza e gli sguardi voluttuosi di qualche giovine beltà, onde le cifre aritmetiche alternassero coi palpiti del desiderio? Allorchè Alessandro, Pirro, Annibale, Scipione, Carlo XII, e Federico, possenti in guerra volavano alla vittoria, agognavano forse di coronarsi la fronte più de' meriti dell' amore che degli allori della gloria? Se l' amore fosse stato di una tale indole, onde prestarsi agli ufficj intesi dal celebre scrittore, non sembra egli che colle inclite gesta di tanti eroi della scienza, della guerra e della pace, non solo sarebbe stato in astratto possibile associarlo in un governo possibile, come vuole il sig. Elvezio; ma che talvolta eziandio sarebbesi fra le varie combinazioni accompagnato? Ma quanto è ciò lungi dal vero! Quanto umilia la ricordanza immortale di siffatti uomini! Perdonate o signori ad un momento di entusiasmo in me esaltato da indignazione e da riverenza insieme. Ardisco dire, che nel rammentare cotesti nomi illustri, e di altri genj ed eroi, le gesta e gli scritti loro, onore dell' umanità, sembrami che se ne accagionassi l' amore, dovrei temere che le ombre loro venerande insorgessero in folla contro di me, e terribile il volto di crucciosa e sprezzatrice maestà mi adocchiassero quale miserabile profanatore della loro memoria, e muto ed oppresso mi rendessero per vergogna e per terrore.

III.

Ritorno in cammino. Qui veramente egli è, o egregi ascoltatori, dove dopo i polemici sbattimenti del confutare

le prove dell' opposta opinione, a me sarebbe concesso di recarvi intera la prova dell' ultima parte della mia tesi, nella quale sostengo, che non si può l' avversario divisamento eseguire in veruna maniera di ben armonizzato governo. A ciò fare (giovandomi soltanto del filosofico magistero) io verrei spinto, tanto dall' indole de' politici generali principj, i quali dopo quattromila leghe, e quattromila secoli debbono essere tuttavia immutabilmente veri, quanto dalla forma ed ampiezza dell' opinione del filosofo francese, dal quale non viene entro verun confine circoscritta, e modificata.

Sebbene a prima vista, potesse sembrare util cosa, torcendo lo sguardo dagli antri della selvaggia insocialità, e dalle tende delle orde vagabonde, arrestarlo solamente a quelle aggregazioni di uomini, le quali con subordinazione politica ripartite, mercè l' unione e la dipendenza vengono rette e collegate, e con investigatrice considerazione trascorrendole farne emergere una prova giovevole al mio assunto; nulladimeno, ponderata più maturamente la cosa, tale accorgimento non sarebbe al suo fine efficace, nè al nostro uopo confacente; imperocchè l' amore, come parecchi altri sentimenti, per la loro parte morale, vengono in società in infinite guise trasformati e rifusi, dirò così, da tutte le morali, e politiche situazioni, e combinamenti. A determinarne pertanto con possente e chiara dimostrazione la natura, le forme, e la estensione, sarebbe mestieri calcolare l' azione e riazione reciproca del sistema di governare, dell' influenza del clima, dell' impero della religione, degli impulsi delle usanze, delle insinuazioni delle scienze, delle seduzioni dell' esempio, della corruzione del lusso, del metodo della educazione e di tutto quel complesso in fine ampio, e misto di cose concorrenti a produrre ed a modificare il carattere intelligente e morale di ogni politico individuo. Operazione infinita, sempre mal sicura, ed impraticabile nelle angustie di un ragionamento, e la quale non essendo eseguita colla più minuta, e fredda accuratezza, lascia la verità avviluppata, ed annessa a tutte le circostanze di fatto de' non ben notomizzati governi, e

non fa che preparare piuttosto un semplice presentimento di probabilità, e di conghiettura, che recare una penetrante unica impressione di irresistibile certezza e persuasione. Perciò sarebbemi d' uopo, disceverando le idee dall' ingombro eterogeneo delle concrete circostanze, addensarle, e riunirle in un punto solo, e sollevandomi all' altezza de' primi generali principj inalterabili, e fondamentali della natura umana, di là, quasi da centro luminoso, derivare tutte le conseguenze illustranti il mio pensamento, e l' assurdità dell' opposta opinione.

Ma essendo il mio dire ormai di soverchio dilungato, nè volendo io più a lungo abusare della compiacenza vostra, mi riserbo di affidare ad altre circostanze la continuazione del presente argomento.

Frattanto giovami sottoporre alla riflessione vostra le seguenti quistioni da meditare.

I. I piaceri dell' amore in questo ipotetico sistema di governare, dovrebbero essi formare l'*occupazione*, o invece la ricompensa del magistrato, del politico, del commerciante, del guerriero, del coltivatore delle arti e delle scienze?

II. Se ne formasse l' occupazione, godendone i favori, ed il possesso, come potrebbe la *brama* loro servire di sprone alle grandi cose? o invece colla premura sola di conservarne il possesso, come vivamente si potrebbero fare agire gli uomini, i quali non operano mai con tanto di attività per i favori ottenuti, come per i favori desiderati?

III. Ovvero anche se non si supponesse, nè si permettesse il possesso loro, ma che invece gli uomini si occupassero *direttamente* nel procacciarsene l' acquisto, come potrebbero consacrarsi nelle grandi ed utili virtù, ai progressi ed alle fatiche, che ricercano per necessità concentramento lungo, e non interrotto di attenzione, e di lavoro?

IV. Non sembra egli, che nell' uno e nell' altro caso, l' amore sarebbe l'*ostacolo* il più nocivo al ben pubblico, anzichè un principio utile ed animatore?

V. Ciò posto, chieggo io, non dovrebbe esso l' amore

operare necessariamente mercè la *privazione* de' godimenti, e colla sola speranza di conseguirli dal governo?

VI. Ma se eglino dovessero rimaner soltanto quale ricompensa, e che il desiderio e la speranza dovessero servire di eccitanti ed attivi motori, onde far agire le classi annoverate d' uomini, non sembra egli che da una parte dovremmo supporli abitualmente innamorati, ed innamorati tanto più gagliardamente, quanto più ardua e più grande fosse l' azione utile, e l' arte, e la scienza fossero più difficili, e complicate; e dall' altra parte dovremmo supporli abitualmente, e gagliardamente innamorati, mercè la sola speranza della ricompensa assegnata dalla legge, e dalla lunga privazione e concentramento nelle politiche e scientifiche cose?

VII. Ora, se ridotte coll' analitico magistero le idee ai minimi termini, risulta, che lo *innamorare* non è propriamente altro che l' *associare* moltiplici e varie idee piacevoli all' idea principale dell' oggetto amato, per la quale connessione non solo egli diventa il fondamento delle idee aggradevoli ch' egli racchiude in se, ma eziandio il segno naturale ed il mobile eccitatore, onde ad un tratto le altre idee associatesi svegliano e commovono l' anima: se l' idea dell' oggetto diventa, per dir così, il centro d' attività di tutte le forze piacevoli delle idee accessorie, il quale operando con una somma di forze riunite nella sensibilità dell' innamorato, crea ed innalza a' più forti gradi il desiderio, e provoca tutte quelle varie ed ineffabili commozioni, gioie, tumulti, silenzi, estasi, malinconie e furori note a chi ne arde veramente, e soprattutto quella *occupazione*, ed incatenamento costante di attenzione all' immagine amata: se questo innamoramento farsi non può senza un dato corso di tempo, senza replicate e varie impressioni dei vezzi e delle dimostrazioni, e degli avvenimenti galanti, come poterne supporre penetrata l' anima de' benefattori della società nell' abituale, necessaria e comandata severità de' costanti, e solitari studi, e fra l' accigliamento profondo ed assorbente degli affari e degli interessi, e soprattutto

nella vietata *distrazione* dei sensi e della mente nelle amorose sensazioni?

VIII. Ciò esaminato, se distinguendo nell' amore la parte dall'immaginazione (abbenchè fattizia e varia al variare de' costumi, de' tempi e de' climi, pure sempre esistente ed operante assaissimo) dalla parte della sensibilità puramente fisica, risultasse da tale esame, che la parte morale ridotta viene quasi a nulla dalle leggi stesse del governo, che esigendo le grandi politiche virtù, esigere devono privazioni, od allontanamento dalle cose e dalle idee amorose; e se dall' economia morale delle leggi delle passioni, da quell' azione e riazione psicologico-morale che si fa entro di noi e nel fisico, risultasse un' abitudine di freddezza e di obblivione nella immaginazione, e di scemamento di attività nel fisico stesso, come si potrebbero allora fra se medesimi conciliare lo scopo della legislazione, che è la massima prosperità nazionale, i mezzi che sono le virtù somme politiche, ed i grandi progressi d' istruzione scientifica con la *molla* operatrice che vorrebbesi che fosse l'amore, ed un gagliardo amore? Come fare che il ministero di questa passione sia efficace senza detrimento della vera nazionale felicità; ovvero che lo stato sia veramente servito, senza che debbasi lasciare l' amore, come lo vediamo tuttodì, al luogo di una passione, dirò così, privata, la quale il legislatore contentar debbasi soltanto di dirigere secondariamente, e non farne un principio di movimento?

IX. Per ultimo, dopo avere rammentata la noievole sazietà del possedimento, e la corta durata di giovinezza (ancorchè l' amore fosse conciliabile coll' indole delle socievoli ed utili occupazioni) come scuoterassi l' inerzia, che al di là di tali confini aggrava i cuori degli uomini? Come avvivare la disingannata e pacata maturità, la rigida vecchiezza, e l' una e l' altra dirigerle coll' amore alla nazionale prosperità, riflettendo bene che tali età fecondissime sono in politiche virtù, e in quelle pacifiche imprese, le quali richiedendo vastità e sicurezza di vedute, non possono sorgere giammai che da un' anima da moltiplici

combinazioni aggrandita, e da' varj casi resa ferma ed avveduta?

Ecco le quistioni che nella necessaria omissione della trattazione divisata, ardisco proporvi di esaminare, porgendovi frattanto vivissime e rispettose grazie della benigna vostra attenzione, ed implorando l' indulgente vostra tolleranza.

DELLA CITTADINANZA, E DELLA FORENSITÀ.

Due specie di cittadinanza distinguono le nostre leggi attuali. La prima è per dir così *comune*, la seconda *eminente*. La prima di diritto civile, la seconda di diritto pubblico. Alla prima è annesso il godimento dei diritti civili del regno. Alla seconda il godimento e l'esercizio dei diritti pubblici del governo. La prima compete al cittadino privato in qualità di membro dello Stato ad esclusione dello straniero. La seconda compete al cittadino come compartecipante delle funzioni proprie della sovranità: come sarebbe la legislatura, le funzioni elettorali, quelle di senatore. Chi ha la sola cittadinanza comune, non ha la cittadinanza eminente: chi ha la cittadinanza eminente, ha molto più la cittadinanza comune.

Questa distinzione è appunto quella a cui allude l'art. 7. del codice Napoleone espresso nei seguenti termini: « L'esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità « di *cittadino*, la quale non si acquista, nè si conserva, « che in conformità della legge costituzionale. » Qui la denominazione di cittadino viene usata in senso costituzionale, vale a dire in senso di diritto pubblico, senzachè diasi un *nome proprio* a colui che gode l'esercizio dei diritti civili.

Ma più sopra e più sotto usa il nome semplice di *italiano* o di *francese*, il quale in linea di diritto civile indica la persona legale, che gode della pienezza dei civili diritti: e quindi è veramente *cittadino*. E per ciò dir si deve esistere una *cittadinanza di diritto pubblico* per le funzioni della sovranità, ed una *cittadinanza di diritto comune*, ossia semplicemente sociale per il godimento esclusivo allo straniero di certi beneficj annessi allo stato civile. Questa duplice denominazione si conferma tanto

dalla prima redazione dell'art. 13. del codice Napoleone, quanto dalle spiegazioni addotte dal Locré allo stesso articolo.

La prima redazione porta quanto segue: « Lo straniero « che avrà dichiarato di volere stabilirsi in Francia per di- « venire *cittadino* ec. » Locré poi soggiunge parlando dell'art. 13. « Si tratta in questo articolo dello straniero che « si stabilisce in Francia per acquistare la qualità di *fran-* « *cese* in conformità dell'art. 3 dell'atto delle costituzio- « ni dell'impero del 22. frimale anno VIII. » Leggiamo cosa disponga detto articolo - « Un étranger devient *cito-* « *yen* français, lorsqu'après avoir atteint l'age de vingt- « un ans accomplis, et avoir declaré l'intention de se fi- « xer en France, il y a residé pendant dix années consecutives. » (1)

Passando ai commentarj, noi troviamo che coll'adempimento delle condizioni prescritte nell'art. 13 del codice Nepoleone, lo straniero diventa italiano, ossia acquista i diritti di cittadinanza comune italiana, come lo straniero in Francia acquista il diritto di cittadinanza comune francese. « Un contratto, dice Locré, si è formato fra lo « Stato e lui (cioè lo straniero): egli si è sottomesso alle « condizioni imposte allo straniero per divenire *cittadino* « *francese* (e così dicasi cittadino italiano). Lo stato dal « canto suo si è impegnato a conferirgli questo titolo se « egli eseguiva fedelmente le condizioni prescritte (2). In « effetto (prosegue più sotto) nei principj della materia « la NATURALIZZAZIONE essendo un contratto fra il paese che « adotta e lo straniero che domanda l'adozione, esso non « si può formare che col concorso delle due parti. L'ado- « zione (dice Boulay (3)) è un'obbligazione reciproca, « e la nazione non può essere forzata a ricevere nel nume

(1) Questo termine fu accorciato col Senato Consulto del 26 vendemmiale anno XI. (18 settembre 1802) e fu ridotto ad un anno.

(2) LOCRÉ esprit du cod. pag. 229.

(3) Nel Consiglio di Stato discutendo quest'articolo.

« ro dei suoi *cittadini* uno straniero che le dispiacesse, « niente più che questo straniero non potrebbe essere co- « stretto a divenire suo malgrado *cittadino francese*. » (1)

Da queste premesse ne seguono le seguenti osservazioni.

I. Riflettendo attentamente sulle cose esposte si trova che il codice civile volendo indicare in una persona il possesso ed il godimento dei diritti pubblici costituzionali, vale a dire dei diritti elettorali, e di legislatura, esso impiega il nome di cittadino: allorchè poi vuole indicare una persona, la quale per esser membro attivo dello Stato o per nascita, o per naturalizzazione gode di tutti i diritti civili, esso impiega il nome semplice di *francese* o di *italiano*, il quale in senso legale significa cittadino francese o italiano: Questo modo di dire forma la differenza indicata fra l'una e l'altra specie di cittadinanza. Essa fu fatta per evitare l'antica confusione osservata dal sig. Tronchet all'art. 7. del cod. Nap. nella seduta 14 termidoro anno IX. « Il sig. Tronchet dice che quest'articolo « è necessario, perchè l'antica legislazione confondeva i « diritti civili coi politici, apponendone l'esercizio alle « medesime condizioni. » (2)

Questa osservazione è puramente filologica. Passiamo a quelle di diritto.

II. Riandando la disposizione dell'art. 13, e le osservazioni fatte nell'atto della sua discussione, se dimandiamo quale sia *l'effetto* di detto articolo rapporto allo straniero che ne adempie le condizioni, noi troviamo che quest'effetto si è di ottenere la NATURALIZZAZIONE al regno, per cui egli acquista la denominazione di italiano e gode della condizione, e dei privilegi comuni a tutti i nazionali italiani.

III. Se poi domandiamo *in qual modo* ciò si ottenga da lui, noi ritroviamo che questo modo consiste nella domanda ch'esso fa al Governo di volere appartenere al regno, ossia diventare italiano fissando con permesso del Governo il suo

(1) Id. pag. 231.

(2) Discussione del codice civile nel Consiglio di Stato tom, I. pag. 46. Mantova 1806.

domicilio, ed ottenendo del Governo stesso l' approvazione, o a dir meglio la concessione a norma dei regolamenti stabiliti su di questa materia. Questi regolamenti presso di noi sono quello del 27 marzo 1802 art. 9 fino al 13 sotto alla repubblica italiana, e il decreto 11 giugno 1811 art. 10 sotto alla monarchia. È osservabile che il titolo secondo e terzo parificano sempre i nazionali ed i forestieri legalmente domiciliati nel regno. In generale poi il forestiero legalmente domiciliato in forza dell' art. 13 del cod. Nap. è sinonimo di naturalizzato, ed in diritto equivale al nome di italiano, ossia di cittadino comune italiano.

IV. Risulta pure che codesta naturalizzazione venne considerata dal legislatore come un vero *contratto* fatto fra lo straniero, e la nazione; e per conseguenza ella produce un vero *jus quesito* alla cittadinanza comune italiana in favore del naturalizzato, non rivocabile, fino a che il naturalizzato non contravvenga alle condizioni stabilite.

V. L'ignorante volgo suole distinguere il nazionale dal forestiero dalla origine. Ma questo errore è troppo grossolano. L' origine è una qualità materiale: la cittadinanza è una qualità morale: l' origine è un fatto: la cittadinanza è un diritto; un uomo può essere originario, e non essere cittadino (art. 17 cod. Nap.); un altro uomo può essere non originario, ed essere cittadino (art. 13.) Il carattere d' originario è per se indelebile come cosa di fatto, che non si può smentire (perchè non si può negare, che un tale sia nato piuttosto in un luogo, che in un altro.) Il carattere di cittadino all' opposto è un diritto che la legge dà e toglie a chiunque sotto certe condizioni. Che più, il sig. Tronchet nelle discussioni del Consiglio di Stato parlando dell' individuo nato nel territorio osserva « che il « *fatto di nascita* nel territorio francese NON DA CHE L' AT- « TITUDINE di acquistare il godimento dei diritti civi- « li. » (1) Ma non è prezzo dell' opera arrestarsi più a lungo su di questo argomento.

(1) Discussioni sul codice civile nel Consiglio di Stato nel tom. 1. pag. 47. Mantova 1806.

Tutto il fin qui detto riguarda la cittadinanza di *diritto civile*, e non la cittadinanza di *diritto pubblico*. Ora, mi si dirà, trattandosi d'impieghi pubblici, non si tratta forse di materia appartenente al pubblico diritto, e la costituzione di Lione, nelle parti non abrogate dai successivi statuti costituzionali, non ha forse fatto fin qui la funzione di legge dello Stato? In conseguenza di ciò, non è forse in egual vigore quella del 27 luglio 1802, relativa appunto alla stessa parte non abrogata della costituzione? Ora all' art. 23 troviamo quanto segue: « Nessuno potrà in av« venire essere ammesso agli impieghi della repubblica, se « non prova la di lui inscrizione nel registro civico. Non « sono compresi in questa disposizione i militari, nè quelli « che fossero destinati alla pubblica instruzione. »

Questa sarebbe forte difficoltà per tutti gli impiegati non militari, e non destinati alla pubblica instruzione, i quali non fossero stati non iscritti nel registro civico.

A questa obbiezione per altro occorre una vittoriosa risposta per tutti quelli stranieri che sono inscritti nel registro municipale attivato dopo il codice Nap. Il registro civico, di cui parla la detta legge 27 luglio 1802, fu bensì ordinato con determinazione del ministro dell' interno del 1.° ottobre 1802, ma per quanto si sa non fu effettuato. Per lo contrario fu effettuato quello relativo al cod. Nap., il quale tien luogo del registro civico perchè fatto colle stesse condizioni della legge 27 luglio 1802.

Se dunque i forestieri si sono fatti inscrivere in quest' ultimo registro, essi quanto alla forma non soffrono alcun ostacolo alla loro abilitazione agli impieghi pubblici.

Un' osservazione speciale cade qui sui membri dei tre collegi elettorali del governo, e del corpo legislativo. Essi *de jure*, e per disposizion di legge furono e sono cittadini eminenti del regno d'Italia, senza abbisognare d'altra inscrizione: sì perchè il loro registro sta presso la costituzione, (1) e fu pubblicato con essa; e sì perchè ciò venne espressamente ordinato dalla legge 27 luglio 1802 art. 29.

(1) Vedi Bullettino del 1802 pag. 19. a 32.

« La nota dei membri componenti i tre collegi, il gover-
« no, il corpo legislativo pubblicato colla costituzione ita-
« liana, forma necessariamente parte dell' accennato re-
« gistro. »

Qui cade una subalterna questione tanto sopra gli eminenti cittadini ora ricordati dotati della cittadinanza politica, quanto sugli altri cittadini italiani che fissarono il loro domicilio fuori del loro dipartimento, nel caso che codesti dipartimenti fossero segregati dalla parte principale del territorio italiano, e passassero sotto un' altra dominazione. Si domanda se questi cittadini, rimanendo sull' antico territorio italiano, ritengano o perdano la qualità di cittadini, e quindi divengano forestieri?

A questa questione parve a prima giunta di poter rispondere che la qualità di cittadino è tutta personale, e non reale, semprechè si adempiano le condizioni della legge. Ritenuto che detti cittadini rimangano nel vecchio territorio, non si può più oppor loro la mancanza di cittadinanza; e quindi l' eccezione di forensità. Il carattere personale, di cui furono investiti, non può esser tolto pel motivo che il loro luogo di origine passò sotto una dominazione straniera. Se questa ragione potesse valere, sarebbe impossibile legalmente che uno straniero acquistasse mai la naturalizzazione in un altro paese fuori del suo, lochè è un assurdo massimo. Posta dunque la abitazione e il domicilio nel territorio del regno, non si può negar loro la qualità di cittadini italiani, e trattar come forestieri senza la più aperta ingiustizia. Sarebbe lo stesso che spogliarli di una proprietà legalmente acquistata per maltrattarli dopo come falliti. Lo stesso re d' Italia nella pienezza della sua podestà ciò praticar non potrebbe a fronte della positiva legge vigente in contrario.

Io per altro son d' avviso che non si possa rispondere adequatamente alla fatta questione che figurandosi diverse ipotesi. Prima di tutto però conviene osservare, che sebbene la qualità di cittadino sia *personale*, ciò non ostante le basi della cittadinanza sono reali postochè sono fondate sopra il domicilio preso in un dato luogo e sopra l' abita-

zione permanente e sopra altre fisiche circostanze. A parlare con precisione, le radici della cittadinanza prese in complesso sono miste di personale e di reale. Attesochè quanto alla persona si ricercano le tali e tali qualità, e quanto alle cose estrinseche le tali e tali circostanze. Il complesso dunque del titolo fondamentale della cittadinanza è di natura *mista* (1).

Conviene inoltre premettere, che questa quistione non può essere sciolta convenientemente se prima non si conosce quali fossero i rapporti che inducevano la cittadinanza nel territorio unito del regno. Gli effetti della dissoluzione non si possono ben determinare e calcolare se non si conoscono prima le condizioni e le leggi della composizione. Veggiamo dunque quali sieno queste condizioni e queste leggi.

Per ben comprenderle conviene salire alla primitiva formazione della società politica, e vedere quali ne siano i rapporti e i risultati.

Figuriamo mille uomini sparsi sopra di un dato territorio, abbandonati ad una vita errante, e senza che fra di essi intervenga verun consorzio abituale, nè si faccia alcuna opera in comune. In questa prima supposizione quali sono i rapporti di diritto e di dovere che passano fra questi uomini? Egli è manifesto che i doveri ed i diritti scambievoli in questo stato sono puramente *negativi*, vale a dire

(1) Questa verità fu solennemente sanzionata dalla legge della fu imperatrice Maria Teresa del 10 febbraio 1780 per la Lombardia Austriaca. Ivi parlando non degli stranieri, ma dei nazionali lombardi (all' art. 5) soggiunge quanto segue:

« Per veri sudditi di S. M., e di questo dominio, e quindi capaci per ogni effetto civile come sopra, s' intenderanno quei soli, che in esso abiteranno con animo di una stabile e fissa permanenza, *di manierachè nè la sola nascita, nè la sola origine, nè il possesso dei beni, o la qualità di vassallo, nè tutti insieme i requisiti suddetti saranno bastevoli* per doverli ritenere per veri sudditi agli effetti sopra indicati, quando non vi concorra la stabile e permanente abitazione nel modo e forma, che si dichiara qui appresso. »

questi uomini non hanno altro obbligo che di rispettarsi scambievolmente, e di non nuocersi senza necessità: tale essendo la forza della reciproca loro indipendenza e di associazione. Uno scambievole soccorso sarebbe atto di virtù, ma giammai di dovere fra uomini che bastassero a se stessi, e che fra di loro non avessero contratto vincolo alcuno convenzionale.

Questa ipotesi si verifica appunto fra le nazioni indipendenti, come fra i sudditi di diversi stati pure indipendenti. Il diritto delle genti trova la sua prima base nello stato ora figurato.

Figuriamo ora che un centinaio di questi mille uomini s'intendano fra di loro, e si accordino di fissarsi in una data parte del territorio, e stabiliscano di ridurlo a coltura, di erigervi delle case, di piantarvi le loro famiglie, per vivere dei prodotti della terra, promettendo fra di loro di garantirsi in comune al di dentro, e di difendersi in comune al di fuori. Questa seconda posizione quali diritti e doveri fa essa nascere rapporto allo stato personale degli individui? Ognuno vede da se che se prima questi uomini non erano che simili ed indipendenti e dissociati, in oggi divengono associati e collegati fra di loro, e nello stesso tempo divengono proprietarj e padroni di un dato spazio di terra sulla quale riposa la loro società.

Questa doppia circostanza induce nuovi rapporti reali e personali tanto fra i membri aggregati e collegati, quanto fra ogni altro uomo sparso sul territorio circostante. I socj fra di loro sostengono due specie di diritti e di doveri; la prima specie è quella dei doveri negativi, e dei diritti di umanità che prima sostenevano nell' indipendenza: la seconda specie poi si è quella dei diritti e dei doveri *di socialità*, indotti dallo scopo comune di vivere sopra un dato territorio, e di cooperare in comune alla reciproca loro conservazione e sicurezza interna ed esterna. Questo nuovo intento induce fra i collegati nuovi vincoli e nuovi diritti competenti ai soli membri della colleganza, senza che gli altri che sono fuori del grembo possano pretendere di parteciparne. Il complesso di tutti i diritti proprj di

questa congregazione d'uomini si può chiamare *diritto di socialità*, diritto tutto proprio dei membri del corpo collegato collocato sopra una data parte di territorio.

Per quello poi che spetta alla posizione fra i collegati e il rimanente degli uomini sparsi sul territorio, ne sorge la relazione di socio e di *straniero* alla società. La relazione di socio fra i collegati importa due specie di rapporti e quindi due specie di diritti, cioè quelli di uomini, e quelli di compagni. Fuori del grembo poi, cioè fra i collegati e il resto degli uomini, porta una doppia relazione e un doppio diritto; cioè la relazione di *straniero* rispetto all'uomo che è fuori del grembo, e di collega rispetto all'uomo che si trova dentro: il doppio diritto poi si è quello di partecipare collo straniero tutti i diritti d'uomo, e di escluderlo da quelli di collegato. Questo *esclusivo* godimento è un diritto del corpo dei collegati ne'suoi rapporti collo straniero.

Procediamo oltre. Se consideriamo che molti uomini uniti, i quali debbono operare per un dato fine comune, non possono agire colla triplice unità di mire, d'interessi, e di azioni necessarie senza un superiore comune, noi concludiamo essere necessario un poter sovrano. La creazione di questo potere dà un nuovo carattere alla società. Se prima essa era una società naturale di eguali, essa diviene una *società politica*. Se prima il corpo era una congregazione di eguali che aveva un'unità morale di fine, dopo essa acquista il carattere di *città* (*civitas*, nel senso legale), e i membri il carattere di *cittadini*, cioè di socj viventi sotto lo *stesso* governo.

Tutto ciò per altro non altera lo stato reale delle relazioni, e dei diritti già prima annotati nello stato di semplice società di eguali.

Sia grande, sia piccola la società politica; non importa. Una municipalità indipendente si può figurare come uno stato, quando si regga per se stessa, come per esempio la repubblica di San Marino e tutti i villaggi indipendenti sparsi sulla terra.

Costituita così una politica società, ossia una città so-

pra un dato territorio, teniamo d' occhio l' unità personale che la investe, e le dà la forma sua propria. Ognun sente di leggieri, che niuno *estraneo* potrà partecipare del carattere di socio senza il di lei consenso manifestato, o con un atto convenzionale, o con una legge che ne fissi anticipatamente le condizioni. L' atto col quale si fa questa associazione, è un vero contratto simile a quello dei primi fondatori; ed ha lo stesso effetto.

Quest'atto o riguarda un individuo, o una società straniera. Se riguarda un individuo, non porta altro effetto che quello di ricevere nel proprio grembo un individuo, che prima non vi apparteneva. Se poi riguarda un' altra società o città, esso può importare o una confederazione, o una accessione, o una confusione. Prescindiamo ora dai mezzi diversi, coi quali si possono operare tutte queste cose, e stiamo stretti a ciò che interessa questo argomento. Giunto uno stato ad una certa grandezza, noi possiamo considerare che esso sia un aggregato di tante società aventi un aspetto di unità assoluta, e di unità relativa. Lo stato è un composto di tanti dipartimenti o provincie: I dipartimenti o le provincie sono l' aggregato di tante comuni; le comuni sono l' aggregato di tante famiglie. Il primo fondo civico sono le comuni; l' ultimo è il regno.

Soffermiamoci un poco a considerare questo punto di vista per trarne i dati necessarj a sciogliere le proposte questioni. Dappertutto dove havvi un centro di affari e d' interessi comuni, havvi un centro di società particolare, e il titolo d' una unità civile che induce azioni ed obbligazioni personali alla data società. Tutte le questioni de' crediti e debiti, e delle ragioni attive e passive, sì comunali che provinciali, vengono decise coll' unico criterio di questa unità. (1) Ma siccome tutte queste società servono ad un capo comune, od hanno pure relazioni, ed interessi comuni sì fra di loro che col governo da cui dipendono, così ne nasce una doppia relazione di colleganza. La pri-

(1) V. Giornale di giurisprudenza universale tom. 6. pag. 256.

ma si può dire cittadinanza locale, la seconda generale. La locale è legata alla data municipalità, la generale è legata all' unità di dominio di tutto il regno. E siccome tutto il regno altro veramente non è che un aggregato di comuni, come i comuni non sono che un aggregato di famiglie, così dir si può che la cittadinanza municipale sia il fondamento della cittadinanza del regno (che appelleremo *nazionalità*): di modochè la nazionalità altro non sia che un' estensione della cittadinanza municipale in quanto la municipalità forma un elemento della grande unità del regno. (1)

Rimiriamo le cose più d' appresso. Prescindendo dalla cittadinanza politica tutta propria d' un governo costituzionale, e restringendosi alla cittadinanza sociale, io osservo che il titolo della nazionalità non dà un diritto all' oriundo o naturalizzato, addetto ad un comune di farsi considerare membro dell' altro comune; ma solamente di poter concorrere ai benefizj, e di partecipare dei diritti attribuiti dalla legge a tutti i nazionali o naturalizzati al regno. Per essere membro attivo d' un dato luogo, conviene che il nazionale vi trasporti il suo dimicilio stabile, e con ciò egli partecipa dei diritti, ed ai pesi locali. Da ciò ne viene, che il domicilio permanente costituisce un segnale, la nascita, o l' inscrizione della naturalizzazione un altro segnale ec. Sotto qualunque aspetto pigliate le cose, ciò che forma la prima base essenziale del consorzio *civico*, si è l' appartenenza ad un dato comune. Ciò poi che forma la base essenziale della nazionalità, si è l' aggregazione del dato comune a tutto lo stato.

(1) La distinzione della cittadinanza generale dalla cittadinanza *locale* fu fatta e contemplata espressamente anche dalla citata legge dell' imperatrice Maria Teresa. Ivi contemplando i diritti comuni che goder dovevano i milanesi e i mantovani come concittadini sotto lo stesso governo (e però fra loro connazionali) soggiunge all' art. 6 la seguente eccezione « Salvi i privilegi di ciascheduna città e luogo « che abbiano per oggetto la CITTADINANZA LOCALE all' ef- « fetto di coprire cariche civiche, e di godere altre pre- « rogative che fossero riservate ai soli cittadini abitanti. »

Dunque egli è chiaro che può esistere la cittadinanza comunale senza la nazionalità: ma non può esistere nazionalità senza cittadinanza. Sotto il rapporto, di cui parliamo, ogni comune è veramente una piccola città: ed ogni stato è un aggregato di città fra di loro confederate, e dipendenti da un capo comune poste fra di loro in una reciproca comunione di beneficj, e di pesi per lo stesso fine della loro conservazione e sicurezza.

Se non si possono a rigore riguardare come sovrane ed indipendenti, perchè non hanno un capo a se; esse però sono fra di loro eguali e distinte, talchè lice ravvisare ancora e distinguere una vera unità morale che loro attribuisce una specie di personalità, in forza della quale si determina ciò che hanno di proprio, e ciò che hanno di comune, e si separano le condizioni che servono alla cittadinanza, dalle condizioni che servono alla nazionalità.

Queste condizioni si distinguono più visibilmente, e si fanno sentire allorchè si sospendono, o si tolgono le comunicazioni col governo dello stato.

Veduto così come venga costituita la *cittadinanza* e la *nazionalità*, facilmente si intende come venga disciolta. Prescindiamo dai casi che dipendono dalla volontà privata già contemplati dal codice, per non tener conto che di quelli che colpiscono lo stato. Due casi si presentano: il primo è quello dello smembramento del territorio: ed il secondo è quello della perdita dell' indipendenza della nazione, per cui ella cessa di essere nazione, e va a formar parte di un altro stato indipendente. Nel primo caso il dato individuo essendo cittadino municipale del territorio segregato, e solamente nazionale rispetto al tutto perde questa nazionalità, perchè vien rotto quel vincolo politico col tutto al quale stava raccomandata la nazionalità, ed altro non gli rimane che la primitiva cittadinanza municipale creata o dall' origine o dalla naturalizzazione presa coll' atto civile presso ad una data municipalità. Che se benchè nato, o naturalizzato presso una data municipalità, ha trasferito e mantenuto il suo perpetuo domicilio nel territorio non lacerato tuttavia indipendente; in tale caso

rimane cittadino municipale del luogo del domicilio, e nazionale rispetto il tutto conservato. Nè a ciò può ostare l' origine primitiva: perchè la cittadinanza di origine cessò in diritto al momento che trapiantò e conservò nel territorio indipendente il suo domicilio legale ed acquitò invece la nuova cittadinanza municipale al pari dell' originario, e al pari del forestiero naturalizzato. La legge lo abilitò a fare questo trasporto: la legge gli conserva questo diritto quesito come quello di un contratto.

Nel caso poi che la nazione perisca perdendo la sua indipendenza, il vincolo universale della nazionalità creato dalla confederazione, e del collegamento con il centro del governo sparisce e rimane la sola cittadinanza municipale, poichè restano solamente i centri, e le associazioni comunali come primo e perpetuo elemento non distrutto dello stato che perì coll' aggregazione allo stato straniero.

Ad ogni modo pertanto la cittadinanza, sia originaria sia acquisita, resta ferma nei due casi nella località in cui dapprima fu contratta o trasportata. Essa non può venir tolta senza un' ingiusta e spogliativa retroazione.

Dopo la generale teoria passiamo alle eccezioni. In forza del citato articolo 23 della legge del 27 luglio 1802, mai abolita, le persone che si consacrano nel regno alla carriera militare, e ad impieghi d' instruzione pubblica, erano dispensate dalla cittadinanza. L' acquistarono forse coll' ammissione all' impiego, e col mantenimento nel medesimo?

Considerando attentamente questa disposizione si deve dire che essa serve per abilitare, ma non serve per mantenere. Ad un militare, o ad un maestro forestieri dir non si potrebbe: *tu non sei nazionale o cittadino; dunque tu non puoi essere maestro o militare*, come dir si potrebbe agli altri impiegati in forza dello stesso articolo; ma il militare, e il maestro nemmeno dir potrebbero: *noi siamo abilitati dalla legge, dunque non possiamo essere privati della nostra funzione*. L' abilitazione non fa altro effetto,

che quello di togliere un ostacolo che avrebbe ogni altro che aspirasse ad un diverso impiego, ma non dà un diritto quesito irrevocabile alla cattedra o al grado militare.

In forza adunque del citato articolo 23 della legge 27 luglio 1802 il maestro o il militare forestiere non potrebbero contrapporre al governo che pensasse di rimoverli un diritto quesito a rimanere al loro posto, stantechè la mera abilitazione altro non opera che la dispensa dalla forensità, e non produce giammai il diritto alla permanenza assoluta. Io accordo che se si volesse far valere la forensità come motivo di inabilitazione a continuare nel posto, questo motivo sarebbe illegale, perchè la facoltà ad essere ammesso tanto per il nazionale, quanto pel forestiero era perfettamente eguale. Se dunque la forensità non poteva formare dapprincipio un motivo alla esclusione, non può in seguito formare un giusto ostacolo alla continuazione. Che se poi il governo pei suoi fini politici delibera la sospensione o la privazione non pel titolo della forensità ma pel titolo della pubblica utilità, allora sorge un altro titolo generale che colpisce tanto il nazionale quanto il forestiero. Allora il governo potendo anteporre o posporre chi gli piace, fa valere la cittadinanza o la forensità come semplice segnale di scelta o di esclusione. In tale caso il militare ed il maestro forestiero non hanno di che querelarsi in linea almeno di rigoroso diritto. Il governo potrebbe dir loro. « è vero « che io accordandovi il posto militare e di ammaestra- « mento ho agito secondo la legge, e se volete, ho con- « chiuso con voi un vero contratto di locazione di opera « sia militare sia di ammaestramento. Ma questo contratto « è forse stato conchiuso alla *perpetuità?* Non mai: esso « fin da principio racchiudeva in se stesso la clausola di « *ammovibilità* comune ad ogni altra sorta d' impieghi « accordati dal governo; clausola che sempre si sottinten- « de, a meno che il contrario non sia stato espressamente « stabilito o per legge o per convenzione. »

La cosa non è così, se il contratto di opera porta espressamente la *perpetuità*. Allora la collazione del posto militare, o di ammaestramento, opera come la collazione

di una parrocchia, di un beneficio ecclesiastico, di una commenda, di un ordine militare o religioso; allora il titolare non può essere spogliato se non nei casi e nei modi contemplati nel contratto o nella legge che tien luogo di contratto. La cosa è fuor di dubbio, anche consultando l'opinione comune, ed il fatto di tutti i governi, i quali prendono a loro soldo militari, o chiamano maestri che propriamente sono *condotti*, come portava la maniera di dire italiana.

Passando ora dalla ipotesi al fatto, noi troviamo nelle leggi ancor vigenti che i professori delle università in forza dell'art. 57 della legge 4 settembre 1802 sono innamovibili dopo il primo triennio del loro ammaestramento. Questa disposizione la troviamo pure estesa ai maestri delle altre scuole, e così ai professori dei licei ed ai maestri dei ginnasj. E se nell'art. 15 del decreto 15 novembre 1811 troviamo per questi la facoltà della *dimissione* come per ogni altro impiegato, noi dobbiamo intenderla nello stesso senso di quella dei professori delle università. Ai professori dunque tutti mantenuti dopo il triennio, il titolo della forensità o della nazionalità non può essere legalmente operativo nè per contratto nè per legge perchè la legge non dà diritto a rimovere nè gli uni nè gli altri se non per mezzo di legale processo (come esprime il detto art. 57 della legge citata 4 settembre 1802 (1). Se difatti la forensità non poteva essere da principio un titolo differenziale per posporre il forestiere al nazionale, ma per amendue la condizione del contratto era eguale: eguale pur anco si fu la condizione onde continuare nel possesso del posto ottenuto. Ma dall'altra parte la clausola del contratto portando la *perpetuità*, ne segue necessariamente che questa condizione è inviolabile per amendue le parti, nè può essere tolta la facoltà acquistata senza violare la fede del contratto, e senza spogliare

(1) Prima che sortisse il presente fascicolo fu divulgata parte del presente articolo, nel quale i professori dei licei e ginnasi furono per errore posti in condizione diversa. Questo errore viene ora corretto.

il professore del suo jus quesito, e della proprietà acquistata. In somma conviene prima di tutto rendere rivocabile a piacere la collazione di una cattedra mantenuta dopo il primo triennio per abilitare quindi il governo a preferire il nazionale al forestiere (1).

Un ultimo caso di eccezione viene presentato dalla storia delle vicende politiche accadute sul territorio italiano. Ognuno rammenta che fra l'occupazione seguita nel 1796 fino al principio dell'anno 1802 sorsero diversi governi democratici provinciali, i quali si sciolsero per formare un tutto colla repubblica cisalpina, la quale cessò al principio del 1802, epoca in cui incominciò la repubblica italiana. In questo intervallo furono accordate diverse cittadinanze ai forestieri o sia diverse naturalizzazioni, sia dai mentovati governi provinciali e prima indipendenti, sia dalla predetta repubblica cisalpina. Si domanda in oggi qual conto si debba tenere di sì fatte cittadinanze?

La risposta a questa questione è fatta dalla costituzione di Lione e dalla relativa legge 27 luglio 1802 mantenute fin qui. La detta costituzione all' art. 7 dispone quanto segue: « le naturalizzazioni accordate *per lo passato* non « hanno effetto prima che sieno verificate le suddette con« dizioni. » La suddetta legge poi negli art. 5 e 6 dispone pure come segue:

5. « Sulle petizioni individuali da presentarsi al gover-

(1) Pare che questo raziocinio si possa applicare anche ai giudici mantenuti al loro posto dopo il triennio, semprechè il lasso del triennio operi de jure senza l'intervento di altro atto speciale del re. L'articolo 134 del regolamento organico 13 giugno 1806 dispone che « la nomina dei giu« dici A VITA non ha luogo che dopo tre anni dall' attiva« zione del presente regolamento. » Supponendo che un nazionale di un dipartimento per se abilitato siasi trasportato in un altro dipartimento per un impiego a vita, esso acquistò ivi per legge la cittadinanza municipale, giusta il disposto dell' art. 107 del codice Napoleone. E però nel discioglimento, o nello smembramento dello stato rimane cittadino del luogo.

« no corredate dalle necessarie giustificazioni verranno di « volta in volta accordate le naturalizzazioni, che avessero « l'appoggio dei titoli indicati all'articolo 6 della costi- « tuzione per mezzo d'atti legislativi. »

6. « Per egual modo *verranno confermate le natura-* « *lizzazioni concesse per lo passato*, qualora il governo « abbia verificate le condizioni accennate nell'art. 6 della « costituzione. »

In forza di quest'ultimo art. ecco il dilemma che serve di risposta. O i forestieri che acquistarono alcuna delle dette cittadinanze intermedie hanno adempiuto dopo le condizioni prescritte dall'art. 6 della legge 27 luglio 1802 o no: se le hanno adempiute essi conservano e ritengono la cittadinanza che da prima acquistarono. Se poi non le hanno adempiute, la mentovata cittadinanza si ha per non avvenuta.

Questa occhiata generale sulla cittadinanza e sulle diverse contingenze della medesima, non può bastare ancora alla pratica applicazione di un sì importante soggetto. Se ci restringiamo alla cittadinanza sola di ragion civile, noi veggiamo ch' essa racchiude tutto il valore dei *civili* diritti propriamente detti, ossia di quei diritti reali e personali che la società esclusivamente *attribuisce* ai socj viventi sotto lo stesso governo, postochè annesso alla cittadinanza sta l' intiero loro godimento. La verità di questa proposizione agevolmente si comprenderà consultando il diritto comune delle nazioni tanto anteriore al cod. Nap., quanto posteriore al medesimo, e finanche le disposizioni del codice medesimo. In forza della ragion comune ai diversi stati d'Italia, di Francia ec., si accordava bensì nello straniero il diritto di vendere e comprare, far cambi ed ogni altro contratto fra vivi (e che si riconosce di diritto comune e delle genti); ma nello stesso tempo si negava, come si nega allo straniero, la facoltà di *trasmettere* una successione di beni specialmente immobili acquistati nel territorio, e di potere per mezzo di successione o testata o intestata ricevere qualunque eredità dal nazionale. Questo fu il fondamento del diritto di *albinagio* (ossia del-

l'*alibi natus*) usitato in tutti i paesi d'Europa. *L'ubena sarda* è sinonimo di *albinato*.

In forza di questo divieto e di queste esclusioni lo straniero si poteva dire colpito da una specie di *morte civile*, o a dir meglio era soggetto ad uno degli effetti della morte civile, come lo comprova l'art. 25 del cod. Nap., il quale dispone che colui che è morto civilmente non può nè raccogliere alcuna successione, nè trasmettere a questo titolo i beni che egli acquistasse dappoi. Egli poi era inabilitato alle cariche ed impieghi propri ai sudditi e cittadini locali ec. ec.

La differenza in ciò fra lo straniero e il cittadino morto civilmente o che diventa straniero sta, che nello straniero l'impotenza ad acquistare o trasmettere deriva dall'originaria incapacità fondata sulla qualità di straniero (quando non sia tolta colla naturalizzazione); nel cittadino poi deriva dalla perdita della originaria capacità conferitagli dalla legge civile: talchè l'uno per mancanza originaria, l'altro per mancanza sopravvenuta, si trovano colpiti dalla medesima disposizione.

Questo discorso riguarda soltanto la cittadinanza di ragion privata. Volendo parlare della politica cittadinanza, noi dobbiamo riportarci all'indole diversa dei *governi* di un dato paese. Imperocchè o il governo di un dato paese è assoluto, o egli è temperato. Se è assoluto, vale a dire, se l'esercizio di tutti i poteri sovrani si trova o presso del monarca, o presso un dato corpo di ottimati, in tal caso non può aver luogo che la privata cittadinanza, perchè non vi ha altra relazione che quella di suddito e di sovrano. Allora fra cittadino e cittadino non avvi altra differenza che quella di appartenere piuttosto ad un dato municipio, che ad un dato altro, e per conseguenza altra distinzione fare non si può che quella di cittadino o non cittadino locale. Ognuno è *suddito* dello stesso padrone, e compartecipe (se piace al principe) del consorzio civile delle altre provincie. Allora suddito e nazionale sono realmente sinonimi, perchè significano una stessa qualità ed uno stesso rapporto di servitù ad uno stesso governo: allora è inutile

il ricercare un' altra cittadinanza eminente che non esiste, perchè manca l' originaria facoltà di esercitare diritti che l' indole del governo esclude. Per questa ragione l' osservazione del sig. Tronchet sopra riportata (pag. 55) non poteva avere senso reale, perchè ne mancava il soggetto. « L' antica legislazione, egli dice, confondeva i diritti ci « vili coi politici, apponendone l' esercizio alle medesime « condizioni. » Se il sig. Tronchet parla della legislazione vigente in Francia e in Italia prima del codice Nap., e prima delle politiche rivoluzioni avvenute nello scorso secolo, la sua osservazione è senza oggetto, perchè la legislazione d' allora non poteva distinguere nel cittadino l' esercizio dei diritti civili dai politici, stantechè tali diritti politici mancavano intieramente. Questi essendo tutti proprj di un governo misto, in cui la nazione almeno partecipa alla legislatura, esistere non potevano, laddove la nazione era dominata da principi assoluti, i quali riunivano l' esercizio di tutti i poteri sovrani.

O si parla, come dissi, d' un governo temperato, e in tal caso han luogo due specie di cittadinanza, come da principio fu già annotato. Allora benchè il privato sia suddito, e questa qualità e denominazione si possa assumere promiscuamente come nell' assoluta monarchia, ciò non ostante riceve meglio il nome di nazionale, perchè l' indole del governo ammette la influenza della rappresentanza nazionale esclusa dal governo assoluto. Allora si può esprimere una relazione attiva di diritto, anzichè una relazione puramente passiva di servitù. Parlando con esattezza il suddito di un governo temperato assume il nome tanto di nazionale quanto di suddito: per lo contrario sotto di un governo assoluto non si può usare di questa vicendevolezza di termini. Il solo vocabolo di *suddito* a rigor di termine è permesso, e la nazionalità si suole soltanto impiegare non in senso di diritto, ma di semplice fatto di nascita per distinguere materialmente l' italiano dal tedesco, dal francese, dal boemo ec.

Ma restringendo le nostre osservazioni alle circostanze ed ai rapporti interessanti il diritto, e versando ora il discorso sulla seconda ipotesi di un governo *temperato*, sul quale l'attuale nostra legislazione si aggira, conviene osservare che l'ultimo e vero caratteristico che dà origine alla cittadinanza eminente, ossia alla facoltà di compartecipare cogli altri all'esercizio di alcuni sovrani diritti non istà precisamente nel supposto o della monarchia temperata o della repubblica, ma propriamente nella facoltà del cittadino a prender parte nell'esercizio della sovranità sia nella repubblica, sia nella monarchia. La mente del giureconsulto per una specie di astrazione deve concentrarsi sulla persona del cittadino, ed osservare se oltre di godere di tutti i diritti che possono competere al suddito di un dato paese egli goda o no eziandio del diritto di concorrere alle funzioni sovrane prescindendo dal considerare se la sovranità risegga presso una persona collettiva o singolare?

Questa astrazione propria della natura stessa delle cose, fa sì che egli possa con equa ragione trasportare alla cittadinanza politica tutti gli attributi che convengono tanto al cittadino vivente in una repubblica temperata, quanto al cittadino vivente sotto ad una garantita monarchia. Io non voglio dire con questo che si debbano a buona ragione attribuire alla cittadinanza politica di una repubblica e di una monarchia tutte le particolari facoltà dell'una e dell'altra, ma voglio dir solamente che tanto l'una, quanto l'altra formano la *generica* idea della *cittadinanza politica*.

Per lo che richiamando le cose alle lor somme categorie, diremo che la cittadinanza in genere si può dividere in due classi: la prima che fu chiamata *eminente* si appella propriamente cittadinanza *politica*, la quale altro non è che « la facoltà di ogni membro di una data società, o « nato o naturalizzato di concorrere a quelle funzioni so- « vrane che la costituzione o repubblicana o monarchica « dello stato attribuì ai membri della società medesima » la seconda che fu chiamata *comune* si appella propriamente *privata*, la quale altro non è che « la facoltà di ogni mem-

« bro di una data società politica o nato o naturalizzato « di concorrere e di partecipare a quelle funzioni *comuni*, « che le leggi politiche e civili attribuirono ai socj viventi « sotto lo stesso governo, ad esclusione di qualunque altro « non oriundo o naturalizzato. »

Tutti questi schiarimenti e codeste distinzioni non sono nè inutili, nè fuor di proposito pel giureconsulto e pel magistrato. Imperocchè ricordandoci noi l'origine delle leggi nostre e le lunghe vicende per le quali la ragion civile passar dovette fin qui, noi troviamo le tracce ed i frammenti, dirò così, i quali per essere ben intesi ed applicati importano la cognizione precedente delle osservazioni e distinzioni fatte fin ora. La romana legislazione offre dapprima le reliquie d'una cittadinanza politica, come offre gli elementi della cittadinanza comune. Presso i Romani celebre era la distinzione del *romano* e del *peregrino*, la quale corrisponde al cittadino ed allo straniero. È da notarsi che il *peregrino* era propriamente lo straniero *abitante* nel territorio romano, diverso affatto dallo straniero abitante fuori dei confini del romano impero disegnato comunemente col nome di *barbaro* (1).

E qui prima di inoltrarci ad assegnare le differenze fra lo straniero abitante nel territorio, ed il cittadino, presso i Romani giova di osservare che l'incivilimento delle nazioni non essendo in allora spinto al grado di oggidì, e l'impero romano occupando quasi tutta la parte culta del continente allora noto, quasi tutte le nazioni poste al di là delle frontiere del romano impero non offrivano soggetto, nè davano il campo a quella reciprocanza di utilità e di commercio che le moderne nazioni europee per il grado della loro coltura ci somministrano. Popola-

(1) Vedi Gronovio *observat. II. pag.* 253.
Heineccius *antiquit. romanarum append. ad lib. I.* §. 134.

zioni (tranne le frontiere persiane) ancor rozze, e per lo più viventi in uno stato di vita pastorale e assai poco agricola non presentavano che uno stato di guerra perpetua, ed incessanti minacce d' invasione. Mancava dunque perfino il subbietto di reciproci trattati di commercio, e molto più di reciproche successioni o stabili eredità, le quali verificar non si possono che in un' epoca molto inoltrata della vita agricola e commerciale. Niuna giurisprudenza pertanto poteva esistere nè negativamente, nè positivamente, perchè ne mancava il subbietto materiale, e per una correlazione necessaria mancavano le convenzioni delle reciproche successioni fra i sudditi romani e quelli di altre potenze circonvicine.

Per le quali considerazioni pongasi per primo dato nel più antico diritto romano mancare del tutto quel ramo di ragion civile esterna che riguarda le successioni dei sudditi di due stati differenti fondato sui trattati, e che le nazioni europee da qualche tempo riconoscono esistere fra loro.

Posto in disparte questo primo ramo, ragion vuole che il nostro esame ora si volga sull' interno del romano impero per rilevare le tracce giunte fino ai giorni nostri, e che in parte servirono e servono all' attuale nostra giurisprudenza.

Sopra fu annotata la distinzione fra il romano e il peregrino, ossia fra il cittadino romano e lo straniero abitante nell' impero. Se Roma avesse vissuto sempre sotto l'assoluta podestà di una monarchia non temperata, non occorrerebbe altra distinzione fra il romano e il peregrino che quella che corre in oggi fra il suddito di un monarca, ed un forestiero benchè abitante nel territorio della monarchia; una sola specie di cittadinanza allora contemplar si dovrebbe, e questa sarebbe quella che appellammo comune, tutta propria del suddito ed esclusiva dello straniero, in forza della quale precipuamente lo straniero non sarebbe stato ammesso a succedere all' eredità del suddito al pari dell' altro suddito: meno poi lo straniero abitante sarebbe stato ammesso alla cittadinanza locale, della quale abbiam già fatto parola (pag. 61).

Ma la cosa non fu così presso dei Romani. Essi tanto sotto il regime dei primi re, quanto sotto quello della repubblica riunirono in se la doppia cittadinanza spesso ricordata, talchè rispetto allo straniero abitante nel territorio il cittadino romano offriva la doppia, ed esclusiva differenza di socio e di compartecipante alla sovranità. Lo straniero, ossia il peregrino per lo contrario soffriva la doppia mancanza di cittadino politico, e di cittadino comune per la quale era escluso dal partecipare dei beneficj, dei diritti e d' ogni altra conseguenza annessa all' una e all' altra qualità. Convien ben ritenere questi dati, per concepire con chiarezza il senso e la forza delle disposizioni che abbiamo su l' una e l' altra materia.

Siccome però lo straniero abitante nel territorio esercita i diritti d'uomo, ed in fatto quelli di socio *naturale* nella vicendevolezza degli ufficj della vita e del commercio naturale, così era indispensabile che l' autorità suprema regolasse questi rapporti con savie leggi, e colla istituzione dei tribunali che facessero ragione tanto fra l'abitante straniero e il cittadino, quanto fra lo straniero e lo straniero. Da ciò si vede che la condizione del peregrino, ossia dello straniero essendo una privazione di quella del cittadino romano, diveniva una vera pena pel cittadino l'essere ridotto alla condizione del peregrino per la ragione che le privazioni dello straniero importano appunto in gran parte l' effetto della morte civile, come sopra fu osservato.

Ridurre dunque un romano alla *peregrinità* era lo stesso che condannarlo alla perdita dei diritti tutti della *cittadinanza romana*, il valor della quale massimo era nella repubblica inoltrata, nella quale il cittadino romano vedeva una parte della corona riposare sul suo capo.

Ma al nostro proposito giova il sapere precisamente a che si riducessero i vantaggi, ossia i diritti della romana *cittadinanza*, per poter conoscere per lo contrario a che si riducessero le privazioni della forensità, ossia della peregrinità.

La piena romana cittadinanza abbracciava come la nostra due classi di diritti esclusivi; la prima comprendeva i

diritti *politici*, la seconda i diritti civili. Il complesso dei diritti della prima classe veniva (da coloro che più correttamente parlano) denominata *diritto di città* (*jus civitatis*). Questa denominazione indicava la facoltà del romano ingenuo e censito di godere di tutti i *diritti politici*, che la costituzione dello stato attribuiva al romano. Il complesso poi dei diritti della seconda classe (dei privati), ossia la facoltà di godere dei medesimi veniva con pari esattezza denominata *diritto dei veri romani* (*jus quiritium*) (1).

Questa doppia denominazione coincide perfettamente con quelle adottate dal codice Napoleone, dal quale, come fu veduto, la facoltà di godere dei diritti politici ci fu disegnata col nome di *cittadinanza* (*jus civitatis*) e la persona fu intitolata *cittadino*; e la facoltà poi di godere i diritti proprj del francese o dell' italiano fu denominata *diritto civile* francese o italiano; e l' individuo che ne gode fu indicato col semplice nome di *francese* o *italiano*, come il romano veniva indicato col semplice nome di *romano* e di *quirite*.

Ritenuta questa generale divisione dei diritti politici e dei civili, (ossia dell' *jus civitatis*, e dell' *jus quiritium*) rimane a vedere che cosa comprendevasi presso i Romani sotto l' una e l' altra rubrica. Qui la risposta deve necessariamente variare a norma delle diverse forme e modificazioni di governo, sotto del quale ne' diversi tempi vissero i Romani.

La prima epoca è quella dei re incominciando da Romolo e proseguendo sino a Tarquinio il superbo, lochè abbraccia uno spazio di 244 anni. Il governo sotto cui vissero i Romani durante questo tempo non fu una monarchia assoluta, ma una monarchia a rigor di termine temperata, nella quale il re, il senato (composto di nobili possidenti

(1) Duobus vero maxime summis capitibus constitit civitas romana, quorum alterum *jus quiritium*, alterum *jus civitatis* appellatum est. Heinec. antiq. rom. lib. I append. n. 23.

ereditarj) ed il popolo concorrevano a formare e ad esercitare i pubblici poteri.

1.° Il re convocava l'assemblea popolare, ed ivi in primo luogo proponeva una legge. Questa non era riconosciuta come tale se il senato non era d'accordo. Così la legislatura stava presso il re, il senato, ed il popolo, come in alcune moderne monarchie, colla differenza che nell'antichità il popolo interveniva in persona, e nei tempi moderni interviene per rappresentanti.

2.° La pace e la guerra si deliberava col consenso del popolo e del senato dietro proposizione del re.

3.° Il popolo eleggeva in caso di vacanza, dietro proposizione e con consenso del senato, il re, ed i principali magistrati che lo dovevano governare. Questi magistrati dovevano essere presi dal corpo de' senatori.

4.° Dietro proposizione del re il popolo deliberava sopra ogni affare pubblico sottoposto alla sua cognizione.

5.° Per garanzia poi della persona del cittadino (benchè il poter giudiziario stasse tutto presso il re, e venisse amministrato in parte da lui, in parte dai senatori), allorchè trattavasi di giudizj criminali e specialmente capitali, egli avea diritto di appellare al popolo (1).

6.° Un'altra garanzia tutta abituale e propria dei tempi godeva il privato cittadino non patrizio. Esso per l'estrema sua semplicità, e per la soverchiante potenza pecuniaria e morale dei patrizj (che soli possedevano la scienza delle leggi sì civili che amministrative, e l'ordine della procedura, e amministravano lo stato) poteva essere soverchiato. Quindi la costituzione abilitò il plebeo a scegliersi fra i patrizj uno special protettore ossia *patrono*, il quale lo difendesse contro ogni soperchierìa che potesse derivare sì da parte dei patrizj che degli altri cittadini. Questa relazione di *patrono* e di *cliente*, resa sacra dalla

(1) La Legge riportata da Tito Livio sotto il re Tullo (an. 85) pel giudizio di Orazio è positiva, e non lascia dubbio sul diritto sotto i re di appellare al popolo per le sentenze capitali. (V. Livio storia romana lib. I, cap. 26.).

buona fede, e animata da reciproci servigi, fu sanzionata da legge costituzionale (1).

Non so se m' inganni; ma parmi che il vincolo del patronato e della clientela unito a quello della religione, della patria podestà, e della militar disciplina, abbia contribuito assai a produrre quella *moderazione*, la quale nelle vive dispute fra la plebe e la nobiltà, non ha permesso che prima dei Gracchi si venisse alle mani fra i due ceti della repubblica, ma invece il popolo spettatore e giudice moderato fra i tribuni ed i consoli, ha proceduto con una mirabile gradazione di temperamenti, benchè si trattasse del suo interesse, senza effusione di sangue, e senza rovesciare assolutamente le basi fondamentali del governo.

L'epoca nella quale la monarchica costituzione di Roma ricevette il suo massimo sviluppamento, si fu il regno di Servio Tullio, come si può vedere in Dionigi d' Alicarnasso (2), talchè se Romolo fu il re fondatore, e nelle sue istituzioni vediamo il nocciolo della più perfetta monarchia adattata al luogo, al tempo, ed alle circostanze d'uno stato nascente, e di un popolo ancor rozzo e semplice: se Numa fu il re *morale*, estendendo ed applicando il poter della religione alla morale pubblica e privata (potere unico e prevalente nell' infanzia delle società); Servio Tullio fu il re *politico* perfezionando le basi, e sviluppando gli aiuti della costituzion politica dello stato.

Così nel periodo di due secoli si vede la costituzione monarchica romana nascere, gradualmente svilupparsi, e passare per quelle transazioni che la natura richiedeva. Così Roma fin da principio presentò all'universo lo spettacolo d' un governo che in se radunò e sviluppò i veri ed

(1) *Si patronus clienti fraudem fecerit, sacer esto.* Questa legge conservataci da Servio commentatore dell' Eneide portava l' effetto che il patrono dichiarato reo di frode o di soverchieria era scomunicato e poteva essere ammazzato da chicchessia, tale essendo la forza della formola *sacer esto*. Questa legge fu attribuita a Romolo.

(2) Lib II.

eterni requisiti della *potenza* dello stato indivisibile dalla savia libertà e dal ben essere privato.

Ai diritti politici sovrannoverati costituenti la miglior parte della cittadinanza romana si aggiungevano i diritti civili costituenti la seconda classe denominata *jus quiritium*. Questo *jus quiritium* ossia diritto civile proprio dei Romani, sotto i re riguardava tanto le persone quanto le proprietà. Quanto alle persone, il cittadino romano, se contemplava se stesso rispetto al governo ed alla nazione, egli si sentiva libero dalla schiavitù e dall' impero privato dell' altro cittadino; egli poi si sentiva principe nella sua famiglia. E se le nozze del plebeo non erano consacrate con pari solennità religiosa di quelle del patrizio, esse però erano canonizzate con un rito meno solenne (1), per cui lo stato delle famiglie plebee godeva sostanzialmente degli stessi diritti e della medesima garanzia di quella del nobile. Il padre di famiglia pertanto era investito come il nobile della patria potestà, e di ogni altro diritto di famiglia (2).

Quanto poi *alle cose*, egli per un diritto tutto convenzionale alla romana società aveva il diritto di disporre fra i vivi della libera ed assoluta proprietà (*jus mancipii*), sì mobiliare che immobiliare (anzi che godere d'un mero possesso simile al feudale). Quello pure di disporre per testamento, e quello di far suoi i beni coll' uso innocente di un biennio se si trattava di cose immobili, e coll' uso di un anno se si trattava di cose mobili (*usus et auctoritas*, e più tardi *usucapio*) (3).

(1) Plebs a patribus non honore tantum, sed et sacris discernebatur, cum alia *sacra plebejorum* essent, alia patritiorum — Gravina de origine juris cap. 47.

(2) La storia dei re lo prova.

(3) Se a noi non consta che prima delle 12 tavole si parli di verun scrittore del diritto ipotecario sui beni stabili (*jus nexus*), e dell' *usucapione*, non ne viene però che prima tali diritti non fossero in uso, avvegnachè sappiamo per espressa autorità di Dionigi d' Alicarnasso che nelle 12 tavole furono trasfuse *tutte* le leggi, e le consue-

Riepilogate ora i diritti politici e civili dei Romani sotto i re, e rispondetemi se la cittadinanza romana si dovesse o no riguardare come un favore, col quale spesso i Romani beneficavano i popoli vinti che i re incorporavano nella città, i quali resi romani di spirito, di cuore, e di abitudine, venivano poi trapiantati nelle colonie per tener in fede gli altri popoli conquistati.

Passiamo ora al governo della repubblica. Seguendo tutte le vicende, e le acquisizioni che il popolo successivamente fece su i nobili, parmi poter pronunciare che il governo della repubblica romana fu sempre una mista *aristocrazia* più o meno temperata dall' autorità popolare. L' autorità aristocratica fu prevalente ne' primi tempi e gradatamente fu temperata negli ultimi secoli della repubblica; ma essa formò sempre il caratteristico essenziale del governo di Roma. Affine di dimostrare questa proposizione convien considerare che se dalla collocazione del principato ossia del *potere esecutivo* in un solo o in più persone distinguesi comunemente ed estrinsecamente il carattere di uno stato, e chiamasi o regno o repubblica; del

tudini che prima reggevano lo stato di Roma. « Dopo « che il governo monarchico fu abolito (dice Dionigi par- « lando delle leggi delle 12 tavole) i Romani giudicarono « bene di esporre nella piazza pubblica alla vista di tutti « i cittadini *tutte le consuetudini, e tutte le leggi della* « *patria* colle leggi straniere recentemente introdotte. » (Antichità romane lib. II, cap. 8, pag. mihi 59 traduzione di Belanger, ediz. di Chaumont presso Couvot an. 8° repubblicano).

Coll' abolizione da Servio fatta del carcere privato per debiti il *nexus* fu ridotto all' ipoteca, ossia al dare stabili in pegno per liberare le persone dal carcere privato. E però io seguo la congettura dell' Heineccio — *Jam sub regibus cives gaudebant libertate, jure connubiorum patrio, legitimi dominii, testamenti forsan et* NEXUS *atque* USUCAPIONIS. Antiq. rom. append. ad lib. I, n. 22.

pari dalla collocazione stessa del principato negli ottimati, o nel popolo distinguer debbesi una repubblica e chiamarsi aristocratica o democratica. Questa condizione è talmente assoluta, che si prescinde dal modo col quale può essere temperata la legislatura, e la garanzia costituzionale sì legislativa che amministrativa. Questo è così vero, che coll' istesso nome di regno si appellò quello di Spagna, quello d' Inghilterra, quello di Svezia, e fin quello di Polonia, benchè in ognuno di questi la superior autorità legislativa, e la garanzia dell' amministrazione fosse variamente divisa e ripartita.

E perchè mai a tutti fu attribuito lo stesso nome di regno? Perchè in tutti il potere esecutivo era affidato ad un solo, perchè *l' amministrazione* suprema dello stato risiedeva in un solo; perchè il principato era sostenuto da un solo. È dunque manifesto che dalla *collocazione dell' amministrazione* suprema si determina la natura del governo d' uno stato.

Il principio del quale abbiamo usato paragonando il regno colla repubblica, deve pure adoperarsi paragonando l' aristocrazia colla democrazia. Quella repubblica pertanto dovrà dirsi aristocratica nella quale la suprema amministrazione sta presso il ceto degli Ottimati, e quella dovrà dirsi democratica nella quale l' amministrazione sta presso il popolo o i magistrati da lui deputati, e verso di lui onninamente responsabili.

Ritenuto questo criterio, io non posso indurmi a pensare che la repubblica romana sia mai stata intieramente democratica, postochè negli ultimi tempi della repubblica prima della violenta controrivoluzione di Silla veggo i consoli, e il senato romano amministrare il denaro dello stato, la forza armata, dare e togliere i comandi delle armate, dirigere tutti gli affari esteri, amministrare le cose tutte di culto, il patrocinio, gli affari di giustizia per mezzo dei pretori sostituiti dai consoli (tranne l' appello al popolo) e sopra tutto nelle occasioni difficili creare il dittatore. Come non riconoscere la suprema amministrazione

nei consoli e nel senato dotati di tanti poteri, e sopra tutto di quello di sospendere la costituzione?

Nè osta al mio giudizio che anche il plebeo partecipasse ai matrimoni dei nobili, al consolato, ed ai comandi militari e civili: nulla pure osta che il popolo partecipasse alla legislatura, e che a nome suo il tribuno esercitasse un veto legislativo. Imperocchè l' abilitazione ad ogni sorta di cariche ed onori, non altera la collocazione del principato, come non viene alterata dal concorso della nazione alla legislatura, e dall' esercizio della *garanzia* politica, e civile.

Grave obbietto cionnonostante sorge contro la mia opinione dal vedere che anche negli affari riservati per costituzione al senato, interveniva l' autorità del popolo ogni volta che il tribunato interponeva le parti sue, lochè faceva sì che gli affari senatorj fossero devoluti al popolo (1). Ma questa osservazione valevolissima a mostrarmi che nei tempi innoltrati della repubblica, l' autorità popolare era molto più prevalente che nei primi tempi, non mi convince ancora che il governo di Roma sia divenuto mai democratico, perocchè la devoluzione degli affari alla cognizion del popolo non si faceva per regola *ordinaria*, ma in via solamente straordinaria. Dall' altra parte poi il senato non agiva come *delegato* dal popolo, nè era verso del popolo risponsabile della sua amministrazione come un ministro verso del suo principe; ma bensì amministrava liberamente per autorità propria ed indipendente affidatagli dalla costituzione. Solamente negli atti suoi poteva essere straordinariamente o corretta, o impedita dall' autorità della nazione come quella d' un re in una costituzionale monarchia.

Del resto convien confessare che la mistura della democrazia fu spinta col tempo nella romana repubblica al massimo segno, senza però togliere giammai al governo il carattere fondamentale aristocratico. Siami concesso il ripeterlo, una prova che val per tutte si fu la facoltà nel senato di creare il dittatore colla celebre formola *darent operam consules ne quid respublica detrimenti caperet*,

(1) Vedi Polibio Storie Lib. IV, cap. 12, e seguenti.

colla quale si trasportava nei consoli il più ampio potere; e colla quale esso poteva adunare eserciti, far la guerra, ed ordinare nell' interno tutto ciò che stimava meglio senza il concorso dell' autorità popolare (1).

Conchiudiamo pertanto che la repubblica romana fu una *aristocrazia temperata*. Nella sua prima età la dose, dirò così, dell'aristocrazia fu massima; nell' ultima fu minima. In questa ultima età il potere dell' aristocrazia fu appena bastante a ritenere il carattere essenziale della repubblica. Ciò premesso convien determinare quali fossero sotto della repubblica i diritti della romana cittadinanza nelle sue relazioni pubbliche e private. Questo punto non si può fissare a dovere se non si segue la storia dello sviluppamento della costituzione repubblicana di Roma, dal punto nel quale furono espulsi i re.

Se ben addentro consideriamo la storia troviamo che al principio della repubblica furono tolti alla plebe alcuni di que' diritti che aveva acquistati sotto i re, sia che si considerassero come valide le abolizioni fatte da Tarquinio il superbo, sia che si considerasse che colla espulsione dei re fossero abolite anche le leggi fatte a favor del popolo. Prova ne sia che sotto i primi consoli si stabilisce come legge nuova l' appello al popolo, benchè tal legge esistesse fin dai tempi di Tullio Ostilio: e prova ne sia il carcere privato contro i debitori, e la vendita della persona canonizzata dalle leggi delle 12 tavole; benchè tale durezza fosse stata tolta dal re Servio Tullio. Il corso quindi dei tempi repubblicani si può considerare quasi un rinnovamento, o a dir meglio una nuova creazione dei diritti dei quiriti, e di città. L' enumerazione cronologica loro forma la storia della costituzione repubblicana di Roma.

1.° Le prime leggi che dai consoli, e dal senato emanarono poco dopo la espulsione dei re, interessavano del pari e il mantenimento della nuova forma di governo, e la libertà politica del popolo.

(1) Per questa ragione Tito Livio lo chiama *extremum et ultimum senatusconsultum* lib. 3, c. 4.

Ecco come si esprime Tito Livio: *Latae deinde leges, non solum quae regni suspicione consulem absolverent, sed quae adeo in contrarium verterent ut popularem etiam facerent . . . ante omnes de* PROVOCATIONE *adversus magistratus ad populum: sacrandoque cum bonis capite ejus qui regni occupandi consilia inisset* (1). LIVIUS *hist. lib.* 2, *cap. VII, n.* 8. Quella che proscrisse la regia autorità era più importante per i patrizj, nelle mani dei quali era allora caduto il supremo potere, che per il popolo, al quale non rimaneva che l'alternativa di servire ai re o ai nobili. Il mantenere questa legge era un beneficio per il popolo, quando il governo aristocratico fosse per riuscire più utile per lui che il monarchico, lochè dipendeva dal fatto.

L'altra legge era una rinnovazione ampliata di quella di Servio Tullio, poichè questa dava l'appello dai giudizj e dalle ordinazioni di qualunque magistrato, *adversus magistratus*, dovecchè l'altra era limitata ai giudizj capitali. Dionigi d'Alicarnasso spiega in una particolar maniera questa legge ne' seguenti termini: « Se un magistrato dei Romani condanna un cittadino alla morte o a essere battuto colle verghe, o a pagare una multa pecuniaria, questo particolare potrà appellarsene al giudizio del popolo, e fino a tanto che l'appellazione sussisterà, il magistrato non avrà alcun potere sopra di lui fino a che il popolo non abbia pronunciato il suo giudizio » (1).

Dal che giova dedurre che l'appellazione al popolo,

(1) Niuna pena più terribile esistere poteva di questa: *Sacrare caput cum bonis*, importava una vera scomunica religiosa e politica. Colui contro il quale era pronunciata non solo era infame, ma reprobo, in ira alla divinità, fuggito da tutti, segregato dal consorzio di ognuno, i di lui beni confiscati, e da ognuno poteva venir ammazzato. Ciò veniva praticato anche da altri popoli; cosicchè Vico ebbe ragione di dire: *Majores gentes a sonte devoto, quem graeci dixere anathema, tamquam a sacro abstinebant, sermonem segregabant, fugiebant contactum, et ex Nemesi sive divina justitia occidebant*. (De constantia philologiae pag. 131).

della quale parla Tito Livio, riguardava soltanto i giudizj criminali. Così fino dalla più alta antichità si sentì la necessità di garantire costituzionalmente l'esercizio della giustizia specialmente criminale contro gli eccessi del potere amministrativo.

Altre leggi grate al popolo, accenna Tito Livio esser state fatte: ma quali esse fossero lo storico non lo esprime, e però ci manca la notizia di quei diritti che il cittadino romano acquistò in questa occasione.

Queste leggi non furono dai patrizi accordate per un sentimento spontaneo di equità, ma furono in certa guisa estorte dal timore del re espulso che tentava ogni arte, e faceva ogni sforzo per ripigliare il trono perduto. Esse furono una specie di largizione suggerita ai patrizj dall'amore del loro potere per tenere il popolo in fede ed allettarlo a vivere sotto all' aristocrazia, e così ad impegnarlo a non dar retta alle suggestioni dell' espulsa famiglia reale, ed eccitarlo anzi a combattere in favore della nuova introdotta aristocrazia. Senza di questa paura i patrizi non si sarebbero giammai indotti alle concessioni summentovate, come lo dimostra il seguito della storia, e l' esperienza di tutti i secoli la quale c' insegna che coloro che sono muniti di potenza non vengono indotti a limitarne i confini che pel solo timore di perdere l' impero.

2.° Sciolti gli ottimati dal timore del re, fecero sentire tutto il peso della loro potenza, talchè insufficiente riusciva il sussidio delle prime leggi, anche per mancanza di chi rappresentasse il popolo, e difendesse le persone e la fortuna dei cittadini dalla soverchieria dei patrizj. Laonde quindici anni dopo l' epoca suddetta il popolo specialmente vessato nella proprietà e nella libertà personale si scosse, e venne alla celebre transazione che cominciò a sviluppare il germe dell' aristocrazia temperata, io voglio dire, alla creazione del tribunato. Tito Livio si esprime nella seguente maniera: *Agi deinde de concordia coeptum, concessumque in conditiones, ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset; neve cui patrum capere eum magistratum*

liceret (1). Questo fatto viene riportato all' anno di Roma duecento sessantuno. Dionigi d' Alicarnasso riferisce la legge fatta in questa occasione nei seguenti termini: « Niuno costringerà un tribuno del popolo, come un uo-« mo del comune, a fare qualche cosa a suo malgrado. « Non sarà permesso di maltrattarlo con percosse, o di « farlo maltrattare da altri, nè di ucciderlo, o di farlo « uccidere. Chiunque avrà fatto qualche cosa vietata da « questa legge, sia in esecrazione, i suoi beni siano con-« sacrati a Cerere: chiunque ucciderà le persone che « commisero un simile delitto non potrà essere inquisito « come colpevole d' omicidio » (2).

I moderni sogliono pensare che colla creazione dei tribuni il popolo romano abbia ottenuto una semplice garanzia legislativa; ma più attentamente considerando le cose si trova che anche si aggiunse uno smembramento dell' autorità amministrativa che fino allora risiedeva nel senato. La prova di ciò noi la ricaviamo dalle seguenti considerazioni. Prima di tutto dalle parole di Tito Livio si può rilevare che ampia si fu l' autorità impetrata a favore dei tribuni, perocchè essa si estendeva *a proteggere indefinitamente* la plebe contro i consoli. *Quibus auxilii latio adversus consules esset*, dice lo storico; lochè indica assai chiaramente che l' autorità tribunizia lungi dal limitarsi ad anteporre le sue parti nelle *deliberazioni* del senato, si estendeva eziandio alla parte esecutiva e precisamente amministrativa della repubblica, la quale appunto era affidata ai consoli.

Una prova più speciale poi la ricaviamo dal seguente passo di Dionigi d'Alicarnasso: « In seguito (egli dice) i « plebei domandarono al senato la permissione di eleggere « ogni anno due plebei per sollevare i tribuni in tutte le « cose delle quali avessero bisogno di aiuto, per giudicare « le cause che i tribuni stessi a loro rimettessero, per aver « cura degli edificj sacri e pubblici, per vegliare alla co-

(1) Storia libro secondo, cap. 33. n. 33.
(2) Antichità romana lib, 6, cap. 9.

« modità dei viveri, e per fissare la tassa sulle vettovaglie. « Il senato avendo loro accordata questa permissione, essi « crearono dei magistrati che in allora denominarono mi- « nistri sostituiti, e giudici subordinati ai tribuni; ma in « oggi vengono chiamati *Edili* nella lingua dei Romani, « vale a dire sovraintendenti agli edificj sacri; nome che è « preso da *una* delle loro funzioni, ed essi hanno, come « altre volte, un' autorità subalterna e dipendente da quel- « la di altri magistrati superiori: la loro giurisdizione si « estende *sopra parecchie cose importantissime*: essi ras- « somigliano assai ai magistrati che noi altri Greci chia- « miamo *agoranomes*, ossia giudici di polizia » (1).

A chiunque non ignora la storia è noto che negli Edili si concentrava tutta l'amministrazione economica e politica interna (2). Ma se questa magistratura non era che una subalterna sostituzione ed un ministero di semplice aiuto del tribunato, egli è più che manifesto che nelle attribuzioni

(1) Antichità romana lib. 6, cap. 9.

(2) Leggendo gl' istorici e particolarmente quanto fu raccolto da essi presso Gravina (de ortu et progressu juris civilis cap. 39), e dall' Heineccio (antiquitates romanae lib. 1, tit. 2, n. 25, 26) rilevasi che presso gli Edili stava l' autorità di provvedere alla sussistenza della città, e di stabilire il prezzo delle vettovaglie, come già abbiam riferito con Dionigi d' Alicarnasso, di vegliare alla conservazione e ristaurazione delle strade pubbliche, alla sicurezza e tranquillità della città, al buon ordine della piazza e dei mercati, decidendo anche le questioni che potessero insorgere sulla qualità e bontà delle cose vendute, e sui contratti fatti; essi pure erano incaricati della conservazione, e della polizia dei locali pubblici e dei tempj. Avevano la polizia delle persone dei cittadini, ed erano incaricati di osservarne le spese, i costumi e la decenza, notando tutti i loro fatti e detti. Ad essi pure era comandata l' inspezione particolare sulle taverne, sui lupanari e sulle prostitute, alle quali non era permesso la prostituzione sotto gravi pene, se non avevano notificati i loro nomi agli Edili. Queste ed altre simili incombenza dinotano chiaramente che tutta l' amministrazione economica politica interna stava presso dei medesimi.

del tribunato medesimo eminentemente racchiudevasi anche l'amministrazione economica politica della città, e che per conseguenza colla creazione del tribunato fu stabilito che codesta amministrazione fosse indipendente e staccata dall'amministrazione ordinaria del senato e dei consoli. Per la qual cosa uno degli articoli fondamentali della costituzione della romana repubblica, si fu che l'amministrazione economica politica interna fosse staccata, ed indipendente dall'amministrazione suprema dello stato affidata ai consoli ed al senato.

Questa indipendenza fu tanto più rimarcabile e plenaria, quanto più egli è certo che gli Edili non solamente avevano un'autorità puramente esecutiva e subordinata alle leggi, come i nostri prefetti e capi delle municipalità, ma erano di più rivestiti di un'autorità legislativa e giudiziaria nelle materie di loro competenza, perocchè avevano il diritto di fare editti per loro autorità, e di giudicare nelle materie di loro competenza tutte le cause che insorgevano, come ne fanno fede gli scrittori di romane antichità.

Conducendo pertanto il discorso al nostro proposito, dir si deve che « fra i *diritti pubblici* del cittadino romano « annoverar si debbono quelli di intervenire, mediante i « suoi rappresentanti in tutte le deliberazioni legislative « ed amministrative che si prendevano nel senato, ed inoltre « di essere regolato e giudicato in tutte le parti dell'*am-* « *ministrazione economica e politica interna* da' magistrati « particolari presi dal ceto de' plebei nominati dal popolo « indipendentemente dall'autorità del senato e dei patrizj.»

Se vogliamo esser giusti dobbiam confessare che questa ultima parte era una lesione, anzi uno smembramento della autorità strettamente amministrativa, e che quindi il governo in quanto all'amministrazione economica e politica interna non si poteva dire più aristocratico, ma appellar si doveva *democratico*. L'Aristocrazia pertanto si riduceva alle *relazioni di stato* sì interne che esterne, ed all'amministrazione della giustizia specialmente civile. Questo ramo, che la forza delle circostanze fece distaccare dall'autorità consolare succeduta a quella dei re, fu con ac-

corgimento e premura ritenuto sempre dai patrizj nella persona dei pretori. Colla pretura in genere venne anticamente disegnato l' ordine giudiziario. E se il pretore delegava giudici subalterni, questi non avevano altra autorità che quella che loro era stata trasmessa.

3.° Un' osservazione per altro importante al diritto del cittadino si è quella della *pubblicità* dei giudizj sì civili che criminali, per la quale si induceva una specie di garanzia almeno contro ogni soperchieria di procedura. Questa pubblicità era considerata come parte dei diritti politici e della libertà del cittadino romano, di modo che gli storici, riferendo la condotta di Tarquinio il superbo, qualificarono come atto di tirannia l' essersi arrogato il diritto di giudicare in camera, ossia entro il suo palazzo, le controversie dei cittadini contro la consuetudine contraria sempre mantenuta di giudicare e decidere le cause in pubblico.

E qui non posso a meno di far osservare che gli scrittori che parlarono della libertà del cittadino romano, ossia delle prerogative personali annesse al diritto di cittadinanza, non fecero menzione alcuna del diritto di essere sentito e giudicato pubblicamente per garantire almeno la regolarità dei pubblici giudizj civili e criminali.

4.° Oltre la pubblicità è osservabile *l' ordine* e le persone che pronunziar dovevano i penali giudizj come cosa connessa strettamente colla politica costituzione. Nella prima epoca della repubblica romana fu stabilito che non si potesse giudicare della vita, della libertà, dell' onore, della cittadinanza e della famiglia del Romano se non con quella stessa solennità, colla quale si trattavano gli affari più importanti della repubblica, e si creavano i magistrati, vale a dire se non che nell' adunanza del popolo congregato nei comizj centuriati. *De capite civis romani nisi per maximum comitiatum ne ferunto*, dice la legge delle dodici tavole. Sotto alla frase *de capite* è noto comprendersi le cose sopra espresse (1).

(1) Capitis autem appellatione, vita, libertas, civitas, fa-

supplimento, onde provvedere coi plebisciti alla ragion civile comune e pubblica. Da ciò ne venne il fenomeno politico osservato e comprovato dal celebre Vico coi seguenti termini: *Quare, constans regula sit, tribuniciis legibus aliquam potentium injuriam fecisse locum, aut adversus eorundem arcanum aliquod potentiae obviam itum esse* (1). Per lo contrario noi osserviamo che per parte del senato furono proposte ed ottenute molte leggi, le quali tutte tendevano a conservare la prerogativa dei patrizj, senza che per loro spontaneo impulso siane stata proposta alcuna che tendesse a pareggiare il diritto, non dico politico o pubblico, ma il civile fra la nobiltà ed il popolo.

Questa difficoltà che nasceva dalla posizion naturale del ceto dei nobili col ceto de' plebei, coi quali gl' interessi civili si trovavano cotanto mescolati, veniva in parte superata cogli editti dei pretori, i quali per una via bensì indiretta, ma la più efficace supplivano alla legislazione, dando azioni ed eccezioni anche nei casi non contemplati dalle leggi generali. Convien per altro confessare che scarso era il vantaggio che il popolo ne ritraeva, o almeno ritrar ne doveva; sì perchè i pretori tratti sempre dalla classe dei nobili agivan dietro lo spirito di corpo che gli animava; sì perchè il metodo onde esercitare le azioni era un arcano riserbato al corpo dei nobili; e sì perchè finalmente la giurisprudenza ossia l' arte d' applicare le leggi e gli editti ai casi concreti era una scienza privativa ai nobili medesimi. Per le quali cose fu già osservato da tutti gli scrittori delle leggi romane, che la giurisprudenza durante la repubblica era rigida, magra, e scrupolosamente dipendente da forme materiali, talchè in tutto e per tutto spirava quella predominante tenacità che animava i patrizj a non accomunare la loro sorte col popolo, e portava l' impronta di quella gelosa cupidigia di dominio, tanto più oppressiva ed estesa, quanto minore era la distanza fra

(1) De uno universi juris principio et fine uno cap. 173.

chi comandava e chi serviva, e quanto più frequente era la collisione dei privati interessi dei due ceti.

Tolta di mezzo questa compressione, non è meraviglia se sotto degli imperatori la giurisprudenza abbia acquistato quella morbidezza, e quella più raffinata equità che la ragione richiedeva; e così siasi verificata l' osservazione: essere in origine la ben ordinata repubblica lo stato nel quale si genera, dirò così, la ragion civile e politica, e la monarchia, lo stato nel quale si perfeziona e si mantiene.

Ciò però verificar non si poteva, se non mediante penose e perpetue transazioni fatte dalle due potenze contrastanti entro certi confini, come accade nel mondo fisico: La moderazione nei contrasti, ed il continuo progresso nell' incivilimento di Roma, non condannata a rimaner in fasce da una rigida costituzione, furono i due grandi elementi, o a dir meglio i due precipui motori che crearono quella ragione civile e pubblica, alla quale l' Europa deve la sua preminenza sulle altre nazioni tutte della terra. La vita degli stati è una continua rivoluzione: ed è per questa ragione che Bacone disse, che il massimo innovatore si è il tempo. Ma dall' altra parte egli è pur vero che le rivoluzioni fatte dalle umane passioni, quando hanno per motivo la necessità, possono esser fatte con moderazione; lochè non si verifica quando son fatte sol per timore: perocchè avvi un confine a soffrire. e niun confine avvi a temere.

Applicate questo gran principio allo stato del popolo romano; computate tutti i vincoli, specialmente morali e sociali dai quali era frenato; ponderate tutte le ingiurie che il popolo soffriva dai patrizj; riassumete la considerazione di non essere stato circoscritto da una costituzione fissa che lo condannasse sempre all' infanzia, e voi troverete la soluzione del grande problema dell' origine e del successivo incremento della pubblica e privata legislazione solo presso i Romani, e non presso a verun altro popolo della terra.

6.° Altro beneficio della romana cittadinanza acquistato col tempo dal popolo, si fu quello di essere sottratto dal

carcere privato, e di non servire più come schiavo al creditore, lasciando allo stesso la mera azione reale sopra i beni (1). Questo beneficio fu prima accordato al cittadino romano sotto il regno di Servio Tullio; ma coll'abolizione delle eque leggi di quel re fu tolto e ristabilito il barbaro diritto del carcere privato del debitore, diritto così rigidamente mantenuto dai potenti che venne sanzionato ed aggravato di più colle leggi delle 12 tavole, e solamente dopo molti contrasti fu abolito nel quinto secolo di Roma, vale a dire, nell' anno 419, dopo che la plebe aveva acquistato il diritto a tutte le magistrature, a tutti gli onori, e perfino ai matrimonj colle donne patrizie: tanto è vero ciò che osserva il celebre Machiavelli, che le contese che riguardano i beni sono le più ostinate. Così il popolo romano, dopo solamente aver conquistata la libertà politica, ottenne la libertà civile ossia personale in materia di debiti pecuniarj. L'importanza di questo diritto, formante un elemento della romana cittadinanza, fu sentita da Tito Livio; allorchè lasciò scritto: *ob impotentem unius vincti injuriam, ingens vinculum fidei victum est; eoque anno aliud* INITIUM LIBERTATIS *extitit*. Per la qual cosa fra gli elementi della romana cittadinanza annoverar dobbiamo la libertà civile del debitore.

7.° Personale al cittadino romano era pure il diritto di non essere battuto colle verghe come lo schiavo. Gli odierni discendenti dei Romani reputano cosa ignominiosa l'essere trattati col bastone. Questo sentimento tra i quiriti come fra noi passò nelle leggi, come ne fa fede in Italia il codice dei delitti e delle pene, e fra i Romani, tra gli altri Cicerone nella quinta orazione contro Verre. Il sentimento della propria dignità è sempre prezioso in una nazione, e forma uno de' principj delle azioni gagliarde e generose.

(1) Ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur, pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse. Liv. VIII. 28 Varro de lingua latina lib. 6, cap. 5.

8.° Ciò che abbiamo detto del diritto del cittadino romano di non essere percosso come lo schiavo, si verificò pure rispetto alla *procedura* criminale, nella quale il cittadino romano era sottratto dalle torture, alle quali era soggetto lo schiavo, sì per manifestare la verità e sì per avvalorare i suoi detti. Al cittadino romano bastava la sua deposizione senza l'assurdo criterio della forza dei muscoli e dei tormenti. Pongasi dunque fra il novero dei diritti componenti la romana cittadinanza, la esenzione delle torture applicate agli schiavi nelle criminali procedure (1).

9.° Un nuovo aiuto il cittadino romano trasse sotto alla repubblica per la garanzia della libertà personale contro gli arbitrj dei potenti. Imperocchè se prima egli godeva del diritto di provocare al popolo, questo diritto rimaneva spesso frustrato per mancanza di persone che fossero rivestite di autorità, e ne provocassero i suffragi. Per lo contrario, instituita la tribunizia autorità, il cittadino oppresso invocava in suo aiuto l'autorità dei tribuni, i quali solevano prestare il loro soccorso, nè soffrivano che al cittadino fosse recata ingiuria, o facevano sì che venisse riparata. Piena è la romana storia di esempli, ne' quali i tribuni praticarono l'uno e l'altro ufficio, ed insigni servigi prestarono di giustizia e di tutela verso dei privati, come da parecchi esempli riportati da Valerio Massimo si può rilevare (2).

Dalle quali cose si può rilevare, che la protezione tribunizia si estendeva a tre somme relazioni pubbliche, e in tutte tendeva a guarentire il cittadino: 1.° nella legislazione e nelle alte deliberazioni di Stato; 2.° nelle relazioni economiche politiche interne; 3.° nelle relazioni tra cittadino e cittadino, e fra il cittadino ed il magistrato subalterno.

Al nostro proposito però conviene notare, che fra i di-

(1) Veggasi Asconio Pediano sull'orazione di Cicerone corneliana.

(2) Lib. 6, cap. 5.

ritti componenti la romana cittadinanza annoverar si deve l'*assistenza tribunizia* invocata in ogni occasione nella quale la libertà o la sorte del cittadino fosse lesa o minacciata.

10.° Esclusivo col progresso del tempo fu al cittadino romano il diritto di imparentarsi colle famiglie patrizie, ed esclusivo pure il diritto dei matrimonj fra i soli cittadini, senza che verun altro potesse partecipare di questo diritto. Con ciò veniva impedito che lo spirito nazionale si stemperasse. Insigne è l'esempio dei Campani, i quali avendo conseguito molta parte dei diritti della romana cittadinanza, dappoi impetrarono *ut sibi cives romanas ducere uxores liceret, et si qui prius duxissent, ut habere eas, et ante eam diem nati,* JUSTI *sibi liberi haeredesque essent* (1). Da questo passo di Livio si vede, che la legittimità della successione si faceva dipendere dalla legittimità del matrimonio, cosicchè *justi liberi et haeredes* si consideravano quei soli che nascevano da un matrimonio autorizzato dalle leggi, senza che fosse necessario d'implorare i solenni auspicj riserbati ai matrimonj dei nobili romani, i quali certamente non potevano essere implorati, nè accordati ai cittadini della Campania. Questo sia detto a disinganno di coloro che trascinati dalle ingegnose e alquanto fantastiche induzioni del Vico, condannano la plebe romana anche sotto alla repubblica ad una condizione incompatibile con tutti i rapporti civili e politici di quello stato:

11.° Fra i componenti la romana cittadinanza gli scrittori sogliono annoverare il *dominio reale*, o a dir meglio i modi particolari autorizzati appresso i Romani, coi quali si acquistava e riteneva il dominio delle cose. Ma io non so vedere quale beneficio speciale ne traesse il cittadino specialmente ne' tempi più antichi, ne' quali la contrattazione de' beni si trovava vincolata a molte incomode e materiali cerimonie e solennità; dimodochè se i reali dominj che ne derivavano non erano sicuri che mediante l'osser-

(1) Tito Livio lib. 38.

vanza di cotali formalità, altro veramente risultato non ne ritraeva il Romano che quello di un maggiore incomodo nelle private contrattazioni delle cose. Se dunque gli scrittori ci vogliono dire, che presso de' Romani si usavano certe speciali solennità, non praticate presso le altre nazioni, io accorderò volentieri che questa parte di diritto civile fosse tutta propria del Romano: che se poi nella pratica di queste solennità volessero ravvisare un privilegio del cittadino romano, io risponderei, che ben lungi di considerare questa particolarità come un beneficio, io la riguardo come un incomodo che col tratto del tempo fu saviamente tolto dall' imperatore Giustiniano.

E perchè più chiara apparisca la cosa, conviene notare che la distinzione fra il dominio *quiritario* e il dominio *bonitario* non colpiva la sostanza del diritto, ma la semplice *apparenza* derivante dall' osservanza o inosservanza di quelle estrinseche formalità che la primitiva età ancor rozza e materiale aveva introdotto per assicurare, e far fede di un contratto reale seguito fra due cittadini. L' oggetto pertanto proprio ed immediato, di cui si trattava, non era la *realità*, ma la sola legalità fattizia dell' atto seguito. Questa legalità risultava e risultar doveva dalla visibile osservanza delle vecchie formole, come per esempio nell' uso della bilancia nel verificare la quantità della moneta, nella presenza di cinque testimonj, nella data formola d' interrogare e di rispondere, ed in altrettali cose; talchè usandosi tutte queste formole si dava una certa e legale esistenza all' atto seguito: all' opposto mancando tali forme l' atto diventava dubbio e soggetto a controversia. Il diritto pertanto di dominio che doveva essere l' effetto di quest' atto, diveniva o fermo o dubbio, a misura dell' osservanza o inosservanza delle prescritte formalità. Quando il dominio nasceva dalla piena osservanza delle forme autentiche, esso diventava *jus optimum*, *jus certissimum*, e questo appellavasi dominio quiritario, perchè acquistato o trasmesso colle forme usitate dai quiriti, e da essi riconosciute come autentiche, ossia producenti piena forza dell' atto seguito: quando poi l' atto si

celebrava senza il vincolo di tutte queste formalità, ma ciò nonostante, considerando il consenso delle parti si vedeva che l'intenzione era stata di trasmettere e rispettivamente acquistar il dominio di una data cosa, e il fatto stesso della tradizione e del rispettivo possesso vi corrispondevano: in tal caso il dominio che ne derivava, benchè si considerasse soggetto a controversia, perchè l'atto della trasmissione non era stato munito di tutte le forme autentiche; cionnonostante era riputato operativo del pieno suo effetto, perchè in linea di ragione e di naturale diritto era intervenuta la volontà del padrone che alienava, e la capacità dell'acquirente che riceveva e possedeva. In questo secondo caso si verificava il dominio *bonitario*, il quale sebbene meno certo estrinsecamente, era però operativo intrinsecamente al pari del quiritario; attesochè trasmetteva ugualmente la pienissima proprietà della cosa, ed era inviolabile per ragion naturale e civile al pari del quiritario.

Ecco la vera differenza fra l'una e l'altra specie di dominio, come già espressamente avvertirono gli eruditi profondi che ne parlarono dietro la distinzione fatta da Teofilo (1). Così la differenza fra l'una e l'altra specie di dominio: essendo unicamente fondata su di una pura differenza di formalità nell'acquistare la proprietà delle cose, a buona ragione fu tolta da Giustiniano in un tempo, nel quale facendosi prevalere la ragion naturale, conveniva sottrarre le contrattazioni dallo speciale ristretto rigore delle antiche formole e cerimonie romane.

Io ho creduto di entrare in questa spiegazione a disinganno di coloro che ponno esser stati tratti in errore dal Vico, il quale confonde il dominio bonitario colle tenute feudali, nelle quali il diretto dominio sta presso al concedente, e l'utile sta presso del concessionario (2).

(1) Brissonio antiq. lib. 4, cap. 22. Sigonio de antiq. jure civ. rom. lib. 1, cap. 11, Bynkershoek de re mancip. IX, pag. 131.

(2) Talis naturae erant *bonitaria dominia*, quales hodie sunt in re beneficiaria, quae dicuntur tenutae feudorum,

Ciò che ha tratto in inganno il Vico sembra essere stata l'osservazione dei commentatori del diritto romano, cioè che nell'atto che il compratore aveva il dominio bonitario, il venditore riteneva il dominio quiritario. Ma se il Vico avesse profondamente esaminata la cosa, avrebbe scoperto che questa divisione di dominio non era applicata alla realità del diritto (come nell' enfiteusi, e nei feudi) ma era applicata alla forza della solennità del contratto. L'argomento dei Romani era il seguente. Il compratore che non usò delle forme solenni stabilite, non acquistò legalmente il dominio di una data cosa, perchè all' osservanza di codeste forme la legge ha legato il trapasso della proprietà. Dunque il dominio si deve considerare esistere ancora presso del venditore. Ma dall' altra parte è pur vero che il venditore cedette e consegnò per un dato prezzo la cosa sua al compratore. Dunque conchiuder si deve ad un tempo stesso, che secondo il diritto quiritario il dominio risegga ancora presso il venditore, come se non lo avesse ceduto giammai; e che lo stesso dominio sia presso il compratore perchè *veramente* fu a lui ceduto, e la cosa fu consegnata.

Ma con questo contrasto di presunzione legale, e di verità di fatto non si decomponeva il dominio come nell'enfiteusi, nell' usufrutto e nel feudo; ma tutto intiero si considerava esistere tanto presso il venditore, quanto presso il compratore. Presso il venditore per finzione di diritto, cioè stando alla forza delle forme positive stabilite; presso al compratore poi stando alla verità del fatto. Prevaler quindi doveva, come prevaleva in pratica questo secondo. *Uno eodemque tempore* (*servus venditus*), *duorum erat dominorum. Ulpianus* §. 6. *Unius tamen horum dominii effectus altero potior erat: nam servus quidquid adquirebat, suo domino bonitario adquirebat, idest ei in cujus bonis erat, non ei qui jus dominii habebat jure quiritum. Unde eum nomen inane jus quiritium esse; merito sublatum* (1).

quae meri sunt facti. Vicus de uno universi juris principio et cap. 129,

(1) Gottofredi ad tit. cod. de nudo jure quirit. tollen.

La conferma di questo schiarimento si trae in primo luogo dalla proposizione assoluta degli antichi giureconsulti, colla quale d'accordo affermarono che tanto col bonitario quanto col quiritario si disegnava tutto il dominio reale; nè si distinguevano, che per un aspetto figurato dalla mente senza per altro intenderne la realità. In secondo luogo la conferma si trae dal fatto dell'imperatore Giustiniano, il quale abolì questo dominio quiritario come una finzione ed una sottigliezza, anzi come un vero *enigma*. *Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos apud quos, vel nudum ex jure quiritium, nomen vel tantum in bonis reperitur: quia nec hujusmodi volumus esse distinctionem; nec ex jure quiritium nomen quod nihil ab* ENIGMATE DISCREPAT, *nec umquam videtur, nec in rebus apparet, sed vacuum est, et superfluum verbum. . . . sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus, sive servi, sive aliarum rerum ad se pertinentium* (dice l'imperatore Giustiniano *cod. tit. de nudo jure quirit. tollendo*). Qual maggiore enigma difatti si può immaginare di quello di due padroni l'uno di puro nome, e l'altro di fatto e di diritto della stessa cosa? Qual titolo più vano di quello del dominio quiritario, dal quale il preteso padrone non ricavava, nè ricavar poteva verun emolumento, ma tutto veniva goduto dal padrone di fatto che possedeva la cosa? Ciò verificar non si poteva certamente se il quiritario dominio avesse rassomigliato a quello dell'infeudante, e il bonitario a quello del vassallo. Ognuno intende che cosa è un possessore ed usufruttuario col vincolo almeno della reversione del fondo. Nel feudo il dominio diretto e la proprietà sta presso il signore; il possesso e godimento sta presso il vassallo. Mai Giustiniano avrebbe potuto trattar di enigma, e di vani nomi queste idee; perocchè nella legislazione giustinianea veggiamo conservato il doppio dominio enfiteutico Una terza conferma che smentisce la pretesa identità del dominio bonitario colla tenuta feudale si è, che il jus feudale verificar non si può che sulle cose immobiliari, dovecchè il bonitario e rispettivamente il quiritario si fa-

UNIV. OF CALIFORNIA

ceva valere tanto sulle cose immobiliari, quanto sulle mobiliari.

Se piacesse di trovare presso i Romani il dominio feudale voluto da Vico, esso si riscontrerebbe nell' *jus provinciale*, in forza del quale la romana repubblica era considerata come vero signore delle terre, e i popoli delle provincie come tanti vassalli, presso de' quali non istava la proprietà, ma solamente il possesso conceduto dal conquistatore. Questa idea è la più ovvia e grossolana che cader possa in mente di qualunque rozzo conquistatore. E ad abolirla sono stati necessarj presso di noi tanti secoli, nel mentre pure che essa predomina ancora in tante parti d'Europa, ed inclusivamente in Inghilterra, dove forma la base massima del diritto civile di quella nazione; base che invano fu eretta in teoria dall' Harrington.

Dalle cose discorse fin qui risulta chiaramente che il dominio quiritario preso come contrapposto, o come cosa distinta dal bonitario, essendo un' ombra senza realità, un nome senza la cosa, una finzione senza il titolo effettivo, e per lo contrario il bonitario essendo una cosa reale con il suo frutto, un nome con la realtà, un fatto accompagnato da diritto effettivo, non potè servire a fondare e ad autorizzare presso de' Romani e fra i Romani, cioè fra cittadino e cittadino, la più assurda delle possessioni qual è la feudale, nella quale pochi fossero i padroni, e tutti gli altri fossero servi e non proprietarj. Questo diritto introdotto dalla sola forza dei conquistatori che fanno sue le terre occupate, e quindi schiavi o servi i proprietarj, fu per la felicità dei tempi abolito interamente in Francia ed in Italia. Tale diritto era assolutamente incompatibile con una costituzione equa e ragionevole specialmente repubblicana, e con ogni altro principio di naturale diritto fra cittadino e cittadino. A sradicare un tale diritto sarebbe stata necessaria la più accanita e sanguinosa guerra civile preceduta da violenti dispute: dicasi di più, l' abolizione non si sarebbe potuta ottenere che colla sovversione totale della repubblica. Ora la storia romana non accenna nemmen un diverbio sulla assoluta proprietà dei beni posseduti dai popolari.

SE LA PUBBLICITA'

DEI GIUDIZJ CRIMINALI

CONVENGA ALLA MONARCHIA.

L'opuscolo del sig. avvocato Giuseppe Marocco intitolato *Cenni critici sulle osservazioni dell' avvocato PIETRO MANTEGAZZA intorno la legislazione criminale del cessato regno d' Italia*, sembra a mio avviso meritare l'attenzione del pubblico. Le ragioni legislative riguardanti le disposizioni e la procedura criminale, non sono mai esaminate abbastanza. È dunque sempre da lodarsi lo zelo di quegli scrittori, i quali sebbene non producono pensieri arcani e nuovi, pure espongono con chiarezza quelle verità che dovrebbero essere sentite ed apprezzate almeno da tutti coloro che concorrono nell' importantissimo ufficio dell' amministrazione della giustizia. Con questo opuscolo, l' autore conferma sempre più quell' estesa riputazione di conoscitore delle cose criminali, e di valente difensore che tanto degnamente si è meritata.

Nè credo che a ciò possa ostare qualche sua particolare opinione; giacchè nelle materie che non sono soverchiamente famigliari si può errare senza disdoro.

Una sola di queste opinioni, a mio credere, parmi degna di osservazione, perocchè con grave discapito della verità e della giustizia può venire facilmente accolta ed accreditata. L' autore pretende che *la pubblicità dei giudizj criminali non convenga alla monarchia, e che per se sia cosa indifferente lo stabilire tanto il processo pubblico, quanto l' inquisitorio*. Ecco le parole dell' autore.»

« Voi decidete che utilissima in massima è la pubblicità de' giudizj, ma che non la è sempre. »

« Io esporrei qualche mia idea su questo argomento se

non mi fossi proposto unicamente di provare l' erroneità delle vostre opinioni senza esternare alcun mio sentimento: quindi mi limiterò a rispondere che la pubblicità dei giudizj non può essere in massima utilissima, poichè per essere tale bisognerebbe che convenisse ad ogni forma di governo, in qualunque periodo della società, presso qualunque popolo, ed in qualunque tempo. In fatto di pubbliche istituzioni nulla v' ha di assolutamente utile o dannoso; la stessa cosa è l' uno o l' altro secondo la natura de' governi, i loro principj, la loro speciale costituzione. È della natura del governo repubblicano che i giudizj siano pubblici. In Atene, in Roma lo erano. L' inquisizione privata conviene alla monarchia. Se pubblici sono in Inghilterra, si è che questa non ha quasi di monarchico che il nome. Non è già questa una mia opinione, ma è quella di Montesquieu, di Machiavelli, e di tanti altri scrittori illustri di cose politiche. La libertà civile può essere egualmente garantita in questi due diversi sistemi. Ne avete un esempio nel metodo di procedura che precedette il codice attuale. L' inquisizione può essere segreta ed innocua; ciò dipende dalla saviezza con cui è redatta la processura criminale. *Una rapida lettura* che diate alla cessata *Norma Interinale*, sia pur anche superficiale, come quella che avete data al codice penale, che tanto acremente censurate, potrete di leggieri esserne convinto. »

« Forse che nella segreta inquisizione non si può dar lettura all' imputato dell' accusa, e delle deposizioni dei testimonj? Forse ch' egli non può liberamente eccepire contro la prima, e contro i secondi? Forse che il giudice può ricusarsi all' esame de' testimonj che indica a suo favore il reo, e alla verificazione de' prodotti motivi di sospetto, e de fatti allegati in proprio favore? Forse che non hanno luogo i confronti ne' quali l' imputato può interrogare i testimonj e convincerli di mendacio, e addurre contro la loro deposizione qualunque eccezione? E quando tutto questo può benissimo conciliarsi colla segreta inquisizione, ove esiste il pericolo della libertà civile, dell' innocenza? Questi due sistemi hanno i loro vantaggi ed i loro inconvenien-

ti; questi due sistemi a norma della speciale loro organizzazione ponno e assicurare, e compromettere il cittadino. Sarebbe una questione meramente metafisica il discutere della eccellenza dell' uno in confronto dell' altro in senso astratto. La sola ricerca che può interessare si è quale dei due sistemi convenga alle varie costituzioni dello stato, al vario grado di civilizzazione, al diverso genio de' popoli, e questa dopo i succitati autori, che sì lautamente ne scrissero, è oramai esaurita. La forma monarchica non è perfetta, se tutte le parti della pubblica amministrazione non le corrispondono; così anche le forme dei giudizj devono partecipare della natura ed indole del governo. I pubblici giudizj in una monarchia sarebbero un' istituzion repubblicana intrusa, sarebbero una mostruosità politica». (1)

Ma di grazia, qual è la ragione di questa vostra sentenza? Voi non ce la dite; ed io non la debbo indovinare. Vi dirò per altro che l'opinion vostra fu lungamente discussa, e confutata dugento ventisette anni fa da un dottissimo uomo, cioè da Pietro Ayrault luogotenente criminale in Angres.

Più vi dirò, che altre buonissime ragioni impediscono e qualunque uom sensato di essere d' accordo con voi.

Due sono le quistioni a discutersi, cioè:

1.° *Se la pubblicità dei criminali giudizj convenga alle monarchie.*

2.° *Se col processo inquisitorio si possano, o no per regola ordinaria ottenere gli effetti essenziali della criminal procedura.*

Sul primo punto, eccovi prima di tutto, ciò che ne disse il sullodato consigliere Ayrault nella sua opera intitolata: *L' ordre, formalité, et instruction judiciaires etc.* pubblicata fino dall' anno 1587.

« Ciò che rimanci a trattare relativamente all'udienza, si è, che anticamente nella Grecia, e in Roma, tutto l'andamento della instruzione processuale, come l'esame de' testimonj, la ricognizione, il confronto, e il giudizio si face-

(1) Pag. 19, 20, 21.

vano a porte aperte, e pubblicamente nel cospetto del popolo, e presenti tutti i giudici, e le parti. La nostra procedura è totalmente contraria su questo punto; essendochè noi esigiamo così rigorosamente che i processi criminali sieno particolarmente, e in segreto costrutti, che verrebbero da noi reputati nulli, inutili, e guasti onninamente, se alcun altro fuora che il giudice, e il suo cancelliere vi avessero avuta parte, ed assistito. E d' onde tragge origine siffatta contrarietà? Deriva questa per avventura da ciò, che altra sia la natura del governo delle repubbliche, in cui il popolo ha parte nella amministrazione, ed altra quella de' principati, in cui lo stato è ad uno solo affidato? . . . »

« L' opinione che la pubblicità dei giudizj procedesse presso gli antichi dall' indole del governo repubblicano, è fondata sul motivo che essendo esso popolare, ragion voleva che la moltitudine presso cui stava la sovranità ne facesse le funzioni, e che perciò fosse partecipe dell' amministrazione della giustizia, nella quale consiste una delle parti migliori del governo di qualunque stato. *In plerisque judiciis credebat populus Romanus sua interesse quid judicaretur*, dice Tacito nel dialogo dell' oratore, se pur è suo. Ma contro quest' opinione si può osservare, che i Romani tra dotti che furono allo stato monarchico, e così le altre nazioni che furono e sono governate da un solo, praticarono simile procedura e istruzion pubblica. Ciò consta non solo dai tempi di Augusto, di Tiberio e degli altri consecutivi Cesari, non gran fatto remoti dai dì della repubblica, e che non osavano conseguentemente trascurare sì tosto le vetuste formalità (come Tacito ne fa fede con varj esempli), ma eziandio da quelli ne' quali l' impero continuò nella guisa più assoluta. E questo è pur convalidato dalla autorità di Tertulliano nelle prime parole del suo apologetico. Quintiliano che vivea sotto Domiziano, assevera lo stesso, quando discorre di certo oratore, il quale fe' mostra di fuggirsene in veggendo che mostravasigli il pugnale ancora sanguinolento, con cui imputavasi il suo cliente aver operato l' omicidio pel quale esso arringava. Le epistole di Plinio il giovane danno molti di siffatti esempli, e Ammia-

no Marcellino, parlando di Giuliano l' imperatore, conferma lo stesso. »

« Ai tempi di Giustiniano evidentemente questa cosa si comprova col processo ch' egli ordinò fosse fatto per la morte di Gubaze: anco i Macedoni praticavano lo stesso, come rilevasi dal processo di Filota, in Dione e in Quinto Curzio, e da quello di Focione, che fu parimente accusato, al dire di Plutarco. Egli è certo che noi pure in Francia, *non ha guari*, praticavamo questa procedura, e ne restano ancora i vestigi alle porte delle chiese, dei castelli, dei mercati e nelle pubbliche piazze, ove tutt' ora esistono le sedie de' giudici. E solo s' incominciò a prendersi giuoco de' giudici allorquando si eressero palagi e camere per pronunciarvi i giudizj. Ma nullameno ivi i più grandi giudicavano bene. Erano fors' eglino più che Catoni? Che questo metodo praticassero anche i Giudei, è cosa notoria. Non è pertanto la diversità del governo che produce questa differenza d' istruzione segreta o pubblica. La ragione piuttosto che puotesi addurre, perchè gli antichi servironsi dell' istruzione pubblica si è, che LORO SEMBRAVA PIU' PROPRIA, PIU' UTILE E PIU' CONVENEVOLE. » (1)

Più sotto ritornando sullo stesso argomento, egli adduce altri fatti, ne' quali si vede anche che la pubblicità della procedura fu praticata nei giudicj ecclesiastici. « Sotto gli imperatori, dice l' autore, si usarono sempre i pubblici giudicj; e Tacito è pieno di esempli. Non è egli vero, che Marco Servilio, e altri testimonj furono posti a confronto con Lepida in pien senato? E sotto Valente non si fece lo stesso coi maghi, i quali con tirare la sorte, e cogli incantesimi disvelavano il nome di quegli che dovea essere imperatore dopo di lui? E non si praticò forse lo stesso anche dai concilj? Il confronto che fu fatto per Atanasio, con cui ei scoprì le false accuse degli Ariani, non si fece esso forse in pieno concilio? Teognio, Mario, Teodoro,

(1) PIERRE HYRAULT — L'ordre, formalité, et instruction judiciaires etc. Lib. III. §. 56, 69 pag. 530. Parigi presso Mich. Sonnius 1610.

Valente, Ursacchio, e Macedonino, non furono essi citati e posti a confronto con Atanasio nel concilio tenuto a Tiro? Eutichio e Dioscori non furono eglino giudicati innanzi tutti i vescovi convocati da Marziano imperatore nella città di Calcedonia, e non furono con essi posti pubblicamente a confronto tutti quelli da loro forzati a soscrivere all' ingiusta condanna di Flaviano vescovo di Costantinopoli? » (1)

Dai fatti e dalle autorità passiamo alle ragioni. Ditemi per qual motivo si instituisce ogni processo criminale? Egli viene instituito, mi risponderete, per iscoprire gli autori, e i complici dei delitti, e per sottoporli alla condanna della legge. Ma se taluno fosse calunniato, dovrebbe forse essere condannato perciò solo che fu accusato? No, voi mi replicate: dovrebbe anzi essere assoluto, e dovrebbe il calunniatore essere esemplarmente punito. Arrestatevi, vi prego, su di questa considerazione, e ponete mente alle relazioni che vi presenta. Non basta che taluno sia accusato perchè debba essere punito; ma deve *constare* che egli sia veramente reo del delitto imputatogli. Deve *constare*, voi mi dite, della reità. Dunque, io replico, la procedura è fatta primieramente per non confondere l' innocente col reo. Accertato poi qual sia il reo, egli deve essere punito a norma della legge. Dunque la procedura è fatta primieramente per la sicurezza della gente onesta; perocchè se in natura si *fosse certi* che ogni accusato fosse reo, sarebbero inutili e irragionevoli tante indagini per non compromettere l' innocenza, e per non far tremare ogni uomo onesto. Dico anche per non far tremare ogni uomo onesto, perocchè taluno può bensì essere padrone di non commettere un misfatto, ma non può essere padrone di non avere un calunniatore, o di non soggiacere ad essere preso in fallo.

Prima di procedere oltre, io vi domando se queste considerazioni appartengono alla natura del governo o repubblicano o monarchico, o non piuttosto all' *essenza stessa* della cosa indipendentemente da ogni forma di governo, nel quale si voglia il trionfo della verità, e della giustizia?

(1) Ibid. cap. 70 pag. 548.

Io non parlo dell' interesse pubblico a scoprire ed a punire il reo. Esso è eguale in tutti i governi. Dirò solamente che il metodo di procedura che meglio tenda a porre in luce la verità, e a persuadere l' animo dei giudici, non che a rattenerli da una male intesa pietà, o da una comprata indulgenza, torna a vantaggio della sicurezza dei buoni che hanno diritto di aspettarsi dal governo quegli esempj che spengano la *SPERANZA dell' impunità*, d' onde suole farsi audace ogni mal intenzionato.

Queste vedute sono essenziali alla procedura sotto qualunque governo; perocchè quando punite, non fate la guerra al cittadino, ma all' uomo. Questo uomo non vi contrappone i diritti acquistati nella civile società, ma diritti anteriori; que' diritti nativi cioè che esso porta seco in società, e per garantire e rinforzare i quali furono creati i governi della terra.

Ad ogni modo pertanto se vi sia dimostrato che tutti questi intenti non si possano ottenere che colla sola pubblica istruzione; io son d' avviso che voi mi accorderete non doversi sbandire dalla monarchia, nell' indole della quale non veggo nulla d' incompatibile colla migliore amministrazione della giustizia. Voi dite che i dibattimenti pubblici sono scuole di delitti, e per questo solo gli sbandite dalle monarchie dove domina la corruzione. — Rispondo, che questa scuola è utile per togliere la speranza dell' impunità, perchè si veggono deluse le trame dei delinquenti. D' altronde i male intenzionati non praticano il foro. Per ultimo, un minore e solo inconveniente deve cedere a molti e maggiori.

D' altronde colla pubblicità non si detrae nulla alla prerogativa reale. Lasciavano forse d' essere monarchi tutti que' principi delle prime età, e dei secoli che noi diciam barbari, che pubblicamente rendevano la giustizia? Lo stesso dicasi se la giustizia viene amministrata da altri in nome del re, e per autorità del re, come è troppo noto. Io non posso considerare come cosa incompatibile colla monarchia se non ciò che è incompatibile colla prerogativa reale, vale a dire, tuttociò che per costituzione può de-

trarre alla pienezza del diritto di amministrare lo stato, o che di fatto ne può intralciare le operazioni. (1)

Ma così è, che giudici eletti dal re, e che in nome del re amministrano in pubblico la giustizia al cospetto del popolo, non detraggono niente all'autorità del monarca, nè intralciano veruna operazione amministrativa del governo. Dunque la pubblicità dei giudizj non racchiude nulla di incompatibile coll'indole del governo monarchico. Un numero più o meno grande di spettatori che non s'immischiano in veruna operazione della giustizia, non fa conflitto nè colla autorità, nè colla dignità del re, a nome del quale seggono i giudici come suoi rappresentanti; questi per lo contrario, ne spiegano al pubblico la possanza, e ne imprimono il rispetto, disimpegnandone religiosamente la più importante e la più augusta delle funzioni.

So che la solennità dei pubblici giudizj è un gran freno alla frode, alla corruzione, o ad una lassa indulgenza. Voi stesso lo avete confessato descrivendo magistralmente i sentimenti che vengono ispirati, e gli effetti salutari che nascono dai pubblici dibattimenti. Ma se la cosa è così, e se l'effetto proprio della pubblicità consiste appunto in codesta riverenza e in codesto freno imposto agli accusatori, ai testimonj ed ai giudici: qual cosa potete voi trovare in ciò di incompatibile colla monarchia, per preferire il segreto del processo inquisitorio? Alle corte: o voi volete sotto della monarchia l'abituale e sicuro trionfo della verità e della giustizia, in un colla sicurezza generale dei cittadini o no. Se la volete, dunque dovete concedermi la pubblicità dei giudizj come mezzo tutto proprio ad ottenere questo intento, o non volete queste cose, e in allora non mi dovete rigettare la pubblicità dei giudizj come incompatibile colla monarchia; ma come incompatibile con qualunque governo arbitrario, e tanto arbitrario da autorizzare senza alcun suo profitto i raggiri, e gli errori oscuri

(1) Vedi la pag. 189 a 191 *Giornale di Giurisprudenza* vol. IX.

di tutti coloro che entrano a far parte dei processi inquisitorj.

Se trent' anni fa, cioè in un tempo nel quale i popoli nati e cresciuti in mezzo agli attuarj ed agli sgherri non erano comunemente ributtati dal tetro e infido aspetto dei giudizj inquisitorj, voi ci aveste regalata la vostra opinione, voi sareste stato in qualche modo scusabile. Ma in oggi, dopochè l' Italia tutta fu per tanti anni avvezza alla luce ed alla maestà de' solenni giudizj richiamarci alle squallide e mal sicure camere inquisitoriali; perdonatemi, sig. avvocato mio, ma . . . .

Qui voi vi schermite, o almeno credete di schermirvi colla scusa che anche col processo inquisitorio si possono ottenere tutti i vantaggi reali dei pubblici giudizj, senza per altro dimostrarci il come.

Ma prima di tutto fo osservare, che ora cangiamo di questione, e non disputiamo più se la pubblicità dei giudizj convenga o no alla monarchia, ma bensì se il processo inquisitorio possa offrire la stessa garanzia del pubblico. In questo caso esso converrebbe egualmente anche alla repubblica.

Ciò premesso, vi domando come voi proviate un sì inudito assunto? Io scorro attentamente il vostro libro, ed altra risposta non trovo che l' offerta che ci fate della vecchia norma interinale criminale.

Parlate da vero? Darci una serie di regole processuali, comunque si volgeano in allora savie, per provarci i buoni effetti della procedura inquisitoriale, egli è lo stesso che produrre una regola monastica, per provare che tutti i frati sono santi.

Nè qui vale il dire, che gli abusi erano vizj degli uomini, e non del sistema. Inutile sotterfugio è questo. Un sistema di leggi fatto per gli uomini e che deve essere praticato dagli uomini, è sempre difettoso, quando appunto non sa (potendo) prevenire gli abusi che dalla comune degli esecutori sogliono derivare. A questi abusi vien forse rimediato colla norma interinale? Ecco ciò che provar dovevate; e che oso predir che non proverete mai.

I confini di questo scritto non mi permettono per ora di dimostrarvi ciò che dico. Vi dirò non pertanto succintamente, che se la pubblicità, in forza della sua natura propria, porta seco una speciale garanzia tanto per la verità dell' informazione, quanto per la giustizia delle sentenze, egli è assolutamente impossibile ottenere la stessa garanzia colla non pubblicità; si potrebbe dir per esempio quanto ai testimonj col lodato Ayrault che « qui a une « infinité d' escoutans juges et temoins de ses actions il « craint bien d' avantage d'y faire faute qu'en privé et de« vant deux ou trois seulement. » (1)

Si potrebbe dir inoltre, che l'imponenza del pubblico obbliga imperiosamente i giudici a consultare più religiosamente il senso del vero e del giusto, dimanierachè la pubblicità è un elemento necessario onde prevenire i traviamenti che si vorrebbero autorizzare col pretesto dell'intima convinzione. È egli mai possibile ottenere altrimenti tutti questi effetti? Mancando la causa, mancar deve l'effetto. Voler sostenere che il processo inquisitorio produca la stessa sicurezza del pubblico, sarebbe lo stesso che sostenere che al bujo di notte si possa camminare così sicuramente come alla luce del giorno.

Qui voi soggiungete, che se tale è la proprietà dei pubblici giudizj, dunque essi convenir possono ad ogni tempo, e ad ogni luogo. Sì signore, io vi rispondo; io vi sfido a provare il contrario, se potete, contro il consenso di tanti popoli.

In fatto di pubbliche instituzioni, voi dite, nulla vi ha di assolutamente utile o dannoso. Pian piano. Tutto quello che tiene alla prova del vero, ed alla giustizia negativa, cioè al dovere di non ledere il diritto altrui è assoluto e perpetuo in ogni governo regolare. Con questo criterio si è sempre giudicato, si giudica e si giudicherà se un governo sia provvido, o improvvido, giusto o ingiusto. La sicurezza sì pubblica che privata dei giudizj non esiste finchè si abbia a temere della frode, dell' errore, e della corru-

(1) Citato libro pag. 443.

zione. La legge non è provvida finchè lascia pericoli che si potevano evitare. Per vostra regola le varie costituzioni di governo, sono tanti modi di educazione per le diverse età delle società civili; ma tutte le età hanno lo stesso fine; e in tutte le età la prima legge è quella della sicurezza. E quando dicesi sicurezza, si vuole il complesso di tutte le possibili cautele che un legislatore può utilmente impiegare contro le offese della privata e pubblica proprietà reale e personale.

Dubito poi se abbiate mai pensato al vero carattere delle monarchie *regolari*, ossia di quelle monarchie le quali sono garantite dalla divisione, e dall'antagonismo temperato dei poteri, senzachè sia lesa la prerogativa del potere amministrativo. Ciò che mi fa dubitare si è quello che voi dite dell'Inghilterra. Come? L'Inghilterra *non ha quasi di monarchico che il nome?* Un governo nel quale per principio fondamentale di diritto civile (come nota Blackstone) si tiene che l'unico padrone delle terre del regno è il re, ed i privati non sono che possessori subalterni (*tenanciers*): un governo dove i pari siedono nel parlamento non come rappresentanti della nazione, ma per conto proprio a guisa di altrettanti principi di second'ordine: dove il re può sciogliere il parlamento quando vuole: dove tutta l'amministrazione pubblica, compresa quella della giustizia, si disimpegna a nome del re: dove la diplomazia si esercita a grado del re ec. ec., non sarà monarchia! Dite piuttosto che un tal governo è una sublimata transazion feudale; cioè qualche cosa di più che monarchia veramente temperata.

Voi mi citate in appoggio del vostro giudizio Machiavelli e Montesquieu: Machiavelli non disse mai tal cosa, nè dir la poteva; perchè Machiavelli è vissuto nel tempo che regnarono Enrico VII e VIII: Machiavelli è morto nel 1527, e la costituzione inglese prese consistenza solamente sotto il regno di Giorgio III, cioè dopo l'anno 1680. (1) Quanto poi a Montesquieu, vi fo osservare, che

(1) « Da questo momento (dice Littleton storia d'In-

non si lasciò sfuggire giammai la proposizione che gli prestate: e se detta l'avesse sarebbe stato smentito da tutti gli espositori della costituzione inglese. Tutto ciò sia detto a modo di cenni; riserbandomi, se fia d'uopo, di trattare più ampiamente le cose che non furono provate.

ghilterra all'anno 1687) la costituzione d'Inghilterra, « che aveva fluttuato per tante età, *venne fissata*, e la « nazione rappresentata dal parlamento determinò i confini « dell'autorità tra il re ed il popolo lungamente contra- « stati.

« Fu sotto il Regno di Giorgio III (dice il sig. Gisborne *Ricerche su i doveri dell'uomo*) che i giudici fu- « rono resi indipendenti: che i diritti di cittadinanza fu- « rono estesi ai cattolici romani: che il bill su i libelli « accrebbe la libertà della stampa; e che il parlamento « decise che la sua dissoluzione non sospenderebbe un'ac- « cusa pendente ec. ec. »

PARERE

SOPRA UN' OPERA RECENTE.

L' altro jeri entrai in una casa nella quale si leggeva il primo articolo del numero 86 del *Conciliatore*. Richiesto del mio parere sull' opera ivi accennata e pubblicata in Francia nel 1818 *da un autore che ad ogni grande transazione politica di Europa fa succedere con una magica prontezza delle opere politiche piene di vero e di falso, di sapere e di spirito, di calcoli profondi ed errori triviali* ec., ecco quale fu la mia risposta.

Parmi che il libro di cui mi parlate abbia assai più di quel merito che non dovrebbe avere, che di quel merito che dovrebbe avere. L' Autore è un già arcivescovo; ma lo scrittore è un uomo che tenta di collocarsi sopra un altissimo trono per pronunziare sentenze definitive fra il sacerdozio e l' impero, e sindicati solenni su re, papi, vescovi e preti. Egli sembra abbandonare la cancelleria romana e le scuole teologiche per associarsi coi filosofi e coi politici. Egli assume il tuono della riprovazione con una libertà risoluta, con un' eloquenza accalorata, con una locuzione ridondante; ma allorchè voi esaminate il soggetto principale, voi vi accorgete che egli dispensa come oracoli le massime giurisdizionali romane di seicento anni fa. Io non saprei dirvi se egli abbia scritto con persuasione: quello che io so si è che con le 1430 pagine in 8.° del sig. arcivescovo il papa ed il clero guadagnano ciò che loro sta più a cuore. Il clero non poteva trovare un oratore il quale in oggi perorasse più accortamente la sua causa. Egli transige col tempo su tutti gli accessorj. Egli giunge perfino a lodare i filosofi ed a biasimare la interessata o poco avveduta politica del gabinetto francese nel fare i concordati del 1516 e del 1801; ma nello stesso tempo canonizza in favore dei papi e del clero il gran principio del

possesso dei diritti giurisdizionali e delle reali immunità, senza separare ciò che realmente deriva dalla instituzione fondamentale da ciò che fu per vie di fatto o per concessioni civili acquistato dai papi e dal clero sopra l'autorità secolare, e dai papi soli sopra le chiese particolari. Dalle cose dette dall' Autore gli adoratori del potere principesco si sentiranno lusingati, gli amatori della causa liberale resteranno obbligati, la plebe sacerdotale griderà all'irriverenza: i fratelli ignorantini allo scandalo; molti altri applaudiranno con entusiasmo; ma il profondo conoscitore dei veri diritti della chiesa e dello stato non rimarrà certamente soddisfatto dagli ultimi risultati di questo libro. Egli vedrà che il gran nodo della controversia sussiste ancora: egli si accorgerà che la definitiva separazione fra i diritti del sacerdozio e dell'impero non fu fatta dall'autore: egli troverà che il possente stromento dell'analisi (e se mi è permesso il dirlo) il principale dissolvente chimico non fu posto in uso, talchè resta ancora nei fondamenti l'amalgama dei diritti competenti ed incompetenti fatta nel medio evo.

Veniamo alle prove. L'autore rammentando il troppo famoso affare della regalia agitato sotto il regno di Luigi XIV, pronuncia che questo re aveva evidentemente torto. Egli appoggia questa decisione sul principio del possesso e su lo *statu quo* delle esenzioni dei beni ecclesiastici. Ecco il fatto espresso colle stesse parole dell' autore. « Nel giorno 10 di aprile dell' anno 1673 Luigi XIV pubblicò un editto col quale dichiarò che la *regalia* (1) si estende sopra tutte le diocesi del suo regno le quali non

(1) Molti sensi furono attribuiti alla parola *regalia*. Quella di cui si tratta in questo affare viene dal vescovo di Pamiers definita come segue: « Un diritto particolare per il quale il re gode di tutte le entrate d' un vescovado vacante e conferisce *pleno jure* tutti i benefizj che non hanno cura d' anime, finchè il nuovo vescovo abbia prestato giuramento di fedeltà, preso possesso del suo vescovado e soddisfatto alle altre formalità richieste. (Trattato della regalia cap. I, pag. 3).

ne sono esenti per titolo oneroso. Due vescovi soli in tutto il regno ricusarono di sottommettersi a questo editto: e questi furono quello di Aleth, e di Pamiers. Questi prelati sostennero con coraggio le *immunità* delle loro chiese . . . . . Il vescovo di Pamiers invocò la protezione del papa Innocenzio XI, che gliela accordò. L'arcivescovo di Tolosa procedette contro questo prelato, e dopo la di lui morte contro i suoi grandi vicarj, con una vivacità che meritò la riprovazione dell'abate Fleury. Quest'uomo altrettanto saggio quanto versato nella cognizione del *diritto canonico*, non esita a riconoscere che la condotta *di questi vescovi* ERA FONDATA IN DIRITTO, e che i decreti del parlamento di Tolosa pronunciati contro di essi non erano sostenibili. »

Qui l'autore soggiunge in nota quanto segue. Egli è *ben evidente* che Luigi XIV aveva torto nell'affare della regalia e di Caronne. (1) I re allorchè sono legislatori assoluti non sono armati di questo potere per conferire diritti a se stessi, ma per mantenere e proteggere quelli che sono stabiliti e riconosciuti dalle leggi. Perlochè quasi in tutti i casi non si tratta più che di una questione di fatto. *Tal diritto esiste, o no? In favore di chi esiste?* FISSATO QUESTO PUNTO TUTTO È FINITO. Bastava dunque di far constare dello *statu quo* della regalia e della nomina alla superiorità della casa di Caronne. Se le chiese non erano assoggettate alla regalia, se la nomina apparteneva alla comunità in virtù di

(1) Questo affare di Caronne viene dopo Fleury esposto dall'autore ne' seguenti termini « L'abbazia di Caronne nel subborgo di S. Antonio era divenuta vacante. La nomina della superiora in virtù delle regole apparteneva alla comunità. Il re dietro raccomandazione del sig. di Herlay *arcivescovo* di Parigi nominò una religiosa dello stesso ordine, la quale *fu installata da questo arcivescovo*. Le religiose portarono querela al papa Innocenzo XI per questa violenza della loro regola. Il papa le autorizzò a non riconoscere punto la superiora che era stata data loro: ed ordinò ad esse di procedere alla nomina d'un'altra superiora. (Opuscoli di Fleury pag. 136, 137).

legge accettata dallo stato, con qual diritto Luigi XIV veniva egli ad impossessarsi di questi beni, e caricare gli altri di un onere al quale le leggi non lo assoggettavano? I diritti di ognuno debbono essere inviolabilmente rispettati. Il principe n'è il conservatore, e non il violatore. Non più dei privati, anzi ancora meno di un privato, egli può creare diritti in favor di se stesso, perocchè i privati non sono incaricatj, come il principe, della conservazione dell' ordine generale. »

In questo passo sta tutta la quintessenza, ossia meglio, il titolo fondamentale dei diritti *non originarj* tanto dei papi e del clero *contro* i governi, quanto del papa stesso *contro* le chiese particolari. Basta che un diritto sia stato introdotto e riconosciuto una volta per divenire irrevocabile. Se consultiamo la loro scuola non è necessario che questi diritti siano espressi: basta che siano *taciti*: non fa bisogno di documenti positivi; ma bastano gli esempj e poi la consuetudine: nulla importa il tempo antico e moderno, la scienza o l' ignoranza, la libertà o la coazione, la spontaneità o il timore; la civiltà o la barbarie, la buona o la mala fede, il ben pubblico o l' ambizione, la religione o la politica: tutto è indifferente, purchè vi sia il preteso esempio o la pretesa concessione.

Proseguendo la lettura del libro troviamo il seguente passo: « Che cosa potevano fare i parlamenti colle loro appellazioni al concilio generale, e colle loro domande al concilio nazionale? Chi avrebbe convocato il concilio generale? *A chi appartiene* questo diritto? Al Papa. Se lo avrebbe forse ottenuto da lui quando egli avesse avuto un interesse contrario? Come mai si avrebbe potuto forzarlo a convocarlo? Frattanto che si aspettava il concilio tutte le chiese di Francia avrebbero avuto tempo di andare vacanti. D'altronde un concilio generale è un grande affare, il quale non dipende dalle convenienze d' un solo sovrano. Di più questo è uno spediente assai poco adatto al tempo presente. Con quanta prodigalità ne fu altre volte usato, con altrettanta economia si vuole usarne in oggi.

Un concilio nazionale? .... Ma ecco un altro soggetto

di contestazione. In che consisterebbe egli? Dove ne troveremmo noi le regole e fin anche gli esempj? Sarà egli tenuto indipendentemente dal papa, sopratutto allorchè si tratta di un litigio con lui; perocchè alla fine convien sempre ritornare a lui?

Da questo secondo passo rilevasi che l' autore dà per certo che in qual siasi caso la *convocazione* del concilio generale appartiene al solo papa, quasi che i teologi e i canonisti, compreso anche Bossuet, (1) cui egli pone in cima a tutti, non abbiano sostenuto che in caso di necessità, anche per soccorrere il pontificato stesso, il diritto di convocare i concilj generali appartiene anche ad altri. Egli pure asserisce che non esistono regole per un concilio nazionale, quasichè ciò che appartiene ad un concilio *particolare* non possa convenire ad un concilio nazionale.

Noi siamo lontani dal voler opinare se in questo e negli altri punti sopra riferiti i principj giurisdizionali posti avanti dall' autore siano sussistenti o insussistenti, controversi o incontroversi. Bastino i passi allegati per comprovare quale sia stata la giurisprudenza ecclesiastica professata dall' illustre autore dell' opera di cui ho discorso. (2)

(1) Difesa del Clero Gallicano Lib. 3, cap. 4 al 10.

(2) L'opera di cui mosse parola l' A. è quella dei quattro Concordati, di M.r de Pradt. N. d. E.

OSSERVAZIONI

SULLA SCIENZA NUOVA DI VICO.

Avendo riletta in quest' anno 1821 in luglio l' opera di Vico (che non aveva letta la prima volta che all' età di vent' anni) parmi doverla definire *un presentimento fantastico della scienza da lui proposta*, per tutt' altro forse stimabile che pel conseguimento del suo scopo, nell' atto per altro che essa presenta vedute importanti e nell' età sua non ancora scoperte o almeno appena travedute. Egli pretende di dare i *principj* della scienza intorno alla comune natura delle nazioni, e sono appunto i *principj* dei quali l'autore manca di più. Questi erano quelli delle leggi vere dello sviluppamento dell' umana ragione e della civiltà nelle tre successive età dei sensi, della fantasia e della ragione, degli appetiti, della coscienza e della moralità accoppiate ai tre stati successivi della vita cacciatrice, pastorale, agricola e commerciale; il tutto considerato nell' azione e riazione della società sugli individui e di questi sulla società ec. Perlochè l' opera avrebbe dovuto finire dove ha cominciato; perocchè le applicazioni storiche esser dovevano pure conferme, e corollarj della teoria. Elevandosi alla formola suprema della meccanica, dirò così, intellettuale, morale e politica delle nazioni (nel che si comprende l' economia e le altre tutte) avrebbe trovato che con questa formola tutto il suo sistema fa armonia, anzi si congiunge e fa parte del sistema fisico conosciuto da noi dell' universo.

Ma mancando di questa primitiva teoria, il Vico non poteva procedere e levarsi tant' alto. Egli prende invece la tradizione egiziana dell' età o del regno degli Dei, degli eroi e degli uomini (cioè i governi teocratici, ossia dei sacerdoti, dei guerrieri e delle città), e su questa tradizione egli fabbrica diverse fantasie. Ciò era naturale in un

uomo che non aveva dedotto le cose da origini naturali, e nel quale la tradizione stessa rimane uno sterile fondamento.

Non si può per altro negare somma lode, ed essere grati ed ammiratori del Vico. Tali presentimenti non appartengono che ad un uomo, il quale benchè sia ancor circondato da tenebre, pure travede da lontano il barlume di una grande scoperta: questa essendo anche soltanto accennata viene poi presa in esame da un qualche altro uomo posteriore il quale, trovandosi nella maturità dei principj, dimostra e sviluppa la scoperta. Su questo proposito lo Stellini nell' opera *De ortu et progressu morum* si può dire aver fatto molto di più.

I.

Mancanza della teoria dei sentimenti religiosi.

Alcuni ammiratori di Vico non saranno paghi di questo giudizio, ma bramerebbero fosse un elogio ad un' opera resa celebre anche per alcune opinioni straordinarie. Io darò ragione di questo giudizio, senza per altro legarmi per ora ad una classificazione metodica di osservazioni. Io non mi propongo un esame critico dell' opera di Vico, ma sol di palesare le idee prime in me eccitate da essa. E qui incominciando dalla vita scritta da lui medesimo trovo, che dando ragione delle sue dottrine, scrive quanto segue: « Scuopre (il Vico) altri principj storici della filosofia, « e primieramente una metafisica del genere umano, cioè « una *teologia naturale* di tutte le nazioni, con la quale « ciascun popolo naturalmente si finse da se stesso i suoi « proprj Dei per un *certo istinto naturale che ha l'uomo* « *della divinità*. » (1)

Con questa locuzione mostra il Vico d' ignorare perfettamente la teoria del teismo naturale delle genti. Egli non vide che la *personificazione* dei poteri della natura deriva

(1) Vita del Vico pag. 63, edizione del Silvestri. Milano 1816, Tom. I.

da quella legge interiore, la quale fa trasportare le idee nostre e tutti noi stessi fuori di noi, e ci fa immaginare esseri umani foggiati anche fantasticamente come operatori delle cose esterne alle quali ci è forza di ubbidire. Molti tratti di storia antica del Vecchio Mondo, la storia stessa di Garcilasso della Vega dei popoli del Perù prima della scoperta, provano a non dubitare questa personificazione, ec. ec. Il Dio stesso dei filosofi che altro è in se stesso, fuorchè l'uomo interiore senza limiti e senza difetti, fatto autore e conservatore di tutto l'universo? Che cosa i di lui attributi, fuorchè gli umani elevati ad un infinito di potenza e di perfezione? Ma questa astratta ed eminente idea è una ultima creazione della ragione sviluppata e maturata. Prima di questo periodo deve predominare il *politeismo* e non il *monoteismo*, ec. La moltitudine ignorante è per istinto, dirò così, idolatra. Essa anche intende meglio le operazioni di sì fatti Dei, che quelle di un essere incorporeo, immenso, invisibile, ec.

Per altro l'uomo sarà sempre naturalmente teista: e quindi credo che si diano atei come si danno suicidi. Perlochè i moralisti ed i politici potranno sempre gettare i loro calcoli sul senso naturale religioso, come gettan i loro calcoli sull'amor naturale della vita. Passo ora all'opera.

II.

Inopportunità e stravaganza di usare delle discussioni delle favole antiche. Loro assoluta inutilità.

Qui mi conviene premettere alcune riflessioni, le quali non potrebbero cadere sopra alcun passo particolare, o che mi converrebbe ripetere perchè comuni a tutta l'opera. L'autore si occupa incessantemente delle favole mitologiche, e delle tradizioni famose o favolose per trar fondamenti o conferma alla sua dottrina. I principj restano così avvolti in queste strane e congetturali discussioni, che conviene raccogliere le sane idee, come fanno i Negri la polvere d'oro in mezzo alla sabbia. Non contento di questo,

egli si occupa anche di proposito di discussioni su di questi oggetti, lochè frappone digressioni così enormi al filo della teoria che il leggitore deve rimanere sbalordito e non istruito. Tali sono le discussioni sopra Omero, Ercole, Orfeo, Pitagora; quella delle dodici Tavole, ec. ec. Se per molti possono riuscire dilettevoli o ingegnose, per nessuno dovranno sembrare acconcie in mezzo alla nuova dottrina dello sviluppamento della civiltà delle nazioni. Il *non est hic locus* di Orazio ha luogo qui senza repliche. Se voleva l'autore poteva formarne oggetto o di dissertazione o di note separate; ma non allegarle in mezzo all'opera filosofica dell'incivilimento da lui progettata.

Questa mancanza d'una giusta economia nel distribuir le materie, mostra pur troppo che l'autore non si era formato in mente un tutto armonico, concatenato ed unito; ma che aveva solo brani staccati e sconnessi della sua dottrina, o che almeno la sua testa era intollerante di quella unità sistematica, che forma dei soggetti un albero solo nel quale la proposta, l'analisi, e i risultati si seguono senza interruzione.

Se però l'autore avesse *padroneggiato* il suo soggetto, egli avrebbe sicuramente verificato il detto di Orazio: *cui potenter lecta erit res, nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo*.

Invece di correre su e giù per le favole e per le tradizioni dei tempi oscuri, egli, consultando le storie dei popoli rozzi (le quali al suo tempo non mancavano) avrebbe trovato fatti veri, schietti e sicuri, onde appoggiare e sviluppare la sua teoria, perocchè accade delle nazioni come degli uomini; io voglio dire che sonovi fanciulli, giovani vecchi e contemporanei e si possono studiare i modi di vedere, di sentire, e di operare di tutte le età.

Soggiungo poi qui ch'essendosi egli impegnato nelle cose mitologiche, egli si è ingolfato in un caos inestricabile da qualunque moderno. Nel libro terzo delle leggi di Cicerone havvi un passo che sarebbe stato posto fra i tratti *d'oro* da lui spesso mentovati. Egli dice (parlando dei misteri eleusini) per essi non fummo dalla vita agreste

condotti a questa vita civile. Qui si accenna appunto il regime *teocratico* qual cagione o mezzo artificiale primo esterno della civile società; ma nello stesso tempo si accenna il magistero o la *disciplina dell'arcano* inseparabile da siffatto regime, per la quale disciplina le vere idee delle cose parte si tacevano, e parte non si rivelavano che involte nel velo dell' *allegoria*. L'allegorismo inseparabile da questo metodo universale presso l'antichissima età è cosa conosciuta e confessata dai dotti, come vien provato assai bene da Court de Gebelin nel suo *Monde primitif*. Questo allegorismo nasceva spontaneamente dal modo stesso col quale si generava la scienza. Essa essendo essenzialmente prima simbolica, doveva nella sua enunciazione essere allegorica. Così posta la spada come simbolo della parola, il triangolo equilatero o il circolo come quelli della divinità, e così del resto, annunziando questi simboli e combinandoli con altri, ne nasceva un linguaggio simbolico, e quindi un tessuto veramente allegorico generato dal modo stesso di ricavar la dottrina.

Fu poi detto che la scienza fu in prima essenzialmente *simbolica;* e ciò consta bene dagli *oracula*, i quali in qualunque tempo siano stati compilati, mostrano il tipo arcano della dottrina. Consta pure da tutti i monumenti religiosi di tutte le nazioni incivilite, o che l' hanno avuto da altre anteriori. Ciò consta perfino anche presso i cristiani, come si vede dall' opera attribuita a S. Dionigi l'areopagita, e da quelle di S. Ireneo, e dalla storia medesima delle prime eresie. I monumenti stessi cristiani, anteriori al secolo XVI, ne offrono ancora le tracce nelle nostre chiese, e perfino nelle facciate. Ciò posto il Vico doveva aver la chiave dell' arcano antichissimo, della quale certamente mancava. Con questa chiave doveva sciferar le favole, e dopo averle sciferate trarne le conseguenze. Ma se sciferate le avesse, avrebbe trovato che invece di allusioni a personaggi, a fatti reali, si espongono dogmi o parti di quel tipo arcano che servir dovette alle diverse parti della dottrina riposta antica. Così fra gli alchimisti moderni leggesi un linguaggio figurato, nel quale si rac-

contano fatti di persone o di deità pagane, come di Saturno, Marte, Venere, Mercurio, Apollo, e questi in sostanza non sono che combinazioni di metalli, semimetalli, solfi ec., fatte col fuoco, e con altri chimici agenti. I libri sacri antichi sono veramente in molta parte altrettante collezioni di geroglifici scritti, ne' quali convien precedere sempre col senso *allegorico*. La nostra stessa teologia non è esente da questo metodo. Agli apprendenti si suole dare dapprincipio i due versi tecnici seguenti riportati dall'Habert: « Littera gesta docet, *quid credas allegoria*; mo« ralis quid agas, quid speres anagogia. »

« Littera gesta docet, *ubi gesta?* » In mundo « mate« riali an in mundo spirituali? » Ma non diffondiamoci in digressioni. Il Vico avendo preso la strada delle favole e della teogonia per giungere alla storia, ha presa la via la più disperata da non cavarne costrutto alcuno.

III.

Omissione e rovescio nell' avere stranamente figurato lo stato primitivo della specie umana.

Un' altra osservazione che mi par comune a tutta l'opera si è quella di avere figurato gli uomini dopo il diluvio in una vita errante e ferina; lochè è contrario alla ragione ed alla storia conosciuta delle popolazioni della terra. Prima di tutto osservo che quella vita ferina e bestiale da lui immaginata non può essere stata che di pochi, e non mai individuale, ma a drappelli ed in compagnie; perocchè la famiglia facendo nascere e *crescere* uniti gli uomini, d' altronde amanti di convivenza, non si poteva dar luogo ad una dissoluzione cotanto contraria alle inclinazioni ed ai bisogni degli uomini, delle femmine, dei vecchi, degli infermi, e della difesa contro gli animali, e di eseguire altre opere materiali. Io non so quale manìa sia invalsa in taluni di snaturare l' uomo oltre le bestie stesse col supporre possibile lo stato selvaggio, errante e dissociato senza motivo alcuno, nel mentre che l' uomo fra

tutti gli animali è il più sociale. Se noi gettiamo gli occhi su molte e molte razze di quadrupedi e volatili, noi li veggiamo sociali anche senza una da noi conosciuta necessità. Vedete l'esempio nelle pecore, nei cervi, nel pollame, nelle api e nei castori. Con qual motivo adunque figurare l'uomo primitivamente bestione, ferigno, girovago? Se Vico in ciò fu antesignano di Rousseau gli rimane una cattiva gloria.

Ciò che più sorprende in Vico si è che egli figurava essere gli uomini ricaduti in questo stato *dopo il diluvio*, malgrado che la scrittura da lui seguita come testo, faccia supporre uno stato di antecedente società con arti meccaniche, e con un regime almeno patriarcale. Come mai dopo che gli uomini furono abituati alla prima società, dovettero ricadere in tanta dissoluzione? Come mai poterono, e dovettero ritornare ad unirsi? Sì strani paradossi si possono asserire, ma non provare; e Vico che coi suoi fulmini fa rintanar gli uomini nelle grotte, non ci dà ragione come siano sortiti di là a fondare le città, ed a rimanervi malgrado i fulmini.

Che se più indietro spingiamo le considerazioni, noi troveremo che nelle origini, pare compiacersi di porre tutta la stravaganza. Quel far venire i bambini grossi grossi a furia di merda per creare giganti che non esistettero mai (perocchè dei Patagoni ora si è scoperta l'esagerazione), quel far andare gli uomini su e giù per le selve in traccia di donne ritrose, quasichè le donne non sentissero amore e più la necessità di vivere unite; quel far tacere per ducent'anni i fulmini, perchè la terra era ancor bagnata dalle acque diluviane, quasichè lo squilibrio dell'elettricità possa essere impedito da siffatta cagione; quel far gli uomini ricaduti in istato bestiale, quasichè le cose trovate per la necessità della vita e della convivenza non si conservino dallo stesso bisogno sempre rinascente (1); queste ed altre tali proposizioni non sono buone nemmeno per la commedia. Ciò mostra per altro che Vico mancava di

(1) Tom. I. pag. 121. T. II. pag. 9, 13, 16.

que' fondamenti dei quali sorgere doveva la vera teoria dell' incivilimento delle nazioni, e ciò che ne ha detto di vero non sono che osservazioni isolate dedotte dall'autorità, e qualche volta tessute su qualche particolare analogia, e nulla più.

Queste stesse analogie sono rimaste di picciolo uso presso di lui.

IV.

Salto inverisimile alla vita agricola.

È fatto di ragione che la vita pastorale ha lunghissimamente durato prima dell' agricola, e che all' agricola le nazioni non sono passate che con somma ritrosia, e per una lenta gradazione. Certamente se prendiamo la storia scritta italiana, e particolarmente la romana, noi veggiamo popoli viventi in uno stato agricola. Se esaminiamo la Grecia, ci pare di vedere popoli cacciatori tratti a civiltà non da proprio impulso, ma da colonie di popoli agricoli venute dall' estero, come nei tempi moderni gli Europei hanno praticato cogli Americani. Ma l' uno e l' altro esempio non servono per assegnare il corso *spontaneo* delle nazioni abbandonate al regime del tempo e all' impero della fortuna. L' esempio dei Romani non serve, perchè ci offre un periodo troppo inoltrato. Quello de' Greci nemmeno, perchè ci dà un passaggio operato da institutori e conquistatori stranieri. Conveniva dunque, come conviene, ricercare altrove esempj, ne' quali il passaggio dall' uno all' altro genere di vita si faccia per un concorso di circostanze nate *dallo stato stesso delle cose e degli uomini*. Questi esempj ci vengono spesso somministrati dalla storia del medio-evo, (e dalla stessa romana) nei paesi settentrionali dell' Europa. Così la parte interiore delle isole britanniche all' arrivo de' Romani erano popolate di piccole tribù pastorali e in uno cacciatrici e depredatrici, nell' atto che le coste avevano qualche stabilimento di popoli più colti colà trasportati per mare. Così in Germania

la vita era in massima parte pastorale; ed appena si vide là il primo anello per piegarsi alla vita agricola colle terre *Saliche* che si mutavano e abbandonavano annualmente. I Franchi eccitati dai Romani a fissarsi con istabilimenti agricoli, si sa qual risposta diedero. Finalmente procedendo all' ultimo settentrione troviamo con quanta lentezza l' agricoltura fu introdotta, talchè in Isvezia si contano molti Re che nel secolo nono dell' Era cristiana e dappoi fecero abbruciare vastissimi tratti di selve per ridurre il terreno a coltura. Il nome stesso di *svearichè* che i nazionali danno al loro paese significa *terra i di cui boschi furono abbruciati*. Questi, secondo Vico, sarebbero tanti Ercoli svedesi. (1) E qui si incontra una singolare coincidenza tra il primo nome dato dagli Svedesi e dai Latini alla moneta. I primi la chiamavano *ligande fae*, che significa *bestiame in tasca*. I Latini la chiamarono *pecunia* da *pecus*, lochè coincide perfettamente. L' una e l' altra denominazione però fa capire che il bestiame fu il primo

(1) Intorno al secolo IX una piccolissima parte della Svezia propria era stata ridotta a coltura. Quasi tutta la terra abitabile era coperta da foreste, ed alcuni suoi laghi estendevano assai più le loro acque che al dì d'oggi (*Vedi* Dalin *Ist. di Svezia — Prefazione del Vol.* 2.) La storia ci ha conservati i nomi di un Re Amund, al quale fu dato il nome di *Briant* « perchè distrusse nell'anno 824 col fuoco « un grande numero di foreste intere, ed aumentò il nu« mero delle terre coltivabili, e procurò l'abbondanza nel « suo distretto. Egli fece pure appianare strade per age« volare le comunicazioni. » (Puffendorf *Storia di Svezia lib. I pag. mihi* 59 *tom. V della storia universale*). Questa storia ci ricorda posteriormente un Re Olao figlio di Ingel, che per servirmi delle parole di Puffendorf « si ritirò nel « Wermenland, vi fece nel 891 abbattere una gran quantità « di boschi e di foreste; dissodò il paese e vi fece erigere « abitazioni in diversi luoghi. » Fu a lui dato il soprannome di *Tratelega* o *Trataelia* a motivo di questa grande quantità di boschi da lui fatti abbattere (Puffendorf ib. pag. 63). Lo stesso esempio fu imitato da alcuni altri loro successori (Vertot — Rivoluzioni di Svezia Tom. 2 p. 124).

e comune oggetto dei cambj e dei commercj, e che servì di segno del valore delle cose.

Ma per non sortire dall'argomento, osservo che nell'economia della natura la vita *pastorale* serve per *disseminare* la popolazione prontamente sulla faccia della terra, come la vita *agricola* serve a *fissarvela*, e indi a progredire con un altro sistema di società. Senza di ciò tutto sarebbe proceduto con molta lentezza e con infiniti disastri di più per la specie umana. Allorchè difatti una popolazione nomade è cacciata da un sito sia dalla penuria del pascolo, sia dalla forza di altre tribù, sia per qualche altra necessità, essa emigra con tutta la famiglia, e coi mezzi di trasporto e di sussistenza, altro non ricordando nel nuovo paese che pascoli per alimentare il suo bestiame. Allora trovando questi pascoli, ha ottenuto il principale, rimanendogli solamente a provvedere alla inclemenza delle stagioni. Così una nazione nomade si può inoltrare assai in un paese non ancor toccato dalla mano dell'uomo, e rimanervi. E se ivi fu spinta suo malgrado, ivi almeno può rimanere ed estendersi fin dove trova pascoli ec. Non è così dei popoli agricoli. Essi non si possono estendere che da confine a confine, progredendo colla più stretta contiguità, e con molte precauzioni e provvigioni; altrimenti procedendo i nuovi coloni periscono. Molti esempi gli abbiamo veduti non ha molto in Europa, in Crimea sotto Caterina II di Russia, ed in America nei possessi inglesi. Su di ciò si può consultare il Malthus sulla popolazione.

V.

Falsità d' un circolo similiare nel corso morale e politico dei popoli.

Raccogliendo tutte le tracce della storia, pare potersi dedurre che l'umana civiltà sia incominciata nella parte *meridionale* della zona temperata, e siasi poi estesa ai paesi settentrionali. Ed anzi che i settentrionali abbiano *incominciato* il periodo loro agricola, quando i meridionali

ricadevano non nella vita pastorale, ma nella dissoluzione politica, e quindi nella perdita della ulterior civiltà a cui prima si erano avanzati. Un'altra osservazione si è che nel settentrione i principati non acquistarono consistenza che coll' introduzione del cristianesimo, il quale non finì a propagarsi che col XV secolo, nel fine del quale ebbe luogo la conversione della Livonia. Col secolo nono poi e col decimo Carlo Magno in Germania, in Isvezia Enrico, e Olao in Norvegia cooperarono tutti alla stessa propagazione, come fece Costantino prima e i suoi successori per 250 anni nell' impero romano. Col mille dunque si operò una nuova grande rivoluzione, e il mondo idolatra con tutti gli accessorj suoi si potè dire finito. Parimente la parte colta d' Europa retrocedette fino al secolo decimo; e indi a bel bello cominciò una nuova era dalla quale il mondo delle nazioni vestì altre forme morali e politiche diverse dalle antecedenti, e nate per un addentellato collo stato antecedente.

Facile sarebbe di mostrare che le forme successive furono una vera metamorfosi nata dal concorso della religione, delle leggi romane antecedenti, dall' azione delle instituzioni portate dal settentrione; dalla corruzione antica deposta, e dalla natura in parte rigenerata: ma io mi dilungherei soverchiamente dal mio proposito. Io avverto soltanto qui questa circostanza per far osservare che il *circolo similare* preteso da Vico, se può all' ingresso verificarsi nelle *forme* dei governi, non si verifica punto nello *stato reale delle popolazioni*, nelle quali la decadenza e il risorgimento non sono una *morte* ed un rinascimento morale e politico, ma piuttosto metamorfosi simili a quelle che veggiamo nei bruchi. In somma non si ricomincia *ab ovo*; ma si ricomincia da un nocciolo superstite e modificato dalle circostanze antecedenti e conseguenti, le quali avendo distrutto ciò che era incompatibile, formò un tipo fondamentale d' un altro genere di vita.

E qui cade la quinta osservazione *generale* sul sistema di Vico riguardante il *corso delle nazioni*. Dico dunque che il suo circolo similare *quale egli lo ha immaginato* non

si verifica punto; ed anzi è contrario alla storia ed alla ragione. Se si può verificare una nascita, un progresso, ed una decadenza nella vita civile, e quindi un risorgimento, per indi procedere con un altro accrescimento e decadenza, ciò si è fatto e farà sempre con modificazioni tali, che lo stato successivo sarà sempre determinato dalle reliquie del primitivo, e ne nascerà un corso diversamente conformato nelle sue *vere particolarità*, talchè con verità non si potrà dire giammai *simile* all' antecedente. Lo *stato reale* delle cose non si deve qualificare da alcune grossolane ed estrinseche rassomiglianze colte da *vaghe astrazioni*, ma bensì da tutto il concorso delle circostanze qualificanti e caratteristiche del soggetto medesimo. Qui dunque dir si può aver il Vico errato sistematicamente, come errò nel supporre la vita pastorale *nata* dall' agricola, e non avere per lunga pezza *preceduto* almen presso di noi l' agricola.

Certamente nello stato susseguente dopo il risorgimento, gli *interessi umani* agiscono molte volte ed in certe materie con *leggi simili*; ma che perciò? Forsechè ciò rende la *forma e lo stato di un popolo simile* a quello dell' altro? Fra l' uomo e le bestie vi sono moltissime leggi fisiche e sentimentali simili. Si dirà dunque che l' uomo e il bue, l' uomo e il leone, l' uomo e l' elefante siano simili? È certo che l' avarizia, l' ambizione, la ferocia hanno certe leggi proprie dappertutto, ma che perciò? Dunque dir si dovrebbe che il governo o lo stato dei popoli sotto il Turco, o in Algeri sia simile a quel di Francia, o che quello di Francia sia simile a quel della China? — Giuste dunque esser possono alcune osservazioni *particolari* sugli effetti simili che vengono prodotti per cause *simili*. Queste osservazioni sono preziose per la morale e per la politica. Di queste osservazioni Vico ne reca alcune che sono importanti, luminose, perpetue, e che potrebbero servir di giunta ai Discorsi di Machiavello sulle Deche di Tito Livio. Tali sarebbero p. e. quelle della ritrosia dei Nobili a ricevere leggi fisse ed eque. Ma con tutto ciò non convien confondere un argomento con un altro;

perocchè come in meccanica con certe leggi fondamentali si possono variare le macchine; così dalla identità o *similarità* di queste leggi, non ne segue la identità o la similarità dello stato intellettuale, morale e politico d'un popolo con un altro. Quando dicesi *stato* devesi comprendere tutto il complesso delle circostanze che caratterizzano una data persona individuale o collettiva, e decidono della di lei intelligenza, moralità e ben essere. Ora presa la cosa in questo senso mai si potrà dire darsi nelle nazioni il circolo similare voluto da Vico.

Qui si dirà che Vico ha parlato più specialmente del circolo dei *governi*. Ma io domando se le vaghe e indefinite denominazioni simili di *Repubblica* e di *Monarchia* rendano in fatti i governi primitivi e ritornati, simili fra di loro? Chi direbbe che la repubblica di Firenze fosse simile a quella di Atene, benchè amendue fossero popolari? Che quelle di Venezia e di Genova fossero simili a quella della prima età di Roma aristocratica, o a quella di Sparta? Disinganniamoci; la simiglianza generica delle denominazioni non rende realmente simili le cose. Esse sono simili quando presentano realmente identici caratteri essenziali.

Dunque nemmeno per la forma *reale* e *concreta* dei governi si può accordare al Vico il circolo similare da lui voluto.

Quest'idea l'ha condotto a violentare l'aspetto vero delle cose: talchè vedendo per esempio l'emfiteusi del medio evo, le ha confuse col dominio bonitario Romano; nel mentre che erano cose del tutto disparate, come ho dimostrato nell'ultimo fascicolo del mio giornale di Giurisprudenza universale. Così pure egli confonde il governo *feudale*, il quale altro non è che quello della conquista di genti *straniere* fatte d'un popolo e di un territorio col regno, e l'età degli Eroi, perchè sì nell'uno che nell'altro vede l'uso delle armi. Ma è ben altra cosa far imprese gagliarde ed utili in un popolo e a pro di un popolo, ed altro è occupare un territorio straniero, e distribuirne il comando fra i capi delle armate, e far servire il popolo vinto; ed indi passare a rendere vitalizj i comandi e i pos-

sessi, e quindi ereditarj, come appunto è avvenuto del feudale governo. Il primo stato del feudale governo si è mantenuto in Turchia. Si direbbe mai il governo turco governo eroico? Che bel sentire farebbe colui che dicesse il governo eroico di Tunisi, di Algieri e di Marocco? Una grossa fantasia non deve tener luogo di ragione; e l'amore delle analogie non deve violentare il giusto concetto delle cose.

Lo stesso dicasi del *poetico* preso per sinonimo di *fantastico* guidato da analogia. Io non saprei nemmen qui scorgere un modo di dire che si concili colla filosofia.

DISPUTA

SULL' IDEA DEL COMMERCIO (*).

I.

Una questione elementare è insorta nel mese di aprile di quest' anno (1827) fra il sig. *Dunoyer* ed il sig. *Say*. Il primo dando conto della quinta edizione del trattato di economia politica del detto sig. Say trovò censurabile l' idea del commercio espressa in quel trattato. Egli (dice il sig. Dunoyer) nelle definizioni sue confonde quasi sempre il commercio *col cambio*. « Coloro (ei dice) che comprano « mercanzie nel loro paese per rivenderle nel medesimo, « fanno il commercio interno. Quelli che comprano mer« canzie in grosse partite per rivenderle a piccoli mercan« ti, fanno il commercio in grosso. Quelli che comprano « per rivenderle ai consumatori, fanno il commercio al « minuto. Quelli che comprano mercanzie fuori del loro « paese per rivenderle fuori del medesimo, fanno il com« mercio di trasporto. Quelli che comprano mercanzie in « un tempo per rivenderle in altro tempo opportuno, fanno « il commercio di speculazione. »

« In tutte queste definizioni si vede (prosegue il signor Dunoyer) che il nostro autore fa consistere il commercio nel *comprare per rivendere*. Ma se la cosa fosse così non esisterebbe particolarità nel commercio per la quale si potesse distinguere dalle altre *industrie* o dalle altre specie d' industria, e parimenti non vi sarebbe distinzione fra l' una e l' altra specie d' industria. Imperocchè in tutte si compra e vende. Il manifatturiere compra mercanzie sotto una forma per rivenderle sotto di un' altra nella stessa guisa che il commerciante le compra in un luogo per rivenderle in un altro. Si dovrà dire per ciò che il manifatturiere ed

(*) Estratto dal v. XIII *Annali universali di Statistica*.

il commerciante esercitino la stessa specie d' industria? Io non ignoro che giuridicamente parlando il commercio vien definito un' azione di comprare per vendere; ma parlando economicamente questa definizione non corre come osservò lo stesso sig. *Say*. »

« L' *industria commerciale* non consiste nel comprare e nel vendere, lochè pur si verifica di ogni altra industria, perocchè col semplice comprare e vendere non si produce nulla. La fabbricazione produce col trasformare; il commercio col trasportare. Il commercio esteriore consiste a trasportare dal di dentro al di fuori o dal di fuori al di dentro. Il commercio interiore a trasportare dall' una all' altra parte del didentro: il commercio in grosso a trasportare dalle fabbriche nei magazzini dei grossi mercanti: il commercio al minuto nel trasportare da questi magazzini nelle botteghe: in breve, in qualunque guisa venga fatto, egli consiste sempre nel trasportare e nell' avvicinare le cose ai compratori. In questo, come arte, consiste il caratteristico del commercio, e non nell' azione di comprare, di vendere e di cambiare. »

« Sembrami dunque che il sig. Say non sia conseguente a' suoi principj e male descriva i fatti da lui stesso osservati allorchè egli fa entrare i nomi di vendita e di compra nella sua definizione del commercio. Quando si parla dell' industria che trasporta; non si dà luogo a parlare di cambio; come non se ne deve parlare allorchè si parla dell' industria che trasforma. Cambiare e lavorare, cambiare e fabbricare; cambiare e trasportare, cambiare e produrre in una maniera qualunque sono due azioni fra loro totalmente diverse e che si debbono assolutamente considerare a parte. »

II.

Dopo la lettura di questo passo ognuno può domandare: come mai l' economia politica sia così poco innoltrata da lasciar luogo a dispute di questa fatta? Come mai le parole in bocca dell' economista debbano avere un significato di-

verso da quello che vien inteso sia dal pubblico sia dalla giurisprudenza; trattandosi di definire lo *stesso fatto?* Oltre tutto questo si tratta di sapere se sia prezzo dell'opera di occuparsi di questa disputa, malgrado che sia stata proposta da uno scrittore riputato? Fermandoci a quest' ultima quistione noi dobbiamo domandare se la disputa sulla definizione del commercio sia puramente scolastica o se pure sia anche *civile*. Se fosse meramente scolastica noi non spenderemmo tempo e fatica intorno alla medesima, perocchè il mondo anderebbe secondo la sua natura a dispetto degli scrittori. Ma se per lo contrario fosse anche questione civile noi crederemmo conveniente di entrare nel fondo, perocchè per lo meno ci premerebbe di sapere con quale ufficio pubblico dovremmo trattare i fatti nostri. Or qui ci conviene osservare che il commercio venendo nelle incivilite società esercitato in due diverse maniere, il suo nome riceve due sensi speciali. A norma quindi di questi due sensi vengono cangiati i rapporti e le discipline. Nella favella italiana la *Mercatura* inchiude un senso che la distingue dall'altro commercio comune che chiamasi *contrattazione*, ed a norma di questi due sensi si variano le relazioni e le regole conseguenti. Per la qual cosa sorge una seconda distinzione la quale assai più meritava attenzione. Per procedere con un ordine lucido incominceremo coll' esaminare il passo recato.

III.

A primo tratto noi veggiamo che il sig. Dunoyer non concede che si confonda il *commercio* col *cambio*. Più abbasso poi ci parla dell' *Industria commerciale*. Qui conviene ben intendersi nei termini. Altro è l'industria commerciale ed altro è la funzione plenaria del commercio. Un uomo singolare può esercitare da se solo il trasporto, ma da se solo non può commerciare. Il commercio inchiuderà eternamente come prima idea sua essenziale che uno dia liberamente una cosa e l' altro liberamente la ricambi. Quando non si eseguisca questa funzione, non esiste punto

commercio. Un tale porta legna e pollame sul mercato cui niuno cerca o vuole; ed egli la riporta a casa: ha forse commerciato? Commercio senza smercio è un assurdo in termini.

Quali sono le conseguenze che ne derivano? La prima che conviene distinguere ma non disgiungere l' *industria* nel commerciare dalla *funzione* complessa costituente il commercio. L' industria del mercante forma una *condizione*, ma non tutta l' essenza del commercio. Certamente assumendo la compra e la rivendita in un concetto astratto si può figurare che manchi l' *industria* mercantile; ma nel senso comune questa viene sempre sottintesa. Ognun sa che il mercante pone in conto di prezzo il trasporto, la custodia e tutte le altre cure; lochè costituisce l' industria sua; e però col prezzo della cosa egli esige anche quello della sua industria. Ecco allora che il commercio è per lui *produttivo* del prezzo della sua industria al pari del lavoro personale sulle cose, o dell' opera prestata ad altrui benefizio.

Ma questa *industria* consiste forse nel solo *trasporto* della merce? Niun mercante converrà mai in questa restrizione. Stando alla qualificazione del sig. Dunoyer il mercante si confonde così collo spedizioniere che dir non si potrebbe esistere altro mercante che lo spedizioniere medesimo. È forse permesso al sig. Dunoyer sovvertire il senso comune dei nomi per far valere una sua idea? Che cosa dunque resta? Che più errori ad un sol tratto furono posti in mezzo dal sig. Dunoyer. Il primo che la industria mercantile costituisca l'essenza del commercio, nel mentre che non ne forma che un fatto *connesso*. Il secondo che questa industria consista nel solo trasporto, nel mentre che vi si uniscono altri amminicoli secondo la natura della merce, ed altre circostanze accidentali. E qui siaci lecito di ricordare che le definizioni non istanno in balìa degli scrittori, ma ricevono la legge dal senso comune. Il filosofo può bensì far sortire dal concetto adottato di una parola le idee *essenziali* nascoste, ma non travolgerne o mutilarne il significato. Queste idee essenziali sono quelle che inter-

vengono sempre nelle varie applicazioni che l' uso comune suol fare di un dato vocabolo . Ciò posto , se non si suole mai dire essersi fatto commercio se non si ricambiano le utilità , ne viene di necessità che l' idea di *utilità ricambiata* sarà idea essenziale al commercio . Io non dico che tutta la definizione consista in questa idea ; ma secondo il comune significato questa è idea principalissima, fondamentale , essenziale .

Dunque a torto pretende il sig. *Dunoyer* di porre in conflitto la economia colla giurisprudenza. D' altronde poi siccome l' idea del fatto o della funzione di fatto è la stessa per amendue, così anche la definizione reale del commercio deve essere identica . Altro è poi che l' economista la riguardi sotto l' aspetto dell' utile e il legale sotto quello del giusto , ed altro è che le condizioni *del fatto* siano diverse . Un pittore assume il bello nella testa dell' Apollo ; ed un fisionomista vi assume l' espressione delle inclinazioni morali : sarà forse per questo la testa dell' Apollo diversa in se medesima , o si fingeranno due sembianti nello stesso tempo? Guai a noi se si potesse fare la separazione pretesa del sig. Dunoyer .

IV.

Diremo noi per questo che la definizione del signor *Say* sia esatta? Questa è un' altra quistione. È vero che nel dare la spiegazione del vocabolo egli fece uso d' un concetto usitato per lo più nel discorso comune, ma egli è vero del pari che egli diede come generale una condizione la quale non è che *particolare* . Io mi spiego. Comprare per rivendere importa un doppio ricambio di utilità . Il primo ricambio avviene nella compra, che forma il primo estremo della mercatura , il secondo ricambio avviene nella rivendita che ne forma il secondo estremo . Entro questi due estremi sta la mercatura ; ed il complesso di tutte le funzioni necessarie per effettuare questi estremi costituisce la mercatura medesima . Ma qui , come ognun vede , non si verifica che un modo speciale di commercio , vale a dire

il mediato. Un uomo acquista in via di eredità un orto in città nel quale vi sono fraghe e frutti. Chiunque ne brama va a riceverne contro denaro dalle mani del padrone. È vero o no che questi fa *commercio* dei frutti dell' orto suo? Qual vendita e rivendita intervenne qui? Quale trasporto poi si effettua in questo caso? La mancanza del primo estremo viene opposta al sig. *Say:* quella del secondo al sig. *Dunoyer*.

Ma volendo solo disputar col primo che cosa ne risulta? Esser vero che si può commerciare senza una compra per rivendere, come si può commerciare colla medesima. Quindi ne sorgono due maniere di commercio. La prima dir si può *civile* ed immediata; e l' altra *mercantile* e mediata. La prima riceve il nome generico di *contrattazione*, senza che ivi si ponga mente per qual modo il possessore abbia acquistato la cosa da lui venduta. La seconda riceve il nome di *mercatura* nella quale il commercio vien fatto mediante compra colla *destinazione* e col *fatto* della rivendita. Da ciò si vede che la mercatura costituisce una specie particolare di commercio la quale si ravvisa dai modi speciali propri a lei. Difatto il mercante è un intermediario fra i produttori e i consumatori. Se taluno comprasse per non rivendere, non sarebbe più mercante ma mero acquirente. Se taluno smerciasse roba altrui, non sarebbe mercante ma commissario. Se taluno smerciasse roba propria non comprata per rivendere, non sarebbe mercante ma proprietario venditore. Il carattere dunque d' intermediario a doppio cambio forma il distintivo proprio del mercante. Le funzioni del trasporto non sono che modi ossia mezzi pratici, coi quali si effettua la mercatura, la quale con una mano acquista le cose godevoli e coll' altra le trasmette a chi le domanda. Se voi togliete una di queste funzioni voi togliete l' idea propria della mercatura. Essa quindi risulta dal concetto complesso di tutte queste funzioni destinate in intenzione e subordinate in effetto l' una all' altra.

V.

Era precetto degli scolastici che a costituire una buona definizione richiedesi il genere, la specie e la differenza ultima. Il mercante acquista le cose godevoli e le possiede al pari del padrone di una campagna e di una fabbrica senza essere nè possidente nè fabbricatore. Egli le vende ad altri senza essere nè procuratore nè commissionario. Ma egli ha qualità comuni sì coi primi che coi secondi. Colui che fa il commercio col doppio cambio delle cose godevoli dicesi dunque mercante. Qui il sig. Dunoyer dice che anche il fabbricatore compra e poi vende. Ma si risponde che se compra non è per rivendere le cose *come* fa il mercante, ma per dar loro certe forme prima di venderle. Questa funzione intermedia *distingue* il fabbricatore dal puro mercante, e però l'obbiezione del signor Dunoyer diviene una arguzia.

Passiamo oltre. Due fonti di guadagno e quindi due guise di farsi ricco si possono cumulare nel mercante. La prima è quella che può competere al proprietario delle cose godevoli, e questa risulta dal prezzo eventuale del genere commerciabile considerato immediatamente. La seconda fonte è quella che può essere comune col semplice condottiere, custode e dispensiere, e questa risulta dal complesso delle funzioni personali, mediante le quali si fa l'acquisto e si agevola lo smercio, cioè si effettua la tradizione immediata delle cose comprate da lui. Questo complesso di funzioni costituisce l'industria mercantile, la quale propriamente non è che una somma di servigi utili che vengono pagati insieme col prezzo immediato delle cose.

Ma queste funzioni non formano che un *aspetto solo* del commercio, e non escono dalla persona del mercante. Dunque l'industria mercantile nel commercio stesso mercantile non forma che un lato solo di questo commercio. Esso viene compiuto allorchè la rivendita è effettuata, come importa la nozione essenziale già sopra dimostrata.

Dunque considerando il commercio mediato nel quale quest' industria si può verificare essa può bensì costituire una particolarità di fatto di lui, ma non mai l' idea piena e propria di lui.

Fu detto che sono mercanti coloro che esercitano atti di mercatura e ne fanno la loro professione abituata. Ma in che consistono questi atti di mercatura o di commercio mercantile? Ecco una questione civilmente non indifferente. Quando si tratta di sapere in che consistano tali atti, si domandano funzioni talmente qualificate e talmente proprie che non si possano confondere con atti di altre professioni, ma siano esclusivamente propri della mercantile. Ora questa proprietà di concetto non si può trovare nell' idea singolare ed isolata del tale o tal atto, ma nella *ragione complessa* del medesimo. Qui trattasi di idee di rapporto le quali assumono la loro qualità logica dal fine al quale sono subordinate e dal tutto al quale appartengono; e però prese singolarmente in senso assoluto, non vi danno il carattere morale della mercatura. Prese per lo contrario in complesso o in senso relativo, vi somministrano la qualità propria ossia la loro appartenenza esclusiva a questa professione.

Per la qual cosa, volendo ridurre ai minimi termini il concetto dell' atto mercantile o di mercatura, dir si può che sotto nome di *atto mercantile* debbe intendersi *ogni funzione diretta al commercio di doppio cambio*, come sopra fu spiegato. Il *commercio* poi in generale consiste in quella *funzione per la quale uno liberamente dà e l' altro liberamente ricambia una cosa rispettivamente stimata utile con reciproco accontentamento*.

VI.

Ma poste queste idee in se verissime forsechè appagar possono la dottrina della politica economia? Ecco una quistione alla quale nè il sig. Say, nè il sig. Dunoyer hanno posto mente a cui pur tanto importava di esaminare. Accordo essere necessario di conoscere l'indole del commercio

nei rapporti *individuali* e rispetto al tornaconto del possessore, del fabbricatore e del mercante; ma dico nello stesso tempo che l' economista non deve fermarsi a mezza strada e darci una cosa per un'altra. Conviene certamente nell' architettura conoscere la qualità dei materiali di una fabbrica, il peso e la forza della loro coesione; ma ciò basta forse per l' arte di fabbricare con solidità, comodità ed eleganza? Con quelle cognizioni sole si potrà forse mai somministrare una vera e completa nozione dell' architettura? Posta l' indole dell' economia ossia dell' ordine sociale delle ricchezze, si accorgono o no gli economisti che l'idea metafisica del commercio sia immediato sia mediato non basta per formar la nozione del commercio di *ragion sociale* che in ultimo occupar deve l' economista? Se la politica economia non deve imitare il selvaggio, il quale per cogliere il frutto ne taglia l'albero; ne segue che essa non si dovrà limitare alle sole vedute del tornaconto del castaldo, del fabbricatore e del mercante, ma dovrà volgere in ultimo l' attenzione verso lo scopo costituente la politica economia, e contemperare le idee di modo che ne sorgano nozioni di ordine veramente *sociale*. Allora lo scrittore avrà compiuto il suo esame, allora avrà ubbidito alla sua missione, allora avrà soddisfatto al suo dovere, perocchè allora ci avrà dato la vera politica economica, e non la nuda, gretta e particolare teoria del tornaconto individuale. Se insegnando la teoria dei moti celesti taluno si limitasse alla sola forza centripeta, che cosa direste voi di siffatta dottrina? Lo stesso avviene nella politica economia col limitarsi all' officina del fabbicatore e al banco del negoziante, come pur troppo vien fatto oggidì. Il dogma di produrre il massimo di guadagno col minimo di spesa, non diviene dogma economico se non venga contemperato con tutte le vedute sociali. Preso nel senso volgare, cioè rispetto al fabbricatore ed al mercante senza aggiunger altro, è una vera calamità. Egli non presenta che una personificazione dell' avarizia senza limiti o senza riguardi.

Quando parlo di comporre le nozioni economiche asso-

ciando le vedute del tornaconto individuale col sociale, io non pretendo di intimare verun sacrificio alla privata utilità, ma la voglio anzi portata al massimo segno ottenibile nelle date circostanze. Questo risultamento non mi potrà venir negato da qualsiasi economista illuminato. Niuno di essi pensò mai che la teoria del tornaconto individuale sia incompatibile colla teoria del vero tornaconto sociale; ma per lo contrario ognun sa che amendue si associano di modo che infine il tornaconto privato risulta il massimo possibile. Certamente se voi distaccate l'occhio dallo stato complessivo ed abituale per limitarvi ad una singolare frazione, e ad una posizione transitoria e tutta privata, voi non troverete che la tale manifattura o il tal negoziato mercantile vi produca il maggior lucro sperabile e ottenuto in altre circostanze; ma, oltrechè questo non è per se stesso un sacrificio da voi fatto alla comune utilità, egli è un calcolo falso in se stesso; perocchè non dovete restringervi al lucro isolato di quel momento o di quell'oggetto, ma computare l' intiero benefizio risultante dal contemperamento dell' individuale col sociale interesse.

VII.

Venendo ora alle nozioni del commercio in generale, e delle due sue forme di esercitarlo (cioè della maniera immediata e mediata); io domando se sia vero o no che coi caratteri sopra espressi la definizione sua sia applicabile tanto al commercio di due selvaggi che si incontrano per accidente quanto al commercio di due concittadini conviventi nella miglior vita civile? Ciò posto, come mai potremmo noi accoglierla come nozione completa di *ordine economico civile*, e però come piena norma delle sue dottrine? Che cosa dunque rimane a farsi? Aggiungere le condizioni (dalle quali risulta questo commercio civile) aggiungerle dissi alla nozione generale sopra espressa e formarne una nozione sistematica. Così per esempio converrebbe aggiungere la libertà equa e sicura, come requisito di questo commercio come di qualunque altra funzione

economica. Finchè non abbiamo nozioni tassative, cioè definizioni e regole finite, le scienze e le arti valgono poco. Forse il pubblico dovrà aspettare lunga pezza prima di avere la definizione suddetta del commercio; perocchè converrà proceder oltre nella scienza della politica economia, la quale in oggi si trova a mezza strada. Frattanto parmi di aver fatto sentire che non dobbiamo riposare sulle odierne dottrine, ma procedere all' integrità sociale della scienza. Ciò che rende sociali le ricchezze si è appunto il commercio. Ora come sarà possibile che esista un commercio veramente sociale senza che venga regolato dalle condizioni indispensabili della socialità? Che se dall' altra parte egli trae la sua forma da queste condizioni, esse perciò stesso costituiranno i caratteri specifici e distintivi di questo civile commercio. In generale poi lo stato economico forma un aspetto della vita delle nazioni agricole e commerciali, e però è un fenomeno risultante dall' azione simultanea della posizione sociale e della governativa. Il fatto positivo di questo commercio risulta dunque da quel complesso concreto, continuo, connesso di particolari motori, di particolari azioni, di particolari mezzi che formano lo stato intiero di fatto di un popolo. Ciò posto, nella teoria non sono permesse le vedute staccate, i disegni di profilo, le dottrine isolate alle quali non risponde il rimanente, ma conviene dare il fenomeno in conseguenza delle sue cause assegnabili, necessarie, perpetue, lasciando le applicazioni positive e approfittandosi soltanto degli esempi per comprovare la teoria.

SUI CONTRATTI

D' ASSICURAZIONE (*).

Noi crediamo essere stata opera meritoria il tradurre in lingua italiana questo Trattato dei sigg. Grün e Joliat dall' originale francese, il quale gode di una grande celebrità, e l' averlo agevolato pel minor prezzo tanto a' giureconsulti, quanto al pubblico che giovare si volesse delle assicurazioni terrestri. Questo pregio cresce tanto più quanto minori lumi e minori norme autorevoli esistono su di questa specie di contratti di data forse troppo recente onde avere una matura giurisprudenza intorno ai medesimi.

Tutta l' opera è divisa in due grandi parti. Nella prima si tratta dell' indole e delle cause costituenti e dissolventi il contratto, non che della competenza della procedura e della prescrizione in materia di assicurazione. Nella seconda parte poi in via di appendice vengono prodotti certi Statuti di assicurazioni, sia mutue, sia a premio delle Compagnie francesi ed anche straniere, come per esempio di quelle a premio contro l' incendio di Bruselles, della Compagnia di assicurazione di Milano, dell' Azienda assicuratrice di Trieste, della Compagnia della Speranza a Londra. Si aggiungono pure gli Statuti della Società di mutua assicurazione contro la grandine di Parigi. Chiudono finalmente questa seconda parte gli Statuti per Compagnie d' assicurazione sì francesi che inglesi e di Milano sulla vita degli uomini, ed una polizza d' assicurazione per le rendite vitalizie.

Da questo sommario prospetto può ognuno scorgere che l' opera di cui parliamo, non lascia nulla a desiderare nel suo genere; il che risulta assai più dall' esame di tutti i

(*) Estratto dal vol. XXXIV *annali universali di Statistica*.

particolari in essi trattati e dall' ordine regolare col quale gli argomenti sono disposti.

Quanto poi all' economia di tutto il lavoro, gli stimabili autori ne resero buon conto nella loro introduzione: « Non intendiamo (dicon essi) di penetrar nei calcoli che fondano le speculazioni delle assicurazioni; non aspiriamo a dar una teoria matematica od amministrativa: ci siamo quasi interamente limitati alla teoria giuridica oggetto speciale dei nostri studi. Noi abbiamo esposto l' uso delle diverse compagnie francesi e delle principali straniere; i loro regolamenti e le loro polizze mostrano come il sistema delle assicurazioni si è esteso ed applicato alle proprietà territoriali e mobiliari. Noi abbiamo raccolto i decreti ed i giudizi che in qualche modo suppliscono al silenzio della legislazione. Le fonti più feconde ove attingemmo, sono le leggi delle assicurazioni di mare e i molti commenti pubblicati tanto sull' Ordinanza del 1681, quanto sul Codice di commercio. Questo Codice è la sola legge che tratti delle assicurazioni: l' analogia obbligocci a trasportare una gran parte delle sue disposizioni nelle regole delle assicurazioni terrestri; altre ci parvero esclusivamente applicabili al commercio marittimo. Ecco i principj che ci guidarono nell' adottare o rigettare gli articoli del Codice (1).

« L' assicurazione di mare è un contratto della stessa natura che l' assicurazione terrestre: l' una e l' altra hanno gli stessi caratteri essenziali e non differiscono in fatto che pel loro oggetto. Così tutte le disposizioni del Codice, che non sono se non conseguenze della natura del contrat-

(1) Distinguasi il carattere naturale dal giurisdizionale. A malgrado di qualunque analogia logica non pare ad alcuni che le questioni possano essere trattate avanti i Tribunali di commercio, ma bensì avanti i civili coi principj dei contratti di sorte. Gli estremi della mercatura qui non si verificano. Le assicurazioni marittime intanto vengono contemplate nel Codice di commercio in quanto sono condizione del *trasporto* costituente una funzione principale mercantile. D' altronde una legislazione privilegiata non può, quanto alla sua giudiziale competenza, essere tratta fuori della sfera positiva limitata dal legislatore.

to, a noi pare che debbano regolare con tutta l' autorità della legge anche le assicurazioni terrestri . . . . Ma noi abbiamo abbandonate le disposizioni che fondate unicamente nei bisogni ed usi del commercio marittimo, ci sembrarono contrarie alla natura dell' assicurazione ed alle massime del diritto comune . . . . All' appoggio dei medesimi principj abbiamo valutati gli statuti e le polizze delle diverse compagnie. Ci siamo sforzati di far correre del pari la pratica e la teoria, onde il nostro travaglio presentasse un' utilità reale e giornaliera. Un'Appendice raccoglie gli Statuti delle principali società francesi, e le polizze francesi e straniere, onde ravvicinare i confronti che sono sempre una sorgente d' istruzione. »

Bilancia morale e giuridica del contratto d' assicurazione.

Gli autori del Trattato esposero tutta la dottrina in senso strettamente *positivo* ed a modo di altri trattati simili di giurisprudenza, seguendo i diversi elementi e le diverse vicende dei contratti a somiglianza di quelli di *Pothier*. Nell' opera pertanto dei signori *Grün* e *Joliat* non si vede traccia alcuna della teoria filosofica del *tornaconto* combinata coi rapporti di giustizia, onde potere indovinare il buon successo di questa specie di contratti. Ognuno sa che quando vengono violate le leggi di quell' equilibrio morale che può equamente soddisfare le parti, niun uso e niuna istituzione umana durar suole.

Dall' altra parte poi pare un ardimento dell' umano ingegno l' avere sottoposto a calcolo anche le eventualità in modo da ottenere quest' equa soddisfazione a fronte delle vicende del tempo e degli uomini. Altro è valutare l' utilità di due cose che si ricambiano come nella compera e nella vendita; ed altro è convenire su un oggetto nel quale giuoca la fortuna oltre ogni umana previsione. Quest' ultimo ardimento fu tentato dallo spirito umano prima nelle venture di mare, e ciò riescì di profitto al commercio dopo

una lunga serie di secoli, e diede al medesimo un' ampiezza ed un vigore prima sconosciuto.

Ma da che potè derivare il buon effetto dell' invenzione dei contratti di assicurazione? — Esso derivò dall' essersi potuto contrapporre un interesse ad un altro interesse nel cuore della stessa persona, di modo che l' uno combattendo con l' altro colla mira di avvantaggiare, si producesse una transazione, e quindi un partito medio conforme ad un equo *tornaconto* d' ambe le parti contraenti. Ecco in che consiste il recondito magistero ed il pregio economico e morale di questo contratto. Una bilancia quindi morale e giuridica si verifica in esso degna della maggior considerazione. Onde giustificare il nostro pensiere si rifletta quanto segue:

In senso contrattuale il nome di assicurazione altro non significa se non che la fiducia di essere risarciti da un dato male o danno in conseguenza della promessa fatta da un terzo. Da ciò nasce la sicurezza di una data indennità appoggiata sulla promessa altrui.

Questa fiducia e questa sicurezza *pattuita* si appoggia realmente sul così detto *credito*, il quale sostanzialmente non è che una fiducia sull' altrui parola data (detta volgarmente promessa) di ottenere un dato atto o fatto di un terzo, verificandosi il dato caso o le date circostanze. Tale parola o promessa, quando sia resa civilmente obbligatoria, partorisce un' azione da potersi esercitare avanti ai tribunali di giustizia. Questa parola può essere data o in via gratuita, o in vista di un lucro corrispettivo per la parte di colui che promise l' eventuale indennità. Nel primo caso il contratto entra nella sfera dei gratuiti, e si può paragonare ad una fideiussione gratuita contro gli effetti di una mala fortuna, onde ripararli in un modo pattuito. Nel secondo caso entra nella sfera degl' interessati e obbligatori contratti per correspettivo utile delle parti. Allora la speranza dell' indennità eventuale viene pagata con un dato utile verso il promettente. Quest' utile domandasi *premio*, e dir si potrebbe una tassa corrispettiva pagata dall' assicurato all' assicuratore, come corrispettivo dell' ob-

bligo da lui assunto di risarcire all'assicurato certi danni eventuali contemplati nel contratto.

La vista di quest' obbligo colla fiducia che non sarà illusorio induce la certa speranza che il dato danno contemplato nel possibile sinistro evento verrà risarcito. L' *indurre questa certa speranza* si assume come sinonimo di *assicurare*. Per la qual cosa l' oggetto del contratto è totalmente speciale e ristretto. Esso non cade sulla causa nè prende di mira la prevenzione, ma cade sull'effetto e prende di mira la riparazione del danno.

La fondata speranza di far riparare un male contingibile è un sentimento piacevole. Col pagamento del premio io allontano un sentimento penoso, e quindi sollevo me stesso da un fastidio, come quando pago la posta sollevo me stesso dall' incomodo di parlare in persona. Dunque anche durante l' allontanamento del danno, se non vengo sgombrato dalla tema del sinistro, ciò non ostante vengo sollevato dall' apprensione delle sue male conseguenze. L' assicuratore dice all' assicurato: « Ecco un fondo pecuniario di-« sposto per voi nel caso che per un dato infortunio ripor-« taste danno. » Viceversa l' assicurato dice all' assicuratore: « Eccovi una prestazione pecuniaria per la vincolata « disposizione del fondo vostro e pel bene di esser liberato « dal timore di dovere a mie spese riparare il tale danno « contingibile. »

Quest' aspetto naturale, ovvio, effettivo non fu fatto avvertire dai trattatisti, i quali sostituiscono invece l' idea di *pagamento del rischio*. Volendo tradurre in un senso filosofico questa frase non si giunge ad alcun concetto morale. Pagare il pericolo che cosa vuol dire? Forse col danaro pagare il timore del pericolo? Che razza di senso è questo? Se per lo contrario dico, questo mio danaro posto in commercio mi darebbe un dato pro. Io lo pongo a vostro servigio destinandolo a risarcirvi da un danno contingibile da infortunio. È giusto che sia compensato di questo servigio. Volete voi che io vi prometta di risarcirvi questo danno coll' obbligo a voi di rimborsarmi il capitale sborsato? Allora egli è mutuo condizionale che verrà effettuato

quando avvenga il sinistro. Ma frattanto se mi obbligo *gratis*, io contraggo un vincolo senza correspettivo, e però se allora avrò la somma disponibile vi servirò. Volete voi che io sia adesso per allora obbligato? Qual correspettivo mi offrite? Eccoci ancora da capo.

Ma nell' assicurazione a premio l' assicuratore dice: io non vi domando di essere rimborsato per quello che dovrò spendere nel risarcirvi in caso d' infortunio; ma solamente vi domando un tanto per cento o per mille sul valore della cosa assicurata durante un dato tempo convenuto, assolvendovi dal rimborsarmi l' indennità che in caso di sinistro dovessi pagare a voi. Con questo partito contrappongo il rischio d' indennizzare all' eventualità del non avvenimento, e però oppongo l' eventualità del lucro al rischio del danno. Così con una partita compenso l' altra. La sorte favorevole gioca colla sorte contraria, ed io vinco o perdo come in qualunque gioco di azzardo. La carta fatale per me è l' incendio. Le carte favorevoli sono le scadenze del premio senza incendj.

Ecco in ultima analisi l' ultima formola morale dell' assicurazione di contratto. Posto così il concetto, esso è propriamente del genere delle *CAUZIONI*. Esso di fatto altro non è che *una Cauzione prestata ad un terzo contro i danni a lui contingibili per infortunj, retribuita all' assicuratore con un dato correspettivo in vista DELLA SOLA POSSIBILITA' degl' infortunj medesimi*. Quanto all' assicuratore, è un vero gioco di azzardo, nel quale può avvantaggiare allorchè nel volgere delle scadenze dei premi non sorta la carta fatale dell' infortunio. Ma quanto all' assicurato, non è che una guarentigia per farsi risarcire un danno e nulla più. Dunque quanto all' assicurato, il contratto sarebbe snaturato, se vi si volesse associar una vista di lucro, *agitur de damno vitando et non de lucro captando*. Conviene ben distinguere questi due aspetti e questi caratteri dei contraenti onde distinguerne i diritti rispettivi. L' avvenimento dell' infortunio forma la carta fatale tanto per l' assicuratore quanto per l' assicurato. Il primo la paga, abbia o non abbia guadagnato coi premj. Il se-

condo tira il pagamento per iscontare l' infortunio senza vantaggiar nulla. Tale è l' indole morale del contratto d' assicurazione a premio.

Nel contratto di assicurazione concorre l' indole morale e l' indole giuridica. Coll' epiteto di *morale* si vuol dinotare il complesso delle vedute e degli interessi pei quali si rende praticamente possibile quel contratto. Coll' epiteto di *giuridico* s' intende di contrassegnare quelle circostanze per le quali nascono rispettivi diritti ed obbligazioni.

Parlando dell' indole morale e di una tale indole per cui conciliare si possano gli interessi dei contraenti, dobbiamo osservare che nelle assicurazioni praticate con discernimento e libertà, gl' interessi contrari si bilanciano in modo di far nascere quell' equa transazione che vuolsi dalla ragione malgrado la prospettiva indefinita della eventualità. Figurate un' assicurazione per incendio di case *a mutua società*. Tutti segnano e notificano il valore delle loro case come loro pare. Niuno paga se non la tenuta dei libri della società. Se avviene l' incendio di una delle case assicurate, ognuno in proporzione del capitale valore dato alla sua casa deve contribuire a rifabbricare la casa del socio. Con questa previdenza che cosa nasce? Che ogni socio vede gravitare sopra se stesso una parte del peso dei rischi di tutte le case inscritte. Se valuta troppo la sua casa, dovrà pagar molto e molte volte. Se la valuta poco, non godrà il beneficio di rifabbricarla col contributo solo della società. In questo conflitto che cosa ne segue? Che ogni socio è obbligato a stabilire quel *giusto mezzo* che è conforme al vero e consentaneo alla equità. Ecco allora come fra gli uomini si rende moralmente possibile questo contratto. Il complesso delle circostanze conducenti a questo risultamento costituisce quella che noi appelliamo Bilancia morale del contratto di assicurazione.

Nell' altra forma di assicurazione *a premio* (che appellar si potrebbe *a cauzione singolare*) questo conflitto e questa bilancia non apparisce in una maniera visibile. Ivi l' assicurato non vede pesare sopra di se la risponsabilità per gli incendj delle case altrui, ma non ha altro peso che di pa-

gare un premio fisso . Le due figure di assicuratore e di assicurato non si riuniscono in lui come nell' altro . Pare dunque che l' indole morale intima sia cangiata . Altro non constando, l' assicurato ha tutto l'interesse di stimare assai la sua casa e di stipulare una grossa somma pei danni e una piccola pel premio ; e viceversa l' assicuratore ha un interesse precisamente contrario . Come dunque si compongono gl' interessi e si conchiude un contratto che si possa ripetere ed estendere a molti e molti individui ? Ecco il problema , dalla soluzione del quale deve sortire la bilancia morale dell' *Assicurazione a premio* .

Esaminiamone i termini , e ne troveremo facilmente la soluzione . — L' assicurato bramerebbe pagar poco di premio ed esiger molto d' indennità . Ma tosto si vede che queste sono due cose incompatibili . Onde stabilire l' indennità, convien valutare l' ente assicurato . Sopra un tanto per mille del prezzo vien regolato il premio da pagarsi all' assicuratore . Se dunque l' assicurato valuta ad un alto prezzo l'ente assicurato dovrà pure pagare un premio alto. Dunque voler un premio basso con un' indennizzazione alta è voler l' impossibile .

Ma poniamo che di buona fede l'assicurato stimi molto alto l' oggetto ch' egli assicura . Crede egli di conseguire la vagheggiata indennità in caso d' infortunio ? Non mai . L' avveduto assicuratore aspetta l' assicurato al varco , e però delude ogni disordinata intenzione. Egli assume l'ente assicurato nello stato in cui si trovava all' epoca dell' infortunio . Su questa base fa stimare i danni e nell' atto stesso l' ente assicurato giusta il valor venale corrente al tempo dell' infortunio , ed ecco stabilita la bilancia desiderata . Questa condizione si pone nel contratto , e la previdenza di essa e l'accordo conseguente stabiliscono l' equa bilancia degl' interessi fra l' assicuratore e l' assicurato .

Un' impresa d' assicurazione aperta al pubblico è una tal cosa ch' esser debbe equa , e facilitare più che si può o perire in breve tempo . La forza delle cose è tale che la libera concorrenza obbliga a queste condizioni . Conviene aprir bene gli occhi quando si tratta di contrattare transi-

toriamente fra individui singolari un affare particolare; ma quando si tratta di affari in grande e colla pubblica concorrenza la cosa cangia di aspetto.

Prima di tutto è legge eterna che riceve molto chi riceve poco da molti; e riceve poco chi riceve molto da pochi. Una società dunque assicuratrice se vuol prosperare deve diminuire più che sia possibile la tariffa dei premi; nè essere sul principio scoraggiata se soffrisse anche qualche perdita; ma la tariffa debb' essere immutabile nei rispettivi rami. In secondo luogo è da considerarsi che la mala fede o la cavillosità discredita: e perduto il credito è perduto tutto. I commercianti che conoscono il loro conto non inciampano nelle miserabili goffaggini di quei birbanti del trivio che or qua or là giuocano colla frode per finire col fallimento. Essi sanno che costoro assomigliano al Selvaggio che taglia l'albero per cogliere il frutto. Un grande interesse pertanto di praticare equità, buona fede e moderazione, obbliga le Compagnie a premio.

Contro di questa conclusione taluno potrebbe opporre un pratico esempio, il quale a prima giunta non pare conforme all' equità. Nella modula del contratto d' assicurazione a premio contro i danni dell' incendio della Società di Milano, stampato dal Fontana nell' anno 1825, si legge l' articolo 19 concepito nei seguenti termini; « Se al momento dell' incendio, il valore degli oggetti assicurati nella polizza oltrepassa l' ammontare dell' assicurazione, l' assicurato si considera come assicuratore egli stesso per questa eccedenza, ed in tale proporzione egli sopporta la quota parte della perdita o del danno. »

« Se viene riconosciuto che il predetto valore è inferiore alla somma assicurata, l' obbligo della Compagnia viene ridotto di tutta la differenza, e l' assicurato ha diritto al rimborso soltanto nella proporzione del capitale dell' assicurazione così ridotto ». Come mai potete qui riscontrare equità, verità, moderazione? È vero o no che l' assicuratore propone qui un patto leonino? Egli vi dice: se il valore dell' oggetto danneggiato oltrepassa il valore attribuito nella polizza, la Compagnia non pagherà che il

minor valore assegnato nella polizza. Se poi il valor reale dell'oggetto si scoprisse minore di quello della polizza, la Compagnia non pagherà che in ragione di questo minore valore, non avuto riguardo a quello della polizza. Come stanno qui la ragione e l'equità? Perchè mai l' assicuratore deve goder sempre di pagare il meno? Perchè mai in un caso la polizza vien presa come norma, e nell' altro vien rigettata?

A ciò si risponde che la giustizia e l'equità giustificano questo apparente paradosso. Prima di tutto convien sapere che nello stipulare il contratto non precede veruna stima in concorso fra l'assicurato e l'assicuratore, onde definire il valore degli oggetti assicurati, ma questo valore viene assegnato dall' assicurato; e su questo viene stabilita la cifra del premio da pagarsi. S' incomincia qui a vedere che questo valore, rispetto alla Compagnia, non è definitivo nè fatto sulla realità della cosa, ma è tutto facoltativo al solo assicurato. Il valore quindi normale viene di comune consenso contemplato all'epoca dell'avvenimento, e viene stabilito sulla realtà e non sull' opinione dell' una e dell' altra parte. Ora fingiamo che fra l' epoca dell' assicurazione di una casa e quella dell' incendio il proprietario faccia miglioramenti o introduca una massa maggiore di oggetti: si direbbe forse che la Compagnia debba rifare il valore anche di queste novità? A voi è piaciuto, risponderebbe la Compagnia, di aggiungere altri enti senza nostra saputa e senza far estendere la nostra assicurazione. Dunque noi dobbiamo considerarli esclusi dal contratto. Se maggiore è il valor reale del vostro infortunio, il di più cade a carico vostro, perchè voi vi siete assunto il pericolo di questo di più. Noi dunqne pagando il valor pattuito perduto non possiamo essere obbligati pel di più. Sulla carta fatale stava la cifra e noi la paghiamo come fu convenuto. Lo stesso dicasi se per risparmiare un premio maggiore l' assicurato valuta molto meno gli oggetti. Egli debb'imputare a se stesso, se la Compagnia non si obbligò se non fino ad un dato segno, perchè questo limite fu voluto dallo stesso assicurato.

L' apparente conflitto nasce perchè dopo l' infortunio non si valuta più l'oggetto a piacere dell' assicurato, ma bensì a norma della realtà e con la stima materiale della cosa. Da ciò consegue che sta in mano dell' assicurato di prevenire lo sbilancio col fare stabilire dapprincipio il valore equo della cosa, onde nell'evento sinistro non soffrire una scadente indennità.

Veggiamo ora come si verifichi il caso opposto. Accade un incendio per cui vengono danneggiati i dati oggetti assicurati. Si passa a stimarli nella loro integrità onde determinare il valore del danno. Si scopre che il loro valor reale sta al di sotto di quello dato nella polizza. Ciò accader può o per errore o perchè nel frattempo l' oggetto sia deteriorato; o perchè finalmente l' assicurato ne' suoi calcoli abbia contato di avvantaggiare. Comunque sia la cosa, si domanda come a termini di giustizia si debba determinare ciò che è di ragione?

Qui prima di tutto si risponde: dall' indole stessa del contratto esigersi che l' assicurato debba essere bensì risarcito della perdita reale entro la posizione convenuta, ma che *non possa lucrare* giammai. Dunque qualunque valutazione maggiore della realtà attribuita da lui nella polizza non può essere attendibile quando produca questo lucro positivo. Dunque star si deve al prezzo reale dell' epoca dell' incendio. Dunque il maggiore stabilito nella polizza debb' essere ridotto. Se nel primo caso inverso, cioè del maggior valore, l' assicurato non è pienamente indennizzato, ciò avviene perchè egli non volle esserlo. Nel secondo per lo contrario se pretendesse di esserlo, giusta il capitale della polizza non esistente al tempo dell' incendio, egli pretenderebbe un lucro non permesso dal diritto e non convenuto dalla compagnia. La giustizia permette bensì di rinunziare ad un benefizio che sta in nostra mano di ottenere, ma non permette di andare contro un oggetto pattuito. Ora l' intenzione contrattuale dedotta in convenzione è bensì quella di risarcire il danno reale giusta la data posizione, ma non di rimunerare l' assicurato oltre di questo limite.

Qui soggiungere si potrebbe che grave imprudenza sarebbe il sorpassare questo limite, perocchè con ciò si darebbe ansa ad un malvagio assicurato d' incendiare oggetti di basso valor reale per avvantaggiare col maggior prezzo della polizza. Questi casi non sarebbero nuovi, come si legge nel *Bentham* parlando dell'Inghilterra. Si vede dunque che secondo i diversi rapporti fu giudiziosamente nel citato articolo determinata l' indennità tanto dell'assicurato, quanto dell' assicuratore; e però fu effettuata la bilancia morale e giuridica con reciproca utilità. Ciò serva di esempio per rendere manifesta la virtù di questo contratto. Il nodo massimo si riduce al punto ora esaminato. Gli altri patti sono piuttosto disciplinari che essenziali.

La materia degl' incendi è oggetto interessante anche di pubblica tutela. Se dunque la modula di contratto inavvedutamente contenesse clausole eccitanti a partorire questo disatro, l'autorità pubblica approvare non la potrebbe. Bastino questi cenni per rendere manifesta la ragione morale e giuridica di tali contratti di specie singolare, e per farne sentire l' intima unione con tutto l' ordine sociale delle ricchezze, sinonimo della pubblica economia, dalla quale ogni contrattazione riceve la sua ultima forma veramente normale.

ORDINAMENTO GIURIDICO

DEL TAVOLIERE DI PUGLIA. (*)

Una duplice questione di un grandissimo interesse economico politico elevata negli ultimi anni del secolo decorso, e nuovamente suscitata nel 1831 dal governo di Napoli, trattasi tuttora con molto calore e con molta dottrina da vari distinti individui di quella classica terra. Non è agevole il decidere se la disputa onori più il promotore o i soggetti che sono discesi nell' arena; per qualunque parte voglia farsi preponderare questa onorifica bilancia, noi crediamo che debba sommamente ammirarsi come splendido esempio di savia e paterna amministrazione il fatto di un governo italiano, che sulla decisione di un grande interesse economico non sdegna il soccorso degl' illuminati cittadini associato a quello di un provvido ministero. La verità è come la luce, essa penetra talora per un lato il meno avvertito. Le barriere della ignoranza e della superstizione non si atterrano che colla forza della libera discussione. Giustiniano imponeva ai compilatori del suo codice di non seguitare per norma il sentimento dei più, ma il sentimento il più uniforme alla ragione che può venir manifestato talora da un solo il meno esperto ed il meno erudito.

Il Tavoliere di Puglia, che forma parte della provincia di Capitanata nel regno di Napoli, è una estensione di terreno di circa 74 miglia quadrate di patrimonio della Corona. La rendita di questo patrimonio veniva anticamente costituita dalle gabelle che percepivansi sul bestiame introdotto a pascolare sulle terre. A questo sistema complicato di amministrazione e vessatorio per i pastori venne

(*) Memoria del Sig. Avv. Pompeo Nannini, estratta dal vol. XXXVI, degli Annali Universali di statistica.

sostituito quello degli affitti annuali, e poi sessennali, tenuto in vigore fino al 1806. Il governo francese profittando dei materiali già esistenti per migliorare la sorte di questa provincia, e fatto accorto della necessità di una maggiore libertà industriale, adottò il sistema di concedere in emfiteusi le terre del Tavoliere ai pastori in proporzione dei loro armenti. Fu questo un savissimo provvedimento, come quello che rispetta la legge suprema della opportunità nelle legislative riforme. Bisognava in questa circostanza avere un riguardo alla situazione dei pastori, che avevano precedentemente impiegati tutti i loro capitali in una speciale industria. Ogni colpo di mano sarebbe stato per essi troppo disastroso. Era duopo procedere gradatamente in questa economica emancipazione; e il sistema enfiteutico nella sua indole propria ed originaria è il più adattato a porre in essere il ponte di passaggio da una prediale schiavitù ad una piena libertà, può dirsi propriamente, secondo le magistrali osservazioni di alcuni scrittori moderni, che formi lo stato di mezzo fra il predominio signorile, detto altrimenti feudalismo, e la piena e libera proprietà. Diciamo appositamente *nella sua indole propria ed originaria*, perocchè non bisogna confondere le vere e proprie emfiteusi costituite secondo il diritto romano, colle emfiteusi improprie costituite dalle moderne leggi di alcune nazioni. Questa prudentissima riforma adunque venne fatta colla facoltà accordata agli enfiteuti di affrancare pienamente le loro terre; e questo sistema durò fino al 1817, epoca in cui con legge speciale venne proibita ogni affrancazione, limitando perfino al solo quinto delle terre emfiteutiche la facoltà di dissodarle; in tal guisa si ritornò alla stessa posizione anteriore al 1806. Questo passo retrogardo e violento, non poteva fare a meno di produrre tristissimi effetti. Infatti si è venuto a formare un cumulo considerabile di arretrati nelle rendite fiscali, si sono verificate frequenti devoluzioni al fisco delle terre enfiteutiche, e la miseria della provincia è divenuta generale. Trovandosi adunque la Puglia in uno stato squallido e miserando di fronte alle altre provincie del regno, il governo

napoletano ha dovuto rivolgere la sua sollecitudine verso quei disgraziati abitanti. Al quale oggetto, come accennammo pocanzi, ha invitato le più culte ed autorevoli persone a proporre dei mezzi più idonei ed efficaci a procurare la economica prosperità di questo tratto di suolo. Senza contare i soggetti esercenti una qualche funzione governativa, vari distintissimi individui hanno già pronunziato e pubblicato il loro sentimento. Fra tanti nominiamo specialmente il sig. Longo professore di politica economia nella Università di Napoli, il notissimo arcidiacono Samuele Cagnazzi, il Duca di Ventignano, illustre per alcuni suoi tragici componimenti, ed il sig. Giacomo Savarese, che a senso nostro ha riportato fra tutti la palma, e per la elevatezza dei principj, e per la forza degli argomenti, e per la disinvolta e naturale sua esposizione. Il dotto economista sig. Palmieri emesse il suo voto fino dal 1789, e la classica penna del cav. Gaetano Filangeri trattò anco prima questa materia in un suo separato opuscolo.

Diremo fin da principio che due sono le quistioni alle quali si è richiamata l' attenzione degli scrittori sulla situazione qui esposta dell' indicato paese. Primieramente si domanda se debba permettersi l' affrancazione dei canoni pagabili dagli emfiteuti della Puglia: in secondo luogo si domanda se debba concedersi ai medesimi una piena libertà di ridurre a coltura quelle terre. Tranne il sig. Longo ed il Commendatore Carlo Afan de Rivera, che in una sua opera statistica-economica sul regno delle Due Sicilie, si è trattenuto a discorrere specialmente sul Tavoliere di Puglia, tutti gli altri che hanno scritto su di ciò, sono stati concordi sulla convenienza dell'affrancazione; riguardo al dissodamento poi i pareri sono stati molto più discordi: chi lo ha negato affatto, e chi lo ha ammesso con delle cautele; il signor Cagnazzi vorrebbe permettere il dissodamento salvando gl' interessi del fisco o con precedenti miglioramenti sul fondo, o con valide ipoteche; altri suggerì che dovesse accordarsi colla condizione di piantare cento alberi utili a verzura, dei quali almeno tre quarti fosse stata assicurata la vegetazione. Saremo noi tacciati

di temerità se in mezzo a tante voci di uomini dottissimi e rispettabili facciamo risuonare la nostra? Noi crediamo che formi legittima scusa la indagine del vero, che per essere nostro patrimonio universale non è mai stata la sua enunciazione sottoposta ad alcun privilegio. Dobbiamo poi avvertire che facciamo appositamente uso in questo scritto dei vocaboli *enfiteusi* ed *enfiteuta*, constandoci con sicurezza, che i canoni corrisposti dai Pugliesi sono tenui, quali sono appunto quelli che si pagano per la semplice recognizione del dominio.

Parlando della prima quistione concernente la tanto dibattuta affrancazione, noi saremo per fare le seguenti libere osservazioni. Che il divieto di affrancare in un contratto di enfiteusi possa considerarsi come un vincolo assoluto e nocivo alla libera concorrenza tanto necessaria nell'ordine sociale delle ricchezze, noi nol crediamo. Vincolo è ogni legge o patto, o consuetudine che impedisce il libero uso e la libera contrattazione delle cose godevoli in generale, come si verifica nei beni feudali, e fidecomissari. Non accade lo stesso nei beni enfiteutici, nei quali si verifica un doppio dominio parteggiato fra il dominio diretto e il domino utile; ognuno di questi dominj è composto da un complesso di diritti che riseggono in due distinte persone, le quali tranne alcune lievi condizioni, come quelle di non alienare il dominio utile senza l'autorità del dominio diretto, possono disporre dei loro respettivi diritti a loro talento; ognuno di questi due dominj può cedersi e contrattarsi indipendentemente dall'altro, lo che comunemente si verifica; è noto parimente, che quando il dominio diretto non incorre alcun pregiudizio, non può nemmeno rifiutare l'assenso alla cessione che è per fare il dominio utile del suo dominio, talmente che l'obbligo di domandare questo assenso, si riduce per parte di questo ad una mera notificazione. Non si può essere dunque, nè vi è assoluto vincolo in questa transazione, perocchè non attacca con un divieto, o con una legge in favore di un certo ordine di persone, la disponibilità di

questo dominio (1). Oltre di ciò è da rimarcarsi che l' affrancazione non è parte integrante del contratto di enfiteu-

(1) Si propone all'egregio Autore della Memoria di sottoporre a calcolo l' influenza economica: 1.° dell' onere di pagare il canone, qualunque sia la degradazione del fondo per forza naturale irresistibile; 2.° l' obbligo dei laudemi in caso di mutazione di dominio; 3.° la pena di caducità nel caso di biennale o triennale ommesso pagamento del canone anche dopo la interpellazione; 4.° l' obbligo della rinnovazione dell' investitura a spese dell' utilista dopo tanti anni; 5.° finalmente la tassa non definita dei canoni, posta a cumulo colle pubbliche contribuzioni, colle spese di coltura e cogli infortuni. Si propone quindi di stabilire la bilancia morale economica fra la qualità di un fondo allodiale liberamente contrattabile come i mobili e quella di un fondo aggravato da debiti necessari e dalle eventualità suddette, e disciogliere il quesito, se nell'era delle potenze prediali, industriali, commerciali e di risparmio la legislatura sia in obbligo di adottare l' affrancazione o mantenerne il divieto? Quando la conservazione del divieto fosse funesta nasce il diritto sociale obbligante il Legislatore ad agire come nei feudi e nei fedecommessi. Finchè si ragiona coi rapporti di privata eguaglianza non si trova la vera ragion civile, e quindi il fondamento dei rispettivi diritti ed obbligazioni. A scanso di equivoci, nel caso che i livelli dovessero essere convertiti in una vendita nella quale il così detto direttario diviene proprietario di un capitale pecuniario assicurato su di un fondo e l' utilista proprietario incommutabile col peso di pagare gli interessi su di un dato capitale e di affrancarsi, sorgerebbe una nuova specie di *censo* che si direbbe *francabile* usitato dai nostri padri. Ordinare si dovrebbe per tutte le corporazioni posseditrici di fondi stabili la riduzione delle loro entrate a censi affrancabili, e ciò tanto per evitare le condensazioni di mano-morta, quanto per avvantaggiare ed accertare le entrate le quali per mala sorte soggiacciono a tutte le vicende o di ingorde o di inette o di trascurate amministrazioni, non senza subir la sorte di liti fortunose. Si danno forse tutele senza l'ordine fondamentale tutelare?

Non è dunque nostra intenzione nel caso che si risponda sulla convenienza dell'affrancazione, di abolire i livelli ossia le enfiteusi senza surrogato, ma di soggiungervi altri

si, nè viene a formarne tampoco uno dei suoi patti *sostanziali*. È un contratto affatto distinto e separato che si regola colle sue norme speciali. Suole essere comunemente pedissequo all' enfiteusi, perocchè accade sovente che l' esercente il dominio utile su di alcuni beni, per una naturale affezione o per liberarsi da ogni aggravio, brami di acquistare anco il dominio diretto. L' affrancazione non è in sostanza che una compra e vendita mascherata sotto altro titolo; il dominio utile compra, e respettivamente il dominio diretto vende quella porzione di diritti costituenti il dominio diretto nel loro complesso; questa è la massima vera e generale, senza tener conto di alcune moderne legislazioni che snaturando affatto la indole di simili contrattazioni, hanno fabbricato una giurisprudenza arbitraria e venale a favore di alcune corporazioni.

Fintantochè adunque si domanderà se sia di *stretto diritto* che il governo napoletano accordi ai Pugliesi l' affrancazione dei loro canoni; noi risponderemo negativamente per le avvertenze qui fatte. Come si può costringere il dominio diretto a vendere suo malgrado? Non è esso libero in questa sua proprietà come ogni altro proprietario? Se poi, consultando il tornaconto privato tanto del governo come dominio diretto, quanto dei Pugliesi come dominj utili, noi fossimo interrogati sulla utilità della proposta affrancazione, desumendo questa utilità da ogni rapporto speciale esistente fra le parti, noi non esiteremmo a rispondere per l' affermativa. In questa seconda investigazione noi non prenderemo di mira dei rapporti nascenti unicamente da una data contrattazione, come quella che abbiamo analizzato, ma dovremo bensì considerare diverse altre circostanze economiche e politiche influenti sulla particolare posizione delle parti.

Si è detto da taluni in questa controversia che i *gover-*

spediti contratti i quali per una specie di rotazione facendo passare le utilità anche nei corpi morali, faccia ritornare le proprietà nel loro alveo naturale.

Romagnosi.

ni nulla debbono possedere in privata proprietà (1). Questa proposizione ci sembra un poco troppo assoluta. Bisognava piuttosto indagare se sia utile per un governo, e rispettivamente per i privati cittadini, il parteggiamento di un dominio come si verifica nell'enfiteusi. Se se ne parla prima di tutto di fronte al governo, non sapremmo per vero dire riscontrare alcuna circostanza contraria per esso ad una reale utilità. L'amministrazione che deve esso tenere per le rendite percepibili dal suo dominio diretto è semplicissima, e non costa che poche cure dal suo canto. Munito di una garanzia la più valida che si possa immaginare, nella peggiore ipotesi ottiene la consolidazione dei due dominj per costituirne un solo, tranne il concorso di alcune calamitose circostanze che impongono un qualche sagrifizio, come nello stato attuale della Puglia. Non può essere il governo creditore verso i privati al pari di ogni altro per diversi titoli, come per imprestiti e per censi? E se con questi titoli di credito viene a costituire una conspicua rendita, non può servirsi di questa rendita per diminuire altri oneri ai privati, le pubbliche gravezze? La Toscana offre un esempio luminoso del sistema emfiteutico; detto altrimenti *livellare*, praticato per ordine supremo fino dai tempi del gran Leopoldo I. Fu elevato questo sistema ad una vera istituzione economico-politica, perocchè si ebbe espressamente in mira di ridurre in frazioni gli enormi patrimoni ecclesiastici, e gli stabilimenti pubblici, facendoli eziandio passare in mani più solerti ed attive; tanto è vero che si appellavano *mani morte* quelle che ritenevano antecedentemente simili patrimonj, non solamente perchè come corpi morali ritenevano perpetuamente ciò che avevano una volta acquistato, senza porlo giammai in commercio, ma ancora perchè ogni idea di miglioramenti e di coltura era da essi affatto sbandita. Si volle anco semplicizzare l'amministrazione di tali patrimonj e si provvide così con somma prudenza alla

(1) Il sig. Granata nel suo scritto relativo a questa controversia.

economica prosperità della nazione per ogni rapporto. (1) Resulta dunque che i governi possono lodevolmente istituire il parteggiamento del dominio fra i privati per più e diversi oggetti, tanto come qualunque altro privato, quanto in forza di quella eminente tutela e protezione che esercitano nella civile società .

Or qui, procedendo più innanzi coll'indagine, è prezzo dell' opera, il ricercare se una volta che questo parteggiamento di dominio è stato istituito fra un governo ed i privati, sia veramente utile il mantenerlo rigorosamente senza accordare loro la facoltà dell'affrancazione. Abbiamo osservato che il sistema emfiteutico spiega una prodigiosa attività nell' ordine sociale delle ricchezze; la divisione delle grandi proprietà si opera col suo ministero assai agevolmente (2). Per una nazione poi che si trovi in un grado incipiente d' incivilimento è ottimo, perocchè servendo di un possente stimolo al miglioramento del suolo, vengono le genti a fissarsi stabilmente sul medesimo, mediante l'agricoltura, verificandosi allora quella reazione fra l' uomo e la terra in forza della quale ne risulta un rispettivo perfezionamento (3). È d' uopo però avvertire

(1) Su questo punto merita di essere consultato il primo volume della classica opera dell' avvocato Girolamo Poggi che ha per titolo — Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare, secondo la legislazione e giurisprudenza toscana . Firenze. Nella tipografia Bonducciana 1829. — Il primo volume contiene tutta la storia del sistema livellare, che forma una particolare istituzione differente dalle emfiteusi vere e proprie, specialmente quando si tratta di contrattazioni stipulate modernamente.

(2) Il sistema livellare fu un sistema di transazione per giungere ad un ordine migliore . Egli fu tale finchè il canone non costituiva una rendita, ma una mera ricognizione signorile . Allorchè fu convertito in affitto perpetuo divenne funesto all' ordine sociale delle ricchezze .

Romagnosi

(3) Romagnosi. Assunto primo sulla scienza del diritto naturale . Firenze, nella stamperia Piatti. 1832; pag. 66.

che qui noi intendiamo di parlare di enfiteusi vera e propria, non delle improprie, nelle quali il canone annuo è correspettivo alla rendita. Ciò premesso non potrà mai lodarsi abbastanza la perspicacia del governo napoletano nel fare uso di un tal sistema per la Puglia. Il sig. Duca di Ventignano dice che gli abitanti della Puglia possono dirsi gl'Iloti del regno (1). Dopo gli affitti annali e sessennali fu dunque saviamente praticato il sistema enfiteutico, come quello che secondando gradatamente l'azione del tempo, dalla dura schiavitù della gleba conduce a poco per volta ad una piena e libera proprietà. Or dunque dovrà questo sistema mantenersi *forzatamente* ad onta di tutti gl'interessati che amano di acquistare l'altra parte di dominio? Eccoci nuovamente a quanto testè domandavamo.

È legge universale di natura che ogni frutto vuole la sua stagione. Se si è praticato con somma opportunità il sistema enfiteutico in uno stato agricola incipiente, non sembra poi molto opportuno il mantenerlo forzatamente col divieto di affrancare riguardo ad una provincia di uno Stato in cui regna una elevata e cospicua civiltà. Non perchè questo divieto formi realmente, come dicevamo poc'anzi, un assoluto vincolo economico, ma perchè frenando quella naturale affezione che spinge sovente l'uomo ad impadronirsi esclusivamente di un dato territorio per farvi la sua stabile dimora, e per farne il centro di ogni suo interesse sì civile che domestico, non può fare a meno di produrre un certo scoraggimento ed abbandono. Giunto ch'ei sia ad uno stato di una certa agiatezza l'idea del dominio esclusivo sorge naturalmente in lui, non potendo combinarsi fra loro due cose contradittorie; lo stato di agiatezza, e gli aggravi, e le passività dell'altro. L'annuo canone viene naturalmente considerato come un onere reale inerente al fondo, come una vera e propria passività. Qui

(1) Cenno sulla futura prosperità della provincia di Capitanata, del Duca di Ventignano. Napoli dalla tipografia Flautina 1832.

poi non dobbiamo considerare unicamente le leggi economiche, ma la politica eziandio, la quale c' insegna di affezionare sempre più con qualunque mezzo i cittadini al suolo che gli ha visti nascere. Lo stato dell' europeo incivilimento non offre lo spettacolo delle tribù nomadi, e di popoli cacciatori; pel suo progresso esige degli uomini teneramente affezionati alla propria terra in modo da non potersene distaccare, degli uomini guidati dalla prepotente forza dei materiali interessi ad una pacifica e cordiale convivenza. Ogni temperamento adunque che spenga qualunque di queste affezioni è sommamente impolitico e funesto.

È ben vero però che ciò che ha precipitato la Puglia nella miseria e nello squallore è stata la imposta limitazione al dissodamento delle terre, come mostreremo in appresso; il divieto dell' affrancazione non può avere esercitata che una influenza secondaria. Quella condizione ha formato un vero vincolo economico; se i Pugliesi sono gl' Iloti del Regno, lo sono in forza di questa condizione, su di che siamo per parlare. Il divieto di affrancazione, come abbiamo accennato, può esercitare una sinistra influenza quando già uno stato di florida agricoltura abbia condotto gl' individui alla prosperità ed all' agiatezza. Sarebbe ridicolo il pensare a togliere un minor peso prima di un maggiore. Ponendo nuovamente in esempio la Toscana, che è un paese sommamente agricola, possiamo asserire che i proprietari enfiteutici di tal paese non hanno mai ottenuto una repulsa alle avanzate domande per l' affrancazione, quantunque per certi beni speciali dovessero implorarne una grazia. Quindi molti individui da un basso ed infimo stato si sono elevati ad una conspicua fortuna; in Toscana però un ilotismo come nella Puglia non regnava nei tempi da noi presi di mira. Vi è stato anco in tal paese il tempo delle dure economiche schiavitù tolte in gran parte da quel genio benefico di Leopoldo I, che non si rammenta mai senza un tributo di profonda ammirazione. Ma finalmente si è conosciuto che l' uomo per legge irrefragabile di natura ama di spaziare in un indefinito libero di speranze e di espettative, e che questo campo dee tenersi per ogni dove

aperto, onde lo stimolo di desiderio venga bentosto convertito nell'atto della materiale esecuzione. Si è conosciuto finalmente che l'uomo sebbene si faccia centro di tutte le combinazioni del globo, non si fa però centro esclusivo di tutte le speranze e timori, serbando porzione di questi affetti anco al di là della tomba. Nato per raccogliere la eredità dei suoi maggiori, è pur destinato a trasmetterla ai posteri per quella gran catena che lega i destini dell'universo, e che rende le civili società immortali ad onta della caducità delle loro membra. Il sacro vessillo della libera concorrenza economica che qui pure si onora e si proclama, innalzato nel 1737 dall'esimio Bandini, ha trovato un gran numero di seguaci in Italia, ed altrove; questo vessillo trionfatore ha conquistato per le nazioni delle segnalate vittorie contro il genio malefico delle tenebre e della ignoranza. I suoi campioni sono benemeriti della umanità al pari dei militari che versano il loro sangue per opporsi alle ostili invasioni. Quando il nostro sanese economista scriveva per migliorare la sorte della maremma sanese, pronunziava queste notabili parole: « Dee lasciarsi « operar la natura . . . bisogna dilatare il cuore con qual- « che respiro di libertà per ristorarlo da quelle impressioni « maligne, che cagionano una vita stentata, priva di ogni « ricreazione, e nella continua orrenda vista di terre deso- « late ed inculte. » Consulti il Governo napoletano se vi sia bisogno d'infondere queste allettative agli abitanti della Puglia. Con tuttociò abbiamo avvicinato il discorso alla seconda questione.

Accennammo che nella seconda quistione si tratta di conoscere se convenga accordare ai Pugliesi la libertà di dissodare le loro terre enfiteutiche; in altri termini, se convenga abolire la legge del 1817 che limita al solo quinto delle medesime la facoltà di dissodamento. E qui noi faremo astrazione tanto dal caso in cui i Pugliesi si trovino muniti della facoltà di affrancare i loro canoni, quanto dall'altro in cui questo diritto non sia stato loro accordato. Ci limitiamo a considerazioni generali tendenti a consolidare le sacre regole che costituiscono il corso della

economica dottrina come nella questione antecedente. Molte di queste considerazioni già fatte qui sopra sono opportune per la quistione attuale; qui si tratta veramente di scuotere un giogo, di esimersi da un divieto che inceppa violentemente la potenza individuale; quella potenza che è mossa dai medesimi sentimenti sovraindicati, quella potenza che ha per suo precipuo motore il calcolo di privato interesse non mai abbastanza conosciuto dalla amministrazione dei governi. Il reprimere lo slancio di questa potenza è stato e sarà sempre il più funesto errore che si possa mai commettere. Il Governo napoletano ha sotto gli occhi le funeste conseguenze di questo errore; la miseria e lo squallore della Puglia; per qual ragione questa miseria vistosamente retrocedeva dal 1806 al 1817 (1)? Per quale ragione prospera maggiormente l'agricoltura nei paesi ove è abolito ogni vincolo feudale e fidecommissario? Per rispondere adequatamente a queste interrogazioni non vi è d'uopo di lunghi ragionamenti dopo le cose sovraesposte, convalidate dal sentimento uniforme di classici scrittori. La scienza dell'ordine sociale delle ricchezze ha acquistata in oggi tanta efficacia da rendere abbominevole qualunque siasi vincolo posto al libero esercizio di ogni industria. I disparati effetti del colbertismo e della libera concorrenza

(1) Di fatti (dice il Duca di Ventignano nel suo sopra-
« citato) malgrado la rapacità dei conquistatori, l'appari-
« zione del tributo diretto, il raddoppiamento di quello del
« sale e le politiche fluttuazioni, in quel primo decennio,
« pure:

« I. La popolazione incominciò ad accrescersi in Puglia
« più rapidamente, siccome ci avverte il sig. Augustinis. II.
« La massima parte degli edifizi, e casette rurali, che si
« veggono ora sparse sul Tavoliere, fu costruita in quel-
« l'epoca. III. I piccioli armenti stazionari di Abruzzo si
« accrebbero sensibilmente di numero, potendosi ora cal-
« colare al quadruplo di ciò che erano per lo innanzi. IV.
« Le dissodazioni avvennero con moderazione ed opportu-
« nità . . . . . V. All'apparire della legge del 1817 la co-
« sternazione fu generale fra gl' interessati, indizio certis-
« simo di calamità. »

sono stati posti in piena luce a segno tale che sarebbe follìa attenersi piuttosto al primo che al secondo sistema.

Ma sortiamo un momento dal campo della politica economia per entrare in quello della giurisprudenza. Noi vogliamo mostrare che la condizione imposta per legge ai Pugliesi di non dissodare che il solo quinto delle terre enfiteutiche è contraria alla natura del contratto. Il contratto di enfiteusi importa per sua natura il miglioramento del suolo per parte del dominio utile, essendo stato posto in essere relativamente ai terreni incolti per questo preciso oggetto: venne fissato un tenue canone pagabile al dominio diretto appunto perchè si verificasse con maggiore facilità la cultura del suolo. Or bene domandiamo noi, lo impedire con una condizione qualunque questa cultura, non è denaturare il contratto? Non è una manifesta opposizione all' intento che il contratto dee porre in opera? Con tutto questo non vogliam dire che non sia lecito il sottoporre i contratti ad alcune modificazioni che alterino la loro indole originale; ciò accade tuttodì mediante alcune speciali condizioni necessarie a provvedere al concreto delle circostanze in cui si trovano i contraenti. Potremmo forse venire in campo colla notissima distinzione dei patti sostanziali ed accidentali per attaccare la insussistenza di un contratto nel quale i primi fossero stati apertamente violati. Lasciando questa particolare indagine noi faremo questo dilemma; o la modificazione che si oppone ad un contratto è utile, ed allora va rispettata; o non è utile, ed allora dee essere abolita. Ma la condizione imposta ai Pugliesi di non dissodare che il solo quinto delle terre, è perniciosa per le fatte avvertenze; dunque una tal condizione dee essere totalmente eliminata. L' economista si fa carico di porre in chiara luce ogni circostanza idonea a produrre utilità nel variatissimo e complicato commercio delle cose godevoli, e pone eziandio ogni cura onde questa utilità venga diffusa nel maggior numero possibile degli individui sociali, togliendo a tale oggetto ogni impedimento ed ostacolo alla sua libera circolazione. Il valore delle cose dee circolare liberamente e con rapidità nelle civili società,

come il sangue dee scorrere libero e rapido in ogni parte del corpo umano; ogni sua aberrazione o ristagno non conduce che alla letargìa o alla morte. Il giureconsulto poi presta man forte acciocchè ogni economica funzione mantenga il pareggiamento dell'utile nelle parti respettive in modo tale che niuna venga indebitamente locupletata a danno dell'altra, o con frode, o con violenza, o con arbitrio; esso è istitutore e vindice della morale sicurezza nel commercio delle cose godevoli, come un architetto è istitutore e vindice della fisica sicurezza delle nostre abitazioni. Ne risulta quindi che il loro famulativo concorso è indispensabile ed essenziale al retto andamento delle cose, e degli affari sociali, ed il loro divorzio non può più immaginarsi nella elevatezza delle attuali discipline (1).

Che cosa risulta da tutto ciò? Resulta che la condizione limitante la facoltà di dissodare imposta ai pastori pugliesi costituendo un fatale inceppamento alla loro industria, come sopra è stato dimostrato, ridonda per forza naturale delle cose non in solo loro danno, ma in danno del loro creditore, e della nazionale economia eziandio. Represso una volta quel loro libero slancio ad agire, disanimati, oppressi, rattristiti, come direbbe il Bandini, dalla orrenda vista di terre desolate ed incolte, hanno tutto lasciato andare in una decadenza ognor più crescente; un forte arretrato di canoni si è dovuto cumulare a loro carico; molti han dovuto soffrire la pena della loro caducità colla esatta restituzione delle terre al fisco, e la provincia si è ridotta in uno stato squallido e miserando. Questo fatto mostra palesemente che qualunque fattizia e violenta posizione, come quella che si oppone alla natura delle cose e degli uomini civilmente associati non ha mai una valida consistenza. Da prima può ingannare colla sua bella apparenza; ma col tratto del tempo non regge, e la natura allora con veementi oscillazioni e con patimenti riconduce quell'equilibrio che era stato in principio violato. Da ciò

(1) Annali Universali di Statistica, Economia pubblica, ec. Vol. 33, pag. 145-168.

imparino tutti coloro che profittano della buona fede e docilità altrui con aggravare soverchiamente il peso da una parte della bilancia, vantandosi di avere incontrato un assai buon partito; viene poi il tempo che la bilancia non può reggere più l'enorme peso, allora rimanendo scossa, balza dal lato opposto con tanta maggior violenza con quanta era stata prima compressa nella sua diversa posizione. Questo equilibrio nella nostra fatti-specie rimaneva violato fino dal principio in cui i Pugliesi venivano assoggettati ad una condizione violenta e contro natura. Il giureconsulto dee conoscere che nei contratti di lunga durata, a differenza di quelli che vengono consumati nell'atto della loro celebrazione, non bisogna por mente soltanto al momento in cui vengono posti in essere; bisogna portare la considerazione a tutto quel tempo per cui debbono aver vita e vigore, in modo tale che quello che è buono ed utile oggi lo sia anco per il tratto successivo fatta perciò astrazione da qualunque legislativa riforma o politico sconvolgimento, le quali cose non entrano nella sfera delle *individuali facoltà* qui contemplate. Massima ed invincibile è l'azione del tempo in tutte le cose; ognuno lo sa. Ma qui prendiamo di mira necessariamente delle circostanze prevedibili e tali che possono anco per un dato tempo cadere sotto il dominio di privati contraenti, come sarebbe per esempio lo stabilire un ordine di successione (1).

Ecco in quale maniera qui si verifica l'associazione della economia politica colla giurisprudenza. La prima indipendentemente da ogni idea di giustizia, consultando i naturali sentimenti dell'uomo sociale, ci ha fatto vedere

(1) Ogni contratto, ogni istituzione privata che siano fatti *alla perpetuità*, escono dalla sfera della privata competenza ed entrano nella pubblica. Questa a norma delle esigenze sociali delle successive età, dirige, tollera, modifica, abolisce quelle instituzioni per quell'assoluto diritto per cui ogni generazione provvede a'suoi bisogni per un titolo innato, pensando che la terra appartiene ai viventi e non ai morti.

Romagnosi.

nella imposta condizione un freno, un ostacolo odioso e funesto alla individuale potenza, mossa da quel privato interesse che non può essere da altri nè inteso, nè regolato. La seconda ci ha mostrata la infrazione di quel naturale equilibrio che dee regnare in qualunque siasi civile transazione, che negletto o soffocato da principio si fa poi strada da se stesso, come un torrente che non essendo secondato nella sua tendenza, rompe violentemente ogni argine il più forte e maestoso.

Giunti a questo punto converrebbe ribattere tutte le obbiezioni fatte dai partitanti dell' opposto sistema. Ma lo scritto del sig. Savarese citato pocanzi, non lascia nulla a desiderare su questo rapporto, la sua logica è trionfante; quei miseri pastori non potevano trovare un difensore più zelante e vittorioso. Noi ci riportiamo con intima convinzione a tutto quello che è stato da lui esposto, ed osiamo augurare un pieno successo alla sua eloquente favella, che troverà finalmente un eco nel gabinetto di quel savio monarca. Si è detto fra le altre cose che la illimitata libertà di dissodare le terre nuocerebbe alla pastorizia di quella provincia, come se fosse di diritto il mantenere una popolazione in un continuo stato di vita pastorale, che è quanto dire semiselvaggio, e tanto indietro nella carriera dell' incivilimento di fronte alle altre parti del regno. Si è detto parimente che conviene favorire colà più la pastorizia dell'agricoltura per non rendersi soverchiamente tributari nelle lane colle altre nazioni, ponendo qui nuovamente in campo la rancida teoria della bilancia commerciale dimostrata ormai esosa e pestifera per i sociali interessi. « Questa bilancia di commercio (dice il sig. Savarese) rudero di un vecchio sistema conosciuto sotto il « nome di *esclusivo o mercantile*, non può tardar molto « a seguir la sorte degli altri pregiudizi degli antichi eco- « nomisti, liberando così gli uomini dalla funesta influenza « di un sistema, che mettendoli fra di loro in uno stato « di ostilità permanente, fa il più crudele oltraggio alla « equità ed alla ragione umana » (1). Si è detto ancora

(1) Memoria sul Tavoliere di Puglia di Giacomo Sava-

che era pregiudicievole all' interesse del fisco, come privato, di accordare la libertà tanto di affrancare che di dissodare, perocchè gli enfiteuti avrebbero dissodate le migliori terre per trarne il maggior fruttato nei primi anni, lasciandole quindi deteriorate al loro padrone diretto (1), come se il fisco non trovasse le più valide guaren-

rese. Napoli, dalla tipografia Flautina, 1832. — Sulla famosa quistione della bilancia commerciale possono molto utilmente consultarsi gli Annali di Statistica al Vol. 25, pag. 282—300.

(1) In questa obbiezione non vi è senso comune, nell' ipotesi tanto dei livelli affrancabili, quanto dei non affrancabili. Quando i contratti non siano per se stessi scoraggianti, l' interesse stimola a porre in valore tutta sorta di terre produttive non solamente per aumentar l' entrata, ma anche per aumentare il prezzo della vendita dell' utile dominio. Con questa obbiezione si dice troppo e male, perchè dovrebbe in ogni sorta di livelli nascere l' accusato inconveniente: lochè non è vero. — D' altronde poi figuriamo pure che si lascino alcune terre non dissodate. Esse rimarranno a pascolo se ne sono suscettibili. — Se poi non ne sono suscettibili, esse formeranno altrettanti non valori in qualunque mani si trovino, nè potranno formare argomento di obbiezione veruna. La mania regolamentare è la peste del mondo economico. Libera deve essere la coltura. Nelle oscillazioni naturali ed inevitabili dei prezzi ora dei pascoli ed ora dei cereali e pur anche del legname, chi potrebbe ardire di imbrigliare l' onda economica, fuorchè un forsennato od un ignorante? Se dunque al privato proprietario non sarebbe nè lecito nè provvido partito quello di togliere il diritto di cangiare a seconda del suo tornaconto la coltura de' suoi fondi, del pari sarebbe fuor di senno ed iniquità il negarlo ai possessori di detti livelli.

Il caso figurato nell' obbiezione non può cadere che in un pazzo, perchè il contratto non avendo tempo limitato, non può far temere il contegno di certi fittabili che nell' ultimo anno sfruttano e devastano. Ora si domanda se la legge debba tener conto del caso impensato della pazzia, o non piuttosto del corso ordinario del tornaconto?

Romagnosi.

tigie in un pronto cambiamento di condizione di quei miseri abitanti e per gli arretrati e per le gravezze successive. S' ei vuol far valere il diritto della devoluzione a suo favore, ritorna nell'imbarazzo dell' amministrazione come era prima e che ha voluto evitare. Un sacrifizio fatto oggi può venir compensato con un forte lucro da incontrarsi sicuramente in seguito. D' altronde è certo che le terre spossate per un dato genere di cultura, come sono i cereali, possono essere benissimo fruttifere in un genere diverso. Servano queste avvertenze per saggio delle obbiezioni avanzate in maggior numero dai partitanti di un vincolato regime economico, i quali, senza punto derogare al loro distinto merito personale, hanno la sventura di trovarsi in aperta guerra coi più accreditati scrittori di politica economia.

In un'epoca in cui il desiderio per un libero economico regime è tale che giunge persino al progetto (tanto dibattuto recentemente) della abolizione di ogni vincolo ipotecario (1) reca somma sorpresa, che in una estremità di questa Italia così illustre per la sua scuola filosofica, e per lo amore recentemente ispirato verso la scienza sociale, si trovi tanta meticulosità da far rigettare la emancipazione da un vincolo funestissimo all' industria agricola, come lo prova una luminosa esperienza fatta nel corso di dieci anni. È strano assai che si provi renitenza all'abolizione di questo vincolo in un paese italiano ove sono nati i primi proclamatori delle intellettuali emancipazioni, i sostenitori eloquentissimi di ogni economica franchigia. Telesio nel principio del secolo XVI scuoteva il primo il giogo delle scolastiche inezie, a cui fecero eco successivamente il Bruno ed il Campanella. Nel secolo XVIII poi sursero colà in gran

(1) Atti della I. e R. Accademia Economico-Agraria dei Georgofili, Vol. 10, pag. 7-25 e pag. 36 63. Firenze, tipografia di Luigi Pezzati. — Annali di Statistica ec., Vol. 35, pag. 84-85.

Notisi bene che qui non intendiamo di emettere verun decisivo sentimento favorevole o contrario a questo progetto; non facciamo che la sua mera esposizione.

numero i patrocinatori zelanti di ogni sociale diritto. Il celebre Vico aprendo un vasto campo per l'intelletto, col suo straordinario acume immaginava la storia naturale delle civili società. Broggia strepitava contro gli enormi abusi esistenti nella pubblica amministrazione. Galiani combatteva i vizi della monetazione, e venne ascoltato. Genovesi in forza del suo sommo merito, ottenne la istituzione della prima cattedra in Italia di economia politica. Filangieri spronava il governo colla sua vittoriosa eloquenza all'abolizione dei feudi e dei diritti baronali. Palmieri, amministratore delle regie finanze nella provincia di Lecce, sopprimeva pedaggi, aboliva monopolii e riformava la tariffa daziaria. Delfico finalmente, scrivendo sulla libertà del commercio rimontava in suo sostegno ai primitivi rapporti di diritto naturale e di giustizia. In mezzo a tanto splendore di scienza razionale, e colla scorta dei più sani principj della civile filosofia, quel savio Principe non può tardare a rallentare il freno da una parte, ed a proclamare una emancipazione dall'altra per la economica prosperità della Puglia (1).

(1) Adottata la massima dei censi affrancabili mediante una ben calcolata ed equa retribuzione a norma delle buone teorie censuarie per le quali venga fissata la forza produttiva *presunta ed assoluta* dei fondi, deducendo le spese, le eventualità ec., rimane il piano disciplinare. Dalla prudenza ed antivedenza di questo piano dipende la buona riuscita. I diritti acquisiti debbono essere rispettati o indennizzati. Nella prima ripartizione conviene formare lotti moderati onde evitare o la miseria o la trascuranza della coltura. Regolata questa parte il mondo va da se. Conviene soprattutto guardarsi dall'ingerire il timore ed il sospetto di alterare in futuro la prediale contribuzione *censuaria*. Si parla della *censuaria fondamentale* e non delle eventuali. Ogni miglioramento agrario senza l'aspettativa della stabilità della piccola cifra censuaria non è sperabile mai. Non tema il fisco di perdere, ma sia sicuro di guadagnare perocchè coll'abbondanza della produzione si accrescerà il commercio e la consumazione, e quindi se le piccole tasse commerciali non oltrepassano mai il dieci per cento del valor venale della merce, esse arricchiranno certamente il tesoro. Quan-

do poi venisse il caso della oppignorazione del fondo pel pagamento della rendita non effettuato, non si può passare alla spropriazione ma solamente al possesso in forza del *Salviano Interdetto de utendo et fruendo, donec et usquequo satisfactus fuerit* degli arretrati. Ciò è d'essenza di questo contratto in cui l'affrancazione è facoltativa al proprietario e quindi non è obbligato a pagare il capitale. Il capitalista non può essere mai danneggiato, perocchè egli ha una ipoteca precipua, transitoria a qualunque terzo possessore.

Interessa sommamente allo Stato che si moltiplichino i piccoli possessori campestri. La certezza di non essere mai forzatamente spogliati per sempre della proprietà è un possentissimo legame morale ed un incentivo alla coltura e a far prosperare le terre e le famiglie. Dall'altra parte il creditore può sempre far sequestrare i frutti per la soddisfazione della rendita scaduta. Il corso di un triennio segnar dovrebbe la prescrizione della rispettiva annata. Questa legale provvidenza rende diligenti le parti senza lasciar cumulare rovinosamente i debiti.

Un Monte pubblico dovrebbe essere assegnato per ricevere il capitale delle affrancazioni e spedire la liberazione dal censo. Tanto il cumulo del Monte, quanto la ragione di esigere i capitali censuarj potrebbero ottimamente servire di garanzia al debito dello Stato e agevolare imprestiti.

La percezione potrebbe esser data in appalto o essere affidata ai municipj, senz'altro privilegio fiscale, salvo le spese dei sequestri a norma dei crediti privati.

Niun impedimento, niuna licenza, niun vincolo deve essere imposto alla libera contrattazione dei fondi censiti, tranne quello di avvisare il capitalista del trapasso di tutto o di parte del fondo, e di far intestare i nuovi possessori nelle tavole censuarie, sotto pena di sottostare al pagamento della rendita totale o parziale non notificata come passata in testa di altri. Ecco alcune discipline opportune.

Romagnosi.

Postilla al Parere del ROMAGNOSI sulla affrancabilità dei Terreni del Tavoliere di Napoli.

In questo stesso volume, alla pag. 174 e 175. in nota noi entrammo nella sentenza di ridurre i terreni del Tavoliere di Napoli alla condizione di Censi affrancabili a beneplacito dei proprietari delle terre i di cui fondi furono caricati dell' onere di pagare un dato Censo al demanio dello Stato in ragguaglio di un dato capitale pecuniario. Oltre di essere questo partito il più utile tanto nell' economia privata, quanto nella demaniale, esso ha il merito di essere coerente e conseguente colla legislazione civile dominante, quale è quella del Codice Napoleone vigente nel regno di Napoli.

Il grande affare che rimane sono le buone discipline per la felice riuscita del Progetto suddetto di affrancazione e di prospera coltura e popolazione di quella parte del Regno suddetto. Fu da noi progettato che la percezione dovrebbe essere data in appalto, o affittata ai municipj senz' altro privilegio fiscale. Avendo meglio pensato, io son d'avviso che l'appalto debba essere assolutamente escluso e preferito il municipio ad esclusione dei pubblicani. Nell'atto che il municipio riscuote le sue rendite può nello stesso tempo unire anche quella dei pochi censualisti del suo circondario, senza aggravio nè odiosità dei contribuenti. Dall'altra parte poi il municipio non abbisogna di dare cauzione per la sicurezza della rendita demaniale, talchè per l' esigenza di questi censi tutto può procedere colla maggiore sicurezza e risparmio.

In via poi di aggiunta suggerisco che sarebbe ottima cosa, e forse necessaria, di permettere che pel corso dei primi dieci anni i contribuenti del censo fossero in libertà di pagarlo o in denaro o in derrate tassabili, giusta il medio prezzo delle mercuriali. Ciò pare indispensabile atteso le straordinarie spese per ridurre a coltura e stabilire abitazioni entro il territorio del Tavoliere. Lochè importa l' impiego di capitali difficili a porsi insieme da non grandi

possessori, attesa la poca circolazione interna del numerario. La cosa non riesce più così allorchè posta la coltura, agevolato il commercio dei prodotti, i possessori possono colle vendite dei medesimi procacciarsi un denaro del quale prima scarseggiavano. Tutto considerato pertanto sembra che il partito di lasciare ai nuovi possessori la facoltà per i primi dieci anni di pagare in danaro o in derrate sia un mezzo necessario onde fare riescire bene l' impresa anche col contentamento delle popolazioni e dei municipj, per cui la riscossione del censo diventa facile, non forzata, e senza odiosità di liti e di esecuzione giudiziaria. Nella stessa guisa che si riscuotono certe decime ecclesiastiche su l' aia in cui si battè il frumento, si può anche riscuotere il piccolo canone censuario demaniale.

Forse taluno si immaginerà che questa facoltà possa essere incomoda al Tesoro dello Stato per non avere in numerario, durante dieci anni tutta la rendita del Tavoliere. Ma qui io rispondo, è vero o no che pel mantenimento dell' esercito occorrono provvigioni di grano? Or bene questa provvigione in parte sarà stabilmente assicurata, durante questo decennio della contribuzione certa del Tavoliere, senza passare a contratti coi fornitori, sui quali pur troppo occorrono tante questioni, come ognuno sa. Dalle località dei municipj ordinando il trasporto ai magazzini militari, tutto vien fatto con semplicità, con ispeditezza e con una chiara contabilità, che previene qualunque frode e qualunque malaversazione.

Resta finalmente l' esigenza per gl' impuntuali debitori dei canoni censuari. Anche qui la procedura diventa semplice, spedita e al minimo dispendiosa; perocchè sotto del raccolto sequestrandosi l' importare del canone dell' anno scorso si ottiene senza altro procedimento la rifusione domandata. La coltura, il raccolto, debbono essere liberi in mano del debitore, e solo resta la nuda pignorazione per il canone scaduto e nulla più.

Parlo del canone scaduto; perocchè la diligenza del municipio non può lasciare oltrepassare un anno, pensando

che col triennio di non fatta riscossione, gli scaduti canoni si prescrivono.

Tutte queste facilitazioni non si debbono riguardare come altrettante generosità praticate a danno del tesoro dello stato, ma come mere anticipazioni di un più largo reddito a favore del medesimo. Ridotta a coltura ed a prospero stato la popolazione, il mercato interno ed esterno ampliato, somministrano un largo compenso al Tesoro, talchè se a lui piacesse di tener dietro al movimento ed alla transazione di questa parte del suo regno vedrebbe in capo ad alcuni anni il guadagno insensibilmente fatto con questa specie di anticipata facilità. Lungo sarebbe tessere un bilancio presuntivo, ma ogni economista illuminato può presentarselo alla mente in via ipotetica, e vedere la lusinghiera prospettiva che ne risulta.

Finalmente poi a che discutere mercantilmente e col rigido egoismo da doganiere un progetto tanto utile allo Stato, e tanto benefico alla popolazione? Forsechè i sentimenti di munificenza debbono essere del tutto sbanditi negli alti disegni della pubblica amministrazione? Forsechè una parte della popolazione non merita gli stessi riguardi e gli stessi soccorsi che si accordano, fondando Ospedali, Ricoveri, limosine ed altre cose simili? L' affezione per i beneficj ricevuti non è forse uno dei migliori vincoli della potenza dello Stato, e la distribuzione degli equi soccorsi a titolo gratuito non è forse uno degli eminenti doveri della società? A che dunque venire a spaventare e ad ammortire coi freddi e rigidissimi calcoli mercantili, un' opera di pubblica amministrazione e di illuminata umanità? Anche troppo si fa col bilancio già suggerito dei censi sopra progettati. Se dunque sfuggisse ancora qualche briciola di interesse, guardiamoci dall' adottare il rammarico dell' usuraio, ed abbracciamo invece le voci dell' umanità e della beneficenza.

Romagnosi.

DEL

DIRITTO DI MARTELLATURA

SULLE PIANTE PER LA MARINA. (*)

I.

Che cosa è questo diritto *di martellatura?* Un' autorità riservatasi dalla pubblica Amministrazione di fare ovunque imprimere un marchio su quegli alberi che a suo avviso sembrano acconci alle navali sue costruzioni. A che si riduce questo diritto? Primo ad un sistematico sequestro fatto delle piante a beneplacito del fisco, e indi ad una spropriazione forzata, sotto pretesto del servizio della militare marina. Qual è il titolo suo giustificativo? quello in causa di pubblico servigio.

Ma ben considerando la verità della cosa, forsechè la martellatura suddetta può essere giustificata, o non piuttosto ripugna ad ogni legge di giustizia e di pubblica economia? Egli è poi vero che nella martellatura concorrano i requisiti onde obbligare un proprietario a cedere le date piante? Quali esser possono questi requisiti?

Quelli che furono detti di pubblica e dimostrata *necessità*. Dico di *necessità* e non di utilità. Sotto il largo significato di utilità entra anche il comodo e tutte quelle altre mire che la logica capricciosa degli interessi e del predominio suole porre avanti. Ma nel conflitto della reale proprietà privata non si può far valere mai fuorchè la *necessità*, o di difendersi, o di assicurarsi contro un male o un danno che colpirebbe lo stesso proprietario. Questo importa un *dovere* pubblico naturale di provvedere al dato

(*) Estratto dal Vol. XXXVII degli Annali Universali di Statistica.

bisogno e di fer fronte a date emergenze. Qui il diritto è figlio di un dovere legittimo e necessario; e questo diritto non è che il mezzo indispensabile della soddisfazione dello stesso dovere pubblico suddetto. In questa formola che cosa si inchiude?

In linea di ragione essa esprime il titolo fondamentale unico di ragion necessaria. In linea di economia, e di morale vi dice che il bisogno pubblico deve essere di tale natura e gravità pubblica che ogni uomo ben illuminato sul suo tornaconto dovrebbe spontaneamente preferire la spropriazione mediante indennizzazione, alla conservazione della sua proprietà. Ciò si risolve in sostanza in una vendita comandata dalla legge fondamentale della sociale convivenza, dalla quale risulta il meno danno possibile del privato che sembra obbligato ad un sagrificio. Senza questo nesso la parola di pubblica utilità presenta un' astrazione smentita dal fatto ed un senso spogliativo dei nativi diritti dell'umanità La legge sociale non è legge di lesione o di perdizione della proprietà del cittadino, ma legge di protezione e di aiuto all'individuale impotenza, e quindi non permette il restringere, ma comanda di giovare ad ampliare e ad assicurare le proprietà. Per la qual cosa i così detti privati sacrificj sono mezzi necessari per questa ampliazione e sicurezza, la quale larghissimamente ricompensa il preteso sacrificio, il quale se fatto non fosse apporterebbe mali gravissimi a quello stesso che lo ricusò.

Per la qual cosa in punto di spropriazione forzata per causa pubblica tutti i maestri di diritto naturale pubblico richiesero non l'utilità ma la *necessità*. Grozio parlando delle cose altrui di uso innocuo, disse quanto segue: « *Non* « *enim par hic necessitas requiritur ut in re aliena arri-* « *pienda*. » Più sotto soggiunge: « *Ad sua autem venden-* « *da non aequum jus est: nam cuique liberum est statuere* « *quid velit acquirere vel non* (*De jure Belli et Pacis lib. II, cap. II*, §. *XVII*, *XX*).

Il Vattel nel suo trattato *du droit des Gens lib. II, cap. IX*, §. 119 scrive quanto segue: « *On appelle droit* « *de necessité le droit que la necessité seule donne à cer-*

« *tains actes d'ailleurs illicites* (come appunto una ven-
« dita forzata) *lorsque sans ces actes il est impossible de*
« *satisfaire à une obbligation indispensable. Il faut bien*
« *prendre garde que l'obligation doit être véritablement*
« *indispensable dans le cas* (ecco la necessità legale di
« provvidenza) *et l'acte dont il s'agit l'unique moyen*
« *de satisfaire à cette obligation*. (Ecco la necessità di
« scelta) *Si l'une ou l'autre de ces deux conditions man-*
« *que, il n'y a point droit de necessité*. »

Gli altri più riputati maestri di naturale diritto, e sopra tutti Montesquieu nel bel capo XV. lib. XXVI dello Spirito delle leggi, concordano in questa teoria. Noi siamo stati obbligati a fiancheggiarci colle autorità di scrittori dei quali i diplomatici medesimi si valgono, onde contrapporli all'inesattezza di linguaggio dell'articolo 545 del codice civile francese, che ha sostituito il nome vago di *utilità* al nome preciso e giuridico di *necessità*. L'esperienza ha dimostrato a quali indefiniti arbitrj dia luogo questo scambio. Il nudo tornaconto è logicamente diverso dalla necessità di soddisfare ad un dovere necessario. Il linguaggio della legge deve precludere il varco alle usurpazioni e agli arbitrj e le questioni giuridiche non si debbono poter definire col probabilismo o col probabiliorismo. In punto di diritti e di interessi non si può impunemente essere inesatti. Sostituire quindi in un testo di legge la parola *utilità* a quello di *necessità* rassomiglia ad una legislativa prevaricazione. Questo scambio, o per errore o per mal genio modernamente praticato deve essere onninamente abolito onde prevenire una folla di arbitrj i quali pretendono di comandare persino alla estetica architettonica, nel mentre che si deve solamente provvedere alla sicurezza ed alla libera comunicazione.

II.

La spropriazione in causa di vera pubblica necessità inchiude un conflitto fra il diritto di privata proprietà ed un dovere necessario da soddisfarsi dallo Stato. Essa è

relativa a dati luoghi; e dati oggetti e a date circostanze: Taluno per esempio possiede una casa presso di un porto di mare o di una data fortezza. Per titolo o di scarico, o di guardia nel porto; per causa di difesa necessaria della rocca, necessita allo Stato di disporne: ecco come si verifica il titolo di spropriazione previa indennizzazione. Assumere la cosa diversamente è insensatezza o soperchieria. L'idea astratta di sociale necessità altro non è che il simbolo nominale di tutte le contingibili necessità. In natura non esistono che queste. In natura nulla esiste e si fa in astratto, ma tutto in concreto: nulla in senso generale, ma tutto in particolare; nulla senza luogo, senza tempo e in un modo indeterminato, ma tutto in dato luogo, in dato tempo ed in un modo determinato. Da ciò ne consegue che la figurata necessità di forzare la libera privata proprietà di un tale o tal altro cittadino esistere non può, fuorchè rispetto a certe concrete proprietà appartenenti a date persone. Se per caso si figurasse che tutto un consorzio spogliar si dovesse di certi oggetti, allora non si verificherebbe più la spropriazione di cui si parla qui, ma bensì una *mera comune contribuzione*.

E qui non convien confondere il bisogno generico di un consorzio coll'azione di singolare spropriazione. Tutte le pubbliche contribuzioni debbono essere autorizzate dal bisogno; ma questo pubblico bisogno autorizza forse ad invadere senz' altro la cassa del più ricco e del più vicino banchiere, con promessa o d' offerta di farlo soddisfare dappoi? Se la vostra marina abbisogna di alberi da costruzione chi vi autorizza a non passare come qualsiasi altro particolare a contratti spontanei? Forsechè avete il nemico alle porte da usare la vostra martellatura? I Padroni della marina mercantile abbisognano forse di martellatura per provvedersi di navigli? L'Inghilterra per la sua poderosa marina abbisogna forse, o pratica la martellatura? Voi mi dite che dalle sue colonie trae tutto il legname che le piace. Prima di tutto rispondo che il fatto non è esatto. In secondo luogo che l'obbiezione è fuor di proposito in tutti i sensi. Ciò che pratica l'Inghilterra lo potete pra-

ticare anche voi o colle vostre navi o con commissioni di mercantile corrispondenza se non trovate in casa vostra o materia o vendita volontaria. Secondo la verità voi avete mezzo di provvedere senza violentare il libero dominio reale privato. Ciò basta perchè siate privo totalmente di diritto ad obbligarlo a vendervi gli alberi suoi. Posta la possibilità di fatto di altrimenti provvedere, cessa la necessità, e cessata la necessità di scelta, cessa il diritto. Voi colla vostra martellatura fate una guerra rovinosa e non necessaria alla mercatura ed alla privata proprietà, per non riportarne che il biasimo e l' indignazione della soverchieria.

III.

Voi bramate di aver il comodo di provvedervi in casa. Ma il comodo non è necessità autorizzante a ledere la reale proprietà del cittadino. D' altronde non temiate, che col denaro alla mano troverete tutto quello che vi piace. Col denaro alla mano si hanno pur le droghe delle Molucche e i diamanti di Golconda, e voi temete di mancare di legname da costruzione? Non mancate di zucchero, di caffè, di cotone; di agrumi, di oli non indigeni al vostro paese, e temete di mancare di legname per la marina? Come mai in vista poi di questa affettata apprensione potete voi impedire al cittadino il diritto di vendere le sue piante al maggior offerente? Come mai soggiogarlo con un legame ingiurioso? Le stime dei periti sono un tristo surrogato alla libera concorrenza contrattuale, soprattutto quando l' ultima parola deve partire da periti fiscali. Io soggiungo quest' annotazione nel caso nel quale qualche fiscale patrocinatore volesse introdurre un diritto di prelazione che niuna buona ragione civile ed economica potrebbe tollerare. Imperocchè sapendosi anticipatamente esistere questo vincolo, esso toglierebbe quella libera concorrenza necessaria alla contrattazione e riescirebbe rovinosa ai possessori delle piante. G.

Il nome di monopolio fu sempre odioso. Ma qual mo-

nopolio più odioso si può figurare di quello che praticato viene in nome della legge, e colla forza imperativa non solamente su i boschi, ma anche sulle piante isolate da costruzione, allevate a spesa e per cura di un proprietario, il quale ne abbisogna per le travature delle sue case urbane e coloniche, e di preparare anche un fondo commerciale sicuro?

Riassumiamo. Necessità di dovere e necessità di scelta può solamente autorizzare questo vincolo in via straordinaria, come concorda la comune degli scrittori. La prima è quella della causa pubblica, o a dir meglio di un dovere reale pubblico. Non ogni bisogno può autorizzare le spropriazioni, come non autorizza alle contribuzioni. La difesa, la sicurezza, il supplire alla impotenza giusta i limiti della legge fondamentale della socialità forma il titolo giuridico generale dei sacrificj pecuniari imposti ai cittadini.

Passando all' esecuzione convien por mente al titolo decisivo della individuale spropriazione. In questa qual è la funzione da voi praticata? Scegliere fra tante migliaia di abitanti un tale piuttosto che altri a sottoporsi alla spropriazione o alla restrizione del diritto di proprietà. Questa scelta può forse essere capricciosa? No: essa deve essere motivata e coartata ad un dato individuo. Ma potreste voi far senza di spropriarlo o vincolarlo e soddisfare nulla di meno al bisogno pubblico? In questo caso voi commettereste una soperchieria col pretesto di causa pubblica, perchè essa sarebbe senza il titolo giuridico coartata a quel dato possessore. Richiedesi dunque la necessità concreta speciale e coartata onde autorizzare quella costrizione e quella spropriazione. In breve, traducete la parola di necessità: essa si risolverà nel dire che voi *non potete far di meno* di spropriare, o di angustiare il dato possessore; e questo non poter far di meno, si risolve nel fatto: non esistere altro mezzo a provvedere fuorchè quello della spropriazione o restrizione particolare.

Due necessità dunque concorrer debbono in questi affari. La prima dir si potrebbe NECESSITA' DI PROVVIDENZA

PUBBLICA . La seconda NECESSITA' DI SCELTA INDIVIDUALE . Senza il concorso di questi due estremi non vi è nè giustizia nè diritto. Nella necessità poi di provvidenza pubblica occorrono quistioni di più alta indagine appartenenti alla sfera dell' ordinamento sociale, e le quali nell' attuale argomento si debbono supporre rettamente decise onde non autorizzare necessità fattizie, ossia artificiali, e quindi vessare doppiamente il consorzio ed il privato.

IV.

Venendo alla funzione regolamentare, cioè in via ordinaria, della martellatura, concorrono forse in via consueta le due necessità suddette? Chi potrebbe affermarla a fronte delle marine mercantili nei paesi martellati e della marina mercantile e non mercantile nei paesi non martellati, come per esempio l' Inghilterra, e gli Stati Uniti di America? È vero o no che si provvede alla marina dello Stato senza la costrizione della martellatura? Di essa dunque si può far di meno per provvedersi di naviglio. Dunque non è necessaria. Dunque essa è senza ed anzi contro diritto. *Iniuria quod non jure fit*. Ma anche prescindendo da ciò si domanda: avete voi o no denari per comprare legnami per la vostra marina creduta necessaria; e se non ne avete, potete o no ricorrere ad un' imposta per cumularlo? Con questo denaro o in casa o fuor di casa potete o no provvedervi del legname da costruzione? Dunque *potete far di meno* di obbligare il privato possessore a spogliarsi suo malgrado de' suoi alberi. Dunque in massima generale non esiste la necessità concreta di coazione della vostra martellatura. Ponetevi come si deve nel rango di un compratore libero, e abbandonate quello di un soverchiante arbitrario. Se sopravvengono casi urgenti e repentini non v' è bisogno di martellare, ma si provvede come nei casi di incendio, di inondazioni, di rovine, di aggressione ostile, ec. ec. Allora non vi è luogo a scegliere fra più luoghi, fra più persone, fra più possessi. La *necessità della scelta* è coartata e colpisce dati possessi, date per-

sone dati luoghi. Allora il dovere pubblico di provvedere dà diritto a por mano sulla proprietà particolare col meno male possibile e col correspettivo dell' indennità. Il provvedere a misura della necessità sta secondo la buona coscienza, ma il ledere sistematicamente le tali proprietà sotto il pretesto di un pubblico bisogno è spoglio ingiurioso. Il bisogno pubblico reale e legittimo non potrà mai attribuire altra azione legale fuorchè ad una prestazione pubblica, cioè di tutto il sociale consorzio. Il bisogno è di tutti, il diritto è di tutti. Dunque il dovere di sottostare al carico colpisce tutti. Dunque il prescegliere dati particolari non è che in via di eccezione e questa eccezione non è giusta, legittima e degna di approvazione, fuorchè nel caso che sia indotta da una necessità concreta particolare, circostanziata a dati luoghi, a dati tempi, a date contingenze, e a date persone; lochè si risolve nel dire non potersi a meno di colpire particolarmente quel dato possessore. Per tal guisa si fanno concorrere le due predette necessità, l'una di pubblica e doverosa provvidenza, e l' altra di inevitabile scelta individuale.

V.

Ora veggiamo gli effetti presuntivi del riservatovi diritto. Che cosa suppone il vostro Regolamento stabile? Che voi volete aver sempre piante a martellare a vostro bell' agio. Ma chi vi assicura questa lieta aspettativa? O voi rispettate la proprietà ossia il dominio dei fondi, o no: Se lo rispettate, voi a bel bello dopo le prime martellature ed i primi tagli vedrete surrogate altre piante che non servono nè punto nè poco alla marina. Voi vedrete nelle montagne a bel bello sostituire o prati o alberi inutili alla marina, nella pianura sbandire le roveri, i pini, e sostituiti alberi fruttiferi, e così cacciato il vostro martello fuori del paese. Ora che bel negozio è questo! Voi dovrete essere confinato nei boschi demaniali, se ne avrete, o sarete costretto a provvedere fuor di casa il legname necessario alla vostra marina. Ma nello stesso tempo voi avrete danneggiato, o

almeno resa più costosa la marina mercantile, più costosa la travatura delle case e di altri lavori, nei quali quel tal legname è necessario; e però restando voi a mani vote, farete maledire la vostra martellatura. Ecco il frutto, ecco l'economica ricompensa della martellatura nel caso che vogliate nel rimanente rispettare il diritto di privata proprietà. Che se non rispettate le proprietà come nei vecchi regolamenti francesi, voi colpite i produttori, gl'industriosi, i commercianti, i consumatori, e a poche ingiurie ne accumulate migliaia.

Finchè l'agricoltura non prese una maggior estensione, e i boschi abbondavano, l'ingiuria era tollerabile, ma crescendo la popolazione, allargandosi l'industria, aumentandosi il consumo del legname per fabbriche e per combustibile, credete voi che non si manifesteranno le querele? So che alcuni che confondono il diritto colla forza arbitraria suggeriscono di obbligare i proprietari delle terre ad allevare alberi da naviglio. So che l'ingerenza regolamentare è stata spinta al segno di invadere la economia domestica per vestire il carattere di curatore ufficioso dei privati, quasichè l'onda naturale economica non provvedesse meglio che i non pieghevoli artificiali regolamenti. Ma chi sarebbe cotanto insensato, e cotanto impudente da consigliare una clamorosa invasione della proprietà come questa?

VI.

Accordo che vi sono casi speciali ne' quali conviene andar incontro ad un abusivo esercizio della proprietà. Tale nell'argomento nostro si è quello di sradicare i boschi nel ripido dei monti e non contentarsi del mero taglio, lasciando radici ed un certo fusto del tronco per prevenire le frane e il denudamento di terreno dei monti, e l'enorme rialzamento del letto dei fiumi e dei torrenti. Ma queste provvidenze sono di pubblica ossia sociale necessità, come quello di arginare certi fiumi, fortificare certi luoghi, assicurarsi contro le ruine di mal costrutte fabbriche.

Ma questi divieti non sono ingerenze economiche del genere pur troppo inchiuso in certi Regolamenti foggiati alla francese, ma providenze di pubblica tutela e sicurezza. Senza ius si è l'ingerenza ammistrativa di cotali Regolamenti. Fingete il caso che un cittadino possegga un bosco contiguo ad altri fondi coltivati. Egli cresce in famiglia e quindi abbisogna di maggior copia di grano e di vino. Il naturale e civile dominio gli danno diritti di disporre del di lui fondo da buon padre di famiglia, e l'ordine economico sociale reclama questa libertà.

VII.

Rotta la linea del diritto si apre il varco ad un arbitrario indefinito. Collo stesso stessissimo titolo col quale vi ingerite oggi nel mio bosco voi potete ingerirvi domani ne' miei prati ne' miei campi; nella mia tinaia, nella mia cantina, nella mia cucina e perfino nella mia camera da dormire. Sfido tutta l'arguzia fiscale, sfido tutto il rabulismo dell'arbitrario a sottrarvi da queste conseguenze. Fra la vera giustizia sociale e l'arbitrario indefinito non vi è mezzo ragionevole.

Ora credete voi che queste sfrenatezze praticare si possano impunemente? L'incadaverire uno Stato non è forse la conseguenza necessaria di siffatto procedere? Quali ne sono le ulteriori conseguenze? La storia di tutti i secoli risponde per me. Frattanto osservo che nel seno delle migliori legislazioni l'esempio è pestilenziale. Un solo basta per agire a simili e coonestare tutte le ingerenze. Egli è un titolo del quale la logica dell'arbitrio si approfitta. Ella avendo la sanzione di un caso afferra il principio che racchiude e lo fa valere per invadere tutti i luoghi non occupati da una legge speciale. Ecco allora tolta la legale guarentigia ad ogni ramo delle private proprietà del cittadino. Un argine di un fiume traforato da una talpa apre il varco ad una spaventosa inondazione. La formola fondamentale unica e massima esprimente lo stato normale dei civili consorzi sta « nel contemperare la energia indefinita della

« monade individuale coll' azione complessiva degli altri « conviventi, di modo che ne emerga la miglior vita ot- « tenibile nella posizione di un dato consorzio. » Nel ragionare delle cose civili si debbono dunque porre le cinque proprietà in senso assoluto ed a mano a mano limitarle e contemperarle in forza della necessità di ottenere la maggiore equità del consorzio e quindi i maggiori beni e i maggiori lumi, i maggiori poteri dei singoli. Guai a quel civile consorzio nel quale si trasgredisce questo magistero! Potreste voi impunemente dare a beneplacito forza al cervello o al cuore o ad altra parte senza avere o un feto fallito o un mostro o un corpo infermo? Andate nella bottega di un oriuolaio, studiate il suo magistero organico e ditemi quando gli verrà fatto di costruire la macchina che esattamente segni le ore? Tutto questo riguarda le doverose funzioni dell' organismo.

Segue la economia della conservazione, del movimento e della direzione. Tutto ciò sta compreso sotto il nome di vitale economia civile. Qual è la sua prima formola? La temperanza; essa non è propriamente fondata, ma solamente conservata dalla forza centrale imperante. « Rattenere « entro i necessari estremi i poteri individuali, proteg- « gendo ed aiutando nel rimanente la loro azione fin dove « la legge fondamentale sociale comanda, ecco la formola « del regime vitale dei consorzi civili. » Poste queste due formole, la di cui sola enunciazione comanda l' assenso, si domanda se si possa impunemente escire dai limiti della più esatta e provata necessità in ogni immaginabile ordinazione imperativa? In punto della moderazione di diritti e di interessi sociali non si danno venialità. La parvità di materia può appartenere all' oggetto esterno; ma quanto all' autorità, la licenza nel piccolo inchiude sempre uno sbrigliato principio non mai giustificabile.

Certamente deve esistere una certa tolleranza nell' esecuzione; e questa è inseparabile nelle riforme e nei progressi dell' incivilimento. La frustrazione punisce ogni prematura provvidenza. Come la progressione della vita vegetale ed animale sta in mano della natura, così la sa-

pienza umana non può comandare e far servire la natura fuorchè secondandola. L' impazienza nel progresso è insensatezza, è guasto. Il tipo normale star deve sotto gli occhi della Direzione suprema, come la stella polare stava sotto degli occhi degli antichi navigatori; ma il cammino deve essere regolato, nè infierire contro la lentezza, perocchè ogni fallo certamente si correggerà per se stesso, quando ne sia tolta di mezzo la cagione. Ma con questo modo di procedere, lungi che si trascuri o si trasgredisca la legge normale della necessità contemperante, altro propriamente non si fa che eseguirla appuntino. Ecco il gran principio o dirò meglio il dogma giuridico della opportunità che è il regolatore della prudenza amministrativa. Questo schiarimento serva per far sentire che due parti contiene il regime sociale. La prima delle quali è fissa, nè soffre deroghe o alterazioni; l' altra essenzialmente variabile onde riescire provvida e giusta. La prima è la giustizia detta da Aristotile *Architettonica:* la seconda è la giustizia che direbbesi *Dietetica*. Niuna delle due è arbitraria ma amendue di ragione necessaria.

VIII.

Veniamo al suffragio dell' Autore *delle Osservazioni sulle leggi forestali* in favore del così detto *diritto di Martellatura*. È vero che in via di esecuzione e poste le due necessità succitate, l' Autore ammise la martellatura: ma con ciò stesso egli la rigettò in via ordinaria, riprovando quei Regolamenti. Il caso del sequestro e dell' apprensione delle piante non è che uno di que' tanti casi di pubblica necessità, nei quali per dovere rigoroso sociale conviene far eccezione al dogma fondamentale e generale della libertà delle proprietà. Parliamo con maggiore esattezza: Il diritto di coazione per necessità pubblica, disciplinata come sopra, è parte integrante della legge generale della socialità, come la moderazione nello svolgersi della forza di una molla o di un peso forma la *condizione* fondamentale del movimento di una macchina. L' indole

logica dei nostri concetti autorizza le Locuzioni di Regola generale e di eccezione, e l'applicazione pratica giustifica questo modo di parlare. Il fatto sta però che siccome conviene comprendere le cose, non in senso diviso e speculativo, ma bensì in senso unito ed operativo, così quella che dicesi eccezione della Regola, altro non è che costitutivo complementare della regola stessa. Tutto ciò s'intende quando la così detta eccezione, altro non è fuorchè la specificazione stessa del principio costituente la costruzione, ossia l'organismo vitale e normale del sistema operativo.

Frattanto a giustificazione ecco i passi dell'Autore. « Il principal caso in cui può il governo secondo le cir« costanze proibire l'abbattimento o riserbarsi a se solo « l'acquisto degli Alberi di grande dimensione, si è il « bisogno della Marineria militare, il quale giustifica il « così detto diritto di martellatura.

« La marineria non meno che l'esercito è necessaria « alla difesa dello stato; le costruzioni navali per altra « parte esigono l'impiego d'una grande quantità di Al« beri scelti: l'interesse pubblico adunque esige che di « questi Alberi la marineria non soffra difetto. In gene« rale abbandonando le cose al loro andamento naturale, « il libero commercio somministrerà alla marineria tali « Alberi per la ragione generale che non mancano tutti « gli altri prodotti quando sono efficacemente domandati, « vale a dire quando i consumatori offrono un prezzo che « compensi i produttori del valore degli agenti impiegati « in tal produzione . . . . . .

« Questo diritto, anzi questo dovere del governo, gli « dà il diritto di usare dei mezzi onde la marina non man« chi degli alberi necessari: egli può pertanto farsi unico « acquistatore degli Alberi, che i proprietari vogliono ab« battere, ed anche di quelli che non vogliono abbattere « ec. ec.

« *Ma questo estesissimo diritto è circoscritto dalla* « *necessità*: non è più diritto, ma abuso, ma violazione « di proprietà se non è necessario. Così il governo non

« ha questo diritto se si può soddisfare ai bisogni della
« marineria, vale a dire dello Stato, colle foreste dello
« Stato medesimo. Non è poi necessario di avvertire che
« non compete al governo il diritto di martellata od altro
« analogo, quando il libero commercio può somministrare
« anche in tempo di guerra bastanti Alberi alla marine
« ria: ciò succede quando bastano le foreste esistenti nello
« Stato, vale a dire quando la marina non è provveduta
« d' Alberi per mezzo del commercio estero. Nè si può
« dire che anche in questo caso essa debba godere del pri-
« vilegio per non essere obbligata a pagare troppo cari
« gli Alberi dei quali abbisogna: abbiamo osservato che
« un' indennità è dovuta al proprietario degli Alberi:
« ora qual più giusta indennità che quella risultante dalla
« libera contrattazione tra il proprietario e gli agenti della
« marina?

« Parimenti la marina non deve godere del diritto di
« martellata sui boschi dei privati quando si possono go-
« vernare le foreste dello Stato delle Comunità o dei pub-
« blici stabilimenti (1), in modo da non essere necessa-
« rio di ricorrere alle foreste dei privati. Ecco su che è
« fondato il diritto di martellata concesso per a tempo
« dalle leggi francesi, alla marineria di quella nazione sulle
« quercie dei privati.

« *Dipende adunque sempre dalle particolari circo-*
« *stanze* la decisione della presente questione, e sono ne-
« cessari molti dati statistici per giudicare in qual guisa
« essa debba essere risolta presso una data nazione. »

IX.

Che cosa pertanto rimane a farsi dalla Suprema autorità? 1.° Abolire il regime forestale attualmente vigente ritenendo solamente le cautele necessarie per impedire le

(1) Io non posso accordare che i beni comunali si possano pareggiare a quelli dello Stato. In tutta la giurisprudenza pubblica e civile i comuni furono sempre considerati a guisa dei privati tutelari.

frane, gli scoscendimenti e le denudazioni delle montagne ordinando di non isradicare quei boschi, ma sol permettendo di tagliar le piante lasciando un dato fusto.

2.° Dichiarare abolita la martellatura, e solamente nei casi di urgenza inevitabile da dichiararsi dal Senato; riservarsi il diritto di obbligare i dati privati a vendere a prezzo corrente le date piante, ed in caso di renitenza del proprietario far interporre sentenza dallo stesso Senato.

3.° Dichiarare che le servitù di pascolare, di far legna, di raccoglier frutti e qualunque altro beneficio nei boschi comunali e in quelli delle corporazioni si intendano competere agli attuali possessori nè mai trasmissibili in altri sotto pena di nullità. Questo diritto poi non possa durare che fino ai nipoti maschi di figlio maschio degli attuali possessori.

4.° Alla morte di tutti i figli suddetti di primo grado, il diritto di ogni specie di servitù su i boschi suddetti si dichiara estinto, ed il rispettivo bosco ed altro terreno sia comunale, sia di corporazione, rimasto libero.

Frattanto la prestazione verso il municipio, se esiste, verrà pagata dagli attuali possessori, attesochè il godimento vacante si devolve ad essi fino alla morte dell' ultimo superstite figlio.

5.° Resi liberi i fondi in mano del corpo comunale, esso verrà dato a censi affrancabili a privati coll' onere non eccedente il quattro per cento del capitale del fondo calcolato, secondo le massime del catasto censuario da pagarsi al municipio o alla corporazione.

6.° Dichiarare la libera estrazione del legname con imposta che non ecceda mai il dieci per cento del suo valor medio venale corrente.

Io credo inutile distendermi a giustificare questo progetto. Quanto alla sua giustizia essa è dimostrata dalle cose sovra esposte; e però si ha una sicura guarentigia della sua bontà. Quanto al bisogno esso è pur troppo manifesto dallo squallor economico prodotto dal sistema vincolante, e sul quale la suprema amministrazione si potrà accertare ponendo a confronto ciò che risulterebbe infallibilmente

dallo svincolamento. Finalmente il tesoro dello Stato avvantaggierebbe assaissimo nel libero commercio delle piante. Nè si tema che la popolazione manchi di combustibile, perocchè quanto ai fondi diboscati e coltivati, le piante di contorno rimpiazzano; e dall' altra parte se per caso il prezzo del legname rincarisse, l' interesse dei proprietari spingerebbe o a conservarli o a piantarne dei nuovi, e finalmente da altri paesi verrebbero introdotte legne onde soddisfare alle domande della popolazione. Se colla abolizione dei vincoli annonari la popolazione è meglio provveduta, forsechè lo stesso beneficio non risulterà dall' abolizione dei vincoli forestali? Se taluno mi domandasse il perchè io proponga di far decidere dal Senato la spropriazione forzata delle piante, io gli risponderei che questo perchè nasce dalla natura stessa della cosa: *Lorsque le public a besoin du fond d' un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la Loi politique, mais c'est là que* doit triompher la loi civile; *qui avec des yeux de mère regarde chaque particulier comme toute la cité même,* dice Montesquieu (*Esprit des Loi Liv. XXVI. Chap. XV*). In un retto governo lo stato dei cittadini sta sotto la protezione dei Tribunali. Siccome poi qui si tratta di mio e tuo, e della coazione in forza dell' eminente civile diritto, così questo affare è per natura sua di competenza dei Tribunali Civili. A ciò si aggiunge che si evita l' accusa per parte dei vincolati contro dell' amministrazione di essere giudice e parte nello stesso affare, e si toglie l' occasione di ogni odiosità popolare, e l' imbarazzo di accudire a private rabbiose contese, o a maneggi di intriganti che hanno superiorità o favore. Ecco perchè attribuisco al Senato la cognizione sua.

Accade talvolta di incontrare nei boschi comunali l'ostacolo del diritto di pascolo, di far legna, di raccoglier ghiande a favore degli abitanti di un dato comune. Ma per tali non esiste in ius irrevocabilmente quesito attesa appunto la loro perpetuità. Per solo fatto della legge questo beneficio è continuativo nella posterità. Esso dunque si può sopprimere senza indennizzazione. Ciò non ostante si è pensato

ad usare benignità prendendo un temperamento che senza scossa operi l'abolizione. Qui la reversione al comune in corpo vien fatta con una dilazione, la quale concentrando a bel bello il diritto in poche mani cessa colla morte del l'ultimo vivente figlio degli attuali possessori.

Tolto così quest'ostacolo rimane la conversione del fondo comunale in censi affrancabili nel senso da noi spiegato. Onde provvedere regolarmente in questa faccenda noi proponiamo quanto segue. La suprema autorità faccia precedere un Editto col quale i comuni e le corporazioni notifichino dentro un dato termine la rendita netta ad anno medio dei dati fondi boschivi. Fatta la stima si traduca in capitale pecuniario colla rendita del quattro per cento. Questa serva di misura alla rendita censuaria; e nel rimanente si proceda come fu progettato.

Sarebbe di pubblico dovere che le piante poste in libertà fossero rese commerciabili. Ma questa facoltà non può essere verificata che mediante strade carreggiabili di agevole comunicazione o canali e fiumi liberi e navigabili o atti a trasporto. Ciò importa altre considerazioni e dati statistici che mi mancano. Dirò solamente che questa parte è importantissima e decisiva per tutto quanto il regime economico.

Solamente all'Autorità Suprema appartiene questa parte nella quale sorgono le opposizioni dei predominj prediali. Testimonio ne sia l'Inghilterra nella quale la tortuosità enorme delle strade accusa l'enorme predominio dei privilegiati possidenti. La giustizia e la potenza unita di un governo, si manifesta nelle belle e buone strade ben costrutte e ben mantenute: e da questo fatto, (purchè il rimanente venga operato con giustizia), si trae un buon pronostico del buon vivere di un dato paese.

Finisco col rendere il dovuto omaggio e le più vive congratulazioni all'Autore anonimo delle *Osservazioni sulle Leggi forestali*. Torino 1833. Egli ci ha dato un buon modello di discussione economica parto di una mente lucida e solida e di una coscienza intima e trionfante. L'Italia tutta farà plauso al suo lavoro, attesochè egli è in perfetta armonia cogli scrittori di lei, e diffonde e perfeziona l'antica e moderna sua scuola.

DELLA

SPROPRIAZIONE FORZATA

IN CAUSA DI PUBBLICA NECESSITÀ (*).

§. I. *Punto di vista fondamentale del diritto di spropriazione in causa di pubblica necessità.*

Dopo le cose esposte sulla così detta martellatura francese e piemontese dalla pag. 179 a 195 noi siamo naturalmente condotti all' esame della legge sulla spropriazione in causa di pubblica necessità, appellata dai Francesi *di utilità*, emanata nel luglio 1833. Tanto nella martellatura, quanto nella detta spropriazione dei possessi territoriali si fa valere il titolo o sia la causa di pubblica necessità, malamente espressa col nome di utilità, come si fece osservare in detto articolo della martellatura. Ma questa identità di causa mossi non ci avrebbe a sindacare la detta legge del luglio 1833 se oltre molti difetti non avessimo incontrato un inverosimile rovesciamento delle leggi fondamentali, ed un totale obblio dei riguardi usati persino dal governo imperiale francese imputato di ingordigia di comando. Noi arditamente accusiamo quella legge di avere apertamente violate le guarentigie dell' ordinamento fondamentale delle attribuzioni, e sopraffatta la facoltà di far sentire le proprie opposizioni dagli interessati.

Gravi, noi lo confessiamo, sono questi due capi di accusa e però tanto più grave è la nostra responsabilità a provarne la imputazione nella detta legge del luglio 1833. E siccome nel tempo stesso comprendiamo che il maggior

(*) Estratto dal vol. XXXVII degli Annali Universali di Statistica.

numero dei cultori della filosofia del diritto e della giurisprudenza mancano di quella piena e specificata dottrina che servir deve ai pratici affari, così ci troviamo obbligati di supplire tanto in via storica quanto in via giuridica al comune insegnamento, associando ai dettami positivi le vedute del diritto filosofico.

La detta legge del Luglio 1833 sulla spropriazione in causa di pubblica necessità non riguarda che il *modo di esecuzione* dell' art. 545 del Codice Napoleone, in cui viene statuito che « niuno può essere costretto di cedere « la sua proprietà se non per causa di pubblica utilità « e mediante una giusta e previa indennità ». Questo è un dogma di diritto civile necessario, tanto antico, quanto i consorzi aventi nido ed abitazione stabile su di un dato territorio e tanto in addietro conosciuto in Europa, quanto riconosciuta fu la Romana legislazione non corrotta ancora dagli arbitrj di Costantinopoli. In prova della notorietà di questa osservazione leggansi i motivi sulla legge relativa alla spropriazione per causa di pubblica utilità emanata per la prima volta in Francia nell' 8 marzo 1810 esposti del sig. *Riboud* a nome della Commissione di legislazione civile e criminale. « Se la società (dicesi in « detti motivi) deve agli individui protezione e mezzi di « soccorrere ai loro bisogni; gli individui dal canto loro « devono alla società il concorso delle loro forze e delle « loro facoltà per metterla in istato di adempiere alle sue « obbligazioni a questo riguardo. In sequela di questo « patto reciproco, il diritto di proprietà sempre inviolabi- « le, particolarmente fra i sudditi, può qualche volta cessa- « re di esserlo fra il governo, allorquando trattasi del- « l' utilità comune; perchè l' interesse della massa deve « prevalere sopra quello delle frazioni. Senza questa fa- « coltà i governi sarebbero impotenti nelle intraprese utili « allo stato; l' agricoltura, il commercio, l' industria non « potrebbero progredire; la natura sarebbe abbandonata a « se stessa; e le risorse degli uomini diminuirebbero in vece « di aumentare. Il pericolo di un tale inconveniente in-

« dusse la necessità di derogare al diritto naturale secondo
« i diversi gradi dell' incivilimento .

Su di quest' ultima proposizione dobbiamo osservare che questa specie di deroga non è che opinata secondo l'aspetto assoluto col quale si incomincia a concepire il diritto naturale, ma in sostanza non è nè punto nè poco reale; ed anzi invece di essere una deroga, all' opposto è una posizione necessaria dello stesso diritto naturale sociale. Certamente nel semplice ed astratto concetto a primo tratto presentato alla mente, nel quale la proprietà per regola è intangibile, si trova che una cessione, anche mediante indennità non fatta volontariamente apparisce come un' offesa del privato dominio: ma questa astratta e nuda posizione deve essere forse in pratica senza eccezione, ossia senza la giunta necessitata da altre particolari esigenze? Nella astratta regola generale furono forse computati i rapporti del consorzio civile, unico stato di natura, il quale esige come condizione indispensabile certi contemperamenti e certe transazioni, dettate dalla stessa necessità della convivenza? Ecco la grande questione cardinale alla quale non sogliono por mente i trattatisti teorici i quali rifiutano dopo le prime concezioni di congegnar le vedute a guisa di pezzi di una macchina attiva quali sono i consorzi civili. In un oriuolo ogni costringimento alla libera evoluzione della molla centrale si oppone certamente alla forza elastica espansiva della medesima; ma senza l' evoluzione graduale operata dal concorso delle ruote, dei rocchetti e dalle vibrazioni del pendolo, forse si potrebbe ottenere il segnare delle ore? Ma dall' altra parte qual è lo scopo di tutta questa composizione? Appunto il segnar regolato delle ore.

Il vero e reale diritto civile dettato dai principj della natura consiste appunto nella segnatura delle azioni scambievoli dei cittadini non considerati isolati, ma associati, riguardanti le cinque proprietà, cioè la personale, la reale la morale, la famigliare e la sociale. Ciò esige necessariamente un contemperamento della astratta idea della individuale proprietà, talmentechè senza di questo contempera-

mento non esiste nè punto nè poco diritto civile, ma unicamente una somma di facoltà egoiste, selvaggie e che fanno man bassa su tutte le dottrine e pervertiscono ogni equa e provvida legislazione.

Io non potrò inculcare mai abbastanza questa idea, la sola giusta, la sola santamente sanzionata dai buoni codici e la sola che non sembra ancor compresa, e senza della quale si bestemmia ciò che si ignora. A tutti coloro che mancano di quest' idea normale io griderò sempre, voi ignorate la vera e filosofica definizione del diritto civile di ragione, e l' ignorerete sempre mai fino a che al preteso vostro naturale diritto non associerete quello del contemperamento, dal quale risulti l' effetto finale del vero tornaconto comune, indotto dalle necessità sì permanenti che successive del sociale consorzio. Senza questo punto di vista come potreste voi giustificare e circoscrivere il diritto delle pubbliche contribuzioni?

Posta questa idea complessiva ed irrecusabile del reale diritto civile non fabbricato dall' uomo, ma indotto dai rapporti reali e naturali della natura, quale sarà il vero punto di vista sotto del quale assumere si deve il diritto ed il rispettivo dovere di spropriazione in causa di pubblica necessità? Rispondo che siffatta sproporzione riguardare si dovrà come un' emanazione semplice e diretta della ragione sociale naturale applicata all' inevitabile bisogno, sia di allontanare un male pubblico, sia di apportare un soccorso pubblico necessario.

A queste due specie di casi riduconsi i titoli ossia le cause costituenti quella che appellammo Necessita' di Provvidenza, a verificar la quale in atto pratico è necessaria la Necessita' di scelta di un dato fondo, onde effettuare, sia la difesa, sia il soccorso di ragion pubblica, determinato dalla prepotente forza delle cose.

§. II. *Cenno storico sulla cognizione e l' uso del diritto di spropriazione in cause di pubblica utilità, rispetto alla Francia.*

Rettificata l' idea della pretesa deroga del diritto naturale volgarmente concepito, giova di qui richiamare in via di cenno storico quanto fu anticamente praticato rispetto al dogma della spropriazione in causa di pubblica utilità, previa indennizzazione. Il detto Relatore sulla legge del 1810, servirà per quanto basta alla presente compendiosa Memoria. Esso ci informa delle cose della Francia, noi soggiungeremo in seguito quanto fu riconosciuto nella nostra Italia. Nelle società vicine alla barbarie, all' ignoranza o alla servitù, (egli dice) l' abbandono della proprietà particolare non dovette essere che un atto di sommissione alla forza; l' idea di accompagnare quest' abbandono con un compenso non potè introdursi che successivamente, e coi principj di una legislazione più conforme alla ragione ed alla giustizia.

Sarebbe oggetto più di curiosità che di utilità quello di ricercare se presso i popoli antichi, i più distinti per i loro lavori e per i loro edifici pubblici, i proprietari fossero indennizzati dei sacrifici necessariamente frequenti, che esigeva l' esecuzione di tante opere, le di cui vestigia eccitano ancora la nostra ammirazione (1). Parimenti in vano si tenterebbe di scoprire ciò che praticavasi su di questo particolare nella prima età della monarchia francese, e sotto il regime feudale. In quei tempi ne' quali le sovranità erano tanto suddivise, ciascun capo doveva naturalmente occuparsi piuttosto ad assicurare ed isolare il suo territorio che a stabilire mezzi di comunicazione coll' estero, o di attiva prosperità nell' interno (2).

(1) A schiarimento di questo punto rispetto ai Romani veggasi il seguente paragrafo.

(2) Si noti che il capo feudale, le chiese ed i monasteri erano considerati come i soli proprietari.

Questi secoli non ci presentano in generale che chiese edificate da personaggi pii e potenti coi loro propri denari; questi secoli non ci presentano che torri, castelli fortificati, città irregolarmente murate, le quali dal braccio degli uomini addetti ai signori, e dai servigi personali furono erette per loro ordine; e ben lungi che questi lavori fossero diretti a render migliori i paesi od a recar utilità ai loro abitanti, per lo contrario i monumenti venerabili di quelle strade quasi indistruttibili, di quegli acquedotti, tempj, bagni, teatri, i quali attestavano con maestà la dominazione romana, erano considerati a guisa di depositi, ossia cave di pietra.

Passando rapidamente sopra queste oscure epoche e senza trattenerci sopra quelle che posteriormente portarono colle arti lo sviluppo del lecognizioni, l' unità, e l' indipendenza del governo monarchico e conseguentemente la creazione di pubblici lavori noi ci circoscriveremo allo scopo del presente progetto di legge. Limitiamoci dunque a gettar un colpo d' occhio sul complesso delle regole seguite in quest' epoca: noi saremo più in grado di valutarle e paragonarle con quelle che si progetta di sostituir loro.

Sotto gli ultimi regni l' apertura e la moltiplicazione delle grandi strade, la fabbricazione di molti canali, diversi disseccamenti, dighe ed argini importanti, la costruzione di grandi edifici pubblici presentarono senza dubbio il caso in cui le proprietà particolari dovettero essere cedute a motivo della pubblica utilità, mediante indennità: forme più o meno regolari s' introdussero sopra questo punto, ma la procedura fu totalmente amministrativa, come lo è tuttora.

L' Assemblea Costituente, colla sua legge 7 settembre 1790, attribuì ai Direttorj distrettuali in qualità di conciliatori, ed a quelli dei Dipartimenti in qualità di giudici in ultima istanza la cognizione delle contestazioni relative alle indennità: il fondamento della decisione doveva essere una stima fatta dal giudice di pace e suoi assessori.

La stessa attribuzione fu deferita ai Consigli di Prefettura colla legge 28 piovoso an. 8.° Il titolo II di quella

del 10 settembre 1807, contiene molte disposizioni dalle quali risulta che la cessione fatta dai proprietari deve essere effettuata in virtù di un decreto pronunciato dal Consiglio di Stato, sopra rapporto del Ministro dell' Interno. In questa legge si osserva lo stabilimento di un di più del prezzo per i vantaggi che un proprietario può ricevere, attesa la direzione dei lavori e la spropriazione di tutto il rimanente della sua proprietà se ricusa di acquistare la porzione di terreno che a cagion di un rettifilo divenisse accessoria al di lui fondo.

Voi vedete, signori, che con queste diverse leggi tutto è retto e deciso amministrativamente: d' onde ne segue che i Tribunali non ebbero fino ad ora verun diritto di conoscere di questa materia sotto qualunque rapporto, e per qualunque siasi caso.

Dettate queste leggi da ottime vedute, dovettero nulladimeno portar l' impronta, sia dell' abitudine nata dai mezzi facili e semplici in apparenza, sia del desiderio di procurare più sollecitamente l' esecuzione dei lavori, sia finalmente del timore di veder l' amministrazione pregiudicata in forza dei reclami ch' esser poteano esagerati. Esse non considerarono nel proprietario, che un individuo obbligato a cedere la sua proprietà sotto un' indennità, nel determinar la quale l' amministrazione doveva avere la parte preponderante, e non ravvisarono in quest' amministrazione che l' unico agente atto a provocare questa cessione, ed a pronunciarla. Da ciò ne dovettero risultare insufficienza di uniformità nel modo di procedere: da ciò il pericolo di infrangere o gli interessi particolari, non dando abbastanza latitudine ai loro riclami, o l' interesse pubblico, esponendolo qualche volta all' influenza di considerazioni particolari od all' intervento di agenti secondari.

Gli esempi, è vero, sono rari, ma lo sono sempre stati? Lo saranno costantemente? Le migliori instituzioni non vengono forse alterate? Le più sane intenzioni non ponno elleno andar fallite? Indicando l' abuso possibile, spetta alla giustizia l' osservare che esso deriva non dall' ammi-

nistrazione in se stessa, ma dalla natura delle regole, non dagli uomini, ma dalla cosa; se l'abuso non si presenta così sovente, e così pericolosamente come potevasi temere, ciò si deve allo spirito di equità, ai lumi ed alla prudenza di quelli che mettevano in azione mezzi, de' quali essi conoscevano l'imperfezione.

Da questa esposizione storica e politica del Relatore della commissione del 1810 che in originale leggere si può nella collezione del Sirey, qual è lo scopo risaltante che ne emerge? La reale esecuzione dell'articolo primo, tanto della legge del 1810, quanto di quella del 1833, cioè che la spropriazione in causa di pubblica utilità, previa equa indennizzazione, venga fatta ad istanza e sulla proposizione dell'autorità amministrativa, ma venga conosciuta e decretata dai Tribunali Civili. A questa massima fu coerente il regime imperiale, come si proverà più sotto. Possiamo noi forse dire lo stesso della legge del luglio 1833, o non piuttosto che l'articolo primo suddetto stia là come un' insegna solennemente smentita dai successivi articoli? A questa dimanda risponderemo in progresso.

§. III. *Cognizione ed uso dello stesso diritto in Italia.*

Non basta che un dogma di morale e di diritto esista in natura, ma conviene che venga ridotto in credenza e sanzionato come legge dall'autorità pubblica di un dato popolo. I primi autori del vero diritto civile in Europa furono certamente i Romani, e questa grand' Opera fu a bel bello sviluppata e perfezionata col tempo, come ognun sa. Come essi proclamarono inviolabile il diritto di proprietà, così pure sanzionarono la spropriazione in causa di pubblica utilità mediante l'indennizzazione al privato a cui appartenne. Non conosciamo, è vero, leggi disciplinari tanto per giudicare della detta necessità, quanto dell'importare dell'indennità, ma siccome nell'esercizio delle leggi civili, particolarmente spettanti al mio e tuo, intervenivano i soli tribunali, così alla discreta prudenza ed ai

lumi giuridici dei medesimi, pare essere stato affidato di supplire al modo di esecuzione della legge della spropriazione suddetta e delle indennità da prestarsi ai privati.

Proseguendo colla mente ed ingolfandosi anche nei secoli della barbarie, noi non dobbiamo esitare dal pronunciare una costante osservanza del dogma suddetto e del modo suo di esecuzione. Noi sappiamo, a non dubitare, che i Goti e i Longobardi ed i Franchi lasciarono a tutti quelli a cui piaceva di vivere secondo la legge romana, il diritto di essere giudicati secondo le leggi da loro abbracciate e soprattutto pel clero che professava di vivere secondo la legge romana. Dunque perciò stesso intendere si deve essere stato osservato il dogma suddetto a parecchie riprese accennato dalle leggi stesse romane e praticato coll' intervento dei tribunali.

Allorchè fu poi ripigliato il movimento ascendente della vita civile, e si diede opera a studiare, a commentare e ad insegnare il Digesto, la giurisprudenza fu concorde su di questo punto, altro non rimanendo che una legge disciplinare sul modo di esecuzione della medesima.

In prova di tutto quanto abbiamo esposto fin qui, giova di osservare quanto segue:

1.° Che nel corpo del diritto romano trovasi solennemente stabilita la regola generale che niuno possa essere costretto ad alienare qualunque proprietà. Le leggi 11, 13 e 14 Cod. de contrahen. empt. sono formali. A questa regola generale che era un'emanazione essenziale del diritto di proprietà, non potevansi fare altre eccezioni che quelle segnate dalla legge.

La prima di tali eccezioni si fu appunto quella della vendita obbligata per pubblica causa. Questa eccezione è fondata sulla legge sociale, la quale esige questo sacrificio entro i limiti della necessità, vale a dire col minimo detrimento possibile. Quindi trovansi leggi su le alienazioni e gli acquisti in causa di pubblica necessità o utilità, le quali risguardano sì i beni stabili, quanto i generi di prima necessità per la sussistenza del popolo e delle armate. Si consultino difatti le seguenti leggi:

Leg. venditor. 13, §. 1, Dig. communia praediorum.

Leg. 14. Si locus Dig quemadmodum servitutes ammittantur.

Tot. tit. cod. ut nemini liceat in empt.

Pragmatica Justiniani cap. 18.

2.° Richiamate le cose e riposte in osservanza in Occidente le leggi giustinianee, i primi giureconsulti italiani, i quali colla forza propria del genio seppero dalle disposizioni particolari ascendere ai principj generali, insegnarono fin dal secolo XIV, il principio proclamato dal codice Napoleone.

Nelle citate leggi 11, 13 e 14 videro il primo dato della libertà della proprietà. Videro poi nella leg. 14 *quemadmodum servitutes ammittantur* il caso nel quale una strada pubblica lungo un fiume venga portata via o per ruina o per impeto del fiume. Che cosa dispone la legge? Eccolo. *Cum via publica vel fluminis impetu vel ruina ammissa est, vicinus proximus viam praestare debet*.

Qui domandarono tosto i giureconsulti: questa spropriazione in causa di pubblica utilità deve forse essere fatta senza l'*indennizzazione* del privato, il di cui fondo viene occupato per rifare la strada pubblica? Essi cercarono la risposta a questa domanda nella legge; e trovarono per identità di principio che il privato doveva essere previamente indennizzato. *Non aliter hoc faciat nisi prius solitum solatium pro hoc domino praestet*, dice la leg. 13. §. 1. *Dig. Comm. Praed.* Colla locuzione di *solitum solatium* apertamente viene indicata la pratica costante di indennizzare il privato del valore della cosa della quale fu spropriato.

Così fecero que' giureconsulti, e così pure ritenne il Gottofredo il quale nella sua nota alla suddetta legge 14 *quemadm. servitut. ammit.* rimanda alla legge 13 Dig. com. praedior. e dove nota con Bartolo il diritto della spropriazione mediante un prezzo onesto. Dall' unione pertanto di quelle leggi richiamate ai loro generali principj, ne derivò la massima che si legge nei giureconsulti

tutti posteriori, che *niuno può essere costretto a cedere o a vendere la sua proprietà se non in causa di pubblica necessità o utilità e mediante equa indennizzazione*; e però il sig. di Montesquieu non ebbe altro merito che quello di ripetere una massima che da secoli e generalmente era stata fissata e ripetuta.

3.° Ciò si prova considerando che colla combinazione delle recate leggi la giurisprudenza comune fu concorde e costante in tutti que' luoghi ne' quali il diritto romano fu esteso; testimoni ne siano i seguenti scrittori:

Gloss. ad leg. Si locus ad verb. praestare quemadm. servitut. ammitt.

Alexander consil. 151, incip. in caus. Bart. N. 3, vol. 6.

Joan. Andreas 21 tit. de excusat. sentent. in fin. et per Bart. ad leg. fin. § de pignorat. act.

Lodovic. Roman. consil. 310. — Jason ad leg. barbar. N. 36 et seq. de offic. praetoris et ad leg. fin. N. 2. cod. si contra jus vel utilitatem public. — Gomez variar. resol. Tom. II, Cap. 2, N. 51.

Covaruvias variar. resolut. lib. 8, cap. 41. — Monoch. de arbitrariis judic. lib. 2, Cap. 5, cent. 5, cas. 462, N. 12 et 13. — Hussan de propriet. hom. quaest. 1 et 40. — Merenda controvers. lib. 1. cap. 20.

Questi due autori pongono diversi casi ne' quali taluno a favore della necessità pubblica può essere costretto a cedere a giusto prezzo le cose proprie.

Aggiungasi a questo catalogo il nome di Gregorio Tolosano autor francese del XVI secolo, il quale nella sua opera de *Repub.* al lib. 7, cap. 20 tratta di questo argomento. È rimarcabile fra gli altri il seguente passo: *quando ob causam publicam res a privato subdito evincitur, tantumdem, vel aestimatio ejus refundi debet ne subditus sine culpa sua re et pretio ejus invitus careat.*

In tutti gli statuti o espressamente o implicitamente (perchè si chiama in sussidio il diritto comune) questa massima fu sanzionata. Anzi in alcuni al prezzo della stima si aggiungeva qualche cosa in contemplazione della coat-

tiva, come se ne legge un esempio nel codice piemontese lib. 5, tit. 19, dove si dà al proprietario l'aumento di un ottavo sul prezzo stimato.

§. IV. *Come fu ordinato il giudizio sul titolo di pubblica necessità nella Legge di luglio* 1833. *in Francia*.

Abbiamo già osservato che prima del 1810 tutto si faceva in via amministrativa, allorchè si trattava tanto della spropriazione in causa di pubblica utilità, quanto della rispettiva indennità da accordarsi ai privati. Nella legge disciplinare pertanto conveniva provvedere sì all' uno che all'altro capo, e quindi domandare a chi spetti in primo luogo il proporre ed il giudicare della causa di pubblica necessità, e del come e del quando ciò debba essere eseguito. Nell' articolo succitato della martellatura fu dimostrato secondo irrefragabili principj del diritto filosofico naturale e l' autorità dei più riputati pubblicisti che sotto il nome di pubblica necessità concorrono due necessità speciali: cioè, necessità di provvidenza pubblica, necessità di scelta individuale. Queste due necessità dovranno constare alla suprema direzione della pubblica amministrazione onde proporre la spropriazione suddetta. Ma altro è che apparisca ed altro che sotto il nome di necessità non si nasconda altro estraneo motivo. Più ancora altro è che colui che domanda la spropriazione creda e dichiari le due necessità onde egli stesso provvedervi, ed altro è che il suo giudizio si debba secondo le leggi fondamentali rispettare come definitivo ed irretrattabile e sacrificarvi alla cieca i propri beni.

Nel titolo III.' della legge 8 marzo 1810, art. 14, leggesi quanto segue: « Entro otto giorni dalla pubblicazione « ed affissione fatta nel Comune, i proprietari, o quelli di « essi che pretendessero che o *non fosse stata verificata* « *l' utilità pubblica*, o che non fossero stati esaminati e « decisi i loro reclami conformemente alla regola per detti « oggetti sovra rispettivamente stabiliti, potranno presen- « tare un ricorso alla Corte ed al Tribunale che ne ordi-

« nerà la comunicazione al Prefetto per mezzo del regio « procuratore, e potrà anche pronunciare la sospensione « di ogni misura esecutiva. »

« Entro i quindici giorni che decorreranno da questa « comunicazione, la Corte ed il Tribunale in vista delle « scritture che in pendenza di questo termine fossero state « rispettivamente presentate dalle Parti, giudicherà se le « forme prescritte dal presente decreto siano state o no « osservate. Scorso il detto termine, si passerà immedia- « tamente ad un tal giudizio sopra i soli atti che si tro- « veranno prodotti. »

Dalla lettura di quest' articolo è vero o no che gli interessati privati possono chiamare a discussione l' articolo della così detta pubblica utilità che motivò il progetto della loro spropriazione? Dunque la legge imperiale non riguardò come irretrattabile e perentorio il giudizio dell' amministrazione che motivò il suo progetto per causa di pubblica utilità. Un errore in vero poteva incorrere, per esempio, nell' occorrenza di beni così detti demaniali, in quelli dell' appannaggio del principe ai quali non si può attribuire il vero motivo di pubblica necessità. Oltreciò col decoro e colla munificenza pubblica o del principato si può talvolta confondere la pubblica necessità. A correggere si fatti errori un' amministrazione rispettosa delle private proprietà non può arrossire di essere disingannata e di correggere o far correggere il progetto di un ministro o illuso o troppo zelante di favore. Oltre ciò quando si disputa di proprietà reale è vero o no che in Francia la Corona stessa è rappresentata avanti i Tribunali da un Regio Procuratore? E perchè mai il proprietario non potrà impugnare il titolo di pubblica utilità al pari, per esempio, di quello di debito di servitù e di ogni altra specie? È forse la necessità pubblica un mistero impenetrabile ai Tribunali? La legge imperiale non fu di questo avviso fino al punto che in vista di fondate opposizioni degli interessati autorizzò i Tribunali *anche a pronunciare la sospensione di ogni misura esecutiva*. Questa religiosità, come fa onore alla su-

prema amministrazione, così rende giustizia ai privati, lo stato dei quali è posto sotto la protezione dei Tribunali.

Che cosa ha praticato la legge del luglio 1833 che esaminiamo? Dopo di aver copiato alla lettera i tre primi articoli della legge del 1810 ha rifiutato il temperamento di questa legge sovra riportata nell' art. 14. Peggio ancora, dopo di avere stabilito in tesi generale che l' espropriazione per causa di utilità pubblica si opera dall'autorità della giustizia (art. 1.), sotto l' articolo 65 pronuncia « che le « formalità prescritte dai titoli 1 e 2 della presente legge « non sono applicabili nè ai lavori militari, nè ai lavori « della marina reale. Per questi lavori una ordinanza reale « determina i terreni che sono sottoposti alla espropria- « zione. » — Che cosa vien disposto nei qui scartati titoli 1 e 2 ora citati? In sostanza di ascoltare le ragioni dei particolari sull' affare dell' espropriazione. Dunque in detto articolo 65 viene in sostanza stabilito che l'amministrazione ministeriale può e deve procedere senza dar ascolto a verun reclamo particolare sul progetto ed a veruna, comunque evidente rimostranza, abbenchè si tratti di lavori ne' quali si occupa il terreno di detti particolari. Tutto deve essere lasciato a discrezione di un Ministro, o degli Ingegneri, senza che verun interessato possa aprir bocca. I Principi del Medio Evo non potevano desiderare di meglio per piantare nelle città castelli onde bersagliare a loro posta la popolazione.

Ma di grazia, d'onde mai il ministero progettante trasse questa eccezione così perentoria e così assoluta? Forse dalla legge imperiale proposta da un uomo eminentemente militare e che conosceva l'esigenze militari? no certamente. Nella legge del 1810 non si trova nè questa eccezione, nè alcun' altra che sottragga dalle regole di buona giustizia e di equità qualunque occupazione di un particolare possesso sotto titolo di pubblica utilità. È impossibile tanto nel buon diritto, quanto nella buona politica, particolarmente poi in un vantato regime disciplinato, di trovare verun principio giustificante un assolutismo di questa fatta.

Quando si tratta di proprietà particolare il padrone da

una parte, ed il consorzio tutto, e quindi chi lo rappresenta dall' altra, sono fra di loro essenzialmente pari. Il privato non cede alla pubblica necessità se non reale e dimostrata, e in caso di controversia giudicata dall' autorità competente. Se cede alla necessità pubblica, ciò pratica in forza di un' altra necessità assorbente per lui e predominante, qual è il bisogno della civile convivenza non per altri ma per se, e senza della quale egli sarebbe al disotto dei bruti. L'arbitrio pertanto assoluto e perentorio dell'art. 65 non è nè punto nè poco scusabile, nè conciliabile colle leggi fondamentali della Francia.

§. V. *Intervento della Legislazione introdotto dalla detta legge del luglio* 1833 *nella spropriazione per causa di pubblica utilità*.

Nell' art. 3.° della legge che esaminiamo, leggesi che tutti i grandi lavori ivi descritti, non potranno essere seguiti che *in virtù d' una legge*, la quale non sarà emanata che dopo l' inchiesta amministrativa. A questo articolo fu in parte derogato, come si è veduto, col tagliar fuori i lavori militari, sì di terra che di mare. Indipendentemente da questa illegale mutilazione si domanda se l' intervento della legislatura qui stabilito si possa conciliare, sia colla divisione dei poteri sanzionata in Francia, sia con una ben intesa e spedita amministrazione?

A questa questione fu già fatta risposta con un atto solenne ed autentico avente forza di legge del 18 agosto 1807 inserito nel Bollettino delle leggi francesi sotto il N. 156. Eccone la traduzione. « Il Consiglio di Stato, dopo aver intesa la sessione di legislazione coll' invio fattogli da S. M. I. e R. dell' esame della questione in cui si tratta di sapere se il corso dell' autorità legislativa sia necessario, allorchè si tratta dell' esecuzione dell' art. 545 del Codice Civile, portante che niuno può essere costretto di cedere la sua proprietà in causa di utilità pubblica e mediante una giusta e previa indennità.

« È di parere che in questo caso il concorso dell' auto-

rità legislativa non sia punto necessario e che la natura stessa delle cose si opponga a che essa possa intervenire colla sicurezza e dignità che le convengono ».

La legge altro non è che una regola comune ai cittadini. Essa stabilisce i principj generali sui quali riposano i loro diritti politici e civili. Il punto in cui si tratta di sapere se la regola sia stata violata nell' applicazione al diritto d' un particolare altro non è che una semplice questione di fatto. Allora si tratta di eseguire la regola e non di crearne una nuova.

La società ha interesse che il principio non sia cangiato fuorchè da quell' autorità che lo ha stabilito. L' interesse sociale non vien leso dall' errore e neanche dall' ingiustizia delle decisioni del fatto particolare: questo non è che un danno individuale. Le leggi le più savie e le più chiare non impediranno giammai che incorrano errori o ingiustizie nella loro applicazione. Fu sempre riguardata come politica guarentigia che la stessa autorità che fa la legge non sia incaricata di eseguirla.

D' altronde egli è impossibile che la legge intervenga con sicurezza e dignità. Con sicurezza, perocchè la questione di fatto il più delle volte dipende da cognizioni locali, e dall' altra parte il corpo legislativo non è costituito per ischiarire e per giudicare questioni di fatto. La dignità poi di questo corpo ne viene offesa perchè si trasformano i legislatori in semplici giudici, e più sovente ancora l' oggetto del giudizio non offre ehe il più mediocre interesse (1).

Se si risale alle diverse costituzioni dalle quali la Francia fu governata, niuna di esse richiese l' intervento della legge nella soggetta materia. Se poi ci riportiamo all' uso,

(1) Havvi più che dignità nell' interdire al corpo legislativo di impacciarsi dell' applicazione o dell' esecuzione delle leggi. Su di ciò il celebre Montesquieu e altri posteriori classici pubblicisti hanno fatto sentire essere tolta ogni guarentigia nei così detti governi temperati quando i due poteri si confondono con un incompatibile intervento. Vedi Montesquieu, Esprit des Lois. Liv. XI, Chap. VI.

giammai furono sottoposte al corpo legislativo le spropriazioni aventi per causa la costruzione delle strade e i rettifili, e si trova appena qualche esempio di spropriazioni determinate per altre cause di utilità pubblica.

Il diritto di proprietà deve essere considerato come pienamente guarentito dal principio generale stabilito dalla legge cui la legge sola potrebbe cangiare e dalla regolarità delle forme, sia per *comprovare che l' utilità pubblica è reale*, sia per fissare il valore dell' oggetto consacrato a questa utilità.

Questo parere fu approvato dall' Imperatore e ottenne come gli altri così approvati forza di legge imperativa ed obbligatoria.

Ora si domanda per qual motivo siasi osato nel 1833 di contravvenire a questo parere, o diciam meglio a rovesciare una delle principali barriere dell' ordinamento fondamentale francese? Niuna plausibile ragione noi conosciamo di siffatto travolgimento fatto eseguire da quelle mani che dovevano con tutta la loro possa impedirlo. Il miccheggiare la popolarità per trascinarla a distruggere le proprie guarentigie fondamentali, è opera la quale non si può eseguire fuorchè con un popolo che al dir di Dante spesso grida: *viva la mia morte e muoia la mia vita*.

Frattanto ciò che premeva più al Ministro, cioè sottrarre i lavori militari sia dalle discussioni legislative trasportate su di un terreno incompetente, sia dalla religione dei Tribunali conservatori dei principj della giustizia civile e politica, fu ottenuto malgrado la gelosia di sì fatti lavori.

Detratti i lavori militari e della marina, detratti i grandi lavori civili, qual campo rimane alla legge statuente fuorchè i piccoli lavori civili ne' quali non si accorda più agli interessati di discutere il punto se si verifichi o no la pubblica necessità asserita dall' amministrazione? Un tanto guasto della legge statuente non poteva essere effettuato con un Regolamento disciplinare dell' Autorità amministrativa. Quindi fu tentato ed eseguito col concorso delle Camere mediante una legge disciplinare distruggente il fondo, lo spirito e le competenze consacrate dalla legge statuente.

VI.

Dopo questa enorme invasione distruttiva delle fondamentali guarentigie ne' lavori più grandi e più gelosi rimanevano i piccoli lavori civili. Credete voi che nello stabilire definitivamente la spropriazione anche dentro questo angusto campo sieno state rispettate le ragioni degli interessati cui si tratta di spropriare? Leggasi il titolo secondo della legge suddetta del luglio 1833 e si giudichi.

Prima di tutto convien richiamare essere stata ommessa la facoltà accordata a detti interessati di chiamare a discussione il titolo della reale necessità pubblica, come venne fatto dalla legge 8 marzo 1810, come sopra fu veduto. Con ciò fu tolto il diritto di discutere e far decidere dai tribunali, soli protettori dei privati, il primo punto capitale inchiuso nell' art. 545 del codice Napoleone e che a senso anche del Montesquieu apparteneva per la natura stessa delle cose ai detti tribunali (1).

In secondo luogo prescindendo da questo illegale interdetto praticato da detta legge del luglio 1833, convien vedere quali facoltà ed entro a qual tempo sia stato stabilito l' ascolto delle ragioni dei privati da spropriarsi. Esaminando il titolo secondo di detta legge 15 luglio 1833 noi troviamo i seguenti articoli concernenti questa facoltà e questo tempo. Ivi dicesi « gl' ingegneri o altre persone « dell' arte incaricate delle esecuzioni dei lavori levano « per la parte che si estende sopra ogni comune, il piano « parcellario dei terreni e edifici, la cessione dei quali loro « sembra necessaria (art. 4). Il piano delle dette proprietà « particolari indicativo dei nomi di ogni *proprietario* tali « e quali sono inscritti sulla matricola dei ruoli, rimane

(1) *Lorsque le public a besoin du fond d' un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la Loi politique, mais c' est là que doit triompher la loi civile: qui avec des yeux de mère regarde chaque particulier comme toute la cité même*, (*Esprit des Lois Lib. XXVI, cap.* 15). Veggasi lo schiarimento relativo alla pag. 193.

« depositata durante otto giorni almeno alla Merìa della
« comune dove le proprietà sono situate affinchè ognuno
« ne possa prendere cognizione (art. 5). Il tempo fissato
« nell' art. antecedente non corre che dalla data dell' av-
« vertimento che viene collettivamente significato alle parti
« interessate di prendere comunicazione del piano proposto
« alla Merìa. Questo avvertimento è pubblicato a suono di
« tromba o di tamburo nel comune, e affisso tanto alla
« porta principale della chiesa del luogo, quanto a quello
« della casa del comune (art. 6). Allo spirare della dila-
« zione degli otto giorni prescritta dall' art. 5, una com-
« missione si riunisce nel capoluogo della vice prefettura
« (art. 8). Le sue operazioni devono essere terminate
« entro il corso di un mese (art. 9).

Da queste disposizioni che cosa ne risulta? È vero o no che qui si tratta di spropriare il privato della sua proprietà e che si deve dare ascolto alle ragioni che egli può opporre onde almeno modificare e migliorare il piano stesso progettato dagli ingegneri? Ciò fu già avvertito nella legge 8. marzo 1810. E perchè dunque procedere in una maniera così incongrua e precipitosa come negli articoli su citati?

Prima di tutto osservo che l'avviso collettivo qui comandato non concorda nè punto nè poco colle vere massime giudiziali, d' altronde consacrate dal Codice di Procedura francese di far intimare alla persona o al domicilio l'oggetto per cui l' avente interesse viene chiamato. Questa stortura è tanto più incongrua quanto più consta dall' art. 5 essere note le persone dei proprietarj da spropriarsi. Questa stortura diviene tanto più risaltante pensando che i possessori delle campagne sogliono in massima parte abitare le città, talchè l' avviso collettivo dato nel comune si dirige in massima parte ai veri assenti, i quali entro il termine di otto giorni non possono apparecchiare le loro osservazioni. Altre assenze legittime intervengono spesso, e queste sono o per ragioni di commercio o per ragioni di servizio militare o per ragione di viaggi approvati all' estero, alle quali tutte conveniva pur pensare onde procedere con quei riguardi che sono dovuti ai privati proprietari. Un curatore agli

assenti, doveva essere prima di tutto costituito onde soffocare il meno che si poteva le private allegazioni e quindi allargare il termine delle produzioni delle medesime. Ma nulla di tutto questo fu praticato. Non intimazione alla persona e al domicilio noto dei proprietari: non assegnamento di un curatore per gli assenti legalmente o lecitamente dal regno: non un tempo congruo per ricevere le osservazioni degli interessati o dei loro procuratori. Dunque anche nel campo angusto lasciato alla sfera civile, fu operata una soffocazione ingiusta e spogliativa delle ragioni dei privati interessati. Ma a che parlare di campo angusto, se in sostanza anche questo fu tolto ai privati per fare assorbire il tutto dall' amministrazione? Detratti i grandi lavori in genere come nell' articolo 3 della qui annessa legge; detratti i lavori militari e della marina come nell' articolo 65; sul rimanente, l' amministrazione può dispensarsi dalle formalità con una semplice ordinanza quando voglia fare lavori di dieci mila metri di lunghezza (art. 3). Ma se dentro questa lunghezza si trovano fondi privati, perchè mai non si dovranno praticare le cautele ordinate dalla legge? È chiaro o no che qui si fabbrica e si distrugge nello stesso tempo? A forza di dieci mila metri interrotti da un breve interstizio è vero o no che si possono assorbire tutti i lavori senza l' osservanza delle stabilite formalità? Come mai una cotanto grossa delusione fu in Francia sanzionata dopo tutto il rimanente sovvertimento sopra accusato? In questa guisa il popolo, così detto sovrano, viene trattato da' suoi rappresentanti in Francia.

Romagnosi.

LOI SUR L' EXPROPRIATION

POUR CAUSE D' UTILITÉ PUBLIQUE.

TITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

Art. 1.er L' expropriation pour cause d' utilité publique s' opère par autorité de justicie.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l' expropriation qu' autant que l' utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi.

Ces formes consistent :

1.° Dans la loi ou l' ordonnance royale qui autorise l' exécution des travaux pour lesquels l' espropriation est requise ;

2.° Dans l' acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l' ordonnance royale ;

3.° Dans l' arrêté ultérieur par lequel le prèfet dêtermine les propriétés particuliéres auxquelles l' expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu' après que les parties intéressées ont été mises en état d' y fournir leurs contredits, selon les régles exprimées au titre II.

3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l' état ou par compagnies particulières avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliènation du domaine public, ne pourront être exé-

cutes qu' en vertu d' une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes, des canaux et chemins de fer d' embranchement de moins de vingt milles mètres de longueur, des ponts, et de tous autres travaux de moindre importance.

Cette ordannance devra également être précédée d' une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans le formes déterminées par un réglement d' administration publique.

TITRE II.

Des mesures d' administration relatives à l' expropriation.

4. Les ingènieurs ou autres gens de l' art chargès de l' exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s' étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.

5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu' ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jour au moins, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connoissance.

6. Le délai fixé à l' article précédent ne court qu' à dater de l' avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéréssées, de prendre communication du plan déposé à la mairie.

Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché, tant à la principale porte de l' église du lieu qu' à celle de la maison commune.

Il est en outre inséré dans l' un des journaux des chefs-lieux d' arrondissement et de département.

7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès verbal qu' il ouvre à cet effet, et que

les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et reclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de la huitaine prescrit par l'article 5, une commission se rèunit au chef-lieu de la sous-préfecture.

Cette commission, présidée par le sous-prefét de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux.

Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés a faire partie de la commission.

9. La commission reçoit les observations des propriétaires.

Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable.

Elle reçoit leurs moyens respectifs, et donne son avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois; après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet.

Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès verbal et les documens recueillis.

10. Le procès verbal et les pièces transmis par le sous-préfet resteront déposés au secrétariat-général de la prefecture pendant huitaine, à dater du jour du dépôt.

Les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais.

11. Sur le vu du procès-verbal et des documens y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il resulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés,

le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure.

La décision de l'administration supérieure sera définitive, et sans recours au conseil d'état.

12. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont point applicables aux cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal.

Dans ce cas, le procès verbal prescrit par l'article 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses observations.

Le préfet, en conseil de prefecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf approbation de l'administration supérieure, prononcera comme il est dit en l'article précédent.

TITRE III.

De l'expropriation et de ses suites quant aux priviléges, hypotèques et autres droits réels.

13. A défaut de conventions amiables avec les propriétaires des terrains ou bâtimens dont la cession est reconnue nécessaire, le préfet transmet au procureur du roi dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté du préfet mentionné en l'art. 11.

14. Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'article 2 du titre 1er, et par le titre 2 de la présente loi, ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtimens indiqués dans l'arrêté du préfet.

Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre 4, chap. 2, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l'indemnité.

15. Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indi-

quée en l'art. 6. Il est en outre inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement et dans l'un deceux du chef lieu du département.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et les dispositifs du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera fait en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

16. Le jugement sera immediatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2181 du code civil.

17. Dans la quinzaine de la transcription, les priviléges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales antérieures au jugement, seront inscrits.

A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi de tous priviléges et de toutes hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans prejudice du recours contre les maris, tuteurs, ouautres administrateurs qui auraient dû requérir les inscriptions.

Les créanciers inscrits n'auront dans aucun cas la faculté de surenchérir; mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre 4.

18. Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation ni en empecher l'effet. Le droit des réclamans sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

19. Les règles posées aux deux articles qui précèdent, sont applicables, dans le cas de conventions amiables, aux contrats passés entre l'administration et le propriétaire.

20. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excés de pouvoir ou vices de formes du jugement.

Le pourvoi aura lieu dans les trois jours, à dater de celui de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal qui l'aura rendu.

Ce pourvoi sera notifié dans la huitaine soit au préfet, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. 15; et les pièces adressées dans la quinzaine à la chambre civile de la cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant.

L'arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

TITRE IV.

Du réglement des indemnités.

CHAPITRE PREMIER.

Mesures préparatoires.

Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'art. 15, le propriétaire est tenu d'appeller et de faire connaître au magistrat directeur du jury les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes de propriété ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'art. 6, et tenus de se faire connaître au magistrat directeur du jury, dans le même délai de la huitaine; à défaut de quoi ils seront dechus de tous droits à l'indemnité.

22. Les dispositions de la présente loi, relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

23. L'administration notifie aux propriétaires, aux cré-

anciers inscrits et à tous autres intéressès qui auront été désignés ou qui seront intervenus en vertu des art. 21 et 22, les sommes qu'elle offre pour indemnité.

24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés seront de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.

25. Les tuteurs, maris et autres personnes qui n'ont pas qualité pour aliéner un immeuble, peuvent valablement accepter les offres enoncées en l'article 23, lorsqu'ils s'y sont fait autoriser par le tribunal.

Cette autorisation peut être donnée sur simple mémoire en la chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi que chaque cas peut nécessiter.

26. S'il s'agit de biens appartenant à des départemens, à des communes ou à des établissemens publics, les préfets, maires ou administrateurs pourront valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil-général du département, du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture.

27. Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26.

28. Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées, ou si, nonobstant l'acceptation du propriétaire, les créanciers inscrits et autres intéressés déclarent, dans la quinzaine de la notification qui leur en est faite, qu'ils ne veulent pas se contenter de la somme convenue entre l'administration et le propriétaire, il sera procédé au réglement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant.

CHAPITRE II.

Du jury spécial chargé de régler les indemnités.

29. Dans sa session annuelle, le conseil général du dé-

partement désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente six personnes au moins, et soixante douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de six cents.

30. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir à un jury spécial, la cour royale, dans les départemens qui sont le siége d'une cour royale, et, dans les autres départemens, le tribunal du chef-lieu judiciarie du département (toutes les chambres réunies en chambre du conseil) choisit, sur la liste dressée en vertu de l'article précédent, seize personnes pour former le jury spécial chargé de fixer definitivement le montant de l'indemnité.

La cour ou le tribunal choisit en outre et en même temps quatre jurés supplémentaires.

Ne peuvent être choisis :

1.° Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtimens designés dans l'arrêté du préfet, pris en vertu de l'article 11, et qui restent à acquérir;

2.° Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles;

3.° Tous autres intéressés désignés ou intervenans en vertu des art. 21 et 22.

Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.

31. La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.

31. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins, et de 300 fr. au plus.

L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné.

Il prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'art. 30.

33. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite des empêchemens, exclusions ou incompatibilités prévues à l'article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription.

En cas d'insuffisance, le tribunal de l'arrondissement choisit, sur la liste dressée en vertu de l'article 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.

34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury special, du greffier ou commis greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès verbal des opérations.

Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer deux recusations peremptoires; la partie adverse a le même droit.

Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.

Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne l'est que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.

35. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présens.

Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins.

36. Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury :

1.° Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 13 et 24;

2.° Les plans parcellaires et les titres ou autres documens produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes.

Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, peuvent présenter sommairement leurs observations.

Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer.

Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.

38. Là clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous le présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant même.

La décision du jury fixe le montant de l'indemnité; elle est prise à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.

39. Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différens, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers autres que ceux dont il est parlé au premier paragraphe de l'article 21, etc.

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, en égard à la valeur totale de l'immeuble; le nu propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de les exercer sur la chose.

L'usufruitier sera tenu de donner caution; le père et

mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans en seront seuls dispensés.

Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou la qualité des réclamans, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces difficultés, sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

40. Si l'indemnité réglée par le jury est inférieure ou égale à l'offre faite par l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens.

Si l'indemnité est égale ou supérieure à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens.

Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties, et l'administration, dans les proportions de leur offre ou de leur démande avec la décision du jury.

Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des articles 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'art. 24.

41. La décision du jury, signée des membres qui ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suivans.

Ce magistrat taxe les dépens.

Un réglement d'administration publique, qui sera publié avant la mise à exécution de la présente loi, déterminera le tarif des dépens.

La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre de l'administration; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l'administration.

42. La décision du jury ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, et seulement pour viola-

tion du premier paragraphe de l'art. 30, et des art. 31, 35, 36, 37, 38, 39 et 40.

Le délai sera de quinze jours pour ce recours, qui sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l'art. 20; il courra à partir du jour de la décision.

43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.

Il sera procédé à cet effet conformément à l'art. 30.

44. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi conférée.

45. Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l'art. 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par le même jury.

46. Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres piéces qui se rattachent auxdites opérations, sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.

47. Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.

CHAPITRE III.

Des règles à suivre pour la fixation des indemnités.

48. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.

49. Dans le cas où l'administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l'indemnité comme si elle était due,

et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusq'à ce que les parties se soient entendues, ou que le litige soit vidé.

50. Les maisons et bâtimens dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requiérent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans le délai énoncé en l'article 24.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale si toutefois le propriétaire ne posséde aucun terrain immédiatement contigu; et si la parcelle ainsi reduite est inférieure à dix ares.

51. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation pourra être prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité.

52. Les constructions, plantations et améliorations, ne donneront lieu à aucune indemnité, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toutes autres circonstances, dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la convintion qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.

TITRE V.

Du paiement des indemnités.

53. Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayant-droit.

S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu aprés offres réelles et consignation.

54. Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles; au versement des deniers entre les mains des ayant-droit; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ul-

terieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun.

55. Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.

Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai, à titre de dédommagement.

TITRE VI.

Dispositions diverses.

56. Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs l'acquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture; expédition en sera transmise à la diligence du préfet du département de la situation des biens.

57. Elles peuvent être faites, tant par huisser, que par tout agent de l'administration, dont les procès-verbaux font foi en justice.

58. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugemens, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés *gratis*, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.

59. Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de l'administration, le montant de l'indemnité devra, s'il l'exige et s'il n'y a pas eu contestation de la part des tiers, dans le délai prescrit par l'art. 28, être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué a qui de droit, selon les règles du droit commun.

60. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leur ayant-droits peuvent en demander la remise.

Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et s'il n'y a pas accord, par le jury dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut en aucun cas excéder la somme, moyennant laquelle l'état est devenu propriétaire desdits terrains.

61. Un avis, publié de la manière indiquée en l'art. 6, fait connaître les terrains que l' administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de la déclarer, et, dans le mois de la fixation du prix : le tout à peine de dechéance du privilége que leur accorde l'article précédent.

62. Les dispositions des art. 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'art. 50, et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.

63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées dans la présente loi.

64. Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire aura cédée, ou dont il aura été exproprié pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la proprieté, pour former son cens électoral.

TITRE VII.

Dispositions exceptionnelles.

65. Les formalités prescriptes par les titres 1 et 2 de la présente loi ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine royale.

Pour ces travaux, une ordonnance royale determine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

66. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d'avoir

lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831.

Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les art. 16, 17, 18 et 20, ainsi que le titre 6 de la présente loi.

TITRE VIII.

Dispositions finales.

67. La loi du 8 mars 1810 est abrogée.

Les dispositions de la présente loi seront appliquées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810.

68. La présente loi sera obligatoire à dater de la première convocation génerale des conseils généraux de département qui suivra sa promulgation.

Les instances en réglement d'indemnités dont les tribunaux se trouvèrent saisis à l'epoque de cette première convocation seront jugés d'après les lois en vigueur au moment où l'instance aura été introduite.

Néanmoins, avant le jugement, les parties auront la faculté de demander que l'indemnité soit fixée conformément à la présente loi, à la charge par le demandeur d'acquitter les frais de l'instance faits antérieurement.

DELLA PRIMARIA

ISTRUZIONE PUBBLICA(*)

§. 1. Di naturale necessità primitiva si è la instruzione alla specie umana, priva di istinto proporzionale ai suoi bisogni, ed ai suoi poteri. Sociale e tradizionale si è l'ordine della di lei conservazione perfettibile. L'uomo non è una bestia nè un Dio, come diceva Aristotile, onde bastare a se stesso. Il solo e vero carattere che lo distingua dai bruti si è la suscettività di sviluppare le sue facoltà mentali e corporee onde provvedere alla necessaria sua conservazione, come risulta dalla analitica definizione dell'uomo (1). Ma l'effettivo sviluppo suddetto apportatore dei mezzi di conservazione non può essere eseguito fuorchè in società e per mezzo della società, come è notorio. Dunque risulta che il primo articolo necessario della legge necessaria e fondamentale della socialità, si è l'instruzione indispensabile alla conservazione ed ai progressi dei singoli associati. Dunque siccome esso è di diritto naturale necessario di tutti verso la comunanza; così è di dovere naturale necessario della comunanza verso di tutti.

La soddisfazione di questo diritto ed il correlativo adempimento di questo dovere, se dalla parte della comunanza importa certi servigi verso gli individui, esige pure dalla parte dei cittadini certi doveri. Nulla fra gli uomini viene gratuitamente prestato, ma tutto vien operato con

(*) Estratto dal vol. XXXVII *Annali universali di Statistica*.

(1) Veggasi questa definizione aggiunta al §. 11, Cap. I, Lib. I della Logica del Genovesi, stampata in Milano per Antonio Fontana, 1832.

un ricambio di utilità . Se io contribuisco colle leggi , col denaro , e cogli stabilimenti , dice lo Stato , alla vostra primitiva coltura ed educazione non è pel vostro solo bene , ma anche per il mio . Se io ho in mira di fare cittadini operosi , che sappiano rispettare e farsi rispettare , e che il merito civile primeggi , ciò viene da me praticato non per sola filantropia , ma perchè con ciò io ne ritraggo lume bontà e potenza , e quindi il maggior bene di noi tutti , come esige il patto comandato dalla natura . Io so che il più dei cittadini non possidenti posti in grado di far valere la industria loro personale , tanto più cadono sotto il poter delle leggi quanto più hanno interessi a guardare ; tanto meno poi cadono a spese dello Stato quanto hanno maggiori mezzi di sussistenza ed abborriscono la vergogna della mendicità . Finalmente sono tanto meno temibili per il loro ozio e per difetto di occupazione quanto più furono abilitati ad essere operosi e a rispettare la morale . Dunque lo Stato per viste sì di dovere , sì di sicurezza e sì finalmente di risparmio pecuniario deve con tutti i modi dar opera alla instruzione ed educazione così detta primaria , cioè a quella che è dovuta a qualunque cittadino e da qualunque cittadino . Se dunque taluni padri o tutori sono ignoranti trascurati e renitenti contro lo Stato e lo stesso meglio dei loro tutelati , a me tocca , per diritto nato dal dover mio , di obbligarli a prestarsi a quest' ufficio di jus naturale necessario , come costringo tutti i cittadini al servigio militare ed ai tributi . Io non sono nè cotanto insensato , nè cotanto soverchiante da esigere dal povero questo servigio , opprimendo la sua stessa povertà , e però oltre alla primaria istruzione gratuita per tutti , conosco la necessità di primitivi Instituti di soccorso · ma soddisfatto per parte mia a questa emergenza , ho la piena e giuridica podestà di obbligare i padri ed i tutori ad inviare i fanciulli alle scuole stabilite . Una grande tutela accoppiata ad una grande educazione forma l' essenza e lo scopo delle leggi e dell' amministrazione . Amendue debbono operare su gli uomini e sulle cose . Per quale fatalità si è tanto scritto e statuito sulle cose e così poco su gli uomini ? È vero o no che i

piuttosto alla elezione municipale libera dell' uomo conosciuto per i suoi talenti e per lo zelo verso il suo paese? Se sarebbe delitto di spoglio contro il privato, il negargli il diritto di eleggere a suo procuratore un uomo onesto di sua confidenza, ed obbligarlo a sceglierlo a pertiche di terreno, con quale principio si potrebbe procedere diversamente co' Municipj che rappresentano ed amministrano per conto di tutto il dato popolo? Credete voi forse che i Municipj non abbiano in orrore di porsi in mano degli Anabatisti e dei Giacobini? Ma se il vero merito civile esiste anche fuori del catasto, con quale giustizia e prudenza ne volete confiscare l' impiego? Quali ne sono le conseguenze? Quelle di una soffocata concorrenza nelle dottrine civili, economiche e di stato, la quale intacca quella produzione che non può essere promossa fuorchè colle aspettative. Tutte le classi che vivono sulla loro industria e sui loro talenti sono quelle che più delle altre sono stimolate a procacciare lumi e credito personale e voi le avete tutte colpite di interdetto, e tolto loro il varco a correre la carriera la più onorevole e la più provocante. Quale meraviglia pertanto se siete caduti nella spaventosa nullità che cotanto vi disonora? Io era in dovere di addurre una volta per sempre queste osservazioni onde i miei lettori sappiano che ben lontano dall' imputare ad una nazione illustre, una radicale incapacità nelle cose pubbliche, io la deploro come l' effetto naturale della sua legge fondamentale.

§. 3. Veniamo ora alla legge sull' Istruzione primaria in quella parte che riguarda il diritto e il dovere fondamentale degli individui, dei consorzi e dei governi. Affinchè la discussione riesca precisa, lucida e dimostrativa, è d' uopo distinguere l' instruzione scientifica in relazione allo scibile universale, dalla instruzion pubblica di diritto e di dovere sociale. L'attributo di pubblica non è assunto qui in senso di mera relazione di fatto a tutto un umano consorzio, ma in senso di dover naturale, e di necessità di lui, in qualità di mezzo di sussistenza, di potenza e di lume necessario alla civile convivenza. Ciò che prima di

tutto è necessario a congregazioni di uomini i quali agire non possono secondo un animalesco istinto, sono certe massime di ragione, e certe abitudini di educazione.

Ma siccome collo svolgersi delle attitudini delle società stanziate ed agricole nel corso dei secoli, si vanno suddividendo anche le facoltà di instruirsi; e siccome dall'altro canto esiste il bisogno assoluto e perpetuo di aver i cittadini tutti che conoscano e siano abituati giusta i rapporti fondamentali dell'ordine della civile convivenza malgrado la varietà della loro posizione, così esiste una data sfera di instruzione e di educazione primitiva fondamentale ed universale che appellar si deve *Civile*. In essa non si tratta di formare eruditi, matematici e filosofi, ma di preparar cittadini utili per se e per altri, e che riescano morali, operosi ed abili, e formino gli elementi del lume, della bontà, e della potenza dello Stato. In questa stessa universale e doverosa civile instruzione conviene atteggiare la legislazione secondo i bisogni privati e le pubbliche esigenze, talchè l'uniformità sarebbe imperizia e violazione di prudenza e di giustizia.

Chi potrebbe per esempio abbandonare senza cura pubblica i figli dei poveri operai come quelli degli agiati? Chi potrebbe permettere che si introducano le pestifere abitudini dell'oziosità madre di tutti i delitti che invalsa una volta non si sradica che col ferro? Chi potrebbe tollerare nelle prime età l'obblio di una istruzione antisociale, che invece di formar uomini rispettosi dell'altrui podestà naturale e pieghevoli alle leggi, formi uomini soverchiatori, avvolontati, mancanti di parola, senza rossore perchè possessori di comodità? *Semel imbuta recens servabit odorem testa diu*, disse un antico sapiente. *Adolescens juxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea*. Questi sono proverbi triviali.

Io non ignoro che la buona o cattiva riuscita morale dipende in massima parte dal vortice prepotente degli interessi dei consorzi civili, talchè anche data la migliore educazione primitiva, quando l'uomo entra nella corrente del mondo viene trascinato da lei. Quest'onda poi è re-

golare, o irregolare, benefica, o disastrosa, a norma dell' ordinamento fondamentale bene o male assestato. Ma so dall' altra parte che gli uomini nascono ignoranti e con certi bisogni di tendenza indefinita, che come ricusano la fatica ricusano anche di piegare la loro cieca volontà. Conviene pertanto ad ogni nuova generazione agire su questi grezzi elementi ed educare la loro mente e la loro volontà alle esigenze dell' ordine della sociale convivenza. Coi buoni lumi si correggono i mali ordini e le male leggi. Coll' abilitare tutti i cittadini a procacciarsi l' instruzione almeno tradizionale, la fortuna fa sorgere alcuni uomini che accusano gli abusi, segnano i principj e tracciano le riforme. Ma l' opera dei buoni ordini e delle buone leggi è tutta organica e solidale come è di qualunque artificio. Un sol pezzo disarmonico guasta il tutto.

§. 4. Accordo che lo stato normale forma un forte fondamento naturale di lume, di bontà e di potenza; ma in questo stato normale non entra forse come prima parte il sistema della pubblica istruzione? Se questa parte è mal intesa e male amministrata non esiste più stato normale. Se poi è vero che posti i mezzi esterni l' uomo tanto può quanto sa, ne segue che o non sapendo o conoscendo male non farà che male anche con buona volontà; artificiale è la vita civile. Essa esige che nulla si trascuri per la di lei conservazione. Certe funzioni sono di competenza tutta suprema e fuori della sfera privata. Tale è la *primaria civile istruzione*. Ora se essa è male concepita, se non viene riputata di necessità e di dovere pubblico, come l' amministrazione della giustizia, della sicurezza, della forza militare alla quale in *solidum* tutti debbono concorrere ed a cui in *solidum* deve prestarsi la pubblica autorità; se l' autorità pubblica non si consideri abilitata di far concorrere e genitori e tutori a prestarsi ai doveri della socialità a vantaggio dei loro figli o tutelati e di vegliare, soccorrere, proteggere ed obbligare come nelle imposte e nel servigio militare, se in una parola non venga superiormente compresa l' *indole*, la *portata* e il *tenor esecutivo* della primitiva istruzione, non si giungerà mai ad ordinare

a dovere il primo dei poteri fondamentali della vita civile e quindi il resto anderà male.

Ho fatto cenno del diritto di vegliare e di far concorrere i genitori e i tutori alla istruzione primaria suddetta. Chi si potrebbe aspettare che la Commissione della Camera dei deputati avesse ravvisato in ciò un eccesso di potere della *legislazione?* Eppure tale opinione fu emessa, e però l'amministrazione pubblica fu spogliata di un mezzo necessario ad effettuare tale istruzione. In prova ecco un passo del referato alla camera dei Pari su di questo proposito (1).

Questo paragrafo (cioè parte dell' art. 21) porta « che il Comitato comunale tesse una nota dei fanciulli che non ricevono l'istruzione primaria, nè a domicilio, nè nelle scuole private e pubbliche. Il paragrafo del progetto del governo andava alquanto più in là; e la sua redazione inviluppata copriva il principio di un appello, di un invito a farsi a questi fanciulli ed alle loro famiglie. La camera dei Deputati credette di vedere in quest' appello come l'ombra del principio che costituisce la istruzion primaria di obbligazione civile, e nel convincimento che l'introduzione di questo principio nella legge fosse al disopra dei poteri del legislatore, essa tenne per sospetto fino il diritto modesto di invito che il progetto del governo conferiva ai comitati comunali e non lasciò loro fuorchè il diritto di redigere uno stato nominale dei fanciulli che a loro cognizione non ricevevano in modo veruno la primaria istruzione.

Da questa relazione di fatto alla camera dei Pari che cosa risulta? Che in quella dei Deputati completamente si ignorò l'origine, il fondamento e la portata del diritto e del dovere sì privato che pubblico della istruzione primaria comune dei fanciulli di qualunque ordine. Gran che! Se un padre od un tutore amministrarono male i beni materiali dei tutelati, se l' educazione loro è viziosa o trascurata, intervengono le leggi civili pel solo interesse dei

(1) Veggasi il *Moniteur* 27 Maggio 1833.

tutelati medesimi, per quale strana contradizione si dovrà negare a questo stesso poter legislativo di concorrere e di cooperare ad un' opera così santa e così indispensabile a tutto quanto il regime fondamentale di uno Stato? A qual pro, signori miei, vi ostinate a negare questa cooperazione la quale diviene indispensabile, come sopra fu dimostrato? Forsechè lo sbrigliato ed il trascurato regime domestico è un diritto delle famiglie come nello stato primitivo selvaggio? Forsechè si può dar diritto contro diritto? Forsechè la paterna o tutelare podestà non è conferita pel bene del figlio e del tutelato e non per comodo o capriccio dei genitori e dei tutori? Forsechè un dovere famulativo inchiude la podestà di usare e di abusare? Tutte queste ed altre simili cose dir si potevano onde fare aprir gli occhi alla Commissione della Camera dei Deputati che troppo ciecamente si ringalluzzì contro il debole tentativo del governo.

§. 5. Un tanto acciecamento non invase la Commissione della Camera dei Pari su di questo articolo, ignorandosi se abbia ben veduto nel rimanente. Essa travide il buon principio senza avere il coraggio, come era di suo dovere, indeclinabile di farlo trionfare. In prova ecco il seguito del testo del Referato suddetto: « Un ordine di pensieri del tutto diverso fu sviluppato nel seno della vostra commissione. Una legge che rendesse obbligatoria l' istruzione primaria non ci parve al disopra dèi poteri del legislatore, niente più che la legge sulla guardia nazionale e quella che voi avete fatta sulle spropriazioni forzate per titolo di pubblica utilità. Se la ragione dell' utilità pubblica basta al legislatore per agire sulla proprietà, e perchè mai la ragione di utilità ben superiore non basterebbe ella per fare molto meno, cioè per esigere che i fanciulli ricevano la istruzione indispensabile ad ogni creatura umana, affine di non divenire perniciosa a se stessa e a tutta intera la società? »

« Una certa instruzione nei cittadini non è forse sommamente utile, o diciam meglio necessaria alla società? Tale è la questione. Risolverla affermativamente egli è lo

stesso che armare la società, a menochè non si voglia contrastarle il diritto di difesa personale. Armarla diss' io del diritto di vegliare a che questo poco d' istruzione necessaria a tutti non manchi a nessuno. »

« È cosa contradittoria di proclamare dall' un canto la necessità della istruzione universale e dall' altro canto di rifiutare il solo mezzo col quale si può effettuare. Del pari è cosa inconseguente imporre ad ogni comune una scuola, senza imporre ai fanciulli di questa comune l'obbligazione di frequentarla. Togliete quest' obbligazione e voi a forza di sacrificj fonderete scuole; ma nello stesso tempo queste scuole potranno essere poco frequentate e più di tutto da coloro ai quali sarebbero più necessarie. Io voglio dire di quegli sfortunati figli dei paesi di industria e di fabbriche che abbisognerebbero pur cotanto di essere protetti dalla legge contro l'avidità o la negligenza delle loro famiglie. »

« Un altro difetto devesi rilevare. Non è stata fissata veruna età dalla quale cominciarsi debba per andare a scuola. Veruna ove si debba finire: niuna guarentigia di assiduità: niun andamento regolare degli studi, niuna durata, niun avvenire assicurato alle scuole. La vera libertà, o signori, non può essere nemica dell' incivilimento: all' opposto essa ne forma lo strumento. In ciò consiste il suo più gran pregio, come quello della libertà nell' individuo consiste nel servire al suo perfezionamento. »

§. 6. Da questo passo si rilevano più cose; la prima si è che nella legge proposta ed approvata dalla Camera dei Deputati, manca il tempo dell' incominciamento ed il fine delle scuole primarie; manca la guarentigia dell' assiduità, manca l' andamento regolare degli studi, manca la durata dei medesimi. Manca la futura conservazione delle scuole. Ora si domanda, se nell' originario progetto presentato dal ministro questi particolari fossero stati inseriti, era forse possibile che nel testo approvato e discusso dalla Camera dei Deputati mancassero intieramente?

La seconda si è che la legge deve andare incontro all'avidità o alla negligenza dei genitori dei fanciulli da istruirsi. Ma si è forse ben pensato alla circostanza di codeste

famiglie? In generale l'istinto dei genitori si è quello di migliorare la sorte della loro famiglia; ma in mezzo al conflitto di un' estrema povertà, e del perfezionamento della loro prole, la sussistenza deve necessariamente prevalere.

Da ciò nasce il partito di impiegare i fanciulli fino dalla più tenera età in qualche opificio, onde guadagnare qualche cosa per la loro sussistenza e così aiutare la famiglia ad allevarli. Testimonio sopra tutti gli altri paesi siane l'Inghilterra, in cui i più teneri figliuoliui capaci a muovere con cert' ordine le braccia, vengono sepolti nelle fabbriche con tenuissimo salario e con lavori oppressivi, per cui più volte il Parlamento ha dovuto contrapporvi leggi che sempre furono deluse. La tassa dei poveri non basta a ciò, benchè cotanto enorme ne sia il peso pel rimanente della più agiata popolazione.

Ora quali considerazioni si presentano in questo conflitto? È vero o no che il civile consorzio per legge fondamentale sociale è obbligato a soccorrere all'incolpabile indigenza, infermità o impotenza di alcuni de' suoi individui? Che significano gli ospedali, gli ospizi, le case di ricovero, i soccorsi a domicilio, ed altre simili funzioni doverose comprese sotto il titolo di pubblica beneficenza? Ora se esiste un tal dovere, e se dall' altra parte con istituzioni necessarie alla primaria istruzione per i fanciulli poveri si provvedesse, onde i genitori non si trovassero nella dura alternativa suddetta, forse che il pubblico non ci troverebbe il suo miglior conto non solamente dal lato dei lumi della potenza e della miglior sicurezza, ma anche dal lato stesso della maggiore economia pecuniaria?

Qui noi non possiamo entrare in minuti particolari onde instituire un bilancio analogo e dimostrativo. Ci basti soltanto, a modo di iniziativa, di richiamare ciò che abbiamo detto intorno alla connessione della privata economia colla pubblica nel vol. XXXVI pag. 61-66 degli Annali universali di Statistica ed in altri luoghi.

§. 7. Invece volgiamo l'attenzione sul punto delle spese a mantenere i locali ed a pagare i maestri. Tutto questo deve essere, per detta legge, fatto dai comuni in modo

da non sorpassare tre centesimi addizionali; col diritto per altro di rimborso dagli scolari ai quali non si indica la quantità del contributo e rimettendo al giudizio dello stesso comune il dispensare i più poveri dal pagare lo stesso contributo. In prova veggasi il testo della legge posto a piedi di questa Memoria, specialmente negli articoli 9, 12, 13, 14.

Come è mai possibile che almeno nella Camera dei Pari sia sfuggita l'aperta ripugnanza di questa parte col dogma fondamentale sopra riconosciuto ? Come mai nell' esecuzione non si è rilevata la ripugnante dispensa dal contributo da pronunziarsi da una comune che nutrisce un contrario interesse ?

Se l' obbligo di provvedere alla primaria istruzione è solidale allo Stato intiero, perchè porlo a carico dei comuni ? Perchè non renderne gratuito il beneficio ? Intendeste o no che una scuola non può importar meno di un tanto, e che questo tanto oltre le altre imposte se può esser lieve cosa per un comune ricco, diviene insopportabile per un povero ? Triplice ingiustizia e quindi tutte le parti di riprovazione inchiude questa imposta, la prima sta nella massima, la seconda nella ripartizione fra i comuni, la terza nel condannare le famiglie a pagare in particolare.

Il principio della perfetta comunione di tutti per far partecipare a carico di tutti i soccorsi dell' impotenza vige anche per i comuni negli oggetti spettanti a tutto il sociale consorzio. È dunque iniquo il carico imposto, o a dir meglio, mantenuto dalla legge francese e rinnovellato sulla funesta legge dell' Impero (1). Da lei fu ereditata la crudele derisione della dispensa dal contributo dei più poveri fanciulli da farsi dalla stessa comune che nutre un contrario interesse. È troppo naturale che essa non trovi mai poveri abbastanza per dispensarli; e dispensati non siano i più negletti, mentre più degli altri abbisognano di essere aiutati.

Ciò non è ancor tutto. L'apparato fiscale col quale que-

(1) Vedi il vol. XXIX, pag. 42 degli Annali universali di Statistica.

sta legge si presenta, invece d' invitare, spaventa i comuni e le famiglie dall'accorrere alla pubblica istruzione E siccome niuna pena fu comminata ai negligenti, così essa deve cadere a terra in forza della sua mala qualità.

A soccorrere all' impotenza pecuniaria di que' comuni che non possono soggiacere alla spesa di fondare e di mantenere una scuola, si è divisato di farne unire parecchi. Ma di grazia si è forse pensato che cosa sia una scuola di fanciulli e la posizione diversa in pianura ed in montagna, e le difficoltà delle diverse stagioni per far passare fanciulli giornalmente da uno in altro comune? Quali sono que'genitori che specialmente in inverno nel quale i lavori della campagna lasciano maggior tempo per l' instruzione, vogliano sotto la neve, la pioggia e in mezzo ai ghiacci mandare i loro fanciulli fuori del loro villaggio per acquistare intirizziti l' abilità di leggere, scrivere e conteggiare? Con qual cuore poi in ogni stagione dell' anno possono i genitori esporre i loro figli alla sbrigliata petulanza dei fanciulli del villaggio ove risiede la scuola? La tema di vedersi tornare a casa il fanciullo colla testa rotta o flagellato, e l' esempio di altri fatti simili, oltre gl' incomodi del viaggio e delle stagioni non sono forse tanti ostacoli alla divisata unione di più comuni a fondare e mantenere una stessa scuola? I denari si possono porre in comune, ma il tempo, gl' incomodi e i pericoli non mai. Bandite lo spirito fiscale e assumete quello della giustizia e della umanità, ed allora non abbisognerete più di torturare e violentare gli uomini e le cose.

§. 8. Passiamo ora all' oggetto della primaria istruzione. È forse stato rettamente compreso? Quale fu il modo di concepire questa funzione? In generale si dissolve e si taglia fuori la mera istruzione mentale, dalla contemporanea educazione morale ed economica primitiva. Con ciò l' indole e la portata di questa prima funzione pubblica sociale viene sbranata e snaturata e però i risultamenti pratici riescono o nulli o disastrosi, perocchè non provveggono alla classe numerosissima dei poveri mancanti di mezzi per questa istruzione.

Per la qual cosa ognuno prevede che questa parte deve essere fiancheggiata da stabilimenti bene ordinati e con savia economia disciplinati, onde non porre le famiglie nel duro conflitto sopra annotato, ben sicuri che il sentimento naturale coopererà efficacemente alle vedute della pubblica autorità. Oltre poi questo grado primitivo ristretto alla prima fanciullezza la beneficenza per la classe che vive delle arti e mestieri deve proseguire fino ad un certo punto in cui gli allievi possono presentarsi ai fabbricatori con tale prima abilità da riescire di sollievo alle loro famiglie, e di guarentigia al sociale consorzio con abitudini di già iniziate di operosità e di moralità. Quanto alla istruzione tecnica abbiamo eccellenti modelli e fra gli altri quello ricordato al vol. XXII, pag. 64, 83 degli Annali Universali di Statistica. Quanto poi ai primitivi soccorsi, fra parecchi altri abbiamo quello fondato in Cremona di cui si è parlato nel vol. XXXII, pag. 98 315 di detti Annali, ora felicemente imitato anche in Toscana. Resta dunque soltanto il provvedere in continuazione per i soccorsi, per le arti e mestieri secondo il modello sopraccitato al vol. XXII suddetto.

Con ciò abbiam creduto di supplire alla meglio alla mancanza del testo della legge francese. Non sappiamo con quale risoluta franchezza si impongono tassativamente le funzioni annoverate, comprendendovi fino il canto. Un dotto e prudente ministro che conosce la storia di tutte le buone invenzioni, sa che prima di erigere in legge un dato metodo, deve essere accertato da costanti sperimenti privati della sua efficacia e bontà. Così fu praticato nelle consuetudini mercantili e così nelle arti e mestieri. In un argomento tanto geloso come è la primaria istruzione e tanto mal trattato o per ignoranza o per mire obblique, un savio ministro doveva contenersi in un articolo generale in cui si dicesse: « che nelle scuole normali verrà « stabilito o scelto quel metodo che una sicura esperienza « avrà mostrato migliore, e giusta questo modello si pro- « cederà nell' istruzione primaria ». Arrischiare i dettagli

inseriti nella legge francese, è cosa che nissun uomo nè filosofo, nè di stato potrà approvar mai.

Noi ci siamo creduti in dovere di soggiungere questi sentimenti che intieramente sfuggirono alla francese legislatura, e con ciò spiegare l'indole e la competenza giuridica dell'ufficio della istruzion pubblica primaria, compresa nella sua integrità e considerata ne' suoi rapporti pecuniarj.

Frattanto mi giova di annotare il partito preso dalla Camera dei Pari, onde scusarsi dalla riprovazione del progetto presentato. « La vostra Commissione, dice il Relatore, non avrebbe dato indietro a fronte di misure saviamente combinate, che il Governo avesse potuto a lei proporre su di questo proposito, ed essa forse ne avrebbe assunta l'iniziativa senza tempo di provocare difficoltà, che avessero potuto fare *aggiornare* ossia differire una legge impazientemente aspettata. Se essa non ha difeso il diritto di invito confusamente racchiuso nel progetto del Governo, ciò fu fatto perchè essendo sprovveduto di sanzione penale non ha quasi più di vigore, che quello di pura statistica che rimase nell'emenda della Camera dei Deputati. Questo diritto è ben poca cosa. Parecchi di noi vi hanno anche trovato l'inconveniente di poter divenire vessatorio senza potere essere utile. Ma la maggiorità della vostra Commissione ha pensato essere importante di mantenere nella legge un germe in vero debole, ma che fecondato col tempo, coi progressi dei costumi pubblici e col vero amor del popolo può un giorno divenire principio di un titolo addizionale che comunicherebbe a questa legge la sua intiera efficacia. »

Quante cose si presentano alla lettura di questo passo! Chi mai consigliò sì fatta tolleranza a fronte di un dovere che non ammette dispensa in parte veruna, e che con questa stessa dispensa dissolve e fa andare a vuoto tutta la pretesa provvidenza della legge? Come mai si potè porre l'esecuzione a spese dei comuni particolari col rimborso a carico delle famiglie? Se il ministro non ebbe coraggio a far valere il suo dovere, se fu ingiusto nel caricare chi

non doveva, forse che la Camera dei Pari colla sua connivenza non si coprì di grave colpa? Si può forse accordare tanta tolleranza senza rimprovero di aver mancato al suo uffizio? Meglio è non avere legge alcuna, che averne di questa sorta. Con qual titolo far subire spese alle già aggravate Comuni a fronte di una legge illusoria?

Dall'altra parte poi facilmente si comprende non avere la Commissione della Camera dei Pari tenuto conto del rimanente, perocchè anche adottata la massima di buon diritto sopra spiegata, se ne rendono le disposizioni esecutive ingiustamente onerose, ed anche senza effetto, attesochè i mezzi esecutivi sono illusorj, contrastanti e per la parte pecuniaria in assoluto conflitto. In breve, il vero merito complessivo del progetto presentato, o non è stato compreso e valutato a dovere, o è stato dissimulato affine di non porre la Camera dei Pari in una aperta collisione con quella dei Deputati e col Ministero. Ma se uno dei soci procuratori danneggia il suo principale, forsechè l'altro socio conoscendolo può tacere, onde non inimicarsi il suo compagno?

A conti fatti forse fu detto: ecco un'opera fallita, la quale non era suscettibile di emende e doveva essere rifatta da capo a fondo. Lasciamola andare che perirà da se stessa. Essa come sta non farà male a nessuno. È vero che intanto la nazione rimane delusa di un suo desiderio e di un suo diritto, ed i comuni faranno delle spese, ma ciò non vien fatto per colpa nostra, ma del Ministero e dell'altra Camera.

Ma un altro risponde, perchè siedete voi nella Camera dei Pari? Potete voi impedire il male e la delusione dell'ufficio con diritto domandato dalla nazione? Voi far lo dovete sotto pena di prevaricazione. Se il Ministero di buona o di mala fede ha male provveduto, se l'altra Camera o per trascuranza o per inscienza si è lasciata trascinare, forsechè la vostra connivenza va esente da rimprovero? Havvi l'ultimo rifugio dell'inavvedutezza, per altro inescusabile nell'uomo di stato, ed allora si sveglia l'idea di una deplorabile fatalità.

LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,
à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE I.er

De l'instruction primaire et de son objet.

Art. I. L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure.

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les élémens de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les élémens de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie; le chant, les élémens de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développemens qui seront jugés convenables.

II. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

III. L'instruction primaire est ou privée ou publique.

TITRE II.

Des Ecoles primaires privées.

IV. Tout individu âgé de dix huit ans accomplis pour-

ra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autre conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école,

1.° *Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;*

2.° *Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.*

V. Sont incapables de tenir école,

1.° *Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;*

2°. *Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes* 5 *et* 6 *de l'article* 42 *du code pénal ;*

3.° *Les individus interdits en exécution de l'article* 7 *de la présente loi.*

VI. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'art. 5, *ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art.* 5 *de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs: l'école sera fermée.*

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprissonnement de 15 *à* 30 *jours et à une amende de* 100 *à* 400 *fr.*

VII. Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 10 *de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civile de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours.*

Le tribunal entedra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'ap-

pel, qui devra être interjeté dans de délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, delits ou contraventions prévus par les lois.

Titre III.

Des Ecoles primaires publiques.

VIII. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départemens ou l'état.

IX. Toute commune est tenue, soit par elle même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.

Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'état.

X. Les communes chefs lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre école primaire supérieure.

XI. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

XII. Il sera fourni à tout instituteur communal:

1.° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation, que pour recevoir les élèves;

2.° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et de 400 francs pour une école primaire supérieure.

XIII. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un traitement et un local, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobiliaire.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobiliaire.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départemens ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'état.

Chaque année il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillè sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

XIV. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et puis sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contribu-

tions directes. Le rôle en sera recouvrable mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire et rendu exécutoire par le sous-préfet.

Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agens de la perception.

Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfans qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.

XV. Il sera établi, dans chaque département, une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.

Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au Trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera; et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'état, à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissemens d'utilité publique, recevoir des dons et legs dont l'emploi, a défaut des dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.

XVI. Nul ne pourra être nommé instituteur commu-

nal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'article 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5.

Titre IV.

Des autorités préposées à l'instruction primaire.

XVII. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire au adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitans notables désignés par le conseil d'arrondissement.

Dans les communes dont la population est répartie entre différens cultes reconnus par l'Etat, le curé ou le plus ancien des curés, et un ministre de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.

Lorsq'en vertu de l'article 9 plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement dèsignera, pour chaque commune, un ou plusieurs habitans notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance et le remplacer par un comité special, dans lequel personne ne sera compris de droit.

XVIII. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité specialement chargé de seurveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et le besoin des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il determinera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

XIX. Sont membres des comités d'arrondissement:

Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription ;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné, comme il est dit au second paragraphe de l'article 17 ;

Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution, ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;

Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique ;

Trois membres du conseil d'arrondissement, ou habitans notables désigné par le dit conseil ;

Les membres du conseil-général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous préfet tous ceux de l'arrondissement: le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire ; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

XX. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Il pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre : ce délégué assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer, s'il n'y a au moins cinq membres présens pour les comités d'arrondissement,

et trois pour les comités communaux ; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui font partie des comités, dureront trois ans ; il seront indefiniment réeligibles.

XXI. Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.

Il s'assure qu'il à été pourvu à l'enseignement gratuit des enfans pauvres.

Il arréte un état des enfans qui ne reçoivent les instructions primaires ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension, et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

XXII. Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la méme commune sous la surveillance du méme comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17.

Il envoie chaque année, au préfet et au ministre de l'instruction publique, l'état de la situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur le secours et les encouragemens à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

XXIII. En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement ou d'officie, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dument appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, et conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès verbal par le maire de la comune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il a lieu, à un instituteur remplaçant.

XXIV. Les dispositions de l'article 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

XXV. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront les dits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état.

Donnons et mandons à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, le 28 jour du mois de juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre sécretaire d'état au département de l'instruction publique

GUIZOT.

Vu et scellé du gran sceau :

Le garde des-sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice

BARTHE.

Quale giudizio recar si debba dell' instituzione e delle guarentigie della Legge 28 Giugno 1833 sull' istruzione primaria di Francia.

§. I. Sotto la rubrica dell' *Instituzione* noi comprendiamo tanto l' abilitazione, i doveri ed i diritti dei Maestri, quanto i doveri sì civili che pecuniari degli allievi. Sotto la rubrica poi delle *Guarentigie* noi vogliamo abbracciare l' intervento della pubblica autorità, e quindi le discipline le ordinanze ed i soccorsi, onde assicurare l' esecuzione della stabilita instituzione.

Quanto all' instituzione il primo oggetto che si presenta si è quello delle *cose da insegnarsi*. Su questo fu già osservato che la legge è del tutto arrischiata. Ignorar non doveva il ministro che la legge non deve consacrare un modo che lascia al Maestro la facoltà di strascinare gli allievi per vie lunghe, arbitrarie e consacrate da cieche abitudini. Insegnare a leggere e scrivere e conteggiare è presto detto, ma farlo nella maniera più breve, più facile e più proficua come esige il dovere, non è cosa che venga per se stessa sotto intesa. Ora senza ricordare le molte maniere utilmente suggerite, a' dì nostri, nelle parti diverse di Europa, a chi non sono noti i metodi di Pestalozzi, di Lancaster, di Jacotot e di alcuni altri, i quali con ottimo successo furono fuori di Francia praticati? Pensò mai il ministro essere fino dai primordj dell' insegnamento necessario di avvezzare il fanciullo a fare coi sensi ciò che far dovrà dappoi colla mente; io voglio dire, distinguere cosa da cosa, e correggere da se stesso coll' avviso del Maestro le sue fatture? Attivare e non aggiogare la mente, è il magistero massimo ed ultimo dell' insegnamento; talchè quello di erudire non ne forma che la compagnia.

Ma in una legge imperativa sarebbe stata forse cosa propria il prescrivere particolari non peranche accertati? Dunque la legge con una prudente circospezione doveva statuire la massima di un insegnamento, per quanto è possibile,

facile, breve e proficuo, lasciando all' amministrazione di stabilirne in via di regolamento i metodi opportuni. Essa dopo aver consultati sì i corpi accademici, dentro e fuori della Francia, ed anche i dotti mediante programmi premiati, poteva stabilire il meglio, e frattanto lasciare libero il corso autorizzato dalle scuole normali, cioè dagli instituti eretti per formare i Maestri. Nulla di tutto questo fu praticato, e però la Francia aspettar si deve che si proceda coi mali rancidumi, coltivati con volgare e ostinata tenacità a danno dei poveri cervelli della moltitudine e con perdita di un tempo prezioso.

§. II. Il secondo oggetto della instituzione consisteva nello stabilire le condizioni effettive del *Corso* dell' insegnamento. Ora che cosa fu fatto nel progetto del ministro? La camera dei Pari risponde per noi. « Un altro difetto « devesi rilevare. Non è stata fissata veruna età dalla quale « cominciare si debba per andare a scuola: veruna in cui « si debba finire: niuna guarentigia di assiduità, niun an- « damento regolare degli studi, niuna durata, niun avve- « nire assicurato alle scuole » (V. Moniteur 27 Maggio « 1833).

A fronte di sì enormi mancanze qual è il giudizio che gli uomini savj pronunziar debbono? Qual è l' effetto che ne sorge per la popolazione? Si lascierà forse alla discrezione dei Maestri o dei Municipj, il fare da legislatori onde supplire a queste mancanze? Questo supplemento è forse riservato al ministero? Egli col troppo, o col troppo poco, o per ignoranza, o per malizia può render nulla perfino l' intenzione della legge. Ogni legge statuente deve essere concepita in modo che dai regolamenti disciplinari rendere non si possa senza effetto, e quindi deve racchiudere tutte le parti costitutive, ossia i mezzi necessari al suo fine. Con questo criterio si giudichi del fondo della proposta ministeriale. Parlando dei Maestri, si domanda come si potranno nemmeno iniziare i contratti se mancano i termini e le condizioni per conchiuderli? Venendo alle famiglie, come mai si potranno stabilire i loro obblighi se niuna legge gli impose? Forsechè i cittadini si vogliono soggetti all' arbitrario

di autorità incompetenti? Chi allora ubbidirà? Ma se mancano tutti gli estremi esecutivi della legge, come mai sarà possibile porla in opera? Ora proporre una legge senza modo di esecuzione, non è forse un prendersi giuoco della cosa pubblica? Non è forse rispondere al bisogno e ad una giusta domanda con una nefanda derisione?

Il terzo oggetto della instituzione si è il *soccorso* che per legge fondamentale della sociale convivenza si deve a quei fanciulli che appartenendo a poverissime famiglie vengono per bisogno di sussistenza distratti dalle scuole primarie non solo per l'impotenza di pagare l'instruzione, ma per la dura necessità dei genitori a spendere il tempo relativo senza compenso, come fu spiegato nei §§. 6 e 8 del precedente articolo, al quale rimettiamo il lettore. A questa urgenza non fu nel progetto, nè punto nè poco pensato; e però quella classe di gente, alla quale più delle altre tutte importava di provvedere, fu lasciata in un abbandono disastroso sì a lei che a tutto lo Stato.

§. III. Nota è la regola che il giudicare deve essere affidato a molti, e l'amministrare ad un solo. Non havvi nulla di più disadatto in fatto di amministrazione dei così detti comitati, ed in generale delle delegazioni collegiali. Queste sono necessarie per rivedere e sindacare (funzione appunto giudicante), ma non per agire ed ordinare. Ed anche allorquando si dividono le funzioni, come per esempio nelle spese pubbliche, nelle quali uno ordina, l'altro approva e il terzo paga, ognuna di queste funzioni debbono essere disimpegnate da un solo, non solamente per concentrare la responsabilità, ma eziaudio per unificare ed attivare l'esecuzione, e attribuire il merito ed il potere dai quali il funzionario è lusingato.

Ora si domanda se queste massime notorie a qualsiasi uomo di affari siano state osservate nel progetto ministeriale? Il Maestro non amministra, ma lavora soltanto come un giornaliero salariato. L'intervento dei cooperatori essere dovrebbe quello di persone che fanno procedere l'insegnamento. Ma come agire potranno se la legge loro ne nascose le condizioni colla enorme omissione accusata dalla camera

dei Pari? Diteci come debba procedere il lavoro ed allora potremo cooperare al medesimo. Ecco il discorso che essi tener possono al legislatore. Dico al legislatore, perocchè se il ministero sottentrar volesse all' ufficio della legge, essi replicar potrebbero, dicendo: voi avete la proposta iniziante la legge e non la delegazione di supplire alla medesima; ora che cosa ci dice la legge?

Dopo avere malamente spiegato in che consiste l'instruzione primaria, l'art. I.° soggiunge che « il voto dei padri « di famiglia sarà sempre consultato in ciò che concerne la « partecipazione dei loro figli all' instruzione religiosa. » Due osservazioni si presentano a primo tratto alla lettura di quest' articolo. La prima esser egli fuor di proposito; e l' altra di alludere ad una pratica incompetente. Egli è fuor di proposito, perchè fra gli oggetti annoverati nell' art. I.° della primaria instruzione, la religiosa non è compresa. Egli allude ad una pratica incompetente, perchè dar commissione o instruzione in una data religione di un fanciullo spetta ai genitori, e però altri non ha diritto di immischiarsene e di consultare i loro desiderj. In generale poi nel dovere sociale dell' instruzione primaria, la religione è un affare che può essere contemporaneo, ma che deve procedere disgiunto e riservato ad un' altra sfera. Come mai un giovinetto di 18 anni dovrebbe essere maestro di religione anche contro quella che egli professa? E se a lui non viene affidato questa instruzione, per quale motivo intrudere nella legge questo articolo? Finalmente con quale diritto e con qual senno eccitare dissidenze nel grembo degli allievi uniti e fra l' institutore secolare e l'ecclesiastico? Necessaria è la religione, ma l' amministrazione di lei deve essere delegata con discernimento, nè essere dislocata o confusa contro diritto e per oblique intenzioni ministeriali o personali.

§. IV. Procediamo oltre. Nell' art. IV si esigono nell' aspirante all' ammaestramento prove di capacità e di moralità. Ciò è giusto. Quanto alla capacità si parla di *un brevetto ottenuto*. Dopo aver letto ventuno articoli, si legge

che il brevetto è spedito dal ministro dopo esame fatto eseguire da suoi commissionati.

Nell' art. IX leggesi quanto segue: « Nel caso nel quale « le circostanze locali lo permettessero, il ministro della « instruzione pubblica potrà, dopo aver ascoltato il consi- « glio municipale, autorizzare a titolo di scuole comunali, « l' apertura di scuole più particolarmente affette a taluno « dei culti riconosciuti dallo Stato ». Senza voler entrare nelle occulte intenzioni del ministero, si domanda se questo articolo così generale sia coerente alla natura della instruzione civile e prudente nelle circostanze della Francia? Se l' oggetto della legge civile non può esser quello di allevare nè ebrei, nè protestanti, nè cattolici, ma di preparare cittadini morali, operosi e cordiali, con qual diritto e con qual senno arrogarsi un diritto per se incompetente? Ha egli preveduto il ministero le spinose difficoltà da lui suscitate? Se questi culti hanno i loro ministri, i loro locali, la loro instruzione religiosa sotto la suprema vigilanza dei governi, come mai concepire la necessità di fondare scuole primarie ebraiche, scuole protestanti, scuole cattoliche per imparare a leggere, scrivere e conteggiare? Forsechè esister deve un modo di leggere, di scrivere, di conteggiare alla moda ebraica, alla protestante e alla cattolica, onde caricare i comuni di nuove imposte? Se nella scuola non deve esser praticato verun culto speciale ed esclusivo, se la teologica dottrina appartiene ad un' altra sede, qual motivo di dissidenza e di antipatia esister può onde autorizzare il pensiero ministeriale? Collo stesso motivo converrebbe stabilire scuole cattoliche, protestanti, ebraiche, di fisica, di metafisica, di medicina e di giurisprudenza, e introdurre curati, pastori, rabbini negli atti di stato civile, e togliere quella buona armonia che costituisce uno dei più preziosi segnali del vero incivilimento.

§. V. Altra massima fondamentale e notoria si è quella di non unire in un regolamento, interessi incompatibili. Questa incompatibilità esiste tutte le volte che nell' uomo dotato di un poter pubblico, l' interesse personale viene a conflitto con quello di ufficio. In forza dell' indole comu-

ne si presume, o presumere si deve, che in questo conflitto il funzionario faccia prevalere il suo privato interesse a quello del pubblico ufficio. Ora si domanda se la regola prudenziale di prevenire il detto conflitto sia stata osservata? Nell'articolo antecedente fu già annotato, che questa regola fu apertamente violata. E come no? Da una parte contro il diritto pubblico fondamentale della civile convivenza, fu addossato ai municipj l'obbligo di erigere le scuole, e pagare i maestri, col farsi rimborsare dagli scolari che pagano l'instruzione. Dall'altra parte si dice che « saranno ammessi gratuitamente nella scuola elementare comunale quelli fra gli allievi del comune o dei comuni « riuniti, che i consigli municipali avranno disegnati come « impotenti a pagare veruna retribuzione » (art. 14 capo« verso III). Ora è vero o no, che il municipio e i consiglieri contribuenti hanno tutto l'interesse che tutti gli allievi paghino? La dispensa che cosa produce? che per i non paganti deve supplire il comune. La dispensa dunque officiosa fa conflitto coll'interesse personale. La presunzione comune che cosa vi dice? che non si accorderanno tutte le dispense necessarie e le più necessarie di tutte.

Dico le più necessarie di tutte, perocchè senza di esse non vi è soccorso, ritegno e prevenzione per la classe della popolazione, la quale al di sopra di tutte le altre reclama la vigilanza, la protezione ed il soccorso di ogni civile governo non solamente a titolo di filantropia e di rigoroso debito sociale, ma a titolo di comune sicurezza di tutto lo Stato.

Altra incompatibilità ed altro conflitto di interessi. O voi lasciate la frequenza delle scuole arbitraria alle famiglie, o la volete obbligatoria. Se la lasciate arbitraria, osta la spesa pel maggior numero della minuta plebe che deve al suo mantenimento sottrarre la scolastica contribuzione. O la rendete obbligatoria colla retribuzione suddetta, e voi dovrete stare sempre col flagello in mano per lottare crudelmente e sempre invano contro la miseria, e far riguardare la vostra legge come una calamità, la quale non mancherà di risgire coi delitti e colle rivolte. Per buona sorte

questo estremo è evitato perchè la frequenza alle scuole non è sanzionata; e quindi rimane la miseranda delusione indefinitamente prorogata, e la comune ignoranza a bello studio mantenuta nella gran massa della nazione. È forse questa la missione dei dottrinarj o lo scopo della ministeriale responsabilità?

§. VI. Formare buoni allievi è opera da compiersi intieramente dall' abilità e dallo zelo di buoni maestri. Dunque la legge doveva ordinare i mezzi onde preparare tali maestri e mantenerli tali nell' esercizio delle loro funzioni. Che cosa fu disposto nella legge che esaminiamo? Nell' art. XI della legge già prodotta, pag. 250 e 251 di questo Volume, vien comandato quanto segue: « Ogni dipartimento « sarà obbligato a mantenere una scuola normale primaria « sia per se stesso, sia coll' unirsi ad uno o più diparti- « menti vicini.

« I consigli generali delibereranno su i mezzi di assi- « curare il mantenimento delle scuole normali primarie. « Essi del pari delibereranno sulla riunione di più dipar- « timenti pel mantenimento di una sola scuola normale. »

Prescindendo dalla fiscalità di questo secondo membro già dimostrata ingiusta nell' antecedente articolo, giova far punto sullo stabilimento delle scuole normali. Sotto questo nome in Francia si intendono quelle scuole nelle quali vengono preparati i maestri della primaria istruzione, e che presso di noi ricevono il nome di pedagogiche od anche di metodiche. Ottimo è il pensiero di questa instituzione, il fine della quale si è la uniformità e la stabilità del metodo sorvegliato da superiori intelligenti. Nella legge francese non si scorge a qual centro queste scuole facciano capo, quali ne siano le impulsioni e quale la direzione.

Ma esaminando il fine, qual è quello della stabile uniformità superiormente diretta da un' autorità speciale ed intelligente, ognuno si avvede che quanto è necessaria una corporazione stabile, mantenuta con certe regole, come per esempio ad un istituto scientifico atto a migliorare, altrettanto disconviene un dicastero variabile secondo la volontà di un ministro, il quale, o per amore di rinomanza,

arrischia riforme, o per trascuranza non si oppone agli abusi, o per mire oblique introduce alterazioni. Ma l'amministrazion pubblica su di questo punto deve essere tanto più assicurata quanto meno l'interesse privato può contrapporre resistenza, come accader suole negli affari che toccano la vita, la roba e la personale libertà. Quale dunque esser dovrebbe il sistema organico direttivo delle scuole normali per la Francia? Ognuno facilmente l'indovina.

Passando ora all'altro ufficio onde *mantenere* buoni maestri, vale a dire uomini abili e zelanti nell'instruzione, che cosa risulta dalla detta legge francese, e assai più dalla spiegazione datane dal ministro Guizot? Che un maestro a guisa di un operaio di officina, salariato a 200 franchi fissi (art. 12) con eventualità meschine e soggetto a ritenuta per una obbligatoria cassa di risparmio (art. 15) viene abbandonato dalla legge senza verun incoraggimento e senza aspettative, talchè farà solo quel poco che basta per non farsi licenziare. Come mai alla mente del sig. Ministro non suggerì il pensiero che in una funzione come quella di Maestro fa d'uopo eccitare e non mortificare? Come mai non avvertì che in fatto di pubblici impieghi è assolutamente necessario presentare al funzionario la prospettiva di ulteriori progressi, onde non solamente mantenerlo in fede, ma spiegare i talenti di merito civile? Le capacità intellettuali e morali non si seminano a piacere delle autorità. Avviene molte volte che ingegni eccellenti per la loro povertà sono obbligati con loro ripugnanza all'umile ufficio della primaria istruzione; ora è vero o no che questi non debbono essere perduti per lo Stato? Se dunque offrendo saggi di un merito superiore, e perchè mai il governo non ne dovrà tener conto, per promoverli a preferenza e somministrar loro soccorsi per acquistar fama colle letterarie loro produzioni? A nulla di tutto questo fu pensato dalla legge; talchè l'ufficio di Maestro comparisce come un oscuro e meschino servigio salariato che ributta ogni animo generoso. Se esiste professione che più di ogni altra abbisogni di non essere depressa al livello delle opere manuali e si debba più delle altre circondare con contrassegni di sti-

ma, questa professione si è quella dell'instruzione mentale e morale della fanciullezza. Come mai questa massima popolare di tutte le genti incivilite fu dimenticata dalla francese legislatura?

§. VII. Questo non è ancor tutto, nel sistema delle elezioni e della sorveglianza dei maestri sta nascosto un fomento che guastar può qualunque sistema giudizioso. Si esamini di grazia l'ultimo titolo della legge rubricato *delle autorità proposte alla primaria istruzione*: Che cosa si rileva? Lo stabilimento di comitati comunali, più in su quelli di comitati di circondario; più in su di comitati di dipartimento: coll' apparato di presidenti e di segretarj. In tutti si fanno entrare i curati, i rabbini, i pastori e i protestanti. Tutta questa gran mole gerarchica a che è destinata? Per *sorvegliare* le scuolette primarie comunali. A dir vero in altri paesi un semplice visitatore spedito dalla direzione basta: l'Olanda fa senza di sì spettacoloso contorno. Nelle sedute bimestrali i congressi coi Presidenti e coi Segretarj di che parlar potranno?

Ma volendo esaminare le elezioni dei maestri, che cosa ne risulta? L' aspirante non minore di 18 anni presenta al capo municipale la sua domanda corredata col brevetto di capacità ottenuto dal ministro e col certificato di moralità espresso nell' art. IV. Ma questo non è che un primo passo. Egli non viene più domandato, nè abilitato ad allegare o prove o difese in caso di qualche opposizione, o di malevolo, o di altro concorrente. Il capo municipale ossia meglio il consiglio comunale non elegge il maestro quantunque conosciuto abilissimo e di ottimi costumi e a lui caro e patentato, ma altro non fa che presentare al comitato di circondario i candidati per le scuole pubbliche, dopo aver sentito il parere del comitato comunale (art. 22). Questo comitato di circondario nomina i maestri i quali *doivent être institués par le ministère de l' instruction publique*.

Ogni comune rassomiglia ad una famiglia. E perchè mai non avrà il diritto di entrare liberamente in contratto con un maestro patentato e munito da certificato di moralità per tanti anni, come le famiglie fanno con i maestri

privati? Perchè mai conoscendo un giovine del proprio paese, abile, costumato, munito di prove autentiche giusta l'art. IV, e ben affetto e desiderato dal comune, dovrà essere privato del diritto di eleggerlo, e servilmente ricorrere al comitato del circondario, in cui prevalendo la pluralità straniera al comune egli può essere defraudato delle sue premure? Questo non è ancor tutto. Nello stesso comune viene distolta la proposizione dalla corporazione e viene esportata ad un comitato nel quale entra il curato, o il pastore per terzo (art. XVII). Il più antico curato ed anche pastore del circondario entra poi nel comitato di circondario elettore; e questo esser può straniero del tutto al comunale. A chi conosce un pocolino il mondo, non è forse manifesto che tale composizione col sistema religioso francese può dar fomento ad arbitrj ed a scissure indegnissime? Un candidato abile e morale protestante sveglierà certamente tutta l'opposizione del curato cattolico, per tema che il maestro insinui nei fanciulli cattolici la massima fondamentale protestante dello spirito privato in fatto di religione, o usi e pratiche non cattoliche. Lo stesso avverrà nel pastore protestante, rispetto ai figli dei protestanti, quando si tratti di un maestro cattolico, nè potrebbe acconsentire mai che i fanciulli fossero condotti alla messa e praticassero riverenza alle immagini ec. ec. Dunque la legge deve proibire al maestro di parlare di religione, o di usare pratiche speciali di un dato culto quantunque ammesso dalla legge. Posto ciò, per quale motivo si potrebbero far entrare nei comitati i ministri delle date religioni? Coll'istesso diritto si dovrebbero introdurre nell'amministrazione dell'annona, della sanità, delle pubbliche costruzioni. Ma se egli è comandato che *nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus*, con qual senno si pretese di trascinare il ministero delle coscienze fuori della sua sfera, entro la quale solamente è venerabile, e renderlo occasione di ostacoli e di dissidj civili? Tutto ciò che ritarda ed imbarazza senza una prepotente necessità il corso spedito ed unito dell'amministrazione, forsechè sfuggir non si deve come la peste? Per quale fatalità in

tutta la legge che esaminiamo fu praticato tutto il contrario?

§. VIII. Installato il maestro, la legge pensò a mantenerlo costumato ed esemplare. Il motivo fu ottimo, ma la maniera fu pessima ed incompatibile colla legislazione tutta francese, e però illusoria per la pratica. Negli art. VII e XXI tanto i maestri privati per causa d'immoralità e di mala condotta, quanto i pubblici, su querela del comitato, possono essere puniti dai tribunali o sospesi dal capo della municipalità, senza che si assegni causa determinata e lasciando la vaga confusione di immoralità o mala condotta, e senza specificare casi di urgenza o capi di querela. Ma in linea di animavversione penale, fu forse mai lecito di procedere con una astratta generalità come questa? Chi non ignora che in fatto di opinione nulla havvi di più versatile quanto quella di una immoralità non definita, nè specificata dalla legge? Come poi è possibile fuori dei tribunali autorizzare l'arbitrio del §. 5, art. XXI, e coi tribunali emanare speciali condanne, senza titoli determinati e speciali della astratta immoralità o mala condotta? Forsechè ciò concorda collo spirito della vigente legislazione civile e penale della Francia, o non piuttosto col procedere di padroni con un servitore?

Con questo prospetto e con queste condizioni la Francia sperar può forse mai di ottenere abili e zelanti institutori, di animo generoso ed elevato, o non piuttosto miserabili manuali che tratti dal bisogno preferiscano di trascinare una vita servile, e formino gretti e meschini allievi?

§. IX. Molte altre osservazioni si affacciano sulla deplorabile legge del 28 giugno 1833, la quale senza questa data la posterità non crederebbe emanata a' nostri giorni, nè dalla francese legislatura. A dir vero percorrendo la storia della pubblica instruzione nei diversi paesi di Europa, dopo il risorgimento delle lettere, noi non potremmo riscontrare epoca veruna colla quale raffrontare l'usurpazione dei diritti, il mostruoso apparecchio, la ripugnante incoerenza di codesta legge. Questo ed altri consimili esempi hanno

certamente una causa permanente ed occulta nel capo e nelle membra dello Stato intiero . Concludiamo .

Tutto considerato, a noi sembra la detta legge peccare, tanto nei principj, quanto nell' esecuzione . Per quel che riguarda i principj :

I. Non fu nè punto nè poco conosciuta la vera indole e la competenza giuridica e doverosa di ragion pubblica sociale e fondamentale della instruzione così detta primaria, non solamente dal lato pecuniario, ma dal lato stesso delle competenze e della vitalità politica dei municipali consorzj indispensabili all' unità, sicurezza, e spirito veramente pubblico dello Stato .

II. Non fu colta la portata della primaria instituzione ed ignoratane l' influenza , e quindi fu privata dei dovuti soccorsi , talchè la nazione fu defraudata dalle provvidenze che aspettar si dovevano dalla legge . La nazione fu sottoposta in conseguenza alle sofferenze, alle spese , alle ingiurie derivanti dallo stolido regime di questa parte indispensabile di educazione e di pubblica tutela . In breve quella legge racchiude i due caratteri di riprovazione, perchè fatta *contra jus et publicam utilitatem* .

Quanto poi alla parte esecutiva e disciplinare :

I. Fu a lei tolta quell' unità attiva e quella semplicità di mezzi che sono assolutamente indispensabili nella parte sua amministrativa .

II. Furono posti in collisione interessi di chi deve eseguire e pagare, cogli interessi e coi diritti della popolazione.

III. Fu dimenticata , quanto ai Maestri , quella indispensabile aspettativa , la quale colla speranza di ulteriormente avvantaggiare e progredire a norma dello zelo e della riuscita del loro insegnamento, anima in presente e premia in futuro, e previene quel freddo disimpegno che nasce da un mero servigio salariato senza ulteriori vedute .

Ecco a compendio i capi di censura contro di quella legge , la prova dei quali ogni savio lettore può vedere nelle cose fin qui discorse . Io non pretendo di farla da maestro alla francese legislatura; le mie parole sono dirette agli Italiani , onde prevenire gli effetti del mal esempio e

tutta la legge che esaminiamo fu pr[illegible] [illegible]tribuir suole ad
trario ? [illegible]zionata da un'il-

§. VIII. Installato il maestr[illegible] [illegible]quand' anche fossero
nerlo costumato ed esemplare [illegible] Francia parole per-
maniera fu pessima ed incom[illegible] [illegible] pubblica si può dire
francese, e però illusoria [illegible] diceva ai Greci: *Vestra*
XXI tanto i maestri priv[illegible] *caeteros causa incognita*
mala condotta, quanto i [illegible] oltre orgoglioso di Luigi
possono essere puniti [illegible] *dar esempi e non a riceverne*
municipalità, senza [illegible] *in materia di legislazione e*
sciando la vaga co[illegible] *Francia tocca di dar lezioni e non*
e senza specifica[illegible] *Dovrò io forse credere che queste stesse mie*
in linea di anir[illegible] *per gli Italiani? Il solido loro buon*
procedere co[illegible] *ammirabile della coscienza che sogliono*
non ignora [illegible] *giudizj, mi assicurano della riprovazione di*
satile qua[illegible] *tanto ingiusta e tanto insensata, come è quella*
specifica[illegible] *esaminata.*
bunali [illegible]
bunali [illegible]
e sp[illegible]
sec[illegible]
ci[illegible]

COLO SULL' OPERA

. DAVID WEBER

INTITOLATA

EMENTI UNIVERSALI SUL CAMBIO EC. (*)

I.

L' autore di quest' opuscolo benchè presenti un cognome tedesco, ciò non ostante si professa italiano e dello Stato veneto al quale fu naturalizzato (1). Lo scopo o direm meglio la destinazione di questo opuscolo viene significata dall' autore col seguente passo della prefazione: « Io m'accingo « a presentare ai giovani studiosi in compendio i risultati « delle nuove mie applicazioni *basate* sul centro di sopra « annunciato. » Quale sia questo centro fondamentale sopra enunciato, noi non sapremmo ben dirlo, perocchè o si tratta degli *argomenti*, e questi non formano il centro, ma bensì la *materia* da trattarsi; o si parla dello *scopo* della dottrina, e questo scopo non è veramente centro fondamentale che serva di base, ma *punto di tendenza* del discorso dell' autore. Se poi finalmente si parlasse della *maniera* compendiosa di trattare il proposto argomento, questa non costituirebbe centro veruno, ma bensì il modo dell' *esposizione*.

(*) Estratto dal tomo LXI del *Biblioteca Italiana*.

(1) Alla pag. 34 del giornale di Letteratura di Scienze ed Arti, si dice « fra i moderni scrittori gli egregi *nostri* « *concittadini Antonio Zanon e Carloantonio Marin* han- « no dato dei luminosi quadri ». È noto che i detti concittadini dell' autore erano dello Stato veneto.

Comunque voglia intendersi la frase dell' autore, noi rileviamo aver egli voluto in poche pagine restringere l'importante dottrina sul cambio attenendosi ad *elementi universali*. Ma che cosa intende il sig. Weber sotto il nome di *Elementi universali?* Noi leggiamo nella sua prefazione il seguente passo: « Moltissime e valenti opere esistono sul « contratto cambiario, ma il maggior numero di esse si « occupa a trattarne in relazione a *leggi e costumi parti-* « *colari*, lo che presenta agli studiosi dei veri principj « universali un laberinto in cui il pensier loro facilmente « si smarrisce; altre che sarebbero più soddisfacenti, « s' estendono in soverchie digressioni, per lo che spa- « ventano col volume e fanno perdere un tempo prezioso « in ispeculazioni inutili (pag. 3 e 4.) ». Qui si potrebbe domandare se l' autore sia ben sicuro di quello che egli espose in questo luogo. Il suo libro porta il titolo di *Elementi universali sul cambio*, ma propriamente esso si aggira unicamente sulle lettere così dette cambiali. Ora è egli poi vero che fra gli autori che trattarono di sì fatto argomento il maggior numero di essi si occupino a trattarne in relazioni a leggi e costumi particolari? Ecco ciò che niun uomo leggermente informato di questo ramo di giurisprudenza accordare potrebbe. Leggansi fra gl' Italiani lo *Scaccia de Mercatura*, il *Peri* nel libro detto il *Negoziante*, il *Valeriani* e i Dizionarj di commercio dell'*Asuni* e del *Baldasseroni*. Tra i Francesi il *Savary*, il *Dupuis* della Serra, il *Boucher*, il Repertorio vecchio detto di *Merlin*, e il *Pardessus* sulle *Lettere di cambio*, ec. Fra i Tedeschi l' *Heineccio*, *Elementa juris cambii*, il *Manuale del diritto di cambio* dello *Scherer*, non che il *Koenik* sull' ordinanza di Lipsia intorno al cambio, il *Puttmann*, *Principj di diritto in materia di lettere di cambio*, il *Klaproth*, professor di Gottinga, nel suo *Trattato di procedura*. — Tra gli Olandesi finalmente veggasi il *Phoonsen* nel suo libro intitolato *Usi e costumi della città di Amsterdam in materia di lettere di cambio*, oltre le decisioni dei tribunali di diversi paesi. Niuna dottrina in tutta quanta la giurisprudenza si trova più conforme fra

gli scrittori e fra le leggi ed i regolamenti emanati, e quindi più generale di quella che riguarda le lettere di cambio. Rammentando la loro origine ed il loro uso fra i diversi paesi si scopre tantosto che le diversità sostanziali asserite dall' autore riescirebbero un vero paradosso. Le consuetudini mercantili precedettero le leggi scritte e positive intorno alle lettere di cambio; e queste consuetudini mercantili in ultima analisi altro non esprimevano che un *comune consenso* e perfino una forma concordemente accettata e consacrata su questi documenti scritti denominati Lettere di cambio. *Le leggi quindi e i costumi particolari* che si figurano dall' autore a guisa dei moltiplici statuti locali dei passati secoli, non solamente non constano, ma sono ben anco inverisimili. Se esiste qualche differenza (*in quibusdam*, come notò il *Voet ad Pandectas* al titolo *de Nautico fænore*), essa non versa sulla teoria, ossia sulle definizioni, i principj e le regole intrinseche del diritto cambiario, ma su accessorj e su articoli subalterni disciplinari. Testimoni ne siano uno *Scaccia*, un *Pothier*, un *Grozio*, un *Voet*, un *Eineccio* e i citati autori tedeschi fra' quali non trovasi discrepanza di dottrine.

Dall' altra parte poi questi vari *principj universali* immaginati dall' autore a che mai ridurre si potrebbero in materia di cambiali? Forse che l'argomento riguarda principj razionali di naturale diritto, i quali mediante certi dati universali ed astratti siano suscettivi di una teorica e filosofica risoluzione? Ben al contrario, tutto l' argomento si aggira sopra di un' invenzione puramente convenzionale e fattizia portata dagl' Italiani in Francia ed in Olanda, e indi adottata in altri paesi, e finalmente avvalorata dall' uso concorde del mondo mercantile. Dove dunque ritrovare si potranno mai questi veri principj universali discordanti fra gli scrittori di diversi paesi? Ciò fa supporre usi mercantili diversi. Ma di grazia, dove mai si troveranno leggi e costumi particolari decisivi per la dottrina, dopo che l' uso concordato fra i mercanti di diversi paesi sostanzialmente è identico? In fine dopo la lettura dell' opuscolo del sig. *Weber* che cosa troviamo noi? Fuorchè un

imperfettissimo, scucito e male espresso compendio di ciò che fu sin qui esposto da tutti i più reputati autori. La stessa esposizione pertanto del sig. Weber pare che smentisca l'esistenza di leggi, di costumi particolari fatti valere dal maggior numero degli autori.

Prosegue l'autore dicendo « che altre opere che sarebbero più soddisfacenti s'estendono in soverchie digressioni, per lo che spaventano col volume e fanno perdere « un tempo prezioso in ispeculazioni inutili ».

Qui si pronuncia una sentenza di riprovazione sul rimanente dei trattatisti intorno alle lettere di cambio. L'autore che obbietta questo tanto generale difetto era certamente in dovere di giustificare la sua accusa accennando almeno il nome di taluni degli scrittori da lui incolpati di usare soverchie digressioni. Or qui noi dobbiamo ricordare all'autore che sull'argomento delle lettere di cambio altri ne scrissero trattando del diritto commerciale in generale, ed altri ne scrissero in particolare. Esistono scrittori di amendue le specie, i quali sicuramente non si diffusero in viziose digressioni, ma si attennero a succose e rettamente intese esposizioni. Senza andare molto indietro, e parlando di autori moderni noi citeremo fra gli espositori del diritto commerciale in genere il consumatissimo lavoro del sig. *Boucher* di Bordeaux (1). Questo libro fatto e pubblicato prima dell'emanazione del Codice di commercio francese racchiude il jus consuetudinario mercantile comune all'Europa tutta, talchè spesso fa uso anche dei trattati dei giureconsulti italiani. In esso si parla di proposito del jus cambiario nella maniera la più chiara e la più compendiosa per la teorica e per la pratica, talchè si veggono non ommesse le formole delle cambiali propriamente dette, degli assegni, dei pagherò, dei mandati mercantili, ec., le quali cose conveniva ben distinguere non solamente in via di regole, ma in via eziandio di forme onde istruire i let-

(1) Institutions Commerciales traitant de la jurisprudence marchande et des usages du négoce d'après les anciennes et nouvelles lois. Paris 1801.

tori nella maniera convenevole, la mancanza delle quali cose rende imperfetta e quasi cieca l' istruzione.

Altro autore italiano che assai bene e distintamente e senza vizio di digressione in un *trattato generale* e positivo di diritto commerciale parlò delle cambiali e distinse le così dette *trajettizie* da altre alle quali si dà il nome di cambiali, si è il sig. Emidio *Cesarini* Romano, del quale fu già parlato nel fascicolo di ottobre 1830 della Biblioteca Italiana. In particolare poi ne trattò il *Valeriani*, professore nell' Università di Bologna, in un opuscolo stampato nell' anno 1822 intitolato *Dei cambi e più particolarmente del cambio trajettizio mercantile*. Questa denominazione di *trajettizio* fu poi usata anche dal *Cesarini*.

Dobbiamo inoltre ricordare il trattato *del Contratto e delle lettere di Cambio, dei biglietti a ordine ed altri effetti di commercio secondo i principj dei nuovi Codici*, del sig. *Pardessus* avvocato e membro del Corpo legislativo francese, compreso in due discretissimi tomi in 8.°, i quali *non ispaventano col volume, nè fanno perdere un tempo prezioso in inutili speculazioni*. Certamente gli autori ora citati, ed alcuni altri che seguirono lo stesso modo, dovevano impetrar grazia dal sig. Weber, nè essere involti nella illimitata sua riprovazione.

II.

Venendo al merito dell' opuscolo, e ponendo mente al frontespizio, *Elementi universali sul cambio*, ognuno aspettarsi doveva che comunque succinto e compendioso fosse questo lavoro, trattare almen dovesse di proposito cinque principali argomenti, cioè:

1.° Come e da quali persone possano esser fatte le lettere di cambio, e come vengano distinte dai biglietti a ordine, dai mandati, dalle lettere di cambio imperfette, dal cambio secco, ec.

2.° Come vengano usate le lettere di cambio da diverse persone siano principali, siano sussidiarie.

3.° Come si estinguano le lettere di cambio, ed altre carte dette volgarmente cambiali.

4.° Quali siano le azioni ed obbligazioni emergenti tanto dalla formazione, quanto dal corso regolare delle cambiali e dei biglietti o di altre carte consimili; e quali le azioni ed obbligazioni emergenti dagli accidenti diversi nel corso cambiario.

5.° Quale sia l'ordine contenzioso giudiziario nelle questioni riguardanti le cambiali ed altre carte simili, segnando tanto le competenze, quanto il procedimento dei giudizi.

Senza definire i termini e senza assegnare compendiosamente i principj e le regole, almeno generali, sopra questi cinque articoli, egli è impossibile di tessere un lavoro che meriti il nome di *Elementi universali sul cambio*: Nella stessa guisa che nel formare il ritratto anche abbozzato di una persona non sarebbe lecito di limitarsi o alla sola testa, o al solo ventre, alle sole gambe o braccia, o disperdere le varie parti; così nell' esporre gli elementi universali del diritto cambiario non è permesso di tralasciare la menzione almeno dei principj e delle regole generali sopra le cinque parti ora ricordate. La differenza fra un compendio ed un trattato non consiste nel mutilare l'aspetto del corpo intiero della dottrina, ma bensì nell' esporlo in una maniera più o meno amplificata e con vedute più o meno generali o speciali. Tutto intiero il ritratto sia in grande, sia in piccolo, sia abbozzato, sia particolareggiato, esporre si deve sotto pena, altrimenti praticando, di produrre un aborto mutilato ed imperfetto e di niuna utilità (1). Quando una scienza od un' arte è tuttora ne' suoi cominciamenti, ogni nuovo progresso può esser

(1) « Nullum genus est rerum (disse Cicerone) quod aut avulsum a caeteris per se ipsum constare, aut quo caetera si careant vim suam atque aeternitatem conservare possint. » Ciò che dicesi del fisico ordinamento dire pur si deve del logico riguardante gli affari del mondo. La grande unità, e quindi le parti costituenti debbono essere esposte sotto pena di nullità.

fatto con saggi separati; ma dopo che la scienza o l'arte grandeggiò e si trova nel suo intero sviluppamento, non è mai più lecito di presentarla mutilata e storpiata tostochè si pretende di darne l'intiero ritratto.

Il nome di Elementi universali esprime l'ultimo risultamento di tutta la dottrina e non di una frazione di essa. Dovevamo dunque aspettarci dal sig. Weber una esposizione succinta sui cinque argomenti sopra distinti, in modo che le definizioni, e principj e le regole esprimessero le radici tutte del jus cambiario.

III.

Ora che cosa egli praticò? L'autore divise tutto il suo lavoro nei quattro seguenti capitoli, cioè

1.° Del cambio da piazza a piazza in generale diviso in tre articoli.

2.° Origine del cambio da piazza a piazza diviso in nove articoli, il quale occupa un terzo di tutto il libro.

3.° Scopo, natura, esenzione ed utilità del contratto di cambio da piazza a piazza diviso in quattro articoli.

4.° Del jus cambiario in generale coll'applicazione dei principj universali del medesimo all'esercizio delle azioni che ordinariamente accadono dal principio sino alla consumazione del contratto; diviso in tre articoli, l'ultimo dei quali viene suddiviso in 45 sezioni, alcune delle quali sono di poche righe e di un solo piccolo periodo.

Se tu domandi dell'*ordinamento e della partizione* delle materie, tu vedi tutto essere stato gettato così alla rinfusa che i diversi articoli ed amminicoli, i quali dovevano star insieme e succedersi senza intervalli sono dispersi senza filo, senza nesso e senza quelle transizioni che sono indispensabili per rilevare un argomento pratico nel quale l'una operazione succede immediatamente e dipende da un'altra. Non si può prescindere assolutamente dal dovuto ordine senza perdere il concetto vero e plenario della cosa, lo che fece dire ad Orazio *tantum series juncturaque pollet*. La prova di questa nostra osservazione risulta dalla sola let-

tura dell' opuscolo del sig. Weber, e perfino balza agli occhi scorrendo l' indice speciale delle materie.

Come dunque potrà servire d' istruzione ai giovani i quali abbisognano della più regolare ed unita esposizione?

Passando poi ad esaminare l' intrinseco tenore delle dottrine, il primo oggetto che naturalmente si presenta è la definizione della cosa impresa a trattarsi. Ora in quale guisa l' autore definisce la cambiale in senso vero mercantile, e giusta quelle qualità per le quali la legge accordò certi privilegi al contratto così detto di cambio pecuniario? Ecco le sue parole. « Il cambio, che è l' oggetto del con-
« tratto di cui esaminerò in questo scritto l' origine e la
« natura, viene, distintamente da ogni altro cambio, chia-
« mato: *Cambio da piazza a piazza*; il quale si può defi-
« nire *una permutazione di danaro presente in una certa*
« *piazza di commercio, verso l' equivalente assente*, o
« *da riceversi in altra piazza di commercio*.

« Questa definizione, che mi sembra la più adequata e
« precisa, è dello *Scaccia* (1): *Cambium quod fit de pe-*
« *cunia præsenti cum pecunia absenti*; ma per maggior
« chiarezza ho stimato di doverla alquanto più esten-
« dere.

Qui possiamo domandare all' autore se coll' aggiungere *da piazza a piazza di commercio*, abbia realmente vieppiù illustrata ed estesa la definizione dello Scaccia o non piuttosto ristretta e veramente guastata. Nella definizione dello Scaccia si parla di danaro presente commutato con danaro assente, vale a dire posto in un altro luogo, sia o non sia *piazza di commercio*. All' opposto nella definizione del sig. Weber si esige che la tratta sia eseguita ed il cambio sia effettuato non più da un semplice luogo ad un altro, ma *da piazza a piazza di commercio*, talchè mancando questi due estremi, non si formerebbe più una legittima cambiale. Dunque non ampliata nè estesa, ma angustiata e vincolata diviene la definizione dell' autore in confronto

(1) Sigism. Scaccia Tract. de commerciis et cambio, §. 1, quaest. 5.

di quella dello Scaccia, nella quale non si trova il vincolo *da piazza a piazza di commercio*.

Detto abbiamo poi che la definizione qui fu *guastata*. Prova ne sia il diritto universale mercantile moderno. Legga l' autore i *Principj del diritto commerciale* del sig. *Cesarini* e troverà il seguente passo: « La cambiale deve « essere tratta da un *luogo* per essere accettata in *altro* « *luogo*. Il termine di luogo è stato ora dalla legge in « *tutti i governi* sostituito a quello di *piazza* » (1). Con « questo accordo di tutte le legislazioni in oggi vigenti nasce una perfetta concordia colla definizione dello Scaccia, e nello stesso tempo si prova che il sig. Weber non solo restrinse la detta definizione, ma eziandio la guastò. Il sig. *Pardessus* nel suo trattato del Contratto e delle lettere di cambio già citato nella parte I, cap. I. fa osservare « che il legislatore avvertitamente si servì della parola *di* « *luogo* in vece d' impiegarvi termini angustianti, come « quelli *di piazza*, *di città di commercio*. » Parimente il dotto sig. Cesarini nel citato tomo pag. 49 osserva quanto segue: « Deve però qui bene osservarsi che la cambiale « traiettizia basta che sia tratta da un luogo ed accettata « in un altro. Non occorre che questa sia *tratta da una* « *piazza ed accettata in un' altra*. »

« I commercianti chiamano piazza il corpo de' negozian- « ti in una città dal luogo dove per lo più si concentrano, « che suol essere una piazza, quando vogliono trattare di « affari senza la mediazione dei sensali. »

Che cosa dunque resta la definizione del signor Weber data ad istruzione della gioventù? Ognuno sente ch' egli insegna una definizione precisamente proscritta dalle leggi vigenti di tutti i governi; e però alla gioventù regala un errore rovinoso e per la scienza e pei giudizi commerciali.

IV.

In un piccolo scritto elementare ognuno aspettarsi do-

(1) Principj del diritto commerciale, tomo IV, pag. 52.

veva che l' autore ponesse sotto agli occhi dei giovani un modello di una perfetta cambiale, ed indi a distinzione presentasse formole dei biglietti all' ordine e delle obbligazioni plateali che sogliono spesso chiamarsi volgarmente cambiali. Oltre ciò parlandosi della cambiale propriamente detta, era necessario di esibire le formole in cui si veggono quattro, tre, e fin anche due persone, delle quali leggiamo esempio nel celebre Repertorio di *Merlin* sotto la parola *Lettre et billet de change* § 2, n.° 3. Nulla di tutto ciò venne praticato dall' autore, e in vece senza esibire prima una formola di detta lettera egli indica a dirittura un *traente*, un *rimettente*, un *indossato*, un *giratario*, un *presentante*, un *trassato*, un *accettante*, talchè con questa nuda e sgranata nomenclatura (che in alcune rubriche non è nemmeno usitata nella rimanente Italia) rompe il cervello ad un povero giovane senza che egli intenda e concepisca ciò che si volle insegnarli.

Da quest' apparecchio ognuno può facilmente immaginarsi il rimanente di quell' opuscolo, da cui certamente non può derivare profitto alcuno alla studiosa gioventù.

In quest' opuscolo di 87 pagine la terza parte vien occupata dalla storia sull' origine e la propagazione della pratica delle lettere di cambio, e si parla dei Fiorentini, dei Genovesi, dei Veneziani e dei Lionesi. Singolare è l' opinione dell' autore che i Romani e i Greci esercitassero il cambio da piazza a piazza commerciale. Ecco il passo dell' autore: « Io non voglio già contrastare che i Fiorentini « non esercitassero il cambio da luogo a luogo fin dal secolo « decimoterzo. Consta dal frammento di copialettere dall' e« *gregio dottor Targioni Tozzetti* ritrovato e prodotto dal« l' insigne signor *Azzuni* nell' *introduzione al suo Dizio*« *nario di giurisprudenza commerciale*, che ai Fiorentini il « cambio per lettere sin dal 1372 (1) era famigliarissimo; « ma consta egualmente, *che ai tempi di Cicerone già Ro*« *mani e Greci esercitarono il cambio da piazza a piazza*,

(1) Se la data non è sbagliata, non sarebbe il decimo terzo, ma il decimo quarto secolo.

« e se il *Cotrugli* congetturò diversamente, conviene com-
« patirlo, nè pretendere ch' egli ed i suoi contemporanei
« dovessero svolgere e porre attenzione alle carte degli an-
« tichi che al loro tempo non erano ancor rese comuni
« colla stampa; quando che all'incontro se gli presentò un
« facile scioglimento della questione, nella fama inveterata
« acquistatasi dai Fiorentini, nelle decisioni di questioni
« civili e commerciali particolarmente, donde risultò esser
« loro da gran tempo l' affar del cambio famigliare in modo
« che ne furon creduti autori. » (pag. 24 e 25.)

Negata agl' Italiani del medio evo l' invenzione delle cambiali, l'autore pretende che i Veneziani soprattuto fino dai primi tempi della fondazione di Venezia facessero uso delle cambiali: « È cosa notoria, dice il sig. Weber, *che i*
« *primi Veneti marittimi* siano stati in gran parte com-
« mercianti rifugiati da quei luoghi in queste lagune, per
« salvare possibilmente le loro proprietà dall'irruzione dei
« barbari successa dopo il 400 circa, o per continuare quivi
« il loro traffico: non è questo però il luogo di descrivere
« come per molte fortunate combinazioni, e per l'industria
« della rinomata nazione commerciante s' estese in poco
« tempo per ogni dove e s' ingigantì la loro negoziazione;
« mentre chi di ciò brama piena informazione si troverà
« piacevolmente soddisfatto nella lettura della preziosa sto-
« ria del *commercio veneto* del sullodato nostro *Marin*.
« A me basta di far dedurre che il cambio da piazza a
« piazza non doveva essere ignoto ai nostri primi veneti
« isolani. Che se ciò non fosse accordato, e se fra le mo-
« derne nazioni tuttavia si volesse cercare l' origine delle
« lettere di cambio, io otterrei allora campo aperto per
« sostenere, che ai Veneziani appartiene propriamente
« l' invenzione, giacchè niun' altra nazione più della ve-
« neziana esibir può memoria cotanto vetusta ed autentica
« dell' esercizio del cambio da piazza a piazza, per mezzo
« di lettere: abbiamo un decreto del maggior Consiglio
« del 1272, 13 dicembre, accennato anche nel cap. 2,
« lib. 3.°, vol 5.° della prelodata storia di Carl' Antonio
« Marin, nel quale resta vietato ai Veneti di portar me-

« talli preziosi o *cambiali* in cambio delle merci condotte « in Ponente. » (pag. 34 e 35.)

Raccogliendo i dati dell' autore ne sorge la seguente notizia. I Romani praticavano il cambio vero mercantile traiettizio. Nel principio del secolo V insieme a molti Italiani molte famiglie romane si rifugiarono e stabilirono nella veneta laguna e fondarono Venezia (1). Essi seco recarono l' invenzione e l' uso del cambio traiettizio, che indi mediante il loro commercio comunicarono al rimanente dell' Italia; e questa co' suoi mercanti propagò nel Belgio, nella Francia, ec.

Non si può negare che, posto il fatto primo dell' invenzione e dell' uso dei Romani, la successiva conservazione non fosse del tutto naturale in un oggetto tanto importante, specialmente nelle circostanze di quei tempi ne' quali cotanto difficile e pericoloso riesciva il trasporto del danaro. Ma egli è poi vero che i Romani conoscessero e praticassero il cambio traiettizio? E come mai il sig. Weber prova questo fatto? Ecco le sue parole alle pag. 19 e 20. « Sarebbe « mai presumibile che nei rinomati mercati della Grecia, « cioè a Corinto ed Atene, non si avessero concertate « permutazioni simili? No, noi degraderessimo la nostra « ragione nel supporlo (2). Che che però si potesse op« porre al nostro assunto, è indubitabile provato, che ai « tempi di *Cicerone* e presso i Romani e presso i Greci il « cambio da piazza a piazza *era in uso*. Esistono molte sue « lettere che da altri e particolarmente dall' *Eineccio* sono « state citate, ma ve n'è una fra quelle dirette al suo ami-

(1) Cessata nel 414 la prima invasione dei Goti, gli Italiani rifugiati nella veneta laguna ritornarono in folla sul continente. Fra questi il prefetto di Roma ricorda quattordici mila Romani ritornati in un sol giorno in Roma, e ciò in una sua relazione mandata all' imperatore. L' epoca poi vantata come la più antica della fondazione di Venezia è quella che leggesi in un' iscrizione su i Murazzi fatta nel 1751 *ab urbe condita* 1330, e però nel 421 dell' era cristiana.

(2) Con questo argomento si potrebbe anche pretendere che la stampa fosse usata dai Greci e dai Romani.

« co *Attico* che leva ogni incertezza sul fatto; nell' epistola « XIV (1) del libro XV egli così si esprime : » *Quare velim cures (nec tibi essem molestus si per alium hoc agere possem) ut permutetur Athenis , quod sit in annuum sumptum ; ei scilicet Eros numerabit; ejus rei causa Tironem misi ; curabis igitur , etc.* , il qual passo « dal dottissimo « nostro Chiari da Pisa è stato ridotto nella nostra volgare « favella come segue: Bramerei (nè vi addosserei tal fatica « se potessi imporla ad altri) che voi faceste girare per « via di cambio in Atene tanti danari , che suppliscano « alle spese di un anno , i quali Erote non lascerà di pa- « gare; questo motivo mi ha indotto a mandar Tirone ; di « ciò dunque prendetevi pensiero , ec. »

« Veggo che taluno mi dirà, ma dove sono le lettere di « cambio? Io mi riservo a rispondere in un altro capitolo « a questa debole obbiezione (2) , e conchiuderò intanto « coll' *Hoydiger* — Che gli affari cambiari da piazza a « piazza non potevan essere ignoti agli antichi popoli com- « mercianti , benchè se ne trovi meno tracce del nome « che del fatto . »

V.

Per onore dei Romani e per avere una prova di un ramo importante dell' incivilimento e della forza commerciale di quel tempo noi desidereremmo di cuore di ammettere l' opinione del sig. Weber . Ma veggiamo pur troppo che ci è forza l' attenerci alla comune degli autori e dei migliori critici, non avere cioè nè i Romani, nè i Greci conosciuto il cambio traiettizio usato dai moderni. Lo stesso sig. Weber confessa che il *Bergero* e l' *Eineccio* , che conobbero benissimo le negoziazioni dei Romani e dei Greci , affermarono che essi non mai esercitarono il cambio simile a quello de' moderni .

(1) Nell'edizione *ad usum Delphini* non è la XIV , ma bensì la XV.

(2) Nota bene che questa risposta non fu data , e l' obbiezione è capitale come si vedrà fra poco .

A chi asserisce un fatto tocca il provarlo senza equivoco e con testimonianze degne di fede. La parola Cambio in generale equivale a Baratto. Essa nel suo significato non è limitata ad esprimere il cambio traiettizio pecuniario praticato dai moderni, nè una semplice commissione concertata fra privato e privato ogni volta che occorre di pagare danaro in un luogo per farlo tenere in un altro. Tuttodì fra' privati nascono queste singolari commissioni, come è noto; ma chi ardirebbe affermare che ciò costituisca il cambio traiettizio mercantile che comunica cotanta vita, attività ed impero al mercantile commercio? Conviene ignorare la virtù e l' essenza propria di questa istituzione per confonderla con meri mandati isolati e accidentali, e porre a fascio questa specie di commissione transitoria col vero sistema cambiario. Non basta qualche estrinseco tratto simile per identificare una cosa con un' altra; perchè allora sarebbe lecito confondere la testa dell' uomo con quella del cane o del leone o di altro animale che abbia fronte, occhi, naso, bocca e orecchie. La vera essenza del sistema cambiario consiste non nella mera estrinseca forma di mandato, ma nell' intrinseca sua possanza e nel modo di esercitarlo. Il cambio traiettizio è essenzialmente una *funzione* la quale trae i suoi caratteri dal complesso intero de' suoi atti, dai suoi *ordinari* effetti, e dagl' impegni e dalle azioni che esso partorisce. Sopra tutto conviene porre attenzione a quel tacito comune consenso in forza del quale, dato l' ordine di un pagamento dal così detto *traente*, ed accettato, l' ordine stesso dal trattario viene girato da una mano ad un' altra colla fiducia che la somma segnata verrà soddisfatta o dall' accettante o dal traente medesimo, qualunque sia la mano alla quale passar può una cambiale. Tutto il complesso deve essere colto, senza di che la funzione non è più quella, ma riesce del tutto diversa.

Ciò posto, chi sarà da tanto che nel passo citato di Cicerone possa ravvisare alcun che di cambio traiettizio preso nel suo vero senso essenziale? In quel passo che cosa ravvisiamo noi? Qui veggiamo che Cicerone parla di un certo Erote cui non sappiamo se sia o debitore di Ci-

cerone o semplice suo agente ed esattore, il quale pagherà una tanta somma bastante per un anno, ma non si sa a chi, in qual luogo ed in qual tempo debba essere pagata. Forsechè questo Erote si potrebbe considerare come un trattario o almeno come un debitore delegato a pagare il proprio debito ad un terzo? Se non consta del carattere di questo Erote, come si può verificare nemmeno il primo estremo del cambio? Non à forse vero che nel senso grosso volgare e non ben definito la cambiale dicesi essere *l' ordine del creditore al debitore* di soddisfare per esso a terza persona in epoca determinata la somma dovuta? Ora questo Erote consta forse essere stato debitore di Cicerone? Consta almeno che sopra di lui sia stato tratto l'ordine del pagamento? Consta forse quanta sia la somma numerica; e in qual tempo debba essere restituita? Nulla di tutto questo. Come dunque fia mai possibile di figurare nemmeno l' iniziativa del cambio traiettizio?

Ciò non è tutto. La cosa era così rimota da ogni e qualunque idea di sì fatto cambio, che Cicerone spedisce a Roma il proprio liberto Tirone, e prega l' amico Attico dimorante in Atene ad assumersi il carico di far pagare in Atene quanto abbisogna per le spese di un anno. Per l'esercizio del cambio è forse necessario raccomandarsi ad un amico assente e mandare un servitore in altro luogo? Chi ha poi detto al sig. Weber che l' *ut permutetur Athenas* si debba intendere per una girata di cambio?

VI.

Affine di rendere la cosa manifesta era necessario di vedere di quale faccenda parlasse Cicerone e a quali persone si riferisse. Consultando tutto il contesto di quella lettera si trova il seguente fatto. Il figlio di Cicerone trovavasi in Atene colà mandato per finire la sua educazione ed istruzione. A tal uopo eragli stato fatto un assegno per il suo annuo mantenimento. Era decorso qualche tempo da che Cicerone figlio non aveva toccato l' assegno fattogli; e però egli non ardì chiederne al padre, ma ne scrisse al

liberto Tirone che faceva le faccende del padre ed era amatissimo da lui, come ne fanno fede le molte lettere dirette a Tirone stesso. Informato il padre della ricerca fatta dal figlio, gli spiacque che non si fosse a lui diretto immediatamente, ben sapendo che il padre non solamente non volevagli lasciar mancar nulla, ma che eziandio voleva che fosse largamente e decorosamente trattato. Laonde Cicerone dopo aver narrate le cose qui esposte prega *Attico* onde si paghi al figlio in Atene quel tanto che importa il compimento dell' annuo assegno (*ut permutetur Athenas quod sit in annuum sumptum ei*). E qui l' interpunzione del sig. Weber non è corretta come consta dal testo ad *usum Delphini* e dalle varie lezioni annotate dal *Grevio*.

A compenso poi, ossia in contraccambio di tal pagamento, Cicerone significa che Erote pagherà il danaro sborsato in conseguenza degli ordini già mandati da Cicerone per mezzo del suo liberto Tirone. Qui, come ognun vede, nón si tratta che di una commissione data ad Attico di far pagare al figlio di Cicerone l' annuo assegno stabilitogli durante la sua dimora in Atene. Se poi si domanda chi era questo *Erote*, la lettera medesima spiega che esso era il cassiere e ragioniere della casa di Cicerone. Di fatto Cicerone narra in questa stessa lettera ad Attico che il suo viaggio viene ritardato dal non avere ancora esatto quanto gli si doveva da' suoi debitori. « Profectionem meam, ut « video, Erotis dispensatio impedit. Nam cum ex reliquis, « quae Nonis april. fecit vel abundare debeam, cogor mu- « tuari. » A schiarimento di questo passo si leggano le seguenti « *Dispensatio* (Pecuniae ex meis nominibus exa- « ctae) — *Ex reliquis* (Eros Nonis aprilibus rationes « omnes confecerat summaque facta quantum pecuniae Ci- « ceroni deberetur, quantum aliis ab ipso, apparebat Ci- « ceroni tantum pecuniae superare, ut non modo non ege- « re, sed etiam abundare deberet. »

Concentrando dunque l' attenzione sulla frase *permutetur Athenas* o *Athenis*, si indicherebbe un pagamento da farsi in Atene al figlio, e da rimborsarsi in Roma dal cassiere di Cicerone. Per questa operazione era necessario di

dare in Atene una persona capace e solvente la quale ordinasse il pagamento e guarentisse il rimborso nel luogo promesso; e però Attico, persona ragguardevole e ricca, fu pregata per questo ufficio nell'atto che Cicerone per mezzo del suo liberto Tirone spediva l'ordine al cassiere Erote onde far eseguire questo rimborso.

VII.

Quest' uso di far pagare in un sito un danaro da rimborsarsi in un altro mediante sicurtà riceveva allora il nome di *permutare pecuniam*, lo che secondo i filologi si riduceva a far sì *ut per trapezitam aut argentarium alio in loco reddatur*. Un esempio ci vien fornito dallo stesso Cicerone allorchè essendo Proconsole nella Cilicia in Asia fece pervenire all'erario della repubblica il valore del bottino fatto sopra i Parti nella guerra allora finita. Egli, come indica, fece dare sicurtà ai ricevitori di detti valori, che il corrispondente danaro sarebbe fatto pervenire all' erario del popolo Romano. Ciò leggesi nell' Epistola XVII *ad familiares*, lib. II colle parole *Curasse ut cum quaestu populi pecunia permutaretur*.

Ora in questa operazione noi possiamo bensì ravvisare un primo passo del moderno cambio; ma nello stesso tempo siamo lontanissimi dall'incontrarvi i caratteri essenziali del vero sistema cambiario mercantile usitato ai giorni nostri. Sia dunque lode a qualche Romano di questo primo incamminamento, ma guardiamoci dal voler loro attribuire una invenzione alla quale essi medesimi non pretesero mai.

Una maggior conferma l' abbiamo consultando i testi delle leggi conservateci sì da Giustiniano che dagli altri frammenti e compendi. Come mai sarebbe stato possibile che nel diritto romano dove si parla perfino del raccogliere delle ghiande cadute sull' altrui terreno non traspirasse indizio veruno del sistema cambiario tanto importante nelle private contrattazioni? Eppure nè all'Eineccio, nè al Bergero, nè a tanti altri accuratissimi e laboriosi ricercatori riuscì di trovarvi ciò che il signor Weber s' immaginò. Ad

ogni modo si conceda che un primo passo fu in disparate e speciali circostanze praticato accidentalmente verso il sistema del cambio colle narrate operazioni; ma si concluda dall' altra parte che il sistema moderno non fu nè dai Romani, nè dai Greci conosciuto in modo alcuno.

I fatti stessi riportati e praticati da Cicerone provano precisamente il contrario di quanto affermò il signor Weber. Se in allora fossero state in uso le cambiali del medio evo, certamente Cicerone sia in Atene, sia nell'Asia nelle circostanze sopra ricordate, ne avrebbe fatto uso (1). Invece altro non troviamo che quello che bene spesso praticano i privati incaricando taluno a pagare in un luogo una somma che essi consegnano prima in un' altro. Quando poi si trattava di spedizionieri si usavano le cauzioni onde fosse assicurato il pagamento da chi ne assunse il mandato.

VIII.

Le altre notizie storiche dateci dal sig. Weber si trovano già esposte sì dal *Dupuis* che dal *Merlin* e da tanti altri. Da essi non viene nè punto nè poco adottato come vero che gli Ebrei perseguitati momentaneamente in Francia abbiano inventato le cambiali, ma piuttosto attribuiscono tale invenzione ai fuorusciti repubblicani dell'Italia e propriamente ai Fiorentini: la quale opinione prevalse appresso a tutti i più accreditati storici, compreso anche noi il celebre *Robertson* nell'ultima sua opera sull' India. A noi per altro pare che non fosse punto necessario ricorrere a veruna politica persecuzione nè di Ebrei nè di fuorusciti ma

(1) Il sig. *Huleman* è d' avviso che la prima cambiale fu tratta a Milano nel 1325 pagabile a Lucca a cinque mesi; la seconda poi nella stessa città nell' anno 1381. Ciò per altro suppone che il sistema cambiario fosse già adottato e stabilito molto prima, perocchè qui non si vede fuorchè l'esecuzione. Di fatto troviamo nelle leggi venete di un secolo prima fatta menzione delle *cambiali*, come fu accennato dal *Marin*.

bastava lo stabilimento di case mercantili italiane in parti diverse in un tempo nel quale difficili e mal sicuri erano i trasporti dell' effettivo danaro. Prima di tutto concepire non si può l' uso del cambio senza il previo almen tacito consenso, e senza l'aspettativa ordinaria che le tratte verranno pagate. Era dunque naturale che da prima una casa, per esempio di Milano, avendo un negozio a Pisa si scambiassero le tratte in vista di conti correnti scambievoli. Ciò che dicesi di una sola casa, dopo si pensò di praticare fra case diverse che avevano conti fra loro in conseguenza dello stesso bisogno e degli stessi timori. Le vecchie cambiali di fatto accennano sempre questo dare ed avere in generale. Ma tutto ciò che cosa mai suppone? Uno stabilimento di mercanti intesi fra di loro di scambiarsi i valori. Questo stabilimento mantenere non si poteva fuorchè da un' abituale negoziazione, incoraggiata anche dall' aspettativa che i tribunali rispettivi avrebbero prestato mano forte all' esecuzione degl' impegni contratti. Senza di tutte queste condizioni non è da presumersi che introdurre e radicar si potesse il sistema delle cambiali. Ora la posizione degl' Italiani del medio evo presentò sì o no queste condizioni? Se fino nel XII. secolo troviamo menzione delle cambiali, se consta che gl' Italiani altrove le introdussero, ciò basta per noi.

Concludiamo pertanto che il signor Weber intorno all' origine, ossia all' invenzione delle cambiali, non fu nulla più felice di quello che egli stato sia esponendo i suoi pretesi *Elementi universali del cambio*.

Noi abbiamo creduto per un vero tratto di coscienza di estenderci in questo articolo, essendo noi d' avviso che un libro col titolo di Elementi universali considerarsi debba come un lavoro della più alta importanza. Gli elementi racchiudono il sugo della sapienza di molti secoli, e formano la moneta d' oro, per così esprimerci, della tradizione. Convien consegnare alla gioventù questo tesoro più che si può purgato e proficuo onde prevenire nella mente di lei l' introduzione d'idee imperfette guaste e disordinate come pur troppo accade tutto dì in lavori o fatti in fretta,

o da autori che penetrato non hanno nella materia come converrebbesi. Gli Elementi fatti a dovere sono forse l'opera la più difficile e la più gelosa: questa perciò non può convenevolmente eseguirsi fuorchè da uomini profondamente istrutti e dotati di precisione, chiarezza e buon metodo nella loro esposizione.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE.

Discorso sul soggetto e l' importanza dello studio dell' alta legislazione . . . . . pag. 3
Ragguaglio dell' opera dell' Ab. F. Maria Franceschinis intitolata: Introduzione allo studio della legislazione dedotta dai principj dell' ordine . . 19
Discorso sull' amore delle donne, considerato come motore precipuo della legislazione, letto nella società letteraria di Piacenza nella sessione pubblica de' 23 Agosto 1789. 28
Della cittadinanza e della forensità. 53
Se la pubblicità dei giudizi criminali convenga alla monarchia 102
Parere di un' opera recente (i quattro Concordati di de Pradt) 114
Osservazioni sulla Scienza nuova di Vico 119
Disputa sull' idea del commercio. 133
Sui contratti d' assicurazione 144
Ordinamento giuridico del Tavoliere di Puglia . . 156
Del Diritto di martellatura sulle piante per la Marina 179
Della spropriazione forzata in causa di pubblica necessità 196
Della primaria istruzione pubblica 232
Articolo sull' opera di Gio. David Weber intitolata Elementi Universali sul cambio 271

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
BERKELEY

Return to desk from which borrowed.
This book is DUE on the last date stamped below.

17 Jan 5 2DC
16 Jan '52 L

LD 21-95m-11,'50 (2877s16)476

807381
Romagnosi, Giovanni D.
Opuscoli
JC236
R6
1835

807381
JC236
R6
1835

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY